



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in
Amministrazione, finanza e controllo

Tesi di Laurea Magistrale

IL PROCESSO DI REVISIONE CONTABILE: IL CASO PRO-GEST S.P.A.

Relatrice

Prof.ssa Maria Silvia Avi

Laureando

Leonardo Legnaro
870345

Anno Accademico

2021/2022

*A mio papà,
importante fonte d'ispirazione,
che tramite i suoi insegnamenti di vita
è riuscito a trasmettermi
un sano senso di ambizione,
credendo sempre in me.*

*A mia mamma,
che da sempre mi è vicina,
e con il suo amore e istinto materno
riesce a valorizzare
ogni singolo gesto.*

Sapere aude

INDICE

Introduzione	1
1. Lo strumento cardine della revisione contabile: il bilancio d'esercizio	4
1.1 I principi di redazione e gli schemi di bilancio della IV direttiva CEE	4
1.1.1 Le clausole generali previste dall'art. 2423 c.c.	10
1.1.2 Le regole di redazione di bilancio: l'art. 2423-bis c.c.....	12
1.1.3 L'evoluzione dei principi contabili nazionali: l'Organismo Italiano di Contabilità	17
1.2 L'impatto della Dottrina internazionale sulla prassi contabile nazionale	21
1.3 L'importanza del bilancio nella comunicazione esterna	27
2. Caratteristiche e peculiarità dell'attività di audit esercitata dal revisore	32
2.1 Introduzione dei caratteri distintivi della revisione legale dei conti	32
2.1.1 Il contratto di revisione	41
2.1.2 Il conferimento dell'incarico di revisione	43
2.1.3 La proposta di revisione	46
2.2 L'evoluzione del quadro normativo della revisione in Italia	51
2.3 Il collegio sindacale e le sue principali attività.....	60
2.3.1 Le differenti declinazioni assunte dai sistemi di corporate governance introdotte dalla Riforma del diritto societario.....	70
2.3.1.1 Il sistema tradizionale.....	72
2.3.1.2 Il sistema dualistico	73
2.3.1.3 Il sistema monistico	74
2.3.2 Le responsabilità dei sindaci.....	75
2.4 Le responsabilità del revisore legale e le sanzioni amministrative e penali applicabili.....	79
2.5 L'archiviazione e la conservazione dei documenti contabili del revisore legale	87
3. Il processo di revisione contabile effettuato dal revisore esterno	95
3.1 La materialità e il calcolo delle soglie di significatività	95
3.2 L'accettazione dell'incarico e la pianificazione dell'attività	102

3.2.1 La fase di business review: analisi e comprensione dell'attività cliente	107
3.2.2 La valutazione preliminare del sistema di controllo interno	110
3.2.3 Le comunicazioni con i responsabili delle attività di governance	122
3.2.4 L'archivio delle analisi svolte	125
3.2.5 La definizione della strategia e lo sviluppo del piano di revisione	125
3.3 Il processo di valutazione del rischio di revisione	127
3.3.1 Il rischio inerente	134
3.3.2 Il rischio di controllo	135
3.3.3 Il rischio di individuazione	136
3.3.4 Ulteriori rischi che possono maturare durante il processo di revisione	137
3.4 Le risposte generali di revisione: i test sui controlli e i test di sostanza.....	139
3.5 Attività conclusive del lavoro di revisione	148
3.5.1 Il sommario degli errori riscontrati	149
3.5.2 La verifica delle informazioni finanziarie e non finanziarie	152
3.5.3 La relazione di revisione e l'espressione del giudizio finale	155
4. Un'analisi empirica: Il caso Pro-Gest S.p.A.	161
4.1 La società Pro-Gest S.p.A.	161
4.2 Il ciclo attivo: aspetti generali.....	165
4.2.1 Il sistema di controllo interno e la mappatura dei processi	169
4.2.2 Le check list per le valutazioni dei rischi delle procedure	172
4.2.3 Lo svolgimento delle procedure di validità	177
4.3 Considerazioni finali di bilancio: la nota integrativa e la relazione sulla gestione.....	185
Conclusioni	190

Introduzione

La nozione d'impresa trova fondamento nella definizione della figura dell'imprenditore contenuta nell'art. 2082 c.c., in cui *"È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"*. Premesso quanto enunciato dall'articolo, l'impresa può essere rappresentata come una serie coordinata di atti unificati da una principale funzione, che ha come principale scopo la produzione o lo scambio di beni o servizi tramite l'adozione dei principali caratteri distintivi dell'organizzazione, economicità e professionalità.

Mentre l'attività produttiva esercitata dall'impresa viene organizzata e coordinata tramite l'impiego del capitale e del lavoro proprio, la conduzione d'impresa dev'essere attuata con un approccio economico in grado di beneficiare delle entrate periodiche risultanti dai fattori produttivi impiegati.

La produttività risultante trova giustificazione nella sua professionalità, ossia nell'esercizio abituale (non occasionale) di una data attività produttiva, anche se svolta in modo non continuativo. La nozione d'impresa e la figura dell'imprenditore sarebbero privi di fondamento in assenza dei parametri precedentemente menzionati.

L'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio spetta agli amministratori di qualsiasi forma d'impresa¹ e rappresenta un metodo di informativa indispensabile per gli *stakeholders* esterni. In base al grado di potere, di legittimità e di urgenza impiegati nell'impresa, gli *stakeholders* possono essere raggruppati in:

- *latent stakeholders*, ossia coloro che non vengono coinvolti nei processi di *management* aziendali. A loro volta si suddividono in *stakeholders* dominanti (impongono le proprie volontà ma sono carenti in legittimità e urgenza), *stakeholders* discrezionali (dotati di legittimità ma privi del potere di influenzare l'impresa) e *stakeholders* esigenti (dotati di un altro livello di urgenza);

¹ Fonte art. 2217 c.c. Si precisa che sono preposte all'obbligo di redazione di bilancio le società di capitali, le società di persone e le imprese individuali. Le società di capitali hanno l'obbligo di pubblicare il bilancio in quanto risulta essere un documento pubblico e devono rispettare degli schemi previsti dal codice civile. Le società di persone e le imprese individuali invece non hanno l'obbligo di pubblicazione e non devono attenersi a redigere il bilancio in conformità di schemi obbligatori. In quest'ultimo caso il bilancio viene utilizzato come strumento di informativa interna in grado di valutare l'andamento della gestione aziendale. Santesso E., Sostero U., *I principi contabili per il bilancio d'esercizio: analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea, 2016

- *expectant stakeholders*, molto più attivi nelle fasi interne dell'impresa, divisibili in stakeholders dominanti (influenzano l'impresa e sono in grado di garantire potere e legittimità), stakeholders pericolosi (rappresenta una minaccia per l'organizzazione, dotato di potere e urgenza ma privo di legittimità) e stakeholders dipendenti (dotati di urgenza e legittimità ma privi di potere, dipendono da un altro stakeholders);
- *definitive stakeholders*, dotati di potere, legittimità ed urgenza, riescono ad ottenere un confronto continuo con il *management* aziendale;
- *non stakeholders*, privi di qualsiasi tipo di influenza nell'organizzazione e al tempo stesso non vengono influenzati da alcuna operazione interna all'impresa.²

La presente classificazione deriva da una più remota teoria, elaborata nel 1963 presso il *Research Institute* dell'Università di Stanford da Edward Freeman, in cui definisce in '*Strategic Management: A Stakeholder Approach*' la figura dello *stakeholder* come un "soggetto senza il cui supporto l'impresa non è in grado di sopravvivere".

Qualsiasi tipologia di *stakeholder* decide di intraprendere un rapporto economico, finanziario e commerciale con una società sulla base della veridicità e correttezza con il principale veicolo di comunicazione esterna: il bilancio d'esercizio. A tal proposito, la figura del revisore interviene per tutelare la corretta informativa di bilancio a beneficio delle scelte prese e degli investimenti fatti nel corso degli anni dai vari *stakeholders*.

Trattandosi di un'attività legittima, in quanto prevista dal codice civile, i revisori esterni esercitano la propria attività in modo diretto tramite una costante comunicazione con il *management* aziendale e le loro analisi dipendono dalla documentazione fornita da altri *stakeholders* esterni (fornitori, clienti, banche, professionisti).

Le varie società di revisione focalizzano la loro attenzione su una corretta analisi del bilancio d'esercizio, analizzando le informazioni e svolgendo procedure sui principali dati qualitativi e quantitativi di bilancio.

Nel presente elaborato di tesi è stata riportata un'analisi dettagliata ed approfondita del processo di revisore contabile in Italia e di quelli che risultano essere i principi cardine del revisore e dall'attività da esso esercitata. Partendo da un'accurata analisi del bilancio d'esercizio, principale strumento di comunicazione su cui il revisore esterno basa l'intero processo di revisione contabile, sono stati evidenziati i principali obiettivi e i metodi di lettura fondamentali per un'efficace analisi

² Mainardes E. W., Alves H. and Raposo M., *A model for stakeholders classification and stakeholders relationships*, Management Decision, Covilhã (Portugal), 2012

qualitativa. Nel corso della ricerca son state trattate le principali caratteristiche ed attività svolte dal revisore esterno, il tutto accompagnato da un'accurata considerazione della normativa vigente e dei cambiamenti realizzati dal Legislatore nel corso degli anni. Nella parte finale dell'elaborato viene riportata un'analisi empirica delle principali attività di *audit* esercitate sul ciclo attivo della società Pro-Gest S.p.A., gruppo italiano a conduzione familiare *leader* su scala europea nell'industria della carta, includendo i principali documenti e le carte di lavoro utilizzate dal revisore.

1. Lo strumento cardine della revisione contabile: il bilancio d'esercizio

1.1 I principi di redazione e gli schemi di bilancio della IV direttiva CEE

Il 25 luglio del 1978, il Consiglio delle Comunità Europee ha emanato la Direttiva n. 78/660/CEE basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società. La presente Direttiva è stata recepita da parte di tutte le legislazioni nazionali appartenenti alla CEE. In Italia le "misure di coordinamento", citate nella Sezione I, sono intervenute nei confronti delle società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società in nome collettivo e società in accomandita semplice.³ A livello europeo, l'origine della IV Direttiva CEE è giustificata dall'esigenza del Legislatore di tutelare l'informativa di bilancio in maniera omogenea, ponendosi come obiettivo l'armonizzazione della legislazione tramite il recepimento a livello nazionale del D.Lgs. 127/1991⁴, per quanto concerne:

- 1) le informazioni contenute nei bilanci annuali, i documenti da redigere e le relazioni che li accompagnano;
- 2) le modalità di pubblicazione di bilancio;
- 3) i principi contabili da applicare alle voci di bilancio;
- 4) le disposizioni generali per la corretta redazione;
- 5) le strutture obbligatorie dello stato patrimoniale⁵ e del conto economico⁶.

Nell'art. 31 della Sezione 7 della IV Direttiva CEE, il Legislatore fa riferimento alle principali "Regole di valutazione" delle voci dei conti annuali alle quali gli Stati membri devono attenersi al fine di una corretta stesura di bilancio. La Direttiva in esame è stata recepita dagli artt. 2, 3 e 4 del capo II "Bilancio d'esercizio" del D.Lgs. 127/1991, tramite l'inserimento dell'art. 2423-bis c.c. e le modifiche apportate all'art. 2423 c.c. in merito ai criteri di valutazione utilizzati dalle aziende che redigono il bilancio d'esercizio sia ordinario che in forma abbreviata.

³ Fonte art. 1 Direttiva 78/660/CEE

⁴ Il D.Lgs. contiene le modalità di attuazione delle norme comunitaria in materia di conti annuali delle imprese, applicandole di regola a tutte le società di capitali. Le imprese individuali e le società di persone invece vengono prese in considerazione limitatamente all'obbligo di utilizzo dei criteri di valutazione imposti da detta normativa, non per gli schemi obbligatori di bilancio. Per le imprese individuali e le società di persone si adottano le disposizioni dell'art. 2214 c.c. e seguenti (libri obbligatori e altre scritture contabili). Nel dettaglio l'art. 2217 c.c. individua i criteri di valutazione da adottare per la redazione del libro degli inventari, rinviando esplicitamente all'art 426 c.c.: "... L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili". Facchinetti I., *La riforma del bilancio, con particolare riferimento ai principi di redazione, agli schemi, alla nota integrativa, alla relazione sulla gestione*, Il nuovo management, 2004

⁵ Fonte art. 2424 c.c.

⁶ Fonte art. 2425 c.c.

A definire il quadro delle clausole generali presenti nell'art. 2423 c.c. è il comma 1 dell'art. 31 della IV Direttiva. Quest'ultimo, suddividendo il testo in sei punti, orienta il redattore di bilancio in una visione più chiara e completa di quelle che risultano essere i principi fondamentali di valutazione.

Nei primi due punti della sezione dedicata alle *"Regole di valutazione"* della IV Direttiva, al comma 1, viene riportato che le società degli Stati membri devono redigere il bilancio in previsione di una continuità temporale delle attività svolte e i metodi di valutazioni adottati non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Non potendo essere riportare in bilancio perdite sperate, bensì solo utili realizzati, si può notare come il Legislatore riservi particolare attenzione all'importanza del principio di prudenza in quanto *"bisogna tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore"*, anche se queste emergono tra la data di chiusura di bilancio e la data della sua complicazione⁷.

Alla lettera d) del presente articolo, viene evidenziato dal Legislatore il principio di competenza, secondo cui nel bilancio d'esercizio devono essere considerati esclusivamente oneri e proventi relativi all'esercizio al quale si riferiscono, senza considerare la loro data di pagamento o d'incasso. Il principio in esame si basa su tre diversi corollari e prende in considerazione i costi e i ricavi d'esercizio, basato su un determinato arco temporale, al fine del calcolo del risultato economico.

Il primo corollario afferma che, qualora non ci sia stata alcuna manifestazione economica del costo o del ricavo durante l'esercizio, l'elemento in esame non potrà essere considerato di competenza in conto economico mentre, qualora ci sia stata con relativo effetto durante l'anno, la voce potrà essere registrata in bilancio. Tendenzialmente questo primo passaggio si trova nelle voci delle rimanenze, ammortamenti, ratei e risconti. Il secondo corollario si riferisce al fatto che le rettifiche effettuate nell'anno in corso saranno di competenza tra i costi o i ricavi nell'esercizio successivo,⁸ mentre la terza ed ultima considerazione afferma che se il costo o il ricavo non è ancora stato pagato o incassato, ma ha già avuto manifestazione economica nel corso dell'esercizio, questo sarà ugualmente di competenza dell'esercizio in corso.

⁷ Fonte Direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, par. 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

⁸ Zuccotti C., *Problemi finanziari, fiscali, amministrativi: Rettifiche al bilancio d'esercizio*, Europea Collections

In seguito all'attuazione della IV Direttiva e agli interventi effettuati dal Legislatore nel corso degli anni, il bilancio civilistico⁹ è riuscito ad adattarsi a contesti organizzativi sempre più complessi e diffusi da un unico assetto standard tanto da assumere diversi formati.

La Direttiva 2013/34/UE è stata emanata con la principale finalità di tutelare le diverse dimensioni delle imprese soggette alla redazione del bilancio riconoscendo tre diverse tipi di società: le società grandi, ossia le organizzazioni che superano due dei limiti quantitativi espressi dall'art. 2435-*bis* c.c., le società medie che rientrano nel precedente articolo e le micro-imprese dell'art. 2435-*ter* c.c.¹⁰. A seconda della dimensione della società, interverranno differenti norme a regolamentare processi di redazione di bilancio differenti.

Il bilancio ordinario, comunemente chiamato bilancio d'esercizio, è disciplinato dagli artt. 2423 comma 1 e successivi del c.c. in aggiunta alle leggi comunitarie speciali e alle normative tecniche di settore delineate dai principi contabili emanati dall'OIC (Organismo Italiano della Contabilità) e dagli standard IAS/IFRS (*International Accounting Standard* e *International Financial Reporting Standard*) rispettivamente a livello nazionale e internazionale.

Il bilancio ordinario rappresenta il documento riassuntivo informativo delle dinamiche aziendali delle grandi imprese e si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa¹¹, del rendiconto finanziario¹² e della relazione sulla gestione¹³. Il bilancio è pubblico e le società che lo redigono sono obbligate a depositarlo nel Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio, entro trenta giorni dall'approvazione al fine di mera pubblicità-notizia.

⁹ Per civilistico s'intende previsto dal codice civile, ossia "l'insieme dei documenti contabili che l'impresa redige per verificare la propria situazione finanziaria e patrimoniale alla fine del periodo amministrativo di riferimento". Redazione SAEP, *Bilancio gestionale e civilistico: quali sono le differenze*, 2022

¹⁰ E. Bocchini, *Il sistema giuridico italiano: diritto della contabilità delle imprese*, 2. *Bilancio d'esercizio*, UTET giuridica, Milano, 2021

¹¹ Il contenuto della nota integrativa è disciplinato dall'art. 2427 c.c. in cui vengono indicati i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, i principi di redazione adottati per l'iscrizione delle voci di conto economico e di stato patrimoniale, le variazioni delle voci di patrimonio netto e i movimenti delle principali poste di bilancio come immobilizzazioni, crediti, partecipazioni, titoli e altri strumenti finanziari. Cane M., *Nota integrativa e relazione sulla gestione*, Cesi Multimedia, Milano, 2008

¹² È stato introdotto dal D.Lgs. 139/2015 ed è il prospetto contabile che presenta le variazioni delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. L'art. 2425-*ter* c.c. precisa che dal rendiconto finanziario "risultano ... i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento ...". Allegrini M., Giorgetti F. e Greco G., *Il rendiconto finanziario: logiche di costruzione e di interpretazione*, G. Giappichelli editore, Torino, 2014

¹³ La relazione sulla gestione dev'essere redatta dagli Amministratori della società e dev'essere "un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato ...", art. 2428 c.c. Bagnoli C., *La relazione sulla gestione tra normativa e prassi*, Giuffrè, Milano, 2003.

Gli artt. 2424 e 2425 c.c. prevedono gli schemi obbligatori di stato patrimoniale e di conto economico di cui servirsi per una corretta redazione, mentre l'art. 2423-ter c.c. precisa una rigidità non assoluta degli schemi, in quanto *“le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio”*. Inoltre il Legislatore aggiunge che *“... devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”* e *“... nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”*. Quest'ultimo articolo evidenzia come la rigidità dell'utilizzo dei seguenti schemi possa dipendere dalla situazione economico-patrimoniale della società che redige il bilancio.

Se la società si trova in una fase liquidatoria, l'art. 2490 c.c. regola come i liquidatori abbiano l'obbligo di redigere il bilancio ordinario presentandolo, entro le scadenze previste, in assemblea ordinaria per una sua corretta approvazione. *“Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla”* (comma 2) e, all'interno della Nota integrativa, gli stessi devono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Un ulteriore forma di bilancio tutelata dall'art. 2435-bis c.c. è quella del bilancio in forma abbreviata, la cui redazione è prevista esclusivamente per le imprese di medio dimensioni. Tramite il presente articolo, il Legislatore si rivolge alle sole società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, sia che queste siano neo-costituite, sia nel caso in cui siano già in attività, recitando che *“nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti quantitativi:*

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro*
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro*
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità”*.

I parametri relativi ai punti 1) e 2) sono stati modificati dall'art. 1, D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173¹⁴ in quanto, precedentemente, il limite del totale dell'attivo dello stato patrimoniale corrispondeva a 3.650.000 euro, mentre quello dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

¹⁴ Tramite il recepimento dei parametri fissati dalla Direttiva 14.06.2006 n. 2006/CEE, il D.Lgs. 173/2008 è intervenuto in relazione ai parametri previsti dall'art. 2435-bis c.c., ai soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato e a quelli esonerati, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 127/1991.

ammontava a 7.300.000 euro. Essendo un bilancio in forma abbreviata, il Legislatore concede delle semplificazioni ai documenti di stato patrimoniale e di conto economico rispetto a quanto previsto dagli schemi presenti negli artt. 2424 e 2425 c.c. In entrambi i documenti di bilancio, le voci contrassegnate dai numeri arabi possono essere omesse e, in particolar modo, lo stato patrimoniale comprende solo le poste riportate con lettere maiuscole e con numeri romani.

Per limitare la lunghezza e l'ampia composizione dai documenti di bilancio previsti dalla IV Direttiva, negli schemi di bilancio abbreviato possono essere fatti dei raggruppamenti. Nello stato patrimoniale:

- le voci *"A – Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti"* e *"D – Ratei e risconti"* dell'attivo possono essere raggruppate nella voce C.II relativa ai crediti dell'attivo circolare;
- la voce *"E – Ratei e risconti"* può essere compresa nella voce *"D – Debiti"* e,
- per essere in linea con quanto sancito dal principio dell'esigibilità, all'interno delle voci *"C.II – Crediti"* dell'attivo circolare e *"D – Debiti"* del passivo, i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo devono essere indicati separatamente.

Secondo quanto previsto dall'art. 2435-bis c.c., nel conto economico redatto in forma abbreviata, invece, le seguenti voci possono essere raggruppate in un'unica posta di bilancio:

- *"A.2 – Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti"* e *"A.3 – Variazioni dei lavori in corso su ordinazione"*;
- *"B.9.c - Trattamento di fine rapporto"*, *"B.9.d - Trattamento di quiescenza e simili"* e *"B.9.e – Altri costi"*;
- *"B.10.a – Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali"*, *"B.10.b – Ammortamento delle immobilizzazioni materiali"* e *"B.10.c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni"*;
- *"C.16.b – Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni"* e *"C.16.c – Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni"*;
- *"D.18.a) – Rivalutazioni di partecipazioni"*, *"D.18.b) – Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni"*, *"D.18.c) – Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni"*, *"D.18.d) – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati"*;
- *"D.19.a) – Svalutazioni di partecipazioni"*, *"D.19.b) – Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"*, *"D.19.c) – Svalutazioni di titoli iscritti*

*all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni", "D.19.d) – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati"*¹⁵.

Le società che rientrano nell'art. 2435-*bis* c.c. sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione contenente all'interno della nota integrativa, purché venga espressamente riportato:

- *"il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente"*, art. 2428 numero 3) c.c. e
- *"il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni"*, art. 2428 numero 4) c.c.¹⁶

Inoltre, l'ultimo comma del presente articolo sancisce che, qualora la società redigesse il bilancio in forma abbreviata e per il secondo esercizio successivo superasse due dei precedenti limiti quantitativi presenti nel comma 1, quest'ultima deve utilizzare gli schemi di bilancio civilistico in forma ordinaria.

La redazione del bilancio in forma abbreviata è facoltativa e l'approvazione di tale tipologia di bilancio spetta all'Assemblea che può scegliere di redigere il bilancio in forma ordinaria o, se sussistano le condizioni dell'art. 2435-*bis* c.c., in forma abbreviata. La redazione del bilancio in forma abbreviata non è obbligatoria per le piccole-medio imprese in quanto, se sussistono le condizioni per attuare il bilancio dell'art. 2435-*bis* c.c. e se è presente una clausola statutaria che imponga la redazione del bilancio in forma ordinaria, l'azienda può ugualmente adottare di redigere il bilancio in quest'ultima forma.

Concludendo con il raggruppamento delle imprese in base alle dimensioni organizzative e al volume d'affari, l'art. 2435-*ter* del codice civile considera micro-imprese le società *"che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi successivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*

- 1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;*

¹⁵ Matonti G., Bisogno M., *La disclosure del bilancio in forma abbreviata delle piccole imprese, Financial Reporting*, Franco Angeli, Milano, 2012

¹⁶ Rotondaro W., Zambon P., *Il bilancio in forma abbreviata*, Maggioli Editore, 2012

- 2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;*
- 3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità."*

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa, purché nello stato patrimoniale siano presenti le informazioni dell'art. 2427 numero 9) e 16) c.c., e dalla relazione sulla gestione, purché nello stato patrimoniale siano presenti le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 precedentemente menzionate. Al numero 8) del presente articolo sono raggruppate le informazioni di *"l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali previste; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, non che controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati"*, mentre il punto 9) del medesimo articolo cita *"l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni dei crediti concessi agli spettanti degli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo presente, precisando il totale per ciascuna categoria"*.

Inoltre, non possono essere applicate le disposizioni presenti comma 5 dell'art 2423 c.c. (*Redazione del bilancio*) in mero all'obbligo della redazione della nota integrativa in migliaia di euro, come non può essere attuato quanto sancito al numero 11-bis del comma primo dell'art 2426 c.c. in merito all'iscrizione degli strumenti finanziari derivati al *fair value*.

Oltre alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, nemmeno le micro-imprese sono tenute a redigere il bilancio secondo i criteri dell'art. 2435-ter c.c. (se ricorrono tali condizioni). Saranno obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria qualora vengano superati, per il secondo esercizio consecutivo, due dei limiti indicati nel primo comma del presente articolo.

1.1.1 Le clausole generali previste dall'art. 2423 c.c.

Il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, è il risultato di un procedimento in cui intervengono diversi organi collegiali: gli amministratori hanno il compito di redigerlo, i sindaci o il soggetto preposto al controllo contabile lo controllano e infine l'assemblea ha il compito di approvarlo.

Il comma 2 dell'art. 2423 c.c. stabilisce che il redattore del bilancio, nonché l'amministratore della società, ha il compito di redigere la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società in maniera chiara, veritiera e corretta. Nel caso della redazione del bilancio civilistico, l'amministratore, o il Consiglio di Amministrazione della società incaricato dell'attività di redazione degli schemi di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, ha il compito di garantire e tutelare gli interessi degli *stakeholders* in maniera più oggettiva possibile.

La caratteristica della chiarezza trova fondamento nella facile lettura e nella completezza del bilancio d'esercizio, giustificato dagli ordinati schemi obbligatori predisposti dal redattore. Per questo motivo, è necessario che il documento sia conforme a quanto previsto dal codice civile e che venga rispettata la struttura degli schemi di bilancio a titolo di legalità e di chiarezza nella lettura¹⁷. Gli schemi di bilancio tendono a rendere standard una situazione prospettica tramite l'adozione di criteri di redazione, di indici e di totali presenti nei documenti. Pur non essendo standard, gli unici documenti che possono chiarire la situazione economica a livello qualitativo sono la nota integrativa e la relazione sulla gestione. Seppur non disponendo di un vero e proprio schema, questi documenti rappresentano il livello massimo di chiarezza per il lettore che, dopo aver consultato gli schemi patrimoniali, reddituali e finanziari, può analizzare le informazioni quantitative commentate e dettagliate¹⁸.

Pur non disponendo di un obbligatorio schema preimpostato, gli artt. 2427 e 2428 c.c. regolano in maniera dettagliata il contenuto e le modalità espositive rispettivamente della nota integrativa e della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori.

La chiarezza trova giustificazione nell'adozione di prospetti contabili di bilancio finalizzati al recepimento di informazioni quantitative e qualitative da parte dei vari *stakeholders*.

Contrariamente, i caratteri della veridicità e correttezza trovano fondamento sul fatto che la situazione aziendale debba essere presentata in maniera imparziale, senza occultamenti o

¹⁷ L'art. 2423-ter c.c. presenta la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico a cui il redattore di bilancio deve prestarsi. Innanzitutto, salvo disposizioni di leggi speciali, le voci dei due schemi di bilancio devono essere iscritte separatamente e secondo l'ordine indicato dagli artt. 2424 e 2425 c.c., rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico. Le voci precedute dai numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, purché non venga eliminata la voce della loro classe, e possono essere raggruppate se ciò favorisce una maggior chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio (l'eventuale raggruppamento andrebbe segnalato e motivato in nota integrativa). L'importo delle voci dei due schemi di bilancio deve essere preceduto dall'importo della voce stessa dell'esercizio precedente, in modo tale da rendere più chiare le variazioni verificate tra un esercizio e l'altro. L'ultimo comma del presente articolo riporta che sono vietati i compensi di partite mentre, nel caso in cui la compensazione sia ammessa dalla legge, gli importi lordi oggetto di tale compensazione devono essere indicati in nota integrativa. Avi M. S., *Il bilancio di esercizio: principi di redazione, norme civilistiche e principi contabili OIC, 2 edizione*, Cafoscarina, Venezia, 2020

¹⁸ Ricci B., *Il bilancio legale. Determinazione del reddito d'impresa. Redazione del bilancio d'esercizio*, Elettica, 2016

manipolazioni che possano indurre ad errate interpretazioni di bilancio. Per garantire le sopra citate caratteristiche, il documento di bilancio deve rispettare quanto riportato dal terzo comma: *“se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”*. Per fornire maggiori giustificazioni e per facilitare la lettura del bilancio, il redattore deve fornire informazioni, note, annotazioni e chiarimenti al fine di una maggior comprensione e chiarezza¹⁹.

Inoltre, l'ultimo comma precisa che possono essere disapplicate le disposizioni in materia di bilancio *“in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa”* che risultino essere incompatibili con i principi cardine della veridicità e della correttezza. In caso di disapplicazione, nella nota integrativa devono essere riportate le deroghe e le influenze che queste hanno avuto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziarie e sul risultato d'esercizio.

Il Legislatore ha quindi posto come regole sussidiarie la necessità di fornire informazioni complementari, a supporto degli schemi obbligatori di bilancio, e l'obbligo di derogare le singole disposizioni, articolate nell'ultimo comma, con annessa motivazione nella nota integrativa. L'applicazione del principio di rilevanza dei fatti giuridici, ultimo comma art. 2423-bis c.c., permette di filtrare le informazioni da esporre in bilancio, in modo tale che i documenti presentati siano in grado di rappresentare in maniera efficace la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del periodo.

1.1.2 Le regole di redazione di bilancio: l'art. 2423-bis c.c.

Le regole di redazione di bilancio hanno la finalità di integrare in maniera più dettagliata e precisa i principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza presenti nell'art. 2423 c.c. Per una corretta stesura di bilancio, il redattore deve considerare tanto le clausole generali quanto i principi di redazione. Le informazioni contenenti negli schemi di bilancio devono rappresentare un insieme di disposizioni ordinate, senza essere separate.

¹⁹ Allegrini M., Masoni M., Giorgetti F., *Elementi di bilancio e di management: il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione. Volume I*, Giappichelli, Torino, 2016

Principio di prudenza

All'art. 2423-bis c.c., comma 1 n. 1, viene enunciato il principio di prudenza, secondo cui *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*. Questo principio trova ulteriormente giustificazione nei numeri 2 e 4 del presente articolo secondo cui, differentemente dalle perdite che possono essere riportate anche se presunte, possono essere indicati esclusivamente utili realizzati e non sperati. Gli utili che possono maturare su operazioni in corso alla data di chiusura dell'esercizio non possono essere riportati in bilancio in quanto impatterebbero in maniera sostanziale sul reddito prodotto dalla gestione senza trovare alcuna giustificazione.

Secondo una prudente valutazione, gli effetti che impattano sul reddito prodotto nel corso dell'esercizio possono essere individuati in ricavi realizzati, costi sostenuti, costi presunti e costi per mancato utilizzo. Procedendo con un'analisi più dettagliata, il Legislatore ritiene che un utile realizzato, ossia il risultato economico inerente ad un singolo processo produttivo, possa essere definito tale solo dal momento in cui si verifichi una manifestazione del ricavo e, al tempo stesso, sussistano i seguenti requisiti:

- a) la realizzazione²⁰ di uno scambio, in modo tale da definire il periodo di competenza e l'importo della registrazione contabile;
- b) la completezza del processo da cui scaturisce il risultato economico, in modo tale che l'azienda che registra il ricavo sia consapevole della sostanziale completezza dell'operazione attuata. Tendenzialmente questa seconda condizione è una conseguenza della prima in quanto, se lo scambio si realizza, il processo che scaturirà il risultato economico sarà già in fase di realizzazione e di successiva completezza.

Al numero 4 viene precisato che *“si deve tener conto dei rischi delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*. Queste prime considerazioni fanno pensare ad una disparità di trattamento tra le i risultati positivi e negativi di reddito, in quanto i ricavi si rileveranno solo se effettivamente realizzati; i costi invece, se di competenza, si rileveranno indipendentemente dalla loro realizzazione. A giustificare tale disparità di trattamento sono proprio i criteri di valutazione delle voci di bilancio che, nel caso delle poste dell'attivo circolante, prevedono

²⁰ La principale caratteristica della realizzazione di un ricavo non è tanto la liquidità dell'attività ricevuta, bensì la sua misurabilità. Se si tratta di un'operazione di perdita o di scambio, che non manifestano un esborso finanziario, il grado di misurabilità è l'unica caratteristica in grado di giudicare se l'operazione si effettivamente realizzata. Bartolini M., *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali a confronto, informazioni non finanziarie e report integrato. Aggiornato ai D. Lgs. n. 139/2015 e n. 245/ 2016*, Franco Angeli, 2018

l'attribuzione del *“minor valore tra il costo sostenuto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato”*, mentre, nel caso delle immobilizzazioni, considerano il *“valore durevole di fine esercizio”*.

Principio di continuità della gestione

Lo stesso comma 1 del presente articolo prevede il principio di continuità della gestione. Si tratta di un principio comportamentale di ipotesi generale, poiché è connotato nella definizione stessa di impresa che, durante l'esercizio di un'attività commerciale, l'imprenditore debba prevedere una prospettiva di funzionamento e continuità a medio lungo termine. Tramite l'esercizio di un'attività produttiva, l'imprenditore deve investire gli utili prodotti all'interno dell'organizzazione, in modo tale da prevedere una continuità aziendale.

“La valutazione delle singole poste di bilancio deve quindi avvenire considerando la loro appartenenza a un complesso di fenomeni avvinti nella medesima prospettiva economica, e non considerandoli astrattamente gli uni separati agli altri”.²¹

Indipendentemente dallo stato in cui si trova un'azienda, il redattore di bilancio deve sempre considerare una continuità aziendale, lungimirante o limitata che sia, annotando in nota integrativa la situazione economica e patrimoniale in corso. Questa continuità aziendale, oltre ad essere giustificata dal principio cardine della *‘continuità della gestione’*, si ripercuote ulteriormente sulla vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, sul calcolo del loro valore residuo e sulla redditività dei contratti in corso, con la possibilità che questi diventino onerosi.

Si può notare come, per una corretta applicazione dei criteri di funzionamento, il Legislatore consideri un ancor più ristretto orizzonte temporale nel caso in cui gli amministratori abbiano accertato le cause di scioglimento e di liquidazione di una società di capitale previste dall'art. 2484 c.c.

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma - Derivazione rafforzata

Al n. 1) *-bis* del presente articolo, il codice civile ritiene che la rilevazione e la presentazione delle voci in bilancio debbano essere effettuate considerando la sostanza economica dell'operazione o del contratto.

²¹ Potito L., Caldarelli A., Forte W., Incollingo A., Maglio R., Sannino G. Polcini P. T., Viganò R., *Economia aziendale*, G. Giappichelli Editore, 2020

Il Legislatore intende dar maggiore importanza alla sostanza dell'operazione di acquisto o di vendita, più che alla sua forma giuridica contrattuale e a quello che possano richiedere le varie clausole stipulate tra le parti. Tuttavia alcune problematiche applicative di tale principio rimangono ancora irrisolte, in quanto il rispetto della norma dev'essere determinato anche dalla rilevazione contabile dei fatti amministrativi. Data la complessità applicativa di tale principio, il Legislatore interviene sulla rilevazione contabile dei casi più frequenti e rilevanti di applicazione, riferendosi principalmente alle operazioni di *leasing* e a quelle di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (operazioni pronti conto termine)²². L'art 2427 c.c., n. 22, prevede di riportare in nota integrativa gli effetti economici effettivamente verificati nell'operazione di *leasing*, evidenziandone i valori contabilizzati secondo il metodo finanziario in considerazione della sostanza del contratto. Diversamente, il metodo patrimoniale si basa sulla forma contrattuale ed è preso in considerazione per la corretta contabilizzazione dell'operazione.

Il D.L. 244/2016, convertito nella Legge 19/2017, è intervenuto nell'applicazione del principio di derivazione rafforzata, in modo tale da ridurre il maggior numero di discordanze tra il reddito civilistico e il reddito fiscale. Il principio di derivazione rafforzata prevede che i soggetti preposti alla redazione del bilancio secondo le norme del codice civile, escluse le micro imprese che applicano il principio di derivazione semplice (art. 2435-ter c.c.), attuino i criteri di: qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili e disciplinati dall'art. 83 comma 1 TUIR.

In aggiunta ai soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile, tale principio trova applicazione anche nei confronti di coloro che adottano i principi contabili internazionali di bilancio IAS/IFRS e ai soggetti OIC *adopter*.

Tramite un'attenta valutazione della qualificazione, classificazione e imputazione delle operazioni, il principio tende ad individuare le operazioni e i relativi effetti economico-patrimoniali che risultano in conformità al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. L'applicazione di tale disposizione di legge mira a limitare i fenomeni di doppio binario civilistico-fiscale e, in deroga alle disposizioni di legge contenute nel TUIR, il principio di derivazione rafforzata estende la validità ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione.

Il principale problema manifestato da detto principio si ripercuote nel fatto che non sempre rispetta e considera tutti i postulati di bilancio, in quanto *“la derivazione rafforzata è inerente ai postulati di veridicità e correttezza ma non riguarda, nemmeno indirettamente, la chiarezza la quale,*

²² Sottoriva C., Cerri A., *Il principio della rilevanza nella redazione del bilancio di esercizio*, Economia Aziendale Online, 2019

*attualmente, viene unanimemente considerato un postulato di bilancio di pari dignità e conseguenze della veridicità e correttezza*²³.

Principio della competenza

Il principio di competenza ha la finalità di chiarire qual è l'esatta attribuzione temporanea di una qualsiasi voce di bilancio. Tramite tale principio, il Legislatore sancisce che debbano essere registrati i proventi e gli oneri alla data in cui si manifestano le relative operazioni, indipendentemente dalla loro data di incasso o di pagamento.

Le operazioni sono quindi di competenza nel periodo in cui si realizza il pagamento dell'onere o l'incasso del provento, indipendentemente dalla sua manifestazione finanziaria. Qualora sorgesse dall'operazione un debito o un credito, questo non impatterebbe sulla competenza economica dell'onere o del provento; ciò significa che la successiva movimentazione finanziaria del ricavo o del costo non impatterà sulla competenza dell'operazione.

Inoltre, il codice civile al n. 4 del presente articolo obbliga di *"tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo"*, ribadendo che la competenza economica sia un fatto tendenzialmente oggettivo. Il redattore di bilancio deve considerare qualsiasi rischio o qualsiasi perdita fino alla data di redazione del bilancio, in modo tale da apportare una corretta valutazione della potenziale svalutazione.

Principio di separata valutazione

Al fine di evitare un'errata applicazione del principio di prudenza, l'art. 2423-bis n. 5 c.c. prevede che gli elementi eterogenei appartenenti alle singole voci di bilancio debbano essere valutati separatamente. Conseguentemente, il Legislatore obbliga di specificare le voci oggetto di raggruppamento all'interno della nota integrativa in modo tale da rendere chiaro il processo produttivo dei beni coinvolti. Ciò non significa che il Legislatore vieti il compenso di partite, bensì le differenti partite appartenenti alle medesime voci di bilancio devono essere valutate in maniera separata.

²³ Avi M. S., *Derivazione rafforzata: equità tributaria, e redazione di un bilancio veritiero e non penalmente falso*, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, pag. 355-374, 2018

Principio di continuità dei criteri di valutazione

Al fine di un corretto confronto con i risultati conseguiti nei diversi esercizi sociali, il Legislatore, al n. 6) dell'art. 2423-bis c.c., sancisce che *“i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro”*.

Salvo eccezionali deroghe a tale principio previste dal comma 2 e al fine di una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, l'ultimo comma del presente articolo prevede che l'eventuale cambiamento di un qualsiasi criterio di valutazione dev'essere evidenziato e motivato in nota integrativa.

Il postulato della comparabilità dei bilanci facilita il lettore ad esprimere un giudizio sulla base della situazione aziendale che deriva dagli esercizi precedenti, purché i simili fatti economici siano stati contabilizzati con i medesimi criteri di valutazione.

1.1.3 L'evoluzione dei principi contabili nazionali: l'Organismo Italiano di Contabilità

Costituito il 27 novembre 2001, l'Organismo Italiano della Contabilità (OIC) è una fondazione che si occupa dell'approvazione e della pubblicazione dei principi contabili nazionali, in aggiunta a quanto sancito dal codice civile negli artt. 2423 e ss.

Al fine di fornire supporto alle attività esercitate dal Governo e dagli Organi Governativi in materia di normativa contabile di bilancio, il ruolo e le funzioni dell'OIC sono state riconosciute dal DL 91/2014 tramite integrazione degli artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 38/2005 e delle modalità di finanziamento a beneficio della Organismo previste dalla L. 244/2007.

L'OIC tende a migliorare le prassi contabili che coinvolgono i soggetti preposti alla redazione del bilancio, emana pareri sotto richiesta delle istituzioni pubbliche a complemento dell'informativa fornita e partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati dalle legislature europee. La finalità dell'OIC è quella di guidare i soggetti interessati nella redazione del bilancio d'esercizio, consentendo loro di consultare dei principi contabili nazionali di riferimento per una corretta rilevazione e rappresentazione contabile dei fatti gestionali²⁴.

Il Comitato dei Fondatori è il principale organo gestorio dell'Organismo. Quest'ultimo si occupa della gestione del patrimonio ed è costituito dagli enti, dalle persone fisiche e giuridiche,

²⁴ Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

pubbliche e private, che finanziano il patrimonio e il fondo di gestione della fondazione nei modi previsti dell'organizzazione. Tra i soci fondatori dell'Organismo Italiano della Contabilità troviamo:

- dottori commercialisti, revisori ed esperti contabili rappresentati da *Assirevi*²⁵ (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili;
- soggetti predisposti alla preparazione di bilanci (*preparers*) rappresentati da *Ania* (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), *Andaf* (Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari), *ABI* (Associazione bancaria italiana), *Assonime* (Associazione fra le Società Italiane per Azioni), *Confapi* (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), *Confcommercio* (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), *Confindustria* (Confederazione Generale dell'industria italiana), *Confagricoltura* (Confederazione Generale dell'Agricoltura), Lega delle Cooperative e *Confcooperative* (Confederazione Cooperative Italiane);
- utilizzatori di bilanci (*users*) rappresentati da Assogestioni, Aiaf e Centrale Bilanci;
- mercati mobiliari rappresentati da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Sorveglianza si occupa invece di indirizzare e controllare il regolare svolgimento dell'attività. Esso è incaricato della nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Gestione, approva i programmi, gli obiettivi e le linee d'indirizzo, è incaricato dell'approvazione del budget e del bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione. All'interno dell'esercizio dell'attività di controllo, il consiglio di sorveglianza deve ulteriormente esprimere pareri e valutazioni su questioni che impattano la direzione strategica. Esso è composto dal Presidente e da 19 membri, di cui sei nominati dalla professione contabile, due dagli *users*, sette dai *preparers*, uno dalla Borsa Italiana, uno dalla Corte dei Conti, uno da Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e un ulteriore soggetto nominato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il Consiglio di Gestione è l'organo preposto allo svolgimento dell'attività tecniche e gestoria dell'organizzazione, ha il compito di emanare i principi contabili nazionali e le linee guida di riferimento per le istituzioni internazionali ed europee in tema di contabilità. Il Consiglio è composto

²⁵ Fondata nel 1980, Assirevi è un'associazione privata senza scopo di lucro e ad oggi riunisce 15 società di consulenza che effettuano la revisione ad Entri di Interesse Pubblico. Assirevi conta più di 6.000 associati presenti in tutta Italia. Si occupa della promozione, realizzazione e ricerca dei principi contabili di revisione e dell'evoluzione delle normative che li rappresentano. Tramite la costante ricerca scientifica effettuata dall'Associazione, Assirevi si occupa di formare, aggiornare e informare i propri associati delle norme, leggi, decreti, regolamenti e ogni altra notizia necessaria per l'esercizio dell'attività di revisione. ASSIREVI, *Monografia n. 1: guida alla lettura*, Milano, 2019

da un minimo di nove a da un massimo di diciannove componenti, esperti in diversi settori economici, che coinvolgono l'applicazione dei principi contabili nazionali. Inoltre, lo statuto prevede la Commissione civilistica, il Gruppo di lavoro sui principi contabili nazionali e il Gruppo di lavoro sui principi contabili internazionali a supporto dello svolgimento dell'attività tecnica.

Il Collegio dei Revisori, composto dal Presidente e da due revisori, vigila sull'operato dell'Organismo al fine di garantire una corretta amministrazione e una regolare tenuta della contabilità.

Prima della costituzione dell'OIC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNR) si sono occupati dell'emissione di documenti informativi, di documenti interpretativi di legge e della redazione dei principi contabili che avevano come principale finalità l'interpretazione e l'integrazione delle norme di legge.

Nel 2005, l'OIC è intervenuto sui documenti e sui principi emanati precedentemente dai due organi, aggiornandone i testi di legge ed emanando nuove versioni applicabili dal 2014 in avanti. In particolar modo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 139/2015, l'OIC ha aggiornato i principi contabili nazionali sulla base delle norme in tema di bilancio recepite dalla Direttiva 2013/34/UE²⁶.

Con la pubblicazione di emendamenti in tema di principi contabili, negli anni si son verificati ulteriori ammodernamenti legislativi, a partire dalla nuova versione dell'OIC 11 (*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*) e con la pubblicazione dell'OIC 33 (*Passaggio ai principi contabili nazionali*).

L'OIC completa e organizza più dettagliatamente e in modo razionale quanto descritto dalle norme del codice civile. In termini di principi di redazione e schemi obbligatori, l'OIC 11 descrive le finalità e i postulati di bilancio prendendo in considerazione le disposizioni di legge presenti agli artt. 2423, 2423-bis e 2423-ter del codice civile.

Nel corso degli anni, la sezione dedicata ai postulati di bilancio dell'OIC 11 ha subito diverse variazioni, in particolare:

- la rappresentazione veritiera e corretta non viene più trattata tra i "*Postulati di bilancio*", bensì tra le "*Finalità di bilancio*";

²⁶ Pubblicata il 29 giugno 2013 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 182/19, la Direttiva 2013/34/UE è stata emanata dalla Commissione Europea con la finalità di sostituire le precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. La sostituzione della IV Direttiva e della VII Direttiva in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile, deriva da una serie di necessità: la riduzione degli oneri amministrativi a carico alle piccole-medio imprese europee, l'aumento della chiarezza e della comparabilità dei bilanci, la tutela delle esigenze degli users di bilancio considerando la necessità di una conservazione delle informazioni contabili negli anni e il miglioramento della trasparenza dei pagamenti delle imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie nei confronti dei governi europei. Sesana T., *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, SAF Luigi Martino, Milano, 2014

- il principio dell'utilità, comprensibilità, neutralità, chiarezza e precisione di bilancio vengono trattati in maniera implicita tra le *"Finalità di bilancio"*;
- l'omogeneità della moneta di conto dei componenti attivi e passivi di bilancio non viene più trattata dall'OIC poiché non aggiungere nulla a quanto sancito dal comma 5 dell'art. 2423 del codice civile. Lo stesso ragionamento vale anche per il principio di periodicità;
- i principi della conformità ai corretti principi contabili, funzione informativa e completezza della nota integrativa sono stati assorbiti dalla sezione inerente alle *"finalità di bilancio"*.

A completare quanto già riportato dal codice civile in materia di postulati di bilancio, l'OIC 11 al punto 22, chiarisce il concetto di continuità aziendale affermando che: alla data di riferimento di bilancio, la direzione aziendale dev'essere in grado di effettuare una valutazione prospettica della propria capacità di costituire un complesso funzionante nell'arco temporale di almeno 12 mesi.

Per quanto concerne il principio della prevalenza sostanziale (principio di derivazione rafforzata²⁷), sempre al punto 22, l'OIC stabilisce che i diritti, gli obblighi e le condizioni contrattuali sono le prime variabili che il redattore di bilancio deve considerare al fine di una correttezza iscrizione. Per offrire maggior chiarezza al lettore del bilancio, l'OIC 11 prevede che in alcuni casi si

²⁷ Tale principio è applicabile anche ai soggetti OIC *adopter*, diversi dalle microimprese, tramite le disposizioni di legge contenute nel D. M. 3 agosto 2017. La finalità del presente principio di bilancio è quella di ridurre il divario tra risultato economico d'esercizio civilistico e fiscale. In seguito ad una corretta applicazione e recepimento, l'OIC ha provveduto a fornire una serie di precisazioni contabili, implementando quanto già riportato nei vari principi, a completezza dei criteri di valutazione delle voci di bilancio. Per quanto concerne l'OIC, le casistiche operative di applicazione del principio di derivazione rafforzata hanno coinvolto la valutazione di alcune voci di bilancio, tra cui:

- i crediti che *"sono rilevati in base al principio della competenza quando il processo produttivo dei beni è stato completato e si è verificato il trasferimento dei rischi e benefici"*, OIC 15 (Crediti);
- le immobilizzazioni immateriali che risultano escluse dai fenomeni di derivazione rafforzata a giustificazione di quanto sancito dall'art. 103 TUIR. Il D. Lgs. 139/2015 è intervenuto a modifica dei criteri di capitalizzazione dei costi di pubblicità ed i costi di ricerca e sviluppo, presenti ai punti 100 e 101 dell'OIC 24;
- le azioni proprie, in cui lo stesso Decreto ha modificato il trattamento contabile del loro acquisto presente nell'OIC 28;
- gli strumenti finanziari derivati, secondo quanto sancito dal par. n. 52 del principio contabile OIC 32 (*Strumenti finanziari derivati*), in materia di relazioni di copertura delle variazioni di *fair value* e di copertura di flussi finanziari;
- le plusvalenze, in particolare quelle derivanti da cessione di partecipazioni in valuta, in cui tali componenti reddituali restano esclusi dalle problematiche del principio di derivazione rafforzata. Tra queste rientrano anche le plusvalenze patrimoniali e le plusvalenze PEX (artt. 86 e 87 TUIR) in cui il trattamento fiscale prevale su quanto sancito dai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale;
- gli errori contabili, che derivano dalla mancata o impropria applicazione del presente principio, trovano giustificazione da quanto stabilito nel nuovo principio contabile OIC 29 (*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*).

debba procedere con l'iscrizione in nota integrativa delle informazioni che riguardano il contratto, in particolare:

- se gli aspetti formali e sostanziali del contratto non coincidono e la normativa impone un trattamento contabile che consideri esclusivamente gli aspetti formali, in nota integrativa andranno fornite tutte le informazioni necessarie in grado di esprimere la sostanza economica dell'operazione;
- se è consentito esprimere gli effetti dell'operazione secondo la sostanza economica, devono essere fornite le necessarie informazioni in nota integrativa.

Diversamente, se gli aspetti formali e sostanziali del contratto coincidono, dovranno essere iscritte in bilancio le operazioni avvenute nel corso dell'esercizio, senza alcuna precisazione in nota integrativa.

Nell'OIC 23 (*Lavori in corso su ordinazione*) vengono precisati una serie di casi in cui, indipendentemente dai contratti coinvolti, una commessa dev'essere considerata in maniera omogenea o, diversamente, scissa in più fasi. Analogamente, l'OIC 32 (*Strumenti finanziari derivati*) considera alcune situazioni simili alle precedenti e sancisce che i derivati finanziari, incorporati in un unico contratto primario, debbano essere rilevati separatamente a condizione che i rischi e le caratteristiche economiche dei contratti siano indipendenti.

L'attribuzione temporanea delle voci di bilancio è regolata dall'OIC 15 e, in aggiunta a quanto sancito dal codice civile, il principio contabile precisa che la rilevazione dei ricavi si può verificare in diverse situazioni: con il completamento del processo produttivo dei beni oggetto dell'operazione, con il trasferimento dei rischi e dei benefici o, nel caso di un servizio, tramite l'effettuazione della prestazione. L'OIC 29 completa quando sancito all'art. 2423-ter c.c. in tema di comparabilità di bilanci tra più esercizi, precisando in che modo devono essere indicati all'interno del bilancio comparativo gli effetti delle variazioni dei principi contabili e le correzioni degli errori.

1.2 L'impatto della Dottrina internazionale sulla prassi contabile nazionale

Nel corso degli anni, diverse organizzazioni internazionali hanno offerto supporto alla legislazione nazionale, intervenendo in materia di principi contabili di redazione, processi e metodi di valutazione delle voci di bilancio, procedure di controllo esterne e principi di revisione internazionali.

Tramite la collaborazione di un Comitato che opera a favore dell'introduzione delle diverse norme societarie, la Commissione dell'Unione Europea ha elaborato una serie di regolamenti e direttive tali da determinare un'equa armonizzazione europea dei bilanci. Il fatto che ad oggi in Italia siano state adottate tutte le direttive emanate dalla Commissione Europea, spiega l'importanza del supporto e della tutela manifestati dalle istituzioni europee a beneficio delle persone fisiche e giuridiche interessate ad una maggior chiarezza e ammodernamento della normativa vigente.

Tra i principali organismi internazionali che attuano e coordinano le principali fasi della professione contabile, in tema di contabilità finanziaria e revisione contabile, troviamo l'IFAC (*International Federation of Accountants*). Fondato nel 1957, l'IFAC ha come principale scopo quello di supportare lo sviluppo, l'adozione e l'implementazione degli standard internazionali di alta qualità di bilancio, facilitando la traduzione dei testi in 48 lingue differenti. Nel dettaglio, l'IFAC opera principalmente sulla redazione due principali settori:

- dei principi di revisione internazionali e dei principi correlati all'attività contabile, quali i controlli della qualità e le norme etiche da rispettare in qualsiasi processo economico;
- degli standard qualitativi di bilancio e dei principi contabili internazionali attuati dai governi e dagli enti del settore pubblico delle diverse nazioni. L'IPSASB (*International Public Sector Accounting Standards*), tramite la redazione di specifiche norme di legge, mira a migliorare la qualità della comunicazione finanziaria del settore pubblico di tutto il mondo.

La Fondazione IFRS (*International Financial Reporting Standards*) è un'organizzazione internazionale di interesse pubblico senza scopo di lucro finalizzata nello sviluppo degli standard contabili e di sostenibilità di alta qualità, applicabili, accettati e comprensibili dai governi dei diversi stati. La Fondazione è strutturata su tre diversi livelli e il sistema di governance è gestito da due comitati: lo IASB (*International Accounting Standards Board*) e lo ISSB (*International Sustainability Standards Board*). Entrambi i comitati sono composti da esperti indipendenti tra loro e sono governati e supervisionati da *Trustees* di tutto il mondo (*IFRS Foundation Trustees*), che a loro volta sono vincolati da un comitato di monitoraggio dell'autorità pubblica denominato *IFRS Foundation Monitoring Board*. L'attività dei due comitati è monitorata dallo *IFRS Advisory Council*, organismo composto da 48 membri che fornisce consulenza agli amministratori e ai CdA dei diversi organi istituzionali della Fondazione. Quest'ultimo ha il compito di emanare e revisionare i principi contabili

internazionali denominati IFRS (*International Financial Reporting Standards*), e organizzare le attività svolte dallo IASB (*International Accounting Standards Board*)²⁸.

Il regolamento CE n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 ha introdotto l'obbligo di predisposizione del bilancio individuale e consolidato, secondo i principi contabili internazionali, nei confronti di tutte le società quotate dell'Unione Europea. Tale regolamento ha determinato la procedura di omologazione dei principi contabili internazionali nell'Unione Europea.

A livello nazionale, il regolamento è stato recepito dal D.Lgs. 38/2005 che ne ha disciplinato le modalità, evidenziando le facoltà, gli obblighi e i divieti di applicazione degli IFRS nella rendicontazione dei conti annuali delle imprese aderenti.

Ambito di applicazione - Art. 2 D.Lgs. 38/2005

Soggetti preposti alla redazione del bilancio	Consolidato	Individuale
a) Società quotate	Obbligo	Obbligo
b) Società emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	Obbligo	Obbligo
c) Banche italiane, capogruppo di gruppi finanzia, Finanziarie, Sim, Sgr, istituti di moneta elettronica	Obbligo	Obbligo
d1) Assicurazioni quotate	Obbligo	Obbligo Divieto se presenta il consolidato
d2) Assicurazioni non quotate	Obbligo	Divieto
e) Società controllate, collegate e joint venutes di società sub a), b), c) e d)	Facoltà	Facoltà
f1) Società che redigono il consolidato	Facoltà	Facoltà
f2) Società controllate, collegate e joint venutes incluse nel consolidato sub f1) redatto secondo gli IFRS	Non applicabile	Facoltà
g) Altre società diverse dalle precedenti	Non applicabile	Facoltà dall'esercizio in corso al 25 giugno 2014
Altre società che possiedono i requisiti per la redazione del bilancio abbreviato	Non applicabile	Divieto

Tramite il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Italia aderisce agli aggiornamenti normativi proposti dallo IASB sui principi contabili internazionali e,

²⁸ Scognamiglio, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS il sistema delle fonti del diritto commerciale*, in Aa. Vv., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007

sempre a livello nazionale, le imprese escluse dal regolamento CE n. 1606/2002 non sono obbligate a redigere i bilanci in conformità agli *International Financial Reporting Standards*.

Secondo quanto sancito dall'art. 1, l'obiettivo del regolamento CE n. 1606/2002 è quello di "garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali e del mercato interno attraverso l'adozione e l'utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità". L'art. 2 del presente regolamento chiarisce che i principi contabili internazionali fanno riferimento agli *International Accounting Standards* (IAS), agli *International Financial Reporting Standards* (IFRS), alle modifiche applicate successivamente a detti principi, alle relative interpretazioni di legge e ai principi e alle interpretazioni che saranno emessi ed adottati nel tempo dall' *International Accounting Standards Board* (IASB)²⁹.

Prima di essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Europea, i principi contabili internazionali sono sottoposti ad una procedura di omologazione che certifichi una loro correttezza. La procedura di omologazione è assistita da un organo politico denominato *Accounting Regulatory Committee* (ARC) e da un organo tecnico che prenda il nome di *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG). Lo stesso procedimento viene effettuato anche in ogni nuova interpretazione e versione di principio IAS/IFRS che, una volta revisionati e approvati, verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Europea tramite Regolamento, in ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Differentemente da quanto accade con le direttive, i regolamenti hanno valore impositivo, di conseguenza non c'è bisogno che vengano recepiti dalle legislazioni nazionali.

Ad oggi, la Commissione Europea ha emanato 8 Regolamenti, prevedendo il recepimento delle varie legislazioni europee di 36 principi contabili internazionali IAS/IFRS, dei 42 totali, e di 15 interpretazioni SIC/IFRIC. L'emanazione di questi regolamenti ha permesso alla Commissione Europea di fondare un "sistema di principi di redazione di bilancio", con cui le società europee hanno l'obbligo o la facoltà di redigere i bilanci consolidati e individuali secondo gli *standard* internazionali.

Il principio contabile internazionale IAS 1 (*Presentazione del bilancio*) chiarisce la disciplina internazionale in tema di bilancio e definisce i criteri da adottare per una corretta presentazione del bilancio redatto con scopi di carattere generale. Inoltre, chiarisce il quadro dei documenti obbligatori, definendone la struttura e le linee guida, ed espone il contenuto dei principali postulati di bilancio. Il presente principio è stato approvato nel 1997 e sostituisce nella sostanza il vecchio IAS

²⁹ Scognamiglio, *I nuovi modi di formazione del diritto commerciale: i principi IAS/IFRS come fonti del diritto contabile*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2008, p. 247

1 (*Illustrazione dei principi contabili*), lo IAS 5 (*Informazioni da esporre nel bilancio*) e lo IAS 13 (*Presentazione dell'attività e delle passività correnti*), i cui testi sono stati approvati dall'originario IASC (*International Accounting Standards Committee*) nel 1994.

Lo IAS 1 focalizza l'attenzione sulle finalità di bilancio e, al punto 5, viene specificato che *“la finalità del bilancio redatto con scopi di carattere generale è quello di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari di un'impresa che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico”*. Inoltre, il bilancio riporta i risultati della conduzione amministrativa esercitata dalla direzione aziendale e, per raggiungere le finalità precedentemente riportate, tale documento deve riportare le informazioni sui principali elementi economici, patrimoniali e finanziari, in modo tale da *“aiutare gli utilizzatori a prevedere i flussi finanziari futuri dell'impresa e in particolare la tempistica e la certezza di generare denaro e analoghe disponibilità liquide”*³⁰.

Il punto 7 dello IAS 1 prevede che il bilancio debba essere composto dai seguenti prospetti: lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario, le note esplicative che contengano i diversi principi contabili e un prospetto che esponga:

- I. le variazioni delle poste di patrimonio netto;
- II. le variazioni delle poste di patrimonio netto diverse da quelle derivanti dalle operazioni con gli azionisti e dalle distribuzioni agli azionisti.

Al punto 20 e ss., lo IAS 1 fornisce una serie di principi generali e postulati da rispettare per una corretta formazione del bilancio. La maggior parte dei seguenti principi è stata recepita dalla normativa italiana e viene regolamentata dall'Organismo Italiano della Contabilità.

La normativa internazionale favorisce l'adozione dei seguenti postulati:

- la contabilizzazione per competenza economica, secondo cui *“le operazioni e i fatti sono rilevanti quando essi si verificano ... e sono rilevati in contabilità e nel bilancio dell'esercizio cui si riferiscono”*. I costi d'esercizio devono manifestare una diretta correlazione economica con i relativi ricavi, in quanto *“sono rilevati in conto economico in base alla diretta relazione tra il loro sostenimento e il conseguimento di specifici ricavi a essi connessi”* (IAS 1 punto 26);
- la continuità aziendale, in quanto, durante il periodo di predisposizione di bilancio, la direzione aziendale deve saper valutare la capacità dell'azienda di generare utili nel

³⁰ Doni F., Rossetti S., Verona R., *Performance Reporting Choices after the Adoption of IAS 1 Revised: Comparative Evidence from Europe and the USA*, International journal of economics and financial issues, Vol. 7 (4), p. 558-574, 2017

tempo, in modo che sia in grado di continuare ad operare nel corso degli esercizi come un'impresa in funzionamento (a livello nazionale il concetto della continuità aziendale trova fondamento nell'OIC 11 e nell'art. 2423-bis c.c.);

- la comprensibilità e coerenza di presentazione prevede che non ci siano cambiamenti nella predisposizione delle voci di bilancio da un esercizio all'altro;
- la rilevanza e l'aggregazione prevedono che *“ogni voce rilevante deve essere esposta distintamente nel bilancio”* e *“i valori non rilevanti devono essere aggregati con valori di natura o destinazione simile e non è necessario esporli separatamente”*;
- al punto 33 viene evidenziato che non si possono compensare le attività e le passività di bilancio, a meno che non sia richiesto da qualche principio contabile internazionale;
- il concetto generale dell'attendibilità prevista dal punto 22, che al suo interno coinvolge la rappresentazione fedele, la neutralità, la prudenza e la prevalenza della sostanza sulla forma³¹.

In Italia, l'evoluzione della normativa europea in materia di bilancio ha dato la possibilità a molte imprese di effettuare un cambiamento di *framework* contabile. Si distinguono principalmente due macro categorie di imprese: quelle che hanno deciso di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali, effettuando un cambio di norme contabili da OIC a IAS/IFRS, e le imprese che hanno scelto di abbandonare il corpo normativo degli AIS/IFRS.

Nel primo caso, il cambio normativo è regolato dall'IFRS 1 (*First time adoption of international financial reporting standards*) e, dal momento in cui la società o il gruppo effettua il processo di transizione agli IAS/IFRS, il bilancio sarà redatto considerando i principi contabili internazionali, le interpretazioni di legge e le note di bilancio conformi a quanto stabilito dagli *standard* internazionali.

Invece, nel secondo caso in cui la società o il gruppo che decida di riconsiderare le norme contabili nazionali disciplinate dagli artt. 2423 e ss. c.c. interpretate dai principi contabili nazionali dell'OIC, dovrà prendere in considerazione quanto sancito dall'OIC 33 (*Passaggio ai principi contabili nazionali*)³².

³¹ Evans L., *The true and fair view and the 'fair presentation' override of IAS 1*, Accounting and Business Research, 2012

³² *“L'OIC 33 disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole. L'OIC non specifica in modo chiaro l'ambito di applicazione: il principio disciplina solo la transizione dai principi contabili internazionali agli OIC ma potrebbe anche essere adottato da una società straniera che volesse adottare gli OIC come proprio framework contabile”*. Turrís A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Durante la fase di transizione conseguente al cambiamento del *framework* contabile, la società interessata ha l'obbligo di rideterminare i saldi comparativi e gli effetti che impattano sul patrimonio netto di apertura e sui risultati d'esercizio, tramite l'applicazione di un approccio retroattivo³³. Per far sì che il passaggio da una normativa all'altra si concretizzi correttamente, entrambi i *framework* contabili devono prevedere il postulato della comparabilità tra i relativi principi normativi.

È importante considerare che, per far sì che si concretizzi una corretta procedura di passaggio tra le due normative, entrambi i *framework* contabili devono regolare tale postulato. A livello nazionale sia il codice civile che gli OIC disciplinano tale postulato di bilancio, in particolar modo:

- il codice civile, all'art. 2423-ter comma 5, regola il principio della comparabilità, precisando che tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere comparate con le rispettive dell'esercizio precedente. *“Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate”*. L'eventuale impossibilità di adattamento o l'incomparabilità delle voci di bilancio dev'essere segnalata e commentata in nota integrativa;
- l'OIC 11 (*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*) precisa che la comparabilità sia fortemente condizionata dall'esistenza di fatti economici analoghi contabilizzati in bilancio tramite i medesimi criteri di valutazione.

A livello internazionale, il *Conceptual Framework for Financial Reporting* dello IASB evidenzia che, tramite la comparabilità, gli *stakeholders* riescono ad individuare e comprendere le differenze che sussistono tra i diversi elementi presenti in bilancio.

1.3 L'importanza del bilancio nella comunicazione esterna

Una volta redatto, il progetto di bilancio segue un *iter* procedurale che parte dall'approvazione e si conclude con il deposito presso il Registro delle imprese. Il codice civile prevede che il progetto di bilancio debba essere predisposto dagli amministratori (Consiglio di Amministrazione o amministratore unico) e approvato dall'assemblea dei soci in un termine ordinario di 120 giorni dalla

³³ Il principio retroattivo prevede che la società rettifichi i saldi di apertura di tutti i componenti di patrimonio netto alla data di transizione applicando i nuovi principi, come se fossero utilizzati da sempre dal redattore di bilancio. L'utilizzo dell'approccio retroattivo corregge i valori correnti di rilevazione, valutazione e informativa di bilancio manifestati con cambiamento normativa. Turrís A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

chiusura dell'esercizio. Nel caso di redazione del bilancio consolidato o per qualsiasi altra giustificata esigenza, l'atto costitutivo può posticipare tale termine a 180 giorni (art. 2364 c.c.).

Dal punto di vista giuridico, solo con l'approvazione dell'assemblea dei soci, il progetto di bilancio prenderà il nome di bilancio. Entro 30 giorni dalla data dell'assemblea, gli amministratori hanno l'obbligo di presentare il progetto di bilancio e la relazione nei confronti dei sindaci e del soggetto preposto alla revisione legale dei conti.

Tramite la presentazione del progetto di bilancio, gli organi di controllo e l'assemblea hanno l'obbligo di verificarne la regolarità, di accertarsi che il progetto sia conforme alla legge e che i dati contenuti corrispondano alla contabilità presente nei documenti depositati.

Compiuto tale esame, i sindaci dovranno redigere una loro relazione in merito ai risultati dell'esercizio sociale, annotando eventuali osservazioni e proposte in merito al bilancio e alla sua approvazione (art. 2429 c.c.). Almeno 15 giorni prima dell'assemblea, gli amministratori devono occuparsi del deposito del progetto di bilancio e delle relative relazioni presso la società, in modo tale che siano a disposizione dei soci.

Una volta depositata la documentazione richiesta, entro i termini dettati dal Legislatore, l'assemblea procederà con l'approvazione del bilancio tramite maggioranza stabilita dal codice civile o dallo statuto sociale, qualora questo richiede una maggioranza più elevata (art. 2368 c.c.).

L'iter procedurale si conclude con il deposito e la pubblicazione del bilancio: entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, gli amministratori hanno l'obbligo di depositare una copia del bilancio, della relazione sulla gestione, della relazione del consiglio sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza presso il Registro delle imprese (art. 2435 c.c.)³⁴.

È opportuno che il *management* concentri e identifichi parte della pianificazione aziendale nella comunicazione economico-patrimoniale, in particolar modo tramite i seguenti documenti:

³⁴ Ai sensi del codice civile e dei principi contabili nazionali emanati dall'OIC, i bilanci devono essere depositati in formato XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*). Tale linguaggio informatico è utilizzato principalmente per comunicare e scambiare informazioni contabili e finanziarie di tipo elettronico. All'interno di tale file, i documenti sono codificati in una specifica voce e ogni voce comprende la definizione o il valore del dato. In sostanza si tratta di un bilancio standardizzato contenente una codifica specifica per ogni valore o informazione presente all'interno del documento stesso. In Italia, lo *standard* XBRL è regolato e sviluppato dall'associazione XBRL Italia, concentrata sulla tassonomia di Stato patrimoniale conto economico, pubblicata per la prima volta il 16 gennaio 2009. La versione risale al 4-11-2018 e, secondo le regole civilistiche post D. Lgs. 139/2015, si applica obbligatoriamente sui conti annuali e consolidati a partire dal 1-03-2019. Turrì A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

- a livello operativo, mediante il bilancio d'esercizio, il budget e i rendiconti periodici della gestione operativa;
- a livello strategico, attraverso il *business plan*, la *Swot-analysis* (analisi del contesto competitivo)³⁵ e l'analisi degli investimenti.

Il bilancio è considerato come uno dei principali strumenti di comunicazione operativa e gli stessi redattori dedicano sempre più attenzione nella sua stesura, sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione. Tramite il documento di bilancio, l'azienda redattrice comunica al mercato e ai propri *stakeholders* la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria adempiendo alle disposizioni imposte dalle normative vigenti.

Poiché il trasferimento dell'informativa aziendale non è più sufficiente per soddisfare i bisogni della comunità e dell'istituzioni, i soggetti obbligati a depositare i bilanci presso le relative Camere di Commercio promuovono in maniera sempre più dinamica l'immagine dell'azienda, in modo tale da coinvolgere:

- l'organizzazione interna, tramite gli investitori e gli azionisti, per aumentare la propria credibilità operativa e strategica;
- l'organizzazione esterna, presso i vari *stakeholders*, per creare o rafforzare relazioni consolidate con clienti, fornitori e vari portatori d'interesse.

La comunicazione finanziaria può essere definita come *“la trasmissione di informazioni dalla direzione aziendale a tutti indistintamente gli interlocutori sociali o ad alcuni soltanto di essi, sull'evoluzione dell'assetto reddituale, finanziario o patrimoniale dell'impresa”* (Coda, 1990).

Tale comunicazione favorisce una corretta percezione dei rendimenti attesi e dei rischi correlati ed è finalizzata all'attribuzione, da parte di un soggetto esterno, di un determinato grado di apprezzamento in termini di valore economico. Se il rendimento che un soggetto esterno si aspetta di ottenere sarà maggiore al costo del capitale generato dall'impresa, l'investimento sarà economicamente conveniente e creerà ricchezza per gli *stakeholders*.

Una corretta trasmissione delle informazioni di bilancio verso l'esterno permette di creare valore aggiunto alla realtà sociale, in quanto, un bilancio completo, descrittivo in ogni sua parte e in

³⁵ *“A SWOT analysis evaluates the internal strengths and weakness, and the external opportunities and threats in an organization's environment. The internal analysis is used to identify resources, capabilities, core competencies, and competitive advantages inherent to the organization. The external analysis identifies market opportunities and threats by looking at competitors' resources, the industry environment, and the general environment. The objective of a SWOT analysis is to use the knowledge an organization has about its internal and external environments and to formulate its strategy accordingly.”* Sammut-Bonnici T., Galea D., *Swot Analysis*, ResearchGate, 2015

grado di giustificare qualsiasi valore quantitativo, permette all'azienda di reperire capitali in maniera più efficiente.

La comunicazione economico-finanziaria fornita dai bilanci tende a migliorare l'efficienza del mercato e, tramite il calcolo di precisi indicatori di bilancio, riesce a rispondere alle richieste informative da parte delle istituzioni finanziarie³⁶. Tramite una serie di operazioni di riclassificazione, che permettono ad effettuare un'accurata analisi per indici, e mediante la consultazione delle informazioni di tipo qualitativo presenti in nota integrativa, il sistema creditizio riesce a svolgere una precisa classificazione del merito creditizio.

L'attività di calcolo del merito creditizio, effettuata da uno *stakeholder* esterno, prevede lo studio e la conseguente valutazione di una serie di analisi, tra cui:

- l'analisi di bilancio, che comprende in maniera più dettagliata i risultati della gestione economica, patrimoniale e finanziaria tramite una corretta riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico e mediante la stesura degli indici finanziari;
- l'analisi del piano industriale, che si compone delle decisioni strategiche aziendali, dei principali obiettivi economico-finanziari e delle azioni intraprese per un loro raggiungimento e di come i nuovi investimenti previsti impatteranno le *performance* aziendali;
- l'analisi del contesto in cui l'azienda opera e dei relativi rischi, adottando il principale strumento della *Swot-analysis*;
- l'analisi della struttura dell'organizzazione e di tutti i processi in grado di comprendere il contesto di riferimento in cui l'azienda opera.

La comunicazione economico-finanziaria assume ulteriore importanza nel campo delle valutazioni di *rating*. Il bilancio ordinario rappresenta il principale strumento con cui una società di *rating* emette un giudizio di qualità del debito e al suo interno vengono considerati parametri, tra

³⁶ Uno degli indici finanziari prospettici maggiormente utilizzato dagli istituti di credito per verificare la sostenibilità del debito è il DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*). Per gli istituti creditizi è fondamentale analizzare tale indice, in quanto rappresenta l'ammontare necessario a pagare gli interessi e le rate capitale dei finanziamenti alle imprese. Il DSCR non si limita ad analizzare staticamente il rapporto che intercorre tra il debito totale e il patrimonio netto, bensì "*analizza in modo dinamico e prospettico la capacità di rimborso del debito dell'impresa e la sostenibilità del debito considerando anche i piani di sviluppo aziendali*". Esso rappresenta il risultato derivante dal rapporto tra (*cash flow* operativo – *tax*) / flusso finanziario a servizio del debito. Tale indicatore viene utilizzato anche dalle imprese in stato di crisi, in quanto permette di calcolare la capacità dell'azienda di generare o assorbire risorse finanziarie. Con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la Riforma della legge fallimentare è intervenuta su tale indice, definendolo come "*un indice dell'allerta in grado di individuare precocemente le crisi d'impresa*". Urti G., *Il "Debt Service Coverage Ratio" (DSCR): indice fondamentale per individuare la crisi dell'impresa*, Fisco&Società, 2022

cui la redditività dell'azienda e la sua capacità di generare risorse e reddito, i flussi di cassa, la remunerazione del capitale e i rapporti fra mezzi propri e debito.

Vi sono diverse tipologie di *rating*, tra cui:

- il *rating* di credito, il cui giudizio riguarda il debito di una società³⁷;
- il *rating* sul debito delle nazioni, emesso sulla base delle valutazioni e classificazioni dei titoli del debito degli stessi Stati, e sulle capacità di rimborso dei titoli di Stato;
- il "*Country ceiling rating*", si focalizza sulla valutazione dei rischi di investimento in uno stato che attui politiche volte alla conservazione dei capitali all'interno dei propri confini.

Le agenzie di *rating* si esprimono sulla solvibilità di un soggetto e, tramite un'accurata valutazione di bilancio, attribuiscono un giudizio di merito riguardante la capacità dell'azienda di generare risorse necessarie a far fronte agli impegni contratti nei confronti dei vari creditori.

La maggior parte delle agenzie di *rating* esprimono un giudizio sul grado di solvibilità dei clienti tramite un approccio qualitativo, fondato sulle valutazioni di esperti che si occupano dell'analisi di un'ampia gamma di informazioni non strutturate derivanti dai principali documenti di bilancio. Le scale di giudizio partono da un massimo grado di solvibilità, tendenzialmente di tipo "AAA", e arrivano ad uno stato di insolvenza del prestito pari a "D". Tra i due estremi si possono avere investimenti relativamente sicuri (*Investment grade*), che variano da "AA+" a "BBB-", o possono essere più rischiosi e al contempo più redditizi, da "BB+" a "DD".

Oltre ai dati quantitativi di bilancio, i soggetti predisposti all'emissione del giudizio di *rating* valutano anche i fattori qualitativi presenti nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Consultati i dati di bilancio, gli analisti di una società di *rating* possono assumere molteplici considerazioni che inficeranno sulle scale di giudizio, tra cui l'affidabilità e le capacità di generare valore da parte del *management* aziendale, o la credibilità dei progetti e degli obiettivi prefissati dall'organizzazione interna³⁸.

³⁷ Nel dettaglio, il *rating* di credito internazionale si occupa della valutazione dei rischi, e degli eventuali costi, in capo ad un investitore favorevole al trasferimento dei titoli espressi da valuta estera, a valuta nazionale. Borsa Italiana, *Rating: significato e funzionamento delle Agenzie di Rating*, FTA Online News, Milano, 2019

³⁸ Ferri G., Lacitignola P., *Le agenzie di rating*, Il mulino, Bologna, 2014

2. Caratteristiche e peculiarità dell'attività di *audit* esercitata dal revisore

2.1 Introduzione dei caratteri distintivi della revisione legale dei conti

In conformità con quanto stabilito dal D. Lgs. 39/2010 e dal regolamento UE 537/2014, la revisione legale dei conti consiste nel controllo e nell'accertamento dei conti annuali e consolidati di un determinato esercizio, in modo tale che quanto riportato sia conforme alle disposizioni di legge vigenti. Nel caso in cui la revisione venga svolta da uno Stato Membro, questo deve attenersi alle disposizioni contenute nella direttiva CE 43/2006, vigente in tale Stato.

L'attività di revisione legale dei conti è affidata ad un professionista qualificato iscritto nell'apposito registro dei revisori legali³⁹. Il principale compito del revisore legale è quello di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato tramite la redazione di un'apposita relazione scritta.

Il contenuto della relazione di revisione dev'essere di chiara lettura per i soggetti interessati e deve indicare che la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico d'esercizio siano stati redatti in maniera veritiera e corretta. Tale relazione ha la principale finalità di conferire fiducia e credibilità nei confronti delle informazioni contabili d'interesse dei terzi, in modo tale da valorizzare l'andamento dell'attività esercitata dall'impresa.

³⁹ Il registro dei revisori legali è stato istituito dal D. Lgs. 39/2010 con DM 145/2012 e al suo interno sono iscritte sia persone fisiche che persone giuridiche. Il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, riporta i requisiti di cui devono essere in possesso le persone fisiche al momento della registrazione:

- a) requisiti di onorabilità definiti dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- b) una laurea almeno triennale pertinente ad un percorso di studio economico individuato dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- c) lo svolgimento di un tirocinio triennale;
- d) il superamento dell'esame di idoneità professionale;
- e) in alcuni casi, le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione in uno dei paesi membri dell'Unione Europea;
- f) nei casi di reciprocità di trattamento, i revisori di un Paese terzo.

Per quanto concerne le persone giuridiche invece, vengono riportati i seguenti requisiti:

- a) requisiti di onorabilità definiti dal Ministero dell'Economia e delle finanze in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione;
- b) maggior numero di persone fisiche abilitate all'esercizio dell'attività di revisione legale all'interno del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione;
- c) le persone fisiche incaricate dell'attività di revisione legale siano iscritte nel Registro;
- d) nelle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, la maggioranza numerica e per quote dei soci sia costituita da persone fisiche abilitate all'esercizio dell'attività di revisione;
- e) nelle società per azioni e in accomandita per azioni, tali azioni siano nominative e non trasferibili a mezzo girata;
- f) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria deve spettare ai soggetti fisici abilitati all'esercizio dell'attività di revisione.

Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Tramite l'adozione dei pilastri fondamentali della revisione legale identificabili nell'etica, nella professionalità, nell'indipendenza e nella responsabilità richiesta, il revisore dev'essere in grado di accrescere il livello di fiducia e d'interesse di qualsiasi utilizzatore di bilancio. Per definire tale livello di fiducia, i principi di revisione fanno riferimento alla "ragionevole sicurezza", ossia al livello di fiducia sufficientemente alto che il revisore esamina nei documenti di bilancio d'esercizio, al quale corrisponde un complementare livello di presenza di errori, ritenuto opportunamente basso.

I principi ISCQ1 (*Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi*) e ISA 220 (*Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio*), tra le diverse direttive e procedure analizzate⁴⁰, si focalizzano sull'applicazione dei principi etici a cui il revisore legale dei conti deve attenersi.

Tra i principi etici evidenziati dallo ISCQ1 troviamo gli incarichi conferiti al revisore presenti nel D. Lgs. 39/2010 e quelli contenuti nella parte A (*Principi di deontologia*) e nella parte B (*Principi di indipendenza*) del Codice Etico IESBA (*International Ethic Standard Board for Accountant*), versione aggiornata del Codice Etico IFAC (*International Federation of Accountants*).

Tramite determina della Ragioneria generale dello Stato prot. N. 245504 del 20.11.2018, in ossequio con le disposizioni agli artt. 9 e 9-bis del D. Lgs. 39/2010, il 20 novembre del 2018 l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), l'Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (Assievi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), il MEF e la Consob hanno elaborato il Codice Etico Italia⁴¹, contenente i principi di deontologia e scetticismo professionale (art. 9), di riservatezza e di segreto professionale (art. 9-bis).

Il Codice Etico è stato applicato agli incarichi di revisione legale a decorrere dal 2019.

⁴⁰ Oltre ai principi etici applicabili all'attività di revisione, i principi ISCQ1 e ISA 220 includono direttive e procedure relative alla responsabilità apicale del soggetto abilitato, l'accettazione e il mantenimento dei rapporti con i clienti e dei singoli incarichi su cui vengono svolte le procedure di revisione, le risorse umane che collaborano durante l'attività di *audit*, le principali regole di svolgimento dell'incarico e le attività di monitoraggio. Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

⁴¹ Il Codice Etico rappresenta uno dei protocolli tipici richiesti dal Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il Modello 231 può essere definito come uno strumento privilegiato che ha la finalità di esonerare una società dalla propria responsabilità amministrativa dipendente da un qualsiasi reato. In aggiunta al Codice Etico, il Modello 231 prevede l'utilizzo di un sistema disciplinare, dell'OdV (Organismo di Vigilanza) e dell'insieme di procedure specifiche per le aree sensibili al rischio di incorrere in un reato. Arena M., Tatafiore A., *20 anni di 231: profili di rilievo in tema di responsabilità da reato degli enti*, CEDAM scienze giuridiche, 2022

Di seguito vengono riportati i principi etici presenti nel Codice Etico Italia. Tali principi hanno la finalità al regolare ed assicurare un corretto comportamento del revisore e del *team* di revisione durante la procedura di *audit* e dopo aver concluso l'incarico.

Integrità e obiettività

I professionisti contabili che esercitano l'attività di revisione devono operare con onestà e devono agire in maniera corretta e sincera. Non devono esserci conflitti di interesse tra i membri di un *team* di revisione, tra il revisore singolo e l'azienda cliente o tra il *team* di revisione e il cliente esterno. I revisori esterni, che svolgono la consulenza fiscale e aziendale presso l'azienda cliente, devono esercitare l'attività in modo onesto e, indipendentemente dall'attività svolta dai professionisti, essi hanno l'onere di proteggere l'integrità dei servizi professionali offerti, mantenendo l'obiettività dei giudizi risultanti dall'accurata analisi dei documenti di bilancio. I professionisti devono evitare di incorrere in situazioni che possano inficiare sull'operato offerto e devono assicurarsi che anche i loro collaboratori osservino il principio dell'obiettività.

Competenza professionale

Il professionista deve possedere tale competenza in due fasi distinte del processo di revisione:

- l'acquisizione della competenza professionale deriva da un percorso di formazione maturato negli anni, prosegue tramite un percorso di tirocinio della durata di tre anni (in Italia) e si conclude con l'ottenimento di un esame di stato incentrato sugli argomenti cardine rilevanti per la professione;
- il mantenimento della competenza professionale si concretizza tramite l'aggiornamento continuo della normativa vigente, inclusi gli *standard* contabili nazionali e internazionali di bilancio e i relativi obblighi legali. Con l'adozione di un programma organizzato, il professionista esercita l'attività di revisione, assicurando il controllo della qualità nell'esecuzione dei servizi professionali conformi a quanto stabilito dall'ordinamento locale ed internazionale.

Riservatezza

La riservatezza del professionista che è incaricato dell'attività di revisione dev'essere sempre mantenuta nel tempo, anche dopo aver cessato il rapporto con il cliente. Salvo diverse disposizioni di legge in materia di responsabilità penale e amministrative, il professionista è tenuto a non

divulgare il materiale esaminato e le informazioni interne relative agli affari del cliente. L'etica del revisore non può prescindere dalle imposizioni di legge locale.

Il professionista deve ulteriormente garantire una certa riservatezza da parte del *team* preposto alla revisione legale della società. Tale caratteristica tutela l'interesse pubblico e della professione esercitata.

Comportamento professionale

Il revisore dev'essere professionale durante l'esercizio dell'attività in quanto, agendo come consulente fiscale, deve garantire il miglior servizio nell'interesse del cliente. I casi dubbi che possono manifestarsi durante la procedura di *audit* possono essere risolti a favore del cliente, purché vi siano ragionevoli motivazioni a sostegno di tale posizione.

Le presenti norme etiche devono essere rispettate ed applicate da parte di qualsiasi professionista nazionale e, qualora le norme etiche di un paese fossero diverse da quelle emanate all'IFAC, il professionista sarà tenuto ad applicare le norme più severe.

L'osservanza di tali principi può essere compromessa dall'esistenza di alcune minacce che potrebbero coinvolgere l'attività svolta dal revisore legale. Il Codice Etico individua le seguenti tipologie di rischi che possono manifestarsi durante lo svolgimento dell'incarico di *assurance*:

- l'interesse personale non deve influenzare il comportamento del revisore e il successivo giudizio professionale;
- l'autoriesame, ossia la possibilità che il professionista adotti un giudizio precedentemente espresso da un soggetto abilitato alla revisione o da un altro individuo che opera all'interno della sua rete, non deve coinvolgere l'attività di *audit*;
- il soggetto abilitato non deve promuovere gli interessi o le posizioni del cliente rischiando di compromettere la propria obiettività;
- non dev'esserci alcun tipo di familiarità tra il cliente e il professionista. Non deve sussistere il rischio che ci sia un rapporto di conoscenza stretta o di lunga durata tale da determinare comportamenti e giudizi accondiscendenti;
- l'attività del professionista non dev'essere intimata in modo diretto da comportamenti esterni, indipendentemente dal fatto che siano reali o percepiti.

Oltre a definire ed inquadrare i principi di etica che devono essere adottati dal revisore esterno, i principi ISCQ1 e ISA 220 specificano i principi di indipendenza regolati agli artt. 10 (*Indipendenza*), 10-bis (*Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza*), 10-ter (*Organizzazione interna*) e 10-quater (*Organizzazione del lavoro*) del D. Lgs. 39/2010. In particolar modo l'art. 10 recita che *"il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale"*.

L'indipendenza formale prevede che il soggetto abilitato all'attività di revisione rispetti le regole professionali articolate dalle normative nazionali. Tramite l'adozione di una procedura interna organizzata adottata dall'intera rete professionale⁴², il revisore incaricato deve assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali in modo tale da tutelare la riservatezza del cliente.

L'indipendenza mentale invece coinvolge il soggetto responsabile dell'incarico e tutto il *team* di riferimento. I soggetti in esame devono riuscire ad escludere i fattori estranei al progetto di revisione, in modo tale da focalizzarsi esclusivamente sugli aspetti rilevanti per lo svolgimento dell'incarico. L'adozione di tale comportamento facilita lo svolgimento della procedura e permette al revisore di emettere un giudizio professionale sul bilancio privo di influenze esterne. Allo stesso tempo, il revisore è in grado di agire con integrità, di mantenere un atteggiamento di scetticismo professionale e di essere obiettivo durante tutta la procedura di *audit*.

Il D. Lgs. 39/2010 stabilisce norme differenti per gli addetti alla revisione in un'organizzazione non qualificata come EIP (Enti di interesse pubblico) e per i revisori di EIP o ESRI (Enti sottoposti a regime intermedio).

L'art. 10 del presente Decreto disciplina l'indipendenza dei revisori legali e della società di revisione esterne che svolgono l'attività di *audit* di un Ente non qualificato ad interesse pubblico. In particolare, il comma 1 enuncia il principio base, in cui *"il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di una società deve essere indipendente da questa e non deve essere coinvolto nel suo processo decisionale"*. L'indipendenza del revisore deve perdurare sia durante l'attività di *audit*, sia durante il periodo successivo alla conclusione dell'attività (comma 1-bis), e i soci e l'organo

⁴² Il concetto di rete professionale è stato introdotto tramite le modifiche del 2016 alla letter *I*) dell'art. 1 del D. Lgs. 39/2010. La rete professionale è *"la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:*

1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi; o

2) è riconducibile a una proprietà, o una direzione comune; o

3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali." Turrís A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

amministrativo non possono intervenire nell'attività di revisione con la finalità di compromettere il lavoro, l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico.

Il requisito dell'indipendenza non può essere soddisfatto in maniera assoluta, in quanto il revisore, per disporre di un'accurata documentazione eventualmente motivata, è tenuto ad interfacciarsi costantemente con l'azienda cliente, di conseguenza non si potrà di certo trovare in una condizione tale da non intrattenere alcun tipo di relazione con altri soggetti.

Ad ogni modo, tutte le disposizioni amministrative del revisore devono riuscire ad identificare ed eventualmente eliminare o gestire i rischi che possono compromettere l'indipendenza del revisore.

L'art 17 del D. Lgs. 39/2010 e il Regolamento UE 573/2014 regolano l'indipendenza dei revisori di EIP e assegnano norme più stringenti all'attività in esame, assoggettandole a verifiche più frequenti e dettagliate da parte degli organi di vigilanza (in particolar modo dalla *Consob*) e del comitato per il controllo e della revisione legale. Inoltre, alcuni servizi svolti del revisore legale, tra cui quelli riguardanti ulteriori attività di consulenza nei confronti del medesimo soggetto revisionato, possono essere vietati, poiché rischierebbero di mettere a repentaglio l'indipendenza del revisore stesso. *"Spesso il revisore possiede le informazioni e la conoscenza dell'organizzazione che permettono di svolgere in modo migliore il carico aggiuntivo, ma questo potrebbe porre in una situazione di autoriesame o di eccessiva dipendenza finanziaria per il cumulo di incarichi svolti"*.

I servizi che non possono essere forniti dal revisore legale (art. 5 Reg. UE 537/2014) sono stati successivamente modificati, con effetto dal 17 giugno 2016, dal Regolamento europeo 537/2014 che ha imposto delle limitazioni più restrittive di quelle precedentemente in vigore.

Le norme che regolano le principali peculiarità di tale materia sono contenute nella sezione del codice civile denominata *"Della revisione legale dei conti"*, mentre, prima dell'attuazione del D. Lgs. 39/2010, tale sezione era denominata *"Del controllo contabile"*. In seguito all'emanazione del decreto, alcuni articoli del codice civile sono stati abrogati, tra cui gli artt. 2409-ter *"Funzioni di controllo contabile"*, quater *"Conferimento e revoca dell'incarico, quinquies "Cause di ineleggibilità e di decadenza"*, sexies *"Responsabilità"*. Questa differenza di nomenclatura è solamente italiana, poiché il corrispondente termine anglosassone che identifica tale attività è *"audit"*, ossia *"l'insieme delle procedure di controllo con cui si accerta la veridicità delle rilevazioni contabili"*. Il principale obiettivo dell'attività di *auditing* consiste nel fatto che il bilancio non contenga errori significativi, dovuti a frodi, aggiri fiscali, comportamenti negligenti o non intenzionali e che permetta al revisore

di esprimere un giudizio in merito alla conformità del documento con le imposizioni di legge vigenti nello Stato membro.

La revisione delle piccole-medio imprese (PMI) è un argomento di forte dibattito tra soggetti che sostengono che tali imprese debbano essere revisionate secondo i principi ISA Italia, indipendentemente dalla dimensione organizzativa, e soggetti che affermano che debbano essere utilizzati diversi principi e procedure di revisione. A tal proposito interviene il CNDCEC (*Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*) affermando che, tramite la pubblicazione del ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014, non debbano esserci alcune differenze di applicazione dei principi in base alle dimensioni dell'entità assoggettata alla revisione⁴³. Inoltre, anche nel caso di revisore delle PMI, i revisori legali devono applicare il principio internazionale ISQC1 Italia, in vigore dal 1° gennaio 2015, in merito al *“Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi”*.

Secondo quanto sancito dal codice civile e dal D. Lgs. 39/2010, l'obbligo di revisione dei bilanci civilistici, ed eventualmente dei bilanci consolidati, spetta alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata (solo a determinate condizioni), agli enti di interesse pubblico⁴⁴ (EIP), agli enti sottoposti a regime intermedio⁴⁵ (ESRI) e alle società cooperative (artt. 2519 e 2543 c.c.).

Il codice civile prevede l'obbligo di nomina di un revisore esterno o dell'organo di controllo per qualsiasi società che sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti. Il D. L. 55/2019 è intervenuto raddoppiando i

⁴³ A supporto di quanto sostenuto dal CNDCEC, l'IFAC (*Federazione Internazionale dei Commercialisti*) ha pubblicato la guida *“Guide to Using ISAs in the Audits of Small – and Medium – Sized Entities”* a supporto della revisione delle PMI, la cui traduzione nella versione italiana è curata dal CNDCEC. Turrís A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

⁴⁴ *“Sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiano e dell'Unione Europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.”* Art. 16 D. Lgs. 39/2010

⁴⁵ *“Sono enti sottoposti a regime intermedio: a) le società emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; b) le società di gestione dei mercati regolamentati; c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; e) le società di intermediazione mobiliare; f) le società di gestione del risparmio e i relativi fondi gestiti; g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso; h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; i) gli istituti di moneta elettronica; l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.”* Art. 19-bis D. Lgs. 39/2010

parametri previsti dall'art. 2477 c.c. (*Sindaco e revisione legale dei conti*), precedentemente articolati dal D. L. 14/2019 (*Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza*, pubblicato in GU il 14 febbraio 2019), ritenendo obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore della società che *“ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*

1. *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;*
2. *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;*
3. *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.”*

Il comma 3 dell'art. 2477 c.c. afferma che *“l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”*

Restano invece escluse dall'obbligo di revisione di bilancio le società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i consorzi non costituiti in forma societaria e le fondazioni, indipendentemente dalle dimensioni organizzative. I consorzi costituiti in forma societaria invece ricadono sotto gli obblighi di revisione stabiliti dal codice per la società commerciale costituita, indipendentemente dalle dimensioni organizzative.

Per assicurare maggior tutela all'attività svolta, l'attività di *auditing* degli EIP e degli ESRI è sempre affidata ad un revisore o ad una società di revisione esterna. Tale obbligo è esteso anche per le loro controllate, controllanti e per le altre società controllate dalla controllante che controlla l'ente di interesse pubblico.

Per quanto concerne le cooperative e i consorzi, l'art. 11 del D. Lgs. 220/2002 prevede che la revisione legale debba essere svolta nei casi in cui venga superato anche uno soltanto dei seguenti limiti:

- valore della produzione di 60.000.000 euro;
- riserve indivisibili di 4.000.000 euro;
- totale di prestiti o conferimenti di soci finanziatori di 2.000.000 euro.

Le società per azioni (S.p.a.) e le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.) sono sempre soggette all'obbligo di revisione da parte di un revisore esterno o di una società di revisione. Lo statuto della società può prevedere che il solo bilancio consolidato venga revisionato del collegio sindacale, purché sia esclusivamente costituito da revisori legali. Nei casi di adozione di sistema monistico o dualistico, la revisione può essere svolta esclusivamente da revisore esterno o di una società di revisione.

Le società a responsabilità limitata (S.r.l.) è obbligata a nominare un revisore o un organo di controllo interno (monocratico o collegiale), se sussiste una delle seguenti condizioni:

- la società rediga il bilancio consolidato;
- la società controlli una società obbligata alla revisione dei conti;
- lo statuto imponga la nomina di un revisore, di un organo di controllo o di entrambi;
- vengano superati i limiti del bilancio in forma abbreviato disciplinati dall'art. 2435-*bis* c.c.

Diversamente, se nello statuto è prevista la nomina solo facoltativa di un revisore, la società può optare per:

- nominare un solo revisore che si occupi dello svolgimento dell'intera operazione di revisione;
- nominare un solo revisore (o un collegio sindacale) che svolga gli ordinari compiti attribuiti all'organo di controllo;
- nominare un solo sindaco (o un collegio sindacale) che svolga sia l'intera operazione di revisione, che gli ordinari compiti attribuiti all'organo di controllo;
- nominare un revisore legale che si occupi della revisione e un organo di controllo (monocratico o collegiale) che si occupi del controllo interno.

Nel caso in cui la società a responsabilità limitata sia obbligata a nominare un revisore, può optare:

- di nominare un solo revisore che si occupi esclusivamente del controllo legale dei conti e non del controllo gestionale;
- di nominare l'organo di controllo (monocratico o collegiale) al quale affidare anche l'attività di revisione legale, purché venga previsto dallo statuto e non venga redatto il bilancio consolidato;
- di nominare sia l'organo di controllo (monocratico o collegiale) che il revisore.

La durata dell'incarico di revisione per una società diversa dagli EIP è di 3 esercizi e il contratto può essere rinnovato. Diversamente, nei confronti di una società EIP l'incarico di revisione si prolunga a 9 esercizi per le società di revisione e a 7 esercizi per i revisori legali. In quest'ultimo caso il contratto di revisione non può essere rinnovato se non son trascorsi almeno 3 esercizi dalla cessazione del precedente incarico.

La supervisione dell'attività di revisione dei conti spetta alla (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*) e al MEF (*Ministero dell'Economia e delle Finanze*) e, in particolar modo, la CONSOB vigila sugli incarichi di revisione negli EIP e ESRI, mentre il MEF monitora sull'attività esercitata dai revisori legali e dalle società di revisione. I presenti organi collaborano e individuano

le diverse forme di coordinamento tramite protocolli d'intesa o comitati di coordinamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 39/2010.

2.1.1 Il contratto di revisione

Fino al 2014, gli aspetti generali del contratto di revisione erano regolati dalle linee guida pubblicate dalla Consob nel 1996. Dal 1° gennaio 2015, con l'entrata in vigore del principio di revisione ISA (Italia) 210 "*Accordi relativi ai termini dell'incarico di revisione*", il contratto di revisione ha iniziato a regolare i rapporti tra il revisore esterno e la società conferente, occupandosi in modo più dettagliato degli obblighi e dei limiti dell'attività esercitata dal professionista e degli obblighi degli amministratori e dell'eventuale organo di controllo dell'entità sottoposta all'attività di *audit*.

Tale principio regola le responsabilità del revisore nel concordare i termini dell'incarico di revisione e la durata dell'attività con la direzione dell'azienda cliente e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di *governance* interne.

L'ISA 210 stabilisce che, per far sì che sussistano le condizioni indispensabili per lo svolgimento di un'adeguata revisione contabile, il revisore legale deve accertarsi che la direzione dell'azienda cliente utilizzi un quadro normativo sull'informazione finanziaria accettabile al fine di una corretta redazione del bilancio e che tale informativa sia condivisa con il revisore legale e con la rete professionale. Il fatto che tale attività possa essere svolta sia da una persona giuridica, che da una persona fisica, giustifica il disaccordo della dottrina giuridica in merito all'inquadramento del contratto di revisione. L'opinione prevalente considera il contratto di revisione come un contratto d'opera intellettuale mentre, una parte minoritaria, lo attribuisce ad un contratto d'appalto di servizi.

I termini dell'incarico, concordati tra il revisore legale e i responsabili dell'attività di *governance*, devono essere riportati in una lettera d'incarico o in un'altra forma idonea di accordo scritto. Tra i termini d'incarico obbligatori, l'ISA Italia 210 include le responsabilità del revisore, le responsabilità della direzione, l'obiettivo della revisione contabile del bilancio evidenziandone i principali passaggi, l'identificazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria, la durata dell'incarico e la forma e il contenuto delle relazioni di revisione da emettere in relazione ai risultati conseguiti dal lavoro svolto⁴⁶.

⁴⁶ "Se l'incarico è conferito ai sensi del D. Lgs. 39/2010, È necessario includere all'interno della lettera di incarico anche l'ammontare dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali ammontari."

La revoca dall'incarico di revisione legale può avvenire esclusivamente tramite giusta causa⁴⁷ e, nell'eventuale caso, l'organo amministrativo dovrà comunicare al revisore la proposta di revoca discutendo i principali motivi in assemblea ordinaria. Negli artt. 3 e 4 del DM 26/2012 viene sancito che *“la revoca deve essere deliberata dall'assemblea della società conferente che contestualmente conferisce un nuovo incarico di revisione legale”*. Inoltre, *“l'assemblea deve acquisire le osservazioni formulate dal revisore legale e sentire l'organo di controllo anche in merito alle suddette osservazioni”*.

La risoluzione consensuale del contratto di revisione è consentita purché venga garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'art. 7 del DM 26/2012 specifica che l'eventuale risoluzione dev'essere deliberata dall'assemblea, dopo aver acquisito le osservazioni formulate dal revisore e una volta consultato l'organo di controllo. Finché la delibera di conferimento del nuovo incarico non è ultimata, le funzioni di revisione legale continuano ad essere effettuate dal revisore uscente. Ad ogni modo, l'incarico del revisore uscente non può procedere per più di 6 mesi dalla data di presentazione delle dimissioni⁴⁸.

Nei casi di revoca e di risoluzione consensuale del contratto, il revisore legale uscente deve inviare alla Consob (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*) o alla Ragioneria generale dello Stato una copia delle dimissioni o dell'osservazioni rilasciate alla società assoggettata alla procedura. Il termine di comunicazione è di 15 giorni dalla data in cui l'assemblea ha deliberato la cessazione anticipata del contratto di revisione o, qualora il conferimento del nuovo incarico non fosse contestuale, dalla data della delibera di conferimento.

Qualora sussistano più ipotesi di risoluzione anticipata, gli artt. 9 e 10 del DM 26/2012 affermano che *“il procedimento da osservare sarà determinato dalla richiesta di cessazione che per prima giunta conoscenza della controparte”*.

Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

⁴⁷ L'art. 4 riporta una serie di situazioni che possono determinare una giusta causa: *“il cambiamento del soggetto controllante, il cambio del revisore del gruppo, i cambiamenti strutturali all'interno del gruppo, la sopravvenuta inidoneità del revisore, il riallineamento della durata dell'incarico all'interno di gruppi di cui fanno parte anche EIP, i gravi inadempimenti del revisione, l'acquisizione o la perdita della qualifica di EIP, la sopravvenienza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale.”* Quest'ultima situazione può manifestarsi esclusivamente nelle società a responsabilità limitata. Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

⁴⁸ *“L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione E provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.”* D. M. 261/2012 art. 7 comma 1 Capo IV *“Risoluzione consensuale del contratto di revisione”*

La società di revisione, o il singolo revisore legale che esercita tale attività, ha la possibilità di dimettersi dall'incarico, tramite le modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, dopo aver consultato la Consob. L'art. 4 del D. Lgs. 39/2010 aggiunge che *"In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale."*

2.1.2 Il conferimento dell'incarico di revisione

Il legislatore nazionale ha previsto che, qualora l'attività di revisione venga svolta da un revisore esterno o da una società di revisione, *"salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*.

Diversamente, gli incarichi differenti dall'attività di revisione legale possono essere conferiti da parte degli amministratori.

In primo luogo, il collegio sindacale deve verificare che l'azienda di revisione, o il singolo revisore esterno, siano iscritti presso il Registro dei Revisori Legali e che sussistano il requisito dell'indipendenza e *"gli altri requisiti e condizioni previste dalla legge"*.

Nell'ordinamento italiano non sono presenti alcune procedure o metodologie di selezione della società di revisore o del singolo revisore esterno. Nonostante ciò, l'organo di controllo può considerare alcuni parametri di selezione delle società di revisione che si sono offerti disponibili nell'offrire l'incarico, tra cui:

- a) il piano di revisione, in cui il collegio sindacale sceglierà quello maggiormente adeguato rispetto alle caratteristiche dell'azienda, in particolar modo rispetto alla dimensione, composizione e rischiosità delle principali grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie degli schemi di bilancio della società che conferisce l'incarico di revisione;
- b) le competenze aziendali, l'esperienza di cui dispone il soggetto nella revisione di entità simili alla propria, le qualifiche di cui dispone il singolo revisore abilitato all'esercizio della professione o il *team* incaricato, la conoscenza del settore di attività e la disponibilità da parte della società di revisione di adeguati supporti nell'ambito IT;

- c) la struttura organizzativa interna aziendale, la clientela di riferimento e il mercato in cui opera prevalentemente l'azienda;
- d) la reputazione della società sul mercato, inteso come il giudizio qualitativo espresso dal mercato nei confronti dei vari candidati e delle loro *performance* delle società di revisione (per quanto concerne i singoli revisori esterni, vengono valutati i curriculum del soggetto preposto all'attività, in particolar modo le esperienze pregresse nel campo della revisione, le varie pubblicazioni in tema di revisione legale dei conti e la formazione acquisita nel corso degli anni);
- e) l'onorario totale, comprese le spese stimate, proposto in base al numero di ore previste. Dev'essere appropriato in base ad un ragionevole livello di qualità e affidabilità dei lavori effettuati e non deve essere subordinato ad alcuna condizione contrattuale.

Al fine del raggiungimento di una ragionevole valutazione dell'offerta, la società cliente dovrà assegnare un peso ad ogni caratteristica valutata nei confronti della società di revisione o del revisore esterno.

Una volta confermata l'offerta di revisione, il collegio sindacale, in veste di organo di controllo, deve presentare all'assemblea una proposta motivata di conferimento incarico. Tale proposta dev'essere formulata per iscritto e, tramite apposita riunione, dev'essere debitamente verbalizzata. Essa va depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data, prevista per l'assemblea, fissata per il conferimento dell'incarico o, in alternativa, può essere presentata ai soci direttamente il giorno stesso in assemblea.

Il collegio sindacale ha l'obbligo di documentare l'intero processo di valutazione dell'offerta e, a tal fine, è opportuno che istituisca un fascicolo contenente la formalizzazione della documentazione richiesta ai candidati, la formalizzazione del processo di valutazione dell'organo incaricato, i fogli di lavoro delle fasi di valutazione, la reportistica composta della sintesi del giudizio e le candidature con documentazione necessaria a corredo (budget delle ore, piano di revisione proposto, curriculum dei revisori, evidenza della rete di appartenenza e competenze aziendali/settoriali).

La motivazione della proposta trova giustificazione nel fatto che il collegio sindacale, tramite un'attenta analisi delle candidature pervenute, fornisca ai soci un'informativa trasparente e ragionata che verta sulla scelta del soggetto professionale ed indipendente.

Per quanto concerne le società EIP, la proposta di conferimento d'incarico viene regolata dal D. Lgs. 39/2010 che suggerisce di utilizzare un modello standard. In questo caso, secondo quanto emerge dal Quaderno di ricerca n. 4 *“Orientamenti interpretativi su alcuni aspetti del D. Lgs. 39/2010, n. 39”* di Assirevi (Associazione italiana delle società di revisione legale), *“se l'assemblea non vuole nominare il revisore proposto dal collegio per conferire l'incarico a un altro, che è stato esaminato dal collegio sindacale, deve chiedere all'organo di controllo la propria posizione; se, invece, l'assemblea vuole scegliere un revisore diverso da quelli esaminati dal collegio, deve lasciare ai sindaci il tempo necessario per esaminare la proposta e formulare un'ulteriore e diversa proposta motivata.”* Viceversa, per le società clienti non appartenenti alla sfera di competenza degli EIP, le commissioni degli studi dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili redigono dei modelli precompilati di conferimento incarico da utilizzare per una corretta proposta di revisione legale.

Esempio di proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti in presenza di un unico offerente ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010 – CNDCEC

Ai Signori Soci/Azionisti della Società,
Il Collegio Sindacale

PREMESSO

- che, essendo prossima la scadenza per avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale Revisore (o Società di Revisione), l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'art. 13 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

CONSIDERATO

- che è pervenuta al Collegio Sindacale la dichiarazione di disponibilità a accettare l'incarico di revisione legale da parte del Revisore legale / Società di revisione _____;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, detta dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio [eventuale: e del bilancio consolidato], la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, per ciascun esercizio, risulta il seguente: [indicare];

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nella dichiarazione di disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;
- che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, il Revisore legale / Società di revisione legale che ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che il Revisore legale / Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

RITENUTO

che il Revisore / la Società di revisione _____ ha sinora svolto l'attività di revisione in grado di diligenza e di professionalità elevate nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio sindacale;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi _____ sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a:

Revisore legale / Società di revisione:

Nominativo / Denominazione

Sede legale

P.IVA / Registro imprese e C.F.

[Eventuale n. iscrizione Albo Consob]

[In caso di Società di Revisione: Nominativo del responsabile della revisione: _____]

....., lì

Il Collegio Sindacale

2.1.3 La proposta di revisione

Conseguentemente alla fase di accettazione dell'incarico, il revisore legale deve accertare che la direzione cliente si sia presa la responsabilità di considerare alcune condizioni indispensabili menzionate dall'ISA Italia 210⁴⁹.

Innanzitutto, il revisore legale deve stabilire che il quadro normativo sull'informazione finanziaria sia accettabile e conforme ad un corretto svolgimento della procedura di *audit* (punto non richiesto se l'incarico viene conferito ai sensi del D. Lgs. 39/2010) e, con conferma da parte della società cliente, deve accertarsi che la direzione disponga di un efficace sistema di controllo interno, in grado di garantire la redazione di un bilancio privo di errori e conforme agli *standard* nazionali. Dopo aver accertato le precedenti condizioni, il revisore deve verificare di poter accedere a tutte le informazioni inerenti al cliente, in particolar modo a tutte le registrazioni contabili ed extra contabili

⁴⁹ In aggiunta a quanto stabilito dal principio ISA 210, la Consob ha fornito alcune informazioni inerenti ai servizi offerti dal revisore legale dei conti, nel dettaglio ai corrispettivi dell'attività di *audit*, alla squadra di revisione e al mix di ore impiegate. Per quanto concerne i criteri per la determinazione dei corrispettivi, *"le ore di revisione sono connesse alle dimensioni aziendali e il numero di ore è correlato al rischio di revisione: maggiore è il rischio, maggiori saranno le ore necessarie per eseguire le procedure di revisione"*. In presenza di un efficace sistema di controllo interno, le ore di lavoro necessarie per l'esercizio dell'attività di revisione diminuiscono e la Consob è riuscita a stimare una percentuale delle ore impiegate dal personale interno: le ore svolte a livello assistenziale dal personale interno si aggirano intorno al 30% del totale del numero delle ore di revisione. Per quanto riguarda la squadra di revisione, le risorse da impiegare in un team di revisione devono essere quantitativamente e qualitativamente rapportate alle caratteristiche della società e alla pianificazione del lavoro organizzato. La squadra dev'essere strutturata in modo tale da assicurare un'adeguata supervisione del lavoro svolto. Infine il mix di ore dev'essere organizzato sulla base delle quattro categorie professionali, inserite in un *team* di revisione, più diffuse tra le principali società di revisione: il *partner*, il *manager*, il *senior* e l'*associate*. Ad ogni categoria viene assegnato un *range* di percentuale che va da una %minima ad una %massima di operatività. Tendenzialmente il *partner* ha un *range* del 4-7%, il *manager* del 14-17%, il *senior* del 25-35% e l'*associate* del 41-57%. Gasparri G., *I controlli interni nelle società quotate. Gli assetti della disciplina italiana e i problemi aperti*. Quaderni giuridici, Consob, 2013

soggette a operazioni di controllo, alla documentazione probativa e alle informazioni interne, di cui il revisore può disporre, per organizzare un'efficace procedura di *audit*. Il revisore può contattare senza alcuna limitazione i soggetti coinvolti negli affari interni ed esterni alla società cliente, necessarie per acquisire il maggior numero di elementi probativi.

Qualora la direzione o il sistema di controllo interno impongano limitazioni allo svolgimento delle pratiche di revisione tali da far sì che il revisore sia impossibilitato a redigere un giudizio sui dati di bilancio, il soggetto incaricato dell'attività di *audit* ha l'onere di rifiutare tale incarico⁵⁰. Qualora il quadro normativo sull'informazione finanziaria non fosse prescritto dalla legge e l'incarico conseguito risultasse inaccettabile, il revisore potrebbe ugualmente accettare l'incarico purché la direzione cliente sia in grado di fornire ulteriori informazioni, a garanzia di una maggior chiarezza, veridicità e correttezza di bilancio.

La proposta di revisione, oltre ad essere regolata dal codice civile, dal D. Lgs. 39/2010 e dai principi ISA Italia, viene ulteriormente disciplinata dalle pubblicazioni emanate dalla *Consob*, autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari.

Nel corso degli esercizi, la *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)* ha suggerito gli schemi dell'incarico di revisione, organizzandoli in nove principali paragrafi. La seguente documentazione dev'essere supportata dalla normativa vigente e costantemente aggiornata in conformità alle novità legislative.

Secondo quanto riportato dalle pubblicazioni della *Consob*, lo schema dell'offerta d'incarico di revisione si compone nel seguente modo:

- *“Oggetto della proposta”*: nel primo paragrafo vengono indicati la durata temporale dell'incarico di revisione, il documento contabile oggetto di revisione (bilancio d'esercizio o bilancio d'esercizio e bilancio consolidato) e gli eventuali riferimenti normativi ai sensi del conferimento dell'incarico;
- *“Natura dell'incarico”*: nel secondo paragrafo viene precisato che si svolgeranno le funzioni previste dal D. Lgs. 39/2010, in particolar modo, al fine di una corretta revisione legale dei conti, il revisore dovrà accedere alle scritture contabili registrate

⁵⁰ I termini dell'incarico di revisione devono essere apportati in un apposito documento scritto e devono includere: l'obiettivo e la portata della revisione, la responsabilità del revisore e della direzione, l'identificazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e sulla redazione del bilancio e la diversa forma e il diverso contenuto che il revisore deve applicare qualora si riscontrino esiti opposti o difformi a quanto sancito dalla norma vigente. Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

dalla società cliente per poter confrontare i risultati di bilancio con le operazioni registrate contabilmente durante l'esercizio. Vengono inoltre evidenziate le responsabilità in capo agli amministratori della società cliente in merito alla redazione del bilancio d'esercizio (ed eventualmente del bilancio consolidato) e della regolare tenuta delle scritture contabili⁵¹. In questo paragrafo si devono indicare ulteriormente i principi di revisione ISA Italia utilizzati per un corretto svolgimento dell'attività di *audit*;

- *“Modalità di svolgimento dell’incarico”*: nel terzo paragrafo vengono riportate le tempistiche inerenti all'esecuzione dei lavori di revisione e le modalità di lavoro implementate. Tra quest'ultime vengono descritte le verifiche periodiche effettuate durante l'attività di *audit* con cadenza trimestrale;
- *“Personale impiegato, tempi, corrispettivi ed altre spese accessorie della revisione”*: nel quarto paragrafo vengono elencati i membri appartenenti al *team* operativo, le loro qualifiche professionali, le competenze acquisite nel corso degli anni e il numero delle ore stimate. Viene inoltre riportato l'ufficio operativo (qualora l'attività di *audit* non venga svolta esclusivamente nella sede del cliente), la tariffa oraria relative alle diverse qualifiche professionali presenti nel *team* e le altre spese a carico della società revisionata che possono dipendere dal manifestarsi di circostanze eccezionali o imprevedibili e dalla necessità di includere professionisti esterni a supporto dell'attività esercitata. Si precisa che, qualora la società cliente redigesse il bilancio consolidato, dovranno essere fatti due preventivi distinti;
- *“Aggiornamento del compenso spettante alla società di revisione”*: nel quinto paragrafo si precisa che i corrispettivi previsti dovranno essere aggiustati qualora emergessero circostanze eccezionali o imprevedibili. In tal caso la società di revisione dovrà reintegrare la proposta;
- *“Situazioni di incompatibilità”*: nel sesto paragrafo devono essere riportati i nominativi dei revisori legali e il loro livello di esperienza. La proposta contiene *“l’impegno ad evitare di porre comportamenti che possano compromettere il requisito*

⁵¹ *“Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione del soggetto che utilizza detti supporti.” Conservazione delle scritture contabili, art. 2220 c.c.*

dell'indipendenza nel corso dello svolgimento dell'incarico". Il revisore deve dimostrare la piena insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 2409-quinquies⁵² c.c. (articolo abrogato dall'art. 37, comma 9, del D. L.vo 27 gennaio 2010, n. 39);

- *"Relazione di certificazione": nel settimo paragrafo viene specificato che al termine dell'attività di revisione verrà emessa una relazione, conforme ai principi di revisione e alla normativa legale vigente, che riporterà il risultato finale dell'attività svolta;*
- *"Lettera di suggerimenti": nell'ottavo paragrafo si indica che, nel caso in cui vengano segnalate significative carenze del sistema di controllo interno, la società di revisione emetterà una lettera di suggerimenti, contenente le varie segnalazioni, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale;*
- *"Corrispettivi relativi ai lavori di revisione sulle società partecipate": nel nono e ultimo paragrafo vengono riportati i corrispettivi dell'attività di *audit* esercitata nelle società partecipate. Rappresenta un'utile informazione aggiuntiva per gli azionisti della capogruppo che saranno a conoscenza del costo totale della revisione dell'intero gruppo.*

La proposta di revisione dev'essere firmata dal revisore legale che si assumerà le responsabilità per lavoro svolto.

In aggiunta a quanto stabilito dalla *Consob*, l'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 include tra i paragrafi della proposta di revisione la normativa antiriciclaggio, la normativa sul modello gestione e controllo del D. Lgs. 231/2001, la normativa sul trattamento dei dati personali e riservatezza e gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro articolati dal D. Lgs. 81/2008.

Nella sezione inerente al trattamento dei dati personali e riservatezza, il revisore esterno, dato che può venire a conoscenza di elementi personali, sensibili e giudiziali, conferma che i dati saranno trattati al fine dello svolgimento delle procedure di revisione mediante strumenti tradizionali e

⁵² *"Salvo quanto disposto dall'articolo 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo contabile, e se incaricato decadono dall'ufficio, i sindaci della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile. Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione" Cause di ineleggibilità e di decadenza, art. 2409-quinquies c.c.*

informatici e saranno conservati all'interno di appositi archivi cartacei o portali informatici. I dati sensibili potranno essere comunicati ad altre società considerate nella rete e ai collaboratori esterni introdotti nell'attività di revisione, a fornitori di servizi, organismi pubblici nazionali ed internazionali, organi giudiziari nell'ambito di procedimenti civili e ad altri terzi in forza di disposizioni di legge o di regolamenti nazionali ed internazionali.

L'ottavo paragrafo della proposta d'incarico di revisione legale, ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 39/2010, si concentra nella definizione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, in particolar modo la società cliente *“ha l'obbligo di fornire ai revisori i documenti e le informazioni, E relativi alla società e ai firmatari della presente offerta di incarico, non che all'eventuale titolare effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno essere trasmessi con la massima tempestività, onde consentirci di svolgere puntualmente gli adempimenti di verifica previsti dalla normativa”*. Come previsto dal D. Lgs. 231/2007, la mancata presentazione dei documenti richiesti può impedire l'esecuzione della prestazione.

Il decimo paragrafo tratta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico definito Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001. In tale paragrafo, la società di revisione invita la società cliente a prendere nota dei principali comportamenti delineati nel proprio Codice Etico, fondamentali per una corretta prosecuzione del rapporto lavorativo.

L'ultimo paragrafo fa riferimento agli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, vengo presi in considerazione ed esaminati i costi per la sicurezza che incorrono nello svolgimento dell'attività offerta (art. 26, comma 5) e le misure di sicurezza degli ambienti lavorativi⁵³. Di seguito possono essere allegati diversi documenti all'offerta d'incarico, tra cui l'esame completo del bilancio, nonché un insieme di procedure svolte al fine di esprimere un proprio giudizio professionale, o la sintesi delle procedure da svolgere nell'ambito delle verifiche trimestrali.

Nella proposta di revisione devono essere segnalate alcune particolarità che tendenzialmente la Legge esclude, in particolare:

- nel caso delle società a responsabilità limitata, dev'essere indicato che il revisore non svolgerà alcuna attività inerente al controllo sulla gestione, secondo quanto

⁵³ *“La società cliente è tenuto a consegnare, prima che il personale della società di revisione acceda alla sede di svolgimento dei servizi, la documentazione e la necessaria informativa riguardante le misure di sicurezza sul lavoro adottate presso la sede stessa o presso le sedi o gli uffici periferici eventualmente coinvolti, non che a comunicarci l'eventuale necessità di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), allegare alla presente lettera di incarico, con specifica indicazione dei relativi costi per la sicurezza.”* Art. 26 TUSL (Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro)

disciplinato dall'art. 2403 c.c. (*Doveri del collegio sindacale*). Tali attività sono di competenza di un Comitato per il controllo sulla gestione, eletto dal Consiglio di Amministrazione;

- per le società che non adottano i principi contabili internazionali, bisogna indicare che la proposta non comprende i possibili aggravii che potrebbero verificarsi tra il passaggio di un principio nazionale ad uno internazionale (o viceversa);
- relazioni aggiuntive richieste dal codice civile da presentare in particolari situazioni, per esempio al verificare di alcune operazioni straordinarie.

2.2 L'evoluzione del quadro normativo della revisione in Italia

In tema di revisione legale dei conti, il quadro normativo italiano è rappresentato e delineato da una serie di norme articolate da due principali filoni di fonti:

- a) Codice Civile e Testo Unico della Finanza (TUF), ai sensi del D. Lgs. 58/1998⁵⁴,
- b) e principi contabili e di revisione ISA, ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

Nella normativa vigente sono presenti numerose differenze tra quanto sancito dal Testo Unico della Finanza e quanto precisato dal codice civile. Con riferimento alle società per azioni, le norme sul controllo contabile e i principi generali della revisione legale presenti agli artt. 2325-bis, 2409-bis e ss. devono essere costantemente integrati e/o derogati con le disposizioni di legge speciali concentrate principalmente nelle sez. VI, del Titolo III del TUF.

Nel corso degli anni ci sono stati una serie di interventi legislativi che hanno costantemente modificato, aggiornato e armonizzato la materia della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati dei Paesi Comunitari.

Uno dei principali interventi legislativi in tema di vigilanza è stato effettuato dal D. Lgs. 58/1998 che, tramite la costituzione di un *Testo Unico della Finanza (TUF)*, è riuscito a disciplinare in maniera organica le interazioni realizzate tra soggetti che operano sul mercato finanziario,

⁵⁴ "I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relative ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla Consob nei rispettivi bollettini. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generali emanate ai sensi del presente decreto non che i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente." (Provvedimenti) Art. 3 D. Lgs. 58/1998

regolandone i principali aspetti. In particolar modo, il D. Lgs. 58/1998 è intervenuto in materia di intermediazione finanziaria elaborando un testo unico di coordinamento tra le norme vigenti in materie di servizi di investimento dei valori mobiliari, in recepimento della riforma di diritto delle società quotate ed al decreto *Eurosim* 415/1996 (in recepimento alle direttive CEE 22/1993)⁵⁵.

In attuazione dell'art. 8 L. 52/1996, in vigore dal 1° luglio 1998, il *Testo Unico della Finanza (TUF)* ha fatto seguito ai decreti *Eurosim* derogando gran parte della normativa anteriore e abrogando lo stesso D. Lgs. 415/1996 (ad eccezione dell'art. 60 comma 4, 62, 63, 64 e 65).

Tramite la Legge n. 216 del 1974 è stata istituita la *Consob*, organo di vigilanza nazionale che si occupa della tutela degli azionisti, dei creditori sociali e della totalità dei soggetti coinvolti in operazioni con società quotate. La *Consob* supervisiona le informazioni societarie rese pubbliche tramite i bilanci e i vari documenti allegati e impone una serie di obblighi formali circa l'informativa presentata dalle società quotate e dei relativi amministratori. Per far sì realizzi correttamente l'attività di controllo di cui è incaricata, tale Organismo ha l'onere di emanare provvedimenti che abbiano carattere di definitività e che siano tempestivamente efficaci.

Al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico, l'art. 115 del D. Lgs. 58/1998 prevede alcuni poteri attribuiti a tale istituzione, tra cui:

- a) *“richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati a 20 l'Italia come Stato membro d'origine, i soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;*
- b) *assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società ed ai soggetti indicati alla lettera a);*
- c) *eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;*
- d) *esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies.”*

Inoltre, tramite l'art. 8 del D. Lgs. 38/2005, la *Consob* è stata preposta a disporre gli schemi di bilancio obbligatori per le società, diverse da quelle bancarie ed assicurative, che valutano le voci secondo i principi contabili internazionali e per coloro che redigono il bilancio consolidato, il bilancio separato della capogruppo o il bilancio civilistico delle società che non redigono il consolidato.

⁵⁵ *“Il decreto Eurosim ha recepito le direttive comunitarie in materia di servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.”*

In attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216 (*Il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa*), il DPR 136 del 1975 ha stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano l'obbligo di effettuare la revisione contabile per le società quotate in borsa⁵⁶ e ha inoltre stabilito le prime norme in tema di indipendenza del revisore. Il DPR 136/1975 si componeva di 19 artt. concernenti la normativa volta a tutelare la figura del revisore, l'attività esercitata, le caratteristiche e le tempistiche del bilancio e una serie di responsabilità⁵⁷ e tutele a beneficio del revisore legale dei conti.

L'art. 3 specificava che l'incarico di revisione non poteva essere affidato a società che si trovassero in situazioni incompatibili con la legge sotto il punto di vista contrattualistico o partecipativo. Il DPR in esame stabiliva anche una serie di limiti nei confronti degli amministratori, soci, sindaci o direttori generali della società di revisione parentati entro il quarto grado con i soggetti che ricoprivano una qualsiasi carica sociale all'interno della società che conferiva l'incarico o di altri enti o società che la controllavano.

Al fine di allineare le legislature dei paesi membri in un'unica disciplina organizzata in tema di revisione legale, e allo scopo di regolare il controllo dei bilanci societari dei Paesi comunitari, nel 2006 è stata emanata la direttiva CE n. 43, a modifica di quanto sancito dalle direttive CEE n. 349 del 1989 e n. 660 del 1978. Tale direttiva ha ulteriormente abrogato quanto stabilito dalla direttiva CEE n. 253 del 1984 e al comma 5 sancisce che *"l'obiettivo della presente direttiva è una sostanziale armonizzazione, sebbene non completa, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti. Uno Stato membro che prescrive la revisione legale dei conti ha facoltà di imporre obblighi più severi, salvo disposizione contraria della presente direttiva."*

A recepimento delle direttive CE 43/2006 e 56/2014, il 7 aprile 2010 è stato pubblicato il D. Lgs. 39/2010 sul S.O. n. 58 della G.U. n. 68 del 23.03.2010, in relazione alla revisione legale dei bilanci annuali e consolidati. Il contenuto del decreto legislativo verte sui principali interventi attuati in

⁵⁶ *"Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dal successivo art. 4, nonché alla certificazione del bilancio consolidato, se sussiste l'obbligo della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indicate nell'art. 2426, n. 5, dello stesso codice."* Art. 1 (*Controllo della qualità e della valutazione patrimoniale sociale*) DPR 136/1975

⁵⁷ *"Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi."* Art. 12 DPR 136/1975

materia di *governance* societaria, al fine di coordinare l'attività di revisione con il governo societario, e sulle rilevanti novità introdotte in tema di revisione legale dei conti.

Secondo quanto sancito dal comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo, in Italia *“la revisione legale è svolta in conformità ai principi contabili di revisione adottati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.”* L'approccio dei principi di revisione nell'attività di revisione è tutelato dall'art. 11 del presente decreto, in cui al comma 3 recita che *“fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.”*

Gli organi incaricati a regolare le principali procedure ordinarie di revisione e le operazioni supplementari, che si possono manifestare al verificarsi di casi eccezionali, sono citati nel comma 2 dell'art. 11 del presente decreto, ossia *“il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)”*. Ai sensi dell'art. 11, l'attività di revisione legale dei conti dev'essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali⁵⁸.

Nel corso degli anni, alcune tra le più importanti istituzioni a livello nazionale sono intervenute per elaborare, modificare ed innovare le regole di comportamento dei soggetti incaricati dell'attività di revisione, le linee guida dell'esercizio dell'attività e la natura della materia.

Tramite determina del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dei rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, il 23 dicembre 2014 è stata pubblicata una prima serie di principi, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 39/2010, definiti convenzionalmente *“Principi di revisione internazionali (ISA Italia)”*. Nel corso del 2010, con la collaborazione di *Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale)*, *Consob (Commissione Nazionale per le società e la Borsa)* e *INRL (Istituto Nazionale dei Revisori Legali)*, il *CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)* si è occupato della traduzione in lingua italiana dei principi di revisione internazionali ISA (versione *Clarified 2009*), integrando successivamente specifiche considerazioni nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. Le deroghe che vengono effettuate nel corso degli anni sui principi di revisione ISA sono conformi a quanto sancito

⁵⁸ Il codice civile prevede alcune eccezioni sulla nomina dei soggetti preposti all'attività di revisione legale, in particolare *“Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro”*, comma 2 art. 2409-bis c.c.

dalla *Policy Position* dell'International Auditing and Assurance Standards Board “*A guide for National Standard Setters that Adopt IAASB’s International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications*” del luglio 2006.

Oltre ad essere costituiti dai principi di revisione internazionali ISA *Clarified* del 2009, gli ISA Italia regolano anche le disposizioni normative e regolamentari aventi ad oggetto:

- a) *le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione ISA Italia n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”),*
- b) *e l’espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione ISA Italia n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”).*⁵⁹

Il primo aggiornamento dei principi ISA Italia è stato realizzato il 15 giugno del 2017 ed è entrato in vigore a decorrere dagli esercizi successivi al 1° luglio 2016, in cui è stato emanato il nuovo principio ISA 720B “*Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale sul governo societario e gli assetti proprietari*”, in sostituzione alle precedenti versioni del 2014. Nello stesso anno son state elaborate le nuove versioni dei principi ISA Italia nn. 260, 570, 700, 705, 706 e 710 tramite Determina del Ministero dell’economia e delle finanze, ed è stato emanato il nuovo principio ISA n. 701 concerne la “*Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente*”. Le nuove versioni dei principi menzionati son state applicate sui soggetti EIP a partire dalle revisioni dei bilanci relativi ai periodi successivi il 17 giugno 2017, e, per le società diverse dagli EIP, a partire dalle revisioni dei bilanci del 6 agosto 2016.

Tra il 2018 e il 2020, in cui l’andamento economico è stato particolarmente impattato dalla pandemia globale, son state effettuate molteplici modifiche a beneficio di numerosi principi internazionali di revisione, tra cui gli nn. 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 402, 450, 500, 510, 540, 550, 580, 600, 610, 700, 701 e 705.⁶⁰

⁵⁹ Carriero G., *La revisione legale alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 135/2016*, Fisco&Tasse, 2017

⁶⁰ ISA Italia nn. 200 (*Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia*), 210 (*Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione*), 220 (*Controllo della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio*), 230 (*La documentazione della revisione contabile*), 240 (*Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio*), 250 (*Considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile di bilancio*), 260 (*Comunicazione con i responsabili delle attività di governance*), 265 (*Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili dell’attività di governance ed alla direzione*), 300 (*Pianificazione della revisione contabile del bilancio*), 315 (*L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi*

Tali deroghe sono entrate in vigore a partire dai periodi amministrativi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'11 febbraio del 2021 è stato emanato il nuovo principio di revisione SA Italia n. 700B *“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione ESEF (European Single Electronic Format)”* concernente le modalità e gli schemi del giudizio di conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato degli emittenti, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione Europea.

Durante il 2022, la normativa italiana ha subito numerosi interventi legislativi in materia di principi di revisione ISA. In particolare, lo IAASB ha apportato molteplici modifiche ai principi di revisione internazionali ISA modificando:

- l’ISA 315, in tema di *“Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement”*, ritoccando i cosiddetti *“conforming amendments”* nn. 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 330, 402, 500, 510, 530, 540, 550, 600, 610, 620 e 701;
- gli nn. 200, 240, 250, 260, 610, 620, 700 e 720 in seguito all’aggiornamento dell’*International Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards, IESBA Code version 2018)*;
- l’ISA Italia 700B *“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)”*;
- con l’entrata in vigore del D. Lgs. 117/17 (*Codice del Terzo Settore a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), le normative aventi ad oggetto enti del terzo settore preposti alla revisione legale del bilancio d’esercizio, tra cui i principi ISA nn. 200, 260, 700, 250B e gli SA Italia 250B e 720B.

mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera), 320 (*Significatività nella pianificazione nello svolgimento della revisione contabile*), 330 (*Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati*), 402 (*Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi*), 450 (*Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile*), 500 (*Elementi probativi*), 510 (*Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura*), 540 (*Revisione delle stime contabili e della relativa informativa*), 550 (*Parti correlate*), 580 (*Attestazioni scritte*), 600 (*La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche*), 610 (*Utilizzo del lavoro dei revisori interni*), 700 (*Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*), 701 (*Indicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente*) e 705 (*Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*).

Nel corso degli anni son stati elaborati una serie di *standards* di revisione con la principale finalità di regolare alcune considerazioni di carattere generale, tra cui l'ISA Italia n. 200, pubblicato per fornire al revisore indipendente uno schema degli obiettivi generali e dello svolgimento dell'attività di revisione contabile conforme ai principi contabili internazionali, e l'ISA Italia n. 700, che riporta il metodo e l'approccio per la redazione della relazione sul bilancio e la formazione del giudizio del revisore indipendente. I principi di revisione ISA emanati a livello nazionale rinviano ad alcune normative internazionali, quali ad esempio l'*International Framework for Assurance Engagements*, i principi di revisione internazionali ISA n. 805 "*Special Considerations - Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts of Items of a Financial Statement*" e il n. 800 "*Special Considerations - Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks*".

Inoltre, al fine di avere un elenco riassuntivo delle terminologie presenti nei principi di revisione internazionali ISA Italia e nel principio internazionale ISQC 1 sul controllo della qualità, tutte le normative emanate sono integrate da un Glossario, oggetto di un continuo ammodernamento periodico; l'ultimo aggiornamento risale alla Determina prot. N. 219019 del 1° settembre 2022.

Il principio di revisione ISQC 1 Italia è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 con la finalità di costituire e mantenere un sistema di controllo della qualità in grado di tutelare le relazioni emesse dai revisori abilitati all'esercizio delle attività, e rispettare i principi professionali in capo ai soggetti abilitati alla revisione (e al suo eventuale *team*) previsti dalle disposizioni di legge. Tale principio si applica su "*tutti i soggetti abilitati costituiti da professionisti contabili con riferimento alle revisioni contabili complete limitate del bilancio, nonché agli altri incarichi di assurance e ai servizi connessi. La natura e l'estensione delle direttive delle procedure elaborate da ciascun soggetto abilitato alla revisione per conformarsi al presente principio dipenderanno da diversi fattori, quali la dimensione e le caratteristiche operative del soggetto abilitato alla revisione e la sua appartenenza o meno ad una rete.*" (ISQC 1, punto 4).

L'oggetto del presente principio verte sulle responsabilità del revisore legale dei conti in merito al sistema di controllo di qualità adottato durante l'esercizio dell'attività. In particolar modo le attività coinvolte sono:

- a) gli incarichi di revisione contabile completa e limitata del bilancio,
- b) gli altri incarichi di *assurance* finalizzati ad esprimere un livello di attendibilità di una precisa informazione,

- c) i servizi connessi alla principale attività di audit, tra cui quelli di compilazione di informazioni finanziarie e non, e quelli di svolgimento di procedure di verifica richieste dal committente.

“Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che il soggetto abilitato ed il suo personale rispettino i principi etici applicabili” e, in merito alle responsabilità apicali del revisore, il presente principio sancisce che *“Il soggetto abilitato deve stabilire direttive e procedure configurate per promuovere al suo interno una cultura che riconosca che la qualità è essenziale nello svolgimento degli incarichi. Tali direttive e procedure devono prevedere che l’amministratore delegato del soggetto abilitato (o figure equivalente) ovvero, ove appropriato, il consiglio di amministrazione (od organismo equivalente) si assumano la responsabilità finale del sistema di controllo della qualità.”* (ISQC 1 punto 18).

Tra il 2007 e il 2010 numerose imprese fallirono a causa della crisi finanziaria e, poiché gli Organi istitutivi europei sostennero che la revisione legale non riuscì ad impedire tale fallimento, la Commissione Europea decise di adottare una proposta di riforma della disciplina di revisione legale dei conti. Tramite una consultazione pubblica finalizzata al miglioramento della disciplina, al fine di prevenire o limitare i fenomeni economici come quelli pervenuti durante il periodo di crisi finanziaria, nel 2014 il Parlamento Europeo ha emanato la direttiva UE n. 56, recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 135/2016, e il regolamento UE n. 537 applicabile sin da subito in tutti gli Stati dell’Unione Europea. La direttiva è stata finalizzata nell’inserimento di norme in tema di revisione, mentre il regolamento si è occupato dell’applicazione di specifiche norme più stringenti riferibili ai bilanci delle società che operano nei mercati finanziari. Le principali finalità di tale intervento legislativo sono riconducibili nell’aumento della qualità della disciplina della revisione legale dei conti esercitabile dagli Stati Membri, nel rafforzamento dell’indipendenza del revisore, nel consolidamento di strumenti finalizzati alla prevenzione di fenomeni di crisi finanziarie e nel maggior rigore ed uniformità nei confronti dell’attività esercitata dagli Enti di interesse pubblico (EIP).

Il D. Lgs. 135/2016 ha ampliato il contenuto dell’art. 1 del D. Lgs. 39/2010, introducendo le nozioni di:

- *“Enti sottoposti a regime intermedio”* Lett. c-bis,
- *“Principi di revisione internazionale”* Lett. f-bis,
- *“Responsabile dell’incarico di revisione”* e *“Responsabile chiave della revisione”* Lett. i e Lett. i-bis,
- *“Piccole imprese”* Lett. s-bis,

All'art. 3 è stato ampliato il numero massimo di tirocinanti per lo stesso *domius*, portandolo a tre⁶¹. Il *domius* è responsabile della formazione del tirocinante e ha l'obbligo di portare a compimento la procedura di formazione tramite mezzi adeguati e conformi alla professione, e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. L'art. 5 (*Formazione continua*) stabilisce la durata del periodo di formazione (*tre anni*), il numero totale di crediti formativi acquisiti (*almeno 20 crediti formativi all'anno, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio*), le modalità di formazioni attuate dal *domius* e il contenuto del programma (*almeno la metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale*).

Tramite la riforma effettuata dal D. Lgs. 135/2016, il capo IV del D. Lgs. 39/2010 è stato integrato da taluni principi cardine, precedentemente inclusi tra i principi professionali di revisione, quali: *“Preparazione della revisione e valutazione dei rischi di impresa”* (art. 10-bis), *“Organizzazione interna”* (art. 10-ter), *“Organizzazione del lavoro”* (art. 10-quater) e *“Revisione del bilancio consolidato”* (art. 10-quinquies), principi che tutelano le responsabilità del revisore esterno e l'organizzazione dell'attività esercitata. In tema di controllo di qualità, l'art. 20 assicura maggiori controlli da parte dell'autorità competente e stabilisce che *“i revisori legali, le società di revisione e i collegi sindacali che svolgono attività di revisione legale sono sottoposti a controllo di qualità da parte del MEF”*; la specificità dei controlli presi in considerazione dipenderanno dalla presenza di un revisore di EIP o ESRI, ovvero di revisore di altre società clienti.

In seguito a quanto dichiarato dall'art. 5 del D. Lgs. 39/2010 del 27 gennaio 2010, l'art. 6 del D. Lgs. 135/2016 tutela la formazione dei soggetti incaricati dei controlli della qualità e, sentita la *Consob*, il Ministero dell'economia e delle finanze *“definisce con proprio decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricate dei controlli della qualità, nonché i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.”* Inoltre, al comma 2, viene stabilito che *“Le autorità vigilanti provvedono automaticamente alla formazione del personale interno incaricato di effettuare i controlli di qualità anche attraverso la definizione di programmi di aggiornamento professionale condivisi.”*

⁶¹ *“Il tirocinio è svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea e hanno la capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti”* Art. 3 lettera c) D. Lgs. 135/2016

In tema di principi di revisione ISA, l'art. 14 del presente decreto deroga quanto precedentemente sancito dall'art. 11 del D. Lgs. 39/2010, stabilendo al comma 1 che *“la revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.”*. Inoltre, il comma 3 del presente articolo conferma che *“In vigore dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure e obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità i bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2”*. Se quanto sancito dalla normativa vigente non regola in maniera esaustiva la credibilità e la qualità dei documenti pubblicati dall'azienda cliente, il soggetto addetto alla revisione legale dei conti può adottare delle procedure supplementari in grado di rendere più comprensivo il documento pubblicato e più chiara la relazione che verrà emessa in un secondo momento.

Le procedure di revisione supplementari, eventualmente adottate dal revisore legale, devono essere applicate in conformità ai principi di revisione internazionali dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Consob. Nel dettaglio, il comma 2 dell'art. 14 D. Lgs. 39/2010 recita che *“fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli organi e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.”*

2.3 Il collegio sindacale e le sue principali attività

Nell'ordinamento italiano, il collegio sindacale rappresenta il principale organo di vigilanza presente nelle società di capitali e nelle cooperative. Secondo quanto sancito del codice civile, il collegio sindacale rappresenta il massimo organo di controllo delle società e ha la principale finalità di vigilare sull'operato degli amministratori e controllare che la gestione aziendale (e la relativa amministrazione) si svolgano in conformità con quanto stabilito dalla legge e dall'atto costitutivo.

La presenza del collegio sindacale è obbligatoria nelle società per azioni e nelle società in accomandita per azioni mentre, relativamente alle società a responsabilità limitata, l'art. 2477 comma 3 c.c. afferma che tale organo è obbligatorio solo se:

- la società controlla società che hanno l'obbligo di revisione legale di bilancio (D. Lgs. 39/2010, attuativo della direttiva 2006/43/CE);
- la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato (D. Lgs. 39/2010, attuativo della direttiva 2006/43/CE);
- la società non può redigere il bilancio in forma abbreviata a causa del superamento dei limiti normativi previsti dall'art. 2435-*bis* c.c.

In tutti gli altri casi, la presenza del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata resta facoltativa e può essere prevista dallo statuto.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi che possono essere sia gli stessi soci della società, che soggetti esterni incaricati di tale ruolo (art. 2397 c.c. comma 1). La nomina dei sindaci è parte integrante dell'atto costitutivo, di conseguenza la mancanza di tale nomina determinerebbe l'annullabilità del contratto.

Il D. Lgs. 39/2010 ha modificato il comma 1 del presente articolo, affermando che *“almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.”* Inoltre, *“I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.”* (art. 2397 c.c., ultimo comma)⁶².

Il codice civile prevede che devono essere nominati due membri supplenti e, nel caso di revoca o di dimissioni di un sindaco in carica, l'eventuale subentro dev'essere realizzato in ordine di anzianità; nel mentre, l'assemblea provvederà alla nomina di nuovi sindaci supplenti fino al raggiungimento del numero stabilito dalla legge. I nuovi sindaci eletti comunque staranno in carica fino al termine del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire. Tramite la Legge di Stabilità del 2011, qualsiasi società a responsabilità limitata, indipendentemente dalle proprie dimensioni, può provvedere alla nomina di un sindaco monocratico, anziché dei tre precedentemente previsti.

Per quanto concerne la nomina e la cessazione dell'incarico di sindaco, l'art. 2400 c.c. prevede che *“i sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449, 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in*

⁶² *“Per le società aventi ricavi e patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.”* Tale comma è stato aggiunto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 ed è stato successivamente abrogato dal comma 1 dell'art. 35 del D. L. del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

cui il collegio è stato riconosciuto.” La carica di sindaco può essere revocata esclusivamente per giusta causa e l’eventuale deliberazione di revoca dev’essere approvata con decreto da parte del Tribunale, sentito l’interessato. L’ultimo comma dell’art. 2400 c.c. sancisce che “La nomina dei sindaci, con l’indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.”

La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dallo statuto e, in caso contrario, “*deve essere determinata dalla assemblea all’atto di nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.*” (Retribuzione, art. 2401 c.c.).

I sindaci devono essere indipendenti dagli altri soggetti preposti al controllo. L’art. 2399 c.c. elenca una serie di cause di incompatibilità con l’ufficio di sindaco, tra cui i rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società controllanti e controllate, delle società sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato), da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza. Il verificarsi di una tale situazione determinerebbe l’automatica decadenza dall’incarico, causando “*la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale⁶³ e la perdita dei requisiti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2397 c.c.*”⁶⁴

Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, il fallito, l’inabilitato, l’interdetto o chiunque sia stato condannato ad una pena che abbia reso il soggetto interdetto, anche temporaneamente, dagli uffici pubblici o incapace ad esercitare uffici direttivi (*Cause di ineleggibilità e di decadenza*, art. 2382 c.c.).

In materia di controllo contabile, con la Riforma di diritto societario, la revisione legale dei conti è stata affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione esterna iscritti nell’apposito registro. Ad ogni modo, lo statuto della società può prevedere che la revisione legale dei conti venga attribuita al collegio sindacale, purché la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. “*In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito*

⁶³ Comma modificato dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

⁶⁴ Decade ulteriormente dall’ufficio “*Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni.*” *Riunioni e deliberazioni del collegio*, art. 2404 c.c.

*registro.” (Revisione legale dei conti, art. 2409-bis c.c.). Il D Lgs. 39/2010 ha riformato tutta la materia relativa alla revisione dei conti, creando una vera e propria legislazione di carattere speciale tramite l’abrogazione degli artt. 2409 *ter*, *quater*, *quinquies* e *sexies* del codice civile.*

I poteri e i doveri conferiti in capo al sindaco sono articolati agli artt. 2403 e 2403-*bis* c.c. “*Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo completo funzionamento.*”

Il collegio sindacale ha il compito di vigilare sulla legittimità delle scelte adottate dall’azienda, più che sulle scelte gestionali in termini di opportunità e convenienze. Tale attività si realizza in stretto contatto con i collaboratori direzionali incaricati di fornire un continuo flusso di informazioni (quali *budget*, analisi degli scostamenti, operazioni rilevanti, *business plan*, andamento gestionale ...) finalizzate a rendere più efficaci i controlli direzionali.

L’attività del collegio sindacale dev’essere svolta tramite un approccio sistematico, organizzata in diverse fasi collegate tra loro, in grado di elaborare una valutazione oggettiva del sistema di controllo interno e del suo grado di funzionamento. Tramite le relative analisi, l’organo preposto all’attività di vigilanza dev’essere in grado ad individuare i punti di forza e di debolezza del sistema organizzativo seguendo un approccio *risk-based*.

L’attività di vigilanza dell’assetto organizzativo realizzata dal collegio sindacale si organizza su più fasi:

- inizialmente viene pianificata l’attività tramite l’assegnazione dei diversi compiti;
- si procede con la valutazione dei sistemi che impattano maggiormente la gestione organizzativa (analisi del sistema informatico, amministrativo e contabile). Vengono effettuate operazioni sull’assetto organizzativo generale (monitoraggio e valutazione di alcune variabili quali i sistemi IT, la struttura decisionale, i sistemi di *compliance* e il *risk management*) e operazioni più dettagliate sull’assetto amministrativo e contabili quali la valutazione del processo di formazione del bilancio, dell’organizzazione dei controlli interni, delle procedure amministrative ...;
- vengono effettuati i relativi test di sostanza per comprendere l’affidabilità del sistema;
- infine, tramite le diverse modalità di comunicazione previste dalla legge, vengono elaborati i relativi *output* congrui alle operazioni effettuate durante l’intera attività.

Programma di svolgimento dell'attività di vigilanza del collegio sindacale

Operazioni	Risultati	Atti di gestione
Pianificazione del lavoro e suddivisione dei compiti del collegio sindacale	Comprensione impresa: - Settore, normativa, caratteristiche e quadro normativo - Obiettivi, strategie, rischi	
Valutazione del sistema informativo, amministrativo e contabile	Valutazione adeguatezza struttura	
Test di sostanza	Affidabilità del sistema	
Verbali periodici, suggerimenti, colloquio direzione, relazione finale	Individuazione punti di forza e punti di debolezza tramite un approccio <i>risk-based</i> Scambio continuo di informazioni fra direzione e organo di vigilanza	

Il collegio sindacale è obbligato a riunirsi almeno ogni novanta giorni e deve redigere un verbale sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni (previsto dall'art. 2421, comma 1, n. 5), sottoscritto dagli intervenuti, ogni qualvolta venga convocata una riunione (art. 2404 c.c.). L'ultimo comma del presente articolo regola le deliberazioni del collegio sindacale affermando che *"il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso."*

Un ulteriore obbligo in capo al collegio sindacale di dover assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle riunioni del comitato esecutivo e alle assemblee (ordinarie e straordinarie); i sindaci che non rispettano tale obbligo decadono dall'ufficio⁶⁵.

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) pubblica e aggiorna di anno in anno una serie di norme comportamentali a cui deve attenersi il collegio sindacale nello svolgimento del proprio incarico⁶⁶. *In primis*, il sindaco deve svolgere l'incarico

⁶⁵ "I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono d'ufficio." Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e dalle assemblee, art. 2405 c.c.

⁶⁶ "Le norme di comportamento del collegio sindacale contengono le seguenti macro classi:

- nomina, incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale;
- doveri del collegio sindacale;
- partecipazione alle riunioni degli organi sociali;

conferito in maniera professionale e deve attenersi alle norme di deontologia professionale rivolte a tutti i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Esperti Contabili emanate in attuazione del Codice deontologico.

I controlli esercitati dal collegio sindacale sono effettuati considerando un'adeguata diligenza professionale sia nella modalità di selezione dei controlli e nella periodicità degli stessi, che nell'identificazione e nella valutazione dei rischi generici e specifici. Inoltre, il collegio sindacale è tenuto ad esprimere un giudizio professionale sulla base dei risultati ottenuti.

In tema di bilancio d'esercizio, l'art. 2429 c.c. sancisce che il collegio sindacale, ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve ricevere la comunicazione di tale documento, da parte degli amministratori, almeno trenta giorni prima dalla data di fissazione dell'assemblea. *“Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423.”* (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio, art. 2429 c.c. comma 4). La relazione del collegio sindacale e quella del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, che devono rimanere depositate presso la sede legale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, devono riportare i risultati dell'esercizio sociale inerente all'attività svolta nell'adempimento dei doveri del revisore e le proposte pertinenti al bilancio d'esercizio (ed eventualmente consolidato) e alla sua approvazione.

I sindaci sono responsabili anche una volta terminata l'attività di *audit* interno, in quanto *“L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.”* (Azione di responsabilità, art. 2434 c.c.).

Tra le diverse normative che tutelano i rapporti che tra il collegio sindacale e il revisore legale, il principio di revisione ISA Italia 260 (*Comunicazione con i responsabili delle attività di governance*) evidenzia che il revisore legale deve:

-
- poteri del collegio sindacale;
 - riscontro e denuncia di fatti censurabili;
 - relazione all'assemblea dei soci;
 - attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori;
 - attività del collegio sindacale nelle operazioni sociali straordinarie e nelle altre operazioni rilevanti;
 - attività del collegio sindacale nella crisi di impresa.”

Versione aggiornata al 12 gennaio 2021 con le disposizioni indotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Turrís A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

- a) *“comunicare in modo chiaro con i responsabili delle attività di governance le responsabilità del revisore in relazione alla revisione del bilancio, e una panoramica della portata e della tempistica pianificate dalla revisione contabile;*
- b) *ottenere dai responsabili delle attività di governance informazioni rilevanti per l’audit;*
- c) *fornire ai responsabili delle attività di governance osservazioni puntuali derivanti dalla revisione contabile che siano significative e rilevanti per le loro responsabilità di controllare il processo di informativa finanziaria;*
- d) *promuovere un’efficace comunicazione a due vie tra il revisore e i responsabili delle attività di governance.”*

Tale principio non individua in maniera dettagliata l’organo con il quale il revisore esterno è tenuto a comunicare, tuttavia si può dedurre che, trattandosi di un organo di supervisione, tale onere potrà coinvolgere il collegio sindacale (sistema tradizionale), il comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico) o il consiglio di sorveglianza (sistema dualistico).

L’organo di controllo dovrà comunicare al revisore legale gli obiettivi strategici dell’azienda, le aree soggette a maggior attenzione e le comunicazioni effettuate con i relativi *regulators*, quali *Consob, Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)* e Banca d’Italia. Viceversa, il revisore legale dovrà comunicare al relativo organo di *governance* le eventuali difficoltà significative riscontrate durante l’esercizio dell’attività di *audit*, ritardi nel fornire informazioni, elementi probativi richiesti per una più dettagliata analisi e giustificazioni (con documentazione annessa) ad eventuali risultati sospetti rilevati nel corso dell’attività.

La figura di sindaco-revisore unico è prevista per le sole società a responsabilità limitata e per le cooperative ad esse assimilabili. Allo stesso organo viene affidata l’attività di controllo interno, normalmente esercitata dal collegio sindacale, e il controllo legale dei conti in assenza della nomina di un soggetto esterno iscritto all’albo dei Revisori legali o di una società di revisione.

Sia nei casi di nomina facoltativa che di quella obbligatoria, i soci di una qualsiasi società a responsabilità limitata hanno la facoltà di nominare un sindaco, un collegio sindacale o un revisore (persona fisica o società di revisione) come organo di controllo interno della società. Tale scelta condiziona le seguenti attività:

- la vigilanza concomitante sulla gestione ex art. 2403 c.c.⁶⁷ e la funzione di revisione legale dei conti ex art. 14 del D. Lgs. 39/2010⁶⁸ cumulativamente affidate dal sindaco o collegio sindacale;
- l'esclusiva funzione di revisione legale ex art. 14 del D. Lgs. 39/2010 affidata ad una società di revisione o ad un singolo revisore iscritto all'albo, in assenza di un collegio sindacale o sindaco monocratico.

Nel caso di mancata nomina o integrazione del collegio sindacale da parte dell'assemblea o nel caso di irregolare costituzione del collegio, il Tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, può procedere alla nomina dell'organo collegiale. A tal proposito è intervenuto il Notariato Triveneto con la pubblicazione della massima i.d. n. 10 nel novembre del 2011, in cui sono state dettate le seguenti norme:

1. *“se la S.r.l. è priva del collegio sindacale obbligatorio ..., non è possibile adottare con piena efficacia le delibere che presuppongono una attività da parte di tale organo”* (per esempio l'approvazione del bilancio in assenza di una relazione da parte dei sindaci);
2. *“non rileva la causa della mancata od omessa nomina”* (per esempio l'impossibilità del funzionamento dell'assemblea, la mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale ...);
3. *“la responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio del collegio sindacale in sede assembleare compete al presidente dell'assemblea”*.

L'incarico di controllo legale al collegio sindacale è stato introdotto dal D. Lgs. 39/2010, a recepimento della direttiva 2006/43/CE. Tale incarico può essere conferito nei soli casi delle S.p.A. non EIP, che non redigano il bilancio consolidato, e delle S.r.l. non EIP, che non siano controllate da un EIP o da un ente sottoposto a regime intermedio (art. 16 e art. 19-bis D. Lgs. 39/2010) o nel caso in cui la S.r.l. emetta obbligazioni quotate in mercati regolamentati, rientrando in questo caso nella

⁶⁷ *“Il collegio sindacale vigile sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e dal suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.” Poteri del collegio sindacale, art. 2403 c.c.*

⁶⁸ *“I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data di relazione di revisione.”* Punto 6 art. 14 del D. Lgs. 39/2010

sfera delle EIP. La figura del “*responsabile della revisione*” presente nei principi di revisione internazionali ISA considera l’intero organo collegiale (e non un singolo componente) nei casi in cui la revisione legale dei conti venga affidata al collegio sindacale.

Requisiti delle società per svolgimento dell’attività di revisione legale da parte del collegio sindacale

Nelle S.p.A.	Nelle S.r.l.
<p>La funzione di revisione legale dei conti può essere svolta dal collegio sindacale, purché sia previsto dallo statuto e non rediga il bilancio consolidato.</p> <p>La S.p.A. non dev’essere un EIP o una società soggetta a revisione legale secondo le norme applicabili agli EIP.</p>	<p>La funzione di revisione legale dei conti di regola è attribuita al collegio sindacale e l’eventuale scissione da tale funzione dev’essere prevista dallo statuto.</p> <p>L’attività di revisione spetta obbligatoriamente ad un organo esterno (persona fisica iscritta all’albo o società di revisione) nei casi in cui la S.r.l. sia un EIP, controlli una società quotata o emetta titoli di debito quotati in mercati regolamentati.</p>

I sindaci possono essere sostituiti anche nel corso dell’attività svolta e la norma 1.7 del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ne regola il contenuto:

- nel caso in cui il collegio sindacale svolga l’incarico di revisione legale, il sindaco supplente più anziano d’età subentrerà nell’eventualità di morte, decadenza o rinuncia del sindaco effettivo;
- nel caso in cui il collegio sindacale non sia incaricato dell’attività di revisione legale, il sindaco supplente iscritto nel registro dei revisori legali subentrerà nell’eventualità di morte, decadenza o rinuncia del sindaco effettivo. Se il sindaco cessato era un revisore, dovrà subentrare un revisore mentre, se più supplenti sono iscritti al registro, subentrerà il più anziano.

Il sindaco-revisore ha l’onere di verificare la sussistenza del requisito dell’indipendenza, ai sensi dell’art. 2399 c.c. e del Modello 231 emanato dall’Organismo di Vigilanza. Tale soggetto deve svolgere l’attività di revisione in totale indipendenza e le procedure di revisioni possono essere

svolte sia dai singoli componenti del collegio sindacale (o dell'unico sindaco), che dai loro dipendenti o collaboratori. Il soggetto incaricato dell'attività di revisione deve svolgere l'attività con obiettività e integrità, nella totale assenza di interessi che ne compromettano l'indipendenza, secondo quanto articolato dalle norme etico-deontologiche nazionali e internazionali e non può accettare l'incarico qualora sussistano relazioni d'affari, finanziarie, di lavoro o di altro genere con l'entità cliente.

Prima di accettare l'incarico di revisione, il sindaco-revisore identifica le minacce che possono mettere a repentaglio la propria indipendenza con la società cliente e ne determina le misure di salvaguardia. Le possibili minacce individuate dal CNDCEC (*Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*) sono:

- l'intimazione da parte dei soggetti dell'attività cliente nell'esercizio delle operazioni;
- la familiarità che può sussistere tra sindaco-revisore e dipendente o collaboratore dell'entità cliente;
- l'autoriesame da parte del sindaco-revisore nell'attività svolta;
- l'esercizio del patrocinio legale o di attività di consulente tecnico di parte in una particolare controversia, sia a favore che contro la società cliente;
- l'interesse personale del sindaco-revisore nell'ottenere un determinato risultato o nell'effettuare una particolare procedura.

Il sindaco-revisore deve apportare le minacce individuate in un apposito documento redatto dal CNDCEC. Inoltre, all'interno del documento devono essere documentate anche le procedure adottate dal sindaco-revisore per prevenire e rilevare le minacce che possono compromettere la propria indipendenza nei confronti del collegio sindacale (qualora sia presente un organo collegiale), dei dipendenti e dei vari collaboratori presenti.

Il CNDCEC ha elaborato le *"Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"* con cui il sindaco-revisore riporta per iscritto il proprio lavoro svolto, al fine di accertare la valutazione della propria indipendenza dalla società cliente. Il sindaco-revisore deve predisporre adeguate carte di lavoro⁶⁹, previste dal CNDCEC, tali da documentare l'attività svolta in mero alla valutazione dell'indipendenza, attestando le eventuali operazioni attuate per

⁶⁹ Nelle carte di lavoro il sindaco include:

- *"le problematiche identificate in riferimento alla conformità alle norme di legge e ai principi deontologici applicabili e le modalità in cui sono state risolte;*
- *le conclusioni raggiunte sulla conformità ai principi sull'indipendenza applicabili, ed eventuali discussioni al riguardo nell'ambito del collegio sindacale che supportano tali conclusioni;*
- *le conclusioni raggiunte sull'accettazione e sul mantenimento dei rapporti con il cliente e dell'incarico di sindaco."* R.10.50 *"Procedure e carte di lavoro inerenti all'indipendenza"*.

salvaguardarla. Il paragrafo R. 10.50 *“Procedure e carte di lavoro inerenti all’indipendenza”* riporta alcune misure di salvaguardia dell’indipendenza, tra cui:

- *“acquisizione di informazioni e loro documentazione in relazione ai rapporti e alle relazioni ritenute rilevanti intrattenute con la società dal sindaco o da altri professionisti ovvero altri enti appartenenti alla rete;*
- *periodico monitoraggio di tali rapporti e relazioni;*
- *adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti per l’indipendenza con gli altri sindaci e con gli amministratori;*
- *modifica, limitazione o cessazione di taluni tipi di rapporti o relazioni con la società o con la rete.”*

L’indipendenza del collegio sindacale non è trattata da alcuna normativa di legge a livello nazionale. A tal proposito è intervenuto il CNDCEC che, alla normativa Q.1.4 *“Indipendenza, cause di ineleggibilità e di decadenza”*, ne regola il contenuto e i criteri applicativi. Il sindaco-revisore deve manifestare un’indipendenza di tipo formale, nei confronti dei soggetti terzi, poiché non può manifestare la propria obiettività senza considerare alcun fattore estraneo allo svolgimento della propria attività. Occorre che il sindaco soddisfi l’indipendenza in maniera assoluta e che sia separato da qualsiasi tipo di rapporto (economico, finanziario o qualsiasi altro genere) che possa pregiudicare l’obiettività necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Nelle norme comportamentali pubblicate il 30 settembre 2015, il CNDCEC sancisce che il venir meno dell’indipendenza e dell’obiettività del sindaco-revisore, che opera all’interno di un organo collegiale, non determina la decadenza dell’intero organo, bensì suggerisce l’adozione tempestiva delle misure di salvaguardia (previste dal paragrafo R. 10.50) in grado di ripristinare i requisiti dell’indipendenza che sussistono in capo al soggetto coinvolto. Tale prassi coinvolge esclusivamente i soggetti in possesso di carica presso organi EIP. L’accettazione di un eccessivo numero di incarichi potrebbe compromettere l’indipendenza personale esponendoli a responsabilità sul piano della diligenza professionale.

2.3.1 Le differenti declinazioni assunte dai sistemi di *corporate governance* introdotte dalla Riforma del diritto societario

Il sistema di regole e di strutture organizzative che presiedono un efficiente governo societario e organizzano una qualsiasi realtà d’impresa viene comunemente identificato con il termine di *corporate governance*.

Il sistema di *corporate governance* definisce le principali linee guida con cui le società consolidano e razionalizzano l'insieme delle normative vigenti. Tale sistema regola i processi attuati dalle diverse realtà aziendali e interviene nell'organizzazione governativa dell'impresa, definendo i ruoli, i funzionamenti, le composizioni, le nomine e le remunerazioni dei soggetti che operano nei principali organi collegiali interni alla realtà organizzativa. In materia di revisione legale dei conti, un efficace sistema di *corporate governance* regola disciplina le regole, le procedure e le strutture organizzative del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il sistema di *corporate governance* delle società di capitali è mutato nel tempo e uno dei principali interventi normativi è riconducibile al 6 febbraio 2004, quando il Governo ha emanato il D. Lgs. 37/2004 con la principale finalità di armonizzare i modelli societari dell'Unione Europea (normativa collegata ad altri provvedimenti di legge di carattere comunitario) e di semplificare la normativa di carattere societario.

Il D. Lgs. 37/2004 è intervenuto principalmente a correzione e ad integrazione dei seguenti decreti provvedimenti di legge:

- D. Lgs. 5/2003 "*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2011, n. 366*";
- D. Lgs. 6/2003 "*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*".

Tale imposizione normativa ha determinato nel nostro ordinamento una vera e propria Riforma del diritto societario, poiché il D. Lgs. 37/2004 è intervenuto sui seguenti testi di legge emanati nel corso degli esercizi:

- L. 91/1981 "*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*";
- D. Lgs. 87/1992 "*Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della normativa n. 89/177/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabiliti in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro*";
- D. Lgs. 385/1993 "*Testo unico bancario*";
- D. Lgs. 58/1998 "*Testo unico dell'intermediazione finanziaria*"⁷⁰.

⁷⁰ "In particolare son state apportate modifiche in tema di: competenza del consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies c.c.), stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti (art. 2465 c.c.), controllo legale dei conti nelle S.r.l. (art. 2477

In seguito alla Riforma del diritto societario del D. Lgs. 37/2004, il sistema dei controlli societari e dei controlli contabili interni ha subito un impattante cambiamento e, a tal proposito, son stati definiti tre principali modelli organizzativi di amministrazione e controllo: uno di tipo tradizionale e gli altri due alternativi (sistema dualistico e sistema monistico), anche se attualmente dopo diffusi tra le società italiane.

2.3.1.1 Il sistema tradizionale

Il sistema tradizionale o ordinario si applica in mancanza di una diversa disposizione statutaria. Esso prevede la presenza del consiglio di amministrazione (o di un amministratore unico) come organo amministrativo, e del collegio sindacale a cui spetta il controllo interno sulla gestione; entrambi gli organi sono nominati dall'assemblea. La revisione legale dei conti invece viene affidata ad un revisore esterno iscritto nell'apposito registro, istituito presso il ministero dell'economia e finanza, o ad una qualsiasi società di revisione.

Le società non EIP soggette a regime intermedio hanno la possibilità di delegare il controllo dei conti al collegio sindacale, purché la società non rediga il bilancio consolidato. Inoltre, *“se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.”* (Presidente comitato esecutivo e amministratori delegati, art. 2381 comma 2 c.c.).

In relazione al collegio sindacale, il controllo sull'amministrazione è stato sostituito con *“la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.”* (art. 2403 c.c.). Il collegio sindacale svolge ulteriormente un'attività di controllo e di vigilanza nei confronti dell'operato dirigente, con cui è tenuto a valutare la buona amministrazione e la conformità dell'operato con le disposizioni di legge; nell'eventualità, l'organo

c.c.), *decisione dei soci di S.r.l.* (art. 2479 c.c.), *relazione degli esperti* (art. 2501-sexies c.c.), *disciplina transitoria per l'adeguamento degli statuti* (art. 223-bis disp. Att.), *disciplina dell'O.P.A.* (art. 104 D. Lgs. 58/1998), *obblighi della revisione per gli emittenti degli strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante* (art. 116 D. Lgs. 58/1998), *composizione del collegio sindacale nelle società quotate* (art. 148 D. Lgs. 58/1998), *poteri dell'organo di controllo nelle società quotate* (art. 151 D. Lgs. 58/1998), *revisione contabile dei gruppi* (art. 165 D. Lgs. 58/1998), *comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti* (art. 52 D. Lgs. 385/1993), *criteri di valutazione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato* (artt. 15 e 39 D. Lgs. 87/1992), *costituzione e affiliazione di società sportive* (art. 10 L. 91/1981, *ambito di applicazione del nuovo rito societario* (art. 1 D. Lgs. 5/2003).” Riforma del diritto societario, disposizioni correttive e integrative, Fondazione Luca Pacioli, Doc. n. 7 del 19 febbraio 2004

collegiale ha l'onere di rilevare le conseguenze risultanti nel sistema amministrativo-contabile della società.

2.3.1.2 Il sistema dualistico

Tipico della tradizione tedesca, il sistema dualistico assegna al consiglio di gestione il potere amministrativo dell'azienda e nomina il consiglio di sorveglianza come organo preposto al controllo e alla sorveglianza interna. Salvo quanto disposto dagli artt. 2351, 2449 e 2450 c.c., il consiglio di sorveglianza è nominato dall'assemblea e a sua volta nomina il consiglio di gestione. Inoltre, ha il compito di approvare il bilancio d'esercizio (ed eventualmente il bilancio consolidato) e deve comunicare all'assemblea, almeno una volta all'anno, i fatti rilevanti censurabili, le eventuali omissioni verificate e l'idonea documentazione che certifichi l'efficacia dell'attività di sorveglianza svolta. Tra le competenze del consiglio di sorveglianza evidenziate dal codice civile all'art. 2409-terdecies troviamo:

- a) *“nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza si attribuita dallo statuto all'assemblea;*
- b) *approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;*
- c) *esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;*
- d) *promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;*
- e) *presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409;*
- f) *riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti;*
- g) *se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società preposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità in questo per gli atti compiuti.”*

Se è previsto dallo statuto societario, il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato può essere approvato dall'assemblea, purché vi sia la richiesta di almeno 1/3 dei membri del consiglio di sorveglianza.

Il controllo contabile è svolto da un revisore legale o da una società di revisione esterna e, diversamente da quanto articolato nel sistema tradizionale, tale obbligo comprende anche le

società che non redigono il bilancio consolidato o a coloro che non fanno ricorso al mercato dei capitali (enti d'interesse pubblico).

2.3.1.3 Il sistema monistico

Tipico della società anglosassone, il modello di amministrazione e controllo del sistema monistico è caratterizzato dalla presenza del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione. Tale sistema risulta essere particolarmente simile a quello tradizionale poiché, diversamente dal collegio sindacale presente nel modello tradizionale, il controllo interno sulla gestione viene conferito ad un comitato per il controllo sulla gestione.

Come nei due sistemi precedentemente esposti, la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione esterna o ad un revisore iscritto all'albo professionale.

Il comitato per il controllo sulla gestione è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza (art. 2409-*septiesdecies* c.c.) stabiliti dallo statuto *“che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.”* (Comitato per il controllo sulla gestione, art. 2409-*octiesdecies* c.c.).

A tutela dell'attività di controllo sulla gestione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno, *“almeno un componente del comitato deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro”*. L'art. 2409-*octiesdecies* c.c. regola all'ultimo comma le principali attività svolte dal comitato, nel dettaglio:

- a) *“elege al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;*
- b) *Vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;*
- c) *Svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.”*

Il rapporto tra il comitato per il controllo interno e il revisore legale è regolato dall'art. 19 del D. Lgs. 39/2010. Il revisore legale deve presentare al comitato una relazione inerente alle questioni fondamentali emerse durante l'esercizio dell'attività di *audit*, e in particolar modo le eventuali

carenze significative del sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

Il comma 3 dall'art. 19 del D. Lgs. 39/2010 stabilisce che *“il revisore legale o la società di revisione legale presenta al comitato per il controllo interno una relazione sulle questioni fondamentali emersi in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.”* Alcuni concetti utili alla comprensione delle *“questioni fondamentali”*, evidenziate da tale decreto, vengono articolate nei principi ISA Italia 260 e 265, mentre il paragrafo 16 dell'ISA Italia 260 fornisce le seguenti definizioni relative ai *“Risultati significativi emersi dalla revisione contabile”*:

- a) *“il punto di vista del revisore in merito agli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall'impresa, compresi in principi contabili, le stime contabili e l'informativa di bilancio ...;*
- b) *le eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione contabile;*
- c) *... gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione contabile discussi o oggetto di corrispondenza con la direzione e le attestazioni scritte richieste dal revisore;*
- d) *le eventuali circostanze che influiscono sulla forma e sul contenuto della relazione di revisione;*
- e) *Gli eventuali altri aspetti significativi emersi durante la revisione contabile che, secondo giudizio professionale del revisore, sono rilevanti ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.”*

2.3.2 Le responsabilità dei sindaci

La Riforma del diritto societario del D. Lgs. 37/2004 ha attribuito al collegio sindacale maggiori responsabilità civili nell'esercizio della propria attività ordinaria in quanto, oltre ad adempiere ai loro doveri con professionalità e diligenza, i sindaci sono ulteriormente *“responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.”*

La responsabilità civile del collegio sindacale può essere di due tipologie:

- contrattuale, derivante dalla violazione di un dovere giuridico che nasce da un contratto;

- extracontrattuale, derivante dalla violazione dell'obbligo di non nuocere ad altri, in cui *“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”* (Risarcimento per fatto illecito, art. 2043 c.c.).

I sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori per fatti o omissioni compiuti da questi, nel caso in cui *“il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.”* (Responsabilità, art. 2407 c.c.), e devono adempiere alle proprie obbligazioni con la diligenza professionale sancita dall'art. 1176 comma 2 c.c., ovvero *“... da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*. Tramite la Sentenza del 6 novembre 2007, la Suprema Corte ha dichiarato che, in tema di perizia effettuata dal collegio sindacale, il sindaco responsabile può rispondere in solido con l'amministratore per la mancata verifica di *“... operazioni di riporto su azioni di società controllate e collegate e finanziamento poste in essere da una società finanziaria sproporzionate al capitale sociale, svolte in violazione dei contratti con i clienti, nonché dei criteri minimi di prudenza tenuto conto degli importi elevati e delle modalità con cui erano fatte a favore di società collegate a tassi di interesse non remunerativi e senza alcuna garanzia.”*

L'art. 2407 c.c. attribuisce due tipi di responsabilità alla figura del sindaco-revisore: una prima fattispecie di responsabilità diretta, attinente all'adempimento dei propri obblighi (comma 1), e una seconda responsabilità indiretta in solido, per omesso controllo, con gli amministratori che esercitano atti o controversie nei confronti di terzi. Tramite il D. Lgs. 37/2004, ai sindaci-revisori è stata assoggettata una più ampia responsabilità rispetto a quella conferitagli precedentemente, in quanto devono adempiere ai loro doveri non più con la diligenza del mandato, (considerando quindi una sola responsabilità contrattuale), bensì devono agire con professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Ad ogni modo, i membri del collegio sindacale non possono essere chiamati in causa quando il comportamento scorretto degli amministratori deriva da cause a loro sconosciute, pur avendo correttamente assolto le funzioni di vigilanza previste dalla normativa. I sindaci sono chiamati in solido con gli amministratori solo dal momento in cui non abbiano agito con diligenza, professionalità e, pur conoscendo il fatto illecito o l'eventuale comportamento preesistente, non siano intervenuti in modo tale da evitare la sussistenza e lo sviluppo del danno.

In tema di antiriciclaggio, i membri del collegio sindacale hanno l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette che emergono nel corso dello svolgimento delle attività di *audit* al

revisore legale o alla società di revisione. Tale materie può condizionare anche l'attività degli stessi sindaci-revisore preposti all'attività di revisione legale dei conti.

I reati di riciclaggio⁷¹ (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio⁷² (art. 648-ter.1 c.p.) possono essere contrastati o prevenuti dalle attività del collegio sindacale, sia nei casi di vigilanza della gestione aziendale dei sindaci, che nei casi di revisione dei conti effettuata dai sindaci-revisori ove venisse conferito l'incarico. A complemento della normativa contenuta nel D. Lgs. 231/2007, il tema dell'anticiclaggio è ulteriormente regolato da una serie di linee guida contenute nella Circolare 16/IR 2010 (*Istituto di ricerca CNDCEC*) e dalle *best practice* contenute nel Documento di ricerca Assirevi n. 147/2010 e nella Circolare 36/IR.

Il D. Lgs. 231/2007 applica alcuni obblighi di anticiclaggio al revisore unico iscritto nel registro dell'albo professionale e alle società di revisore iscritte nell'albo speciale dell'art. 161 TUF (*Albo speciale delle società di revisione*), successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2010 (*Revisori contabili*, art. 13 D. Lgs. 231/2007). I presenti obblighi non si applicano invece in capo agli organi collegiali preposti all'attività di controllo societario (collegio sindacale, comitato per il controllo sulla gestione o consiglio di sorveglianza).

In particolar modo, l'art. 16 del D. Lgs. 231/2007 assegna degli obblighi di verifica della clientela nei confronti dei professionisti descritti all'art. 12 del presente decreto⁷³:

⁷¹ "Fuori dai casi di concorso di reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (non colposo); ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale." Riciclaggio, art. 648-bis c.p.

⁷² "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648." Autoriciclaggio, art. 648-ter.1 c.c.

⁷³ "... per professionisti si intendono:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti ...;
- c) i notai e gli avvocati ...;
- d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c)."

Professionisti, art. 12 D. Lgs. 231/2007

- a) *“quando la prestazione professionale ha ad oggetto messi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;*
- b) *quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;*
- c) *tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;*
- d) *quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o sigli applicabile;*
- e) *quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.”*

La recente giurisprudenza è intervenuta a tutela della posizione del sindaco preposto all’attività di controllo, dichiarando che un qualsiasi soggetto tenuto alla vigilanza della gestione e dell’organizzazione aziendale, può essere dichiarato responsabile solo se sussiste la prova che un loro tempestivo intervento avrebbe potuto essere idoneo ad evitare un determinato pregiudizio patrimoniale. Nella sentenza n. 2043 del 2017, il Tribunale di Milano ha espresso il proprio parere in merito alla qualificazione dell’eventuale intervento effettuato collegio sindacale, affermando che *“la rilevazione di operazioni manifestamente ingiustificate sarebbe possibile solo la loro esecuzione e pertanto è necessaria la prova che un tempestivo intervento avrebbe potuto indurre i debitori a far fronte alle loro obbligazioni.”*

Per dichiarare responsabile un organo collegiale o un soggetto preposto al controllo della gestione, è fondamentale che venga individuato il preciso nesso causale tra danno e comportamento illegittimo. Qualora non fosse possibile identificare in maniera analitica gli effetti procurati al patrimonio sociale, arrecati dall’illegittimo comportamento adottato da un organo sociale, il codice civile suggerisce di adottare il criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.⁷⁴

⁷⁴ *“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.”* Valutazione equitativa del danno, art. 1226 c.c.

2.4 Le responsabilità del revisore legale e le sanzioni amministrative e penali applicabili

L'attività di revisione contabile ha come principale scopo quello di mantenere adeguatamente alto un certo livello di credibilità che ogni *stakeholder* riserva nei confronti dei valori di bilancio e dell'informativa complementare fornita dall'azienda cliente in sede di verifica. Il revisore legale è tenuto ad operare con responsabilità e professionalità, mantenendo un livello moderatamente alto di indipendenza in relazione ai principi di etica richiesti dalla normativa vigente alla figura del revisore.

Il tema della responsabilità del revisore è regolato dalla normativa di legge del D. Lgs. 39/2010, dal codice civile e dai principi di revisione internazionali, in particolar modo dal principio ISA Italia 200 *“Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia”*.

La Riforma del diritto societario ha inoltre modificato la responsabilità affidata al collegio sindacale, tanto da attribuire ai sindaci-revisori maggiori responsabilità riguardanti la verità delle attestazioni fornite e la diligente osservanza dei fatti compiuti dagli amministratori. I sindaci rispondono in proprio, o in solido con gli amministratori, dal momento in cui è venuta meno la vigilanza e la verifica della gestione del patrimonio aziendale, sul quale fanno affidamento i soci e i terzi. Va sottolineato che l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci per colpa in vigilando si verifica al manifestarsi di un danno, di un atto di cattiva gestione compiuto dagli amministratori, di un nesso di causalità tra il compimento dell'atto illecito e del danno risultante e dell'omessa o inadeguata attività di vigilanza attuata dai sindaci per impedire la manifestazione del danno.

La responsabilità del revisore considera le principali sfere di competenza civile, penale e disciplinare.

Responsabilità civile

Prima del 27 gennaio 2010, data relativa all'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2010, la materia della responsabilità civile del revisore legale era regolamentata a due principali normative:

- dall'art. 2409-*sexies* c.c., in cui i soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 c.c. (relativamente all'adempimento dei doveri con professionalità e diligenza richieste dall'incarico), *“sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per danni derivanti dall'inadempimento ai*

loro doveri.” e sono ulteriormente responsabili in solido con l’eventuale società di revisione preposta al controllo;

- *l’art. 164 TUF, applicabile esclusivamente a tale particolare contesto, in cui, al comma 2, sanciva che “i responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguiti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.”*

Tali articoli sono stati abrogati dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e, nel dettaglio, l’art. 2409-*sexies* c.c. è stato abrogato dal comma 9 dell’art. 37 del presente decreto legislativo.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 39/2010, il legislatore ha derogato la materia della responsabilità civile in capo al revisore e, all’art. 15 (*Responsabilità*), ha ulteriormente:

- confermato la responsabilità solidale tra revisore e amministratore, in quanto *“nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato”*, comma 1;
- confermato quanto sancito dal comma 2 dell’art. 2409-*sexies* c.c., in ambito di responsabilità civile nei confronti dei terzi collaboratori, affermando che *“il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguiti da propri inadempimenti da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.”*
- prescritto in 5 anni l’azione di responsabilità del revisore, considerando che la decorrenza del termine parte dalla data di emissione della relazione di revisione da parte del revisore o della società di revisione. Il comma 3 afferma che *“l’azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.”*

L’entrata in vigore dell’art. 15 del D. Lgs. 39/2010 ha fatto venir meno quanto stabilito dall’art. 2407 c.c. (*Responsabilità*), in quanto tende a normalizzare paritariamente il trattamento del comportamento a cui il revisore legale deve attenersi e le responsabilità che sussistono in capo a tale soggetto nei confronti dei terzi (amministratori, soci, società ...).

Inoltre, il revisore deve rispettare le normative vigenti a livello internazionali, tra cui i regolamenti emanati dalla *Consob* (in particolar modo quanto stabilito agli artt. 149-*bis* e 152 del regolamento, in attuazione al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti) e i principi di revisione adottati dalla Commissione Europea, come stabilito dal comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 39/2010⁷⁵.

Il fatto che il comma 1 dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2010 non consideri l'adozione della negligenza professionale del revisore, durante lo svolgimento della propria attività, non esclude il fatto che tale soggetto debba agire tramite la diligenza professionale specificata dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. (*Diligenza nell'adempimento*)⁷⁶. Il revisore è responsabile del compimento dei propri errori emersi durante lo svolgimento dell'attività di *audit*, purché questa inadempienza sia causata da un insufficiente grado di diligenza professionale nella mancata o erronea applicazione dei principi di revisione internazionali.

Al fine di giustificare una sorta di responsabilità oggettiva, la più recente Giurisprudenza ha stabilito il rispetto del principio generale sull'onere della prova; il soggetto che afferma di esser stato danneggiato da un qualsiasi comportamento attuato del revisore deve fornire all'organo competente, in sede processuale, la prova di tale responsabilità.

In merito alla redazione del bilancio consolidato di un gruppo di aziende, il soggetto incaricato alla revisione (singolo revisore legale o società di revisione) è pienamente responsabile dell'incarico svolto e del giudizio emesso sul bilancio del gruppo. A tal proposito, il principio ISA Italia 600 (*La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche, incluso il lavoro dei revisori delle componenti*), nel paragrafo concernenti le regole e le responsabilità del revisore, sancisce che *“Il responsabile dell'incarico di revisione del gruppo è responsabile della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'incarico di revisione contabile del gruppo in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili; egli è inoltre responsabile che la*

⁷⁵ *“La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d'Italia per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e l'ISVAP per quanto riguarda gli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), può disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di cui al comma 1, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni o ordini professionali e dalla Consob.”* Principi di revisione, art. 11 D. Lgs. 39/2010

⁷⁶ *“Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”* *Diligenza nell'adempimento*, art. 1176 c.c.

relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze specifiche. Di conseguenza, la relazione di revisione sul bilancio del gruppo non deve far riferimento ai revisori delle componenti, a meno che tale riferimento sia richiesto dalla legge o dai regolamenti. In tal caso la relazione di revisione deve indicare che il riferimento al revisore della componente non riduce la responsabilità del soggetto incaricato della revisione per quanto riguarda il giudizio sul bilancio del gruppo.”

La responsabilità civile in capo al revisore legale nei confronti dell'impresa soggetta a revisione è la medesima in capo ai sindaci, o ai soggetti che esercitano l'attività di *corporate governance* aziendale (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo di gestione), articolata nel paragrafo 2.3.2 (*Le responsabilità dei sindaci*).

Il revisore è responsabile anche nei confronti del fisco, in quanto ha l'onere di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali predisposte dalla società cliente. Qualora non rispettasse tale incarico, la normativa prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065. L'applicazione di tale sanzione è esclusa nel caso in cui la mancata sottoscrizione del revisore legale derivasse da una giustificata volontà del soggetto obbligato.

L'obbligo di sottoscrizione è stato prescritto da specifiche norme di legge, tra cui l'art. 1, comma 5, del D.P.R. 322 del 22 luglio 1998, in previsione del fatto che *“La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 417 e successive modificazioni.”*. Tale adempimento è direttamente connesso all'incarico di revisione legale tramite gli artt. 13 D. Lgs. 39/2010 e 2409-bis c.c. La normativa vigente considera tra le dichiarazioni oggetto di sottoscrizione il *Modello Redditi*, il *Modello IRAP (Imposta sul reddito dell'attività produttiva)*, il *Modello CNM (Consolidato Nazionale Mondiale)* e il *Modello 770 (Dichiarazione come sostituto d'imposta)*.

In caso di frode, al fine di giudicare la responsabilità in capo al revisore, l'autorità competente è tenuta a verificare che il soggetto preposto allo svolgimento dell'attività di *audit* abbia agito con la diligenza e l'etica professionale richieste dalla normativa e che l'attività sia stata esercitata in conformità con i principi di revisione nazionali ed internazionali. Il revisore può essere sanzionato solo nel caso in cui ricorra una delle fattispecie enunciate.

A tal proposito interviene il principio di revisione ISA Italia 240 (*Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile di bilancio*), finalizzato a:

- a) *“identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi;*
- b) *acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardanti i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi, mediante la definizione e la messa in atto di risposte di revisione appropriate;*
- c) *fronteggiare adeguatamente frodi o sospette frodi individuate durante la revisione.”*

In veste di corresponsabile del dissesto, il revisore viene spesso citato in giudizio per possibilità di controversie o reati che coinvolgono direttamente l'azienda cliente. Tale responsabilità dev'essere dimostrata e se la società in esame dimostra di non essersi trovata in continuità aziendale, tramite la presentazione dell'apposita documentazione, il bilancio d'esercizio risulta essere veritiero e corretto con la situazione vigente, di conseguenza il revisore legale non sarebbe investito da alcuna responsabilità.

La presente responsabilità processuale coinvolge in maniera diretta il soggetto che ha amministrato l'azienda; il revisore legale non concorrerebbe al reato qualora avesse provveduto ad esercitare l'attività con la diligenza e la professionalità richieste dalla normativa e ad assegnare un giudizio di revisione conforme alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Responsabilità penale

Le norme penali previste dagli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D. Lgs. 39/2010 prevedono le seguenti fattispecie di reato: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione, corruzione dei revisori, impedito controllo, illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata alla revisione e compensi illegali. Tali fattispecie di reato si applicano ai soli casi di revisione legale obbligatoria, ad esclusione dei fatti simili avvenuti in caso di revisione volontaria.

L'art. 27 D. Lgs 39/2010 regola *“La falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione”* e, al comma 1, punisce revisori che *“attestino il falso o occultano informazioni”* che riguardano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Gli atti che determinano *“un ingiusto profitto”*, a beneficio dello stesso revisore o di altri che concorrerebbero nel reato, devono essere finalizzati ad indurre in errore i vari *stakeholders* di bilancio. *“Se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale”*, la norma punisce i revisori legali o l'eventuale società di revisione con l'arresto fino a un anno, mentre, in caso di danno patrimoniale, il comma 2 considera come aggravante la reclusione da uno a quattro anni. Se la società assoggettata all'attività di revisione è un EIP, la reclusione passa da uno a cinque anni (comma 3), mentre, se è svolta in concorso con gli amministratori, direttori generali o sindaci, *“la pena di cui al comma 3 è aumentata*

fino alla metà.” (comma 4). L’ultimo comma recita che le pene dei commi 3 e 4 si applicano a coloro che danno o promettono l’utilità e ai soggetti che concorrono a commettere il fatto illecito.

L’art. 28 del presente decreto regola il reato di corruzione dei revisori, punendo con la reclusione fino a tre anni i soggetti incaricati dell’attività di revisione che *“compiono od omettono atti ... cagionando nocumento alla società”*. Il danno cagionato deve violare gli obblighi inerenti all’ufficio del revisore conseguente ad una loro dazione o promessa di utilità. Al comma 2, il Legislatore punisce con la reclusione da uno a cinque anni *“Il responsabile della revisione legale e i componenti dell’organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale ... che, fuori dai casi previsti dall’art. 30, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio.”*

All’art. 29, il Legislatore punisce per impedito controllo, con ammenda fino a 75.000 euro, *“i componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale.”* Inoltre, la norma prevede due ulteriori aggravanti:

- *“se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell’ammenda fino a 75.000 euro e dell’arresto fino a 18 mesi”*, comma 2;
- *“nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate”*, comma 3.

Il reato dell’assegnazione dei compensi illegali riguarda i revisori legali, gli amministratori, i soci, i dipendenti della società di revisione, i dirigenti e i liquidatori della società cliente che percepiscono direttamente o indirettamente, dalla società cliente, *“compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti”* dal contratto sottoscritto (art. 30 D. Lgs. 39/2010). Tali soggetti sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con una multa che varia da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 100.000.

L’art. 31 del presente decreto regola gli illeciti rapporti che possono sussistere tra soggetti interessati e società assoggettata a revisione legale. In particolare, gli amministratori, i dipendenti della società di revisione e i soci responsabili della revisione legale che *“contraggono prestiti con la società assoggettata a revisione o con una società che controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.”*

Infine, il primo comma dell’art. 30 regola alcune aggravanti comuni ai reati precedentemente riportati, in particolare la pena sarà aumentata fino alla metà *“se dai fatti previsti dagli articoli 27,*

commi 3, 4, e 5, 28, comma 2, 30 e 31 deriva alla società di revisione legale o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità.”⁷⁷

Responsabilità disciplinare

I comportamenti attuati dai revisori nel corso dello svolgimento dell’incarico sono vigilati dal ministero dell’economia e delle finanze e dalla *Consob*, nel caso in cui la società cliente fosse un EIP.

Il ministero dell’economia e delle finanze può svolgere diverse funzioni nei confronti del revisore legale, in particolare può:

- a) “applicare al revisore legale o la società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000;*
- b) sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;*
- c) revocare uno o più incarichi di revisione legale;*
- d) vietare un revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;*
- e) cancellare dal registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.”* Comma 1, art. 24 (*Provvedimenti dal Ministero dell’economia delle finanze*) D. Lgs. 39/2010.

Inoltre, al comma 2, viene sancito che tale ministero può cancellare dal Registro dei revisori legali la società di revisione o il responsabile della revisione legale nei casi di un loro mancata osservanza ai provvedimenti riportati al comma 1.

Quindi, secondo quanto sancito da tale articolo, il ministero dell’economia e delle finanze può irrogare diverse sanzioni quando accerta qualche irregolarità durante lo svolgimento dell’attività del revisore legale, tra cui:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 150.000;
- la revoca dell’incarico del revisore e l’eventuale divieto di accettare nuovi incarichi;
- la cancellazione dal Registro del singolo revisore legale, della società di revisione o del responsabile dell’incarico (per esempio il collegio sindacale) o l’eventuale sospensione per un periodo inferiore a tre anni;

⁷⁷ *“La sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione legale, dei componenti dell’organo amministrativo, dei soci e dei dipendenti della società di revisione legale per i reati commessi nell’esercizio della revisione legale è comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.”* Disposizioni comuni, art. 32, comma 2, D. Lgs. 39/2010

- la censura (dichiarazione pubblica di biasimo, scritta e motivata) volta ad identificare la persona responsabile e la natura della violazione;
- una dichiarazione contenente l'eventuale relazione di revisione non conforme ai requisiti di cui all'art. 14;
- un avvertimento nei confronti della persona fisica o giuridica per il comportamento attuato.

Il ministero dell'economia e delle finanze può inoltre applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 2.500, *“nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo formativo e di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'art. 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.”*

I provvedimenti emanati dalla Consob invece sono contenuti nell'art. 26 del D. Lgs. 39/2010 e, al comma 1, vengono descritte una serie di operazioni attuate da tale Organo *“quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale”*.

La Consob può revocare gli incarichi di revisione legale, vietare che l'attuale revisore legale accetti nuovi incarichi di revisione, per un periodo inferiore a tre esercizi, e può proporre al ministero dell'economia e delle finanze la sospensione o la cancellazione dall'apposito Registro del responsabile della revisione, o della società di revisione a cui viene conferito l'incarico. L'eventuale sospensione non può superare un periodo di cinque anni.

La Consob può proporre al ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione della società di revisione, o del responsabile della revisione legale, dall'apposito Registro (comma 3).

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 200 (*Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia*) e lo ISQC Italia 1 (*Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi*), argomentati nel paragrafo 2.2 (*L'evoluzione del quadro normativo della revisione in Italia*), disciplinano il corretto comportamento a cui deve attenersi il revisore legale o la società di revisione durante lo svolgimento dell'incarico conferito.

Nel nostro ordinamento non sono presenti norme che limitano la responsabilità del revisore legale che svolge l'attività obbligatoria prevista dalla normativa vigente. Per quanto riguarda la fattispecie della revisione volontaria, la responsabilità del revisore è limitata in relazione alla natura

del rapporto tra revisore e committente, in quanto la relazione di revisione non è destinata ad essere utilizzata da terzi estranei a tale rapporto.

2.5 L'archiviazione e la conservazione dei documenti contabili del revisore legale

La documentazione a disposizione del revisore legale è composta da una serie di atti direttamente connessi all'incarico svolto, tra cui i documenti contrattuali, i documenti che certifichino il lavoro svolto dal revisore e altri documenti con i quali il revisore comunica il risultato dell'attività esercitata nei modi e tempi previsti dalla legge e dai principi di revisione.

Tramite la conservazione della documentazione di lavoro, il revisore riesce a riepilogare le evidenze raccolte derivanti dai risultati conseguiti durante l'esercizio dell'attività, conferma e giustifica il lavoro svolto in conformità con i principi di revisione internazionali, rispetta l'obbligo giuridico della conservazione della documentazione, organizza in modo efficace la pianificazione dell'attività e, nel caso in cui ci fosse un team di revisione, il revisore responsabile supervisiona l'operato dei vari collaboratori.

I documenti contrattuali a disposizione del revisore legale si compongono della lettera d'incarico e del verbale dell'assemblea. Pur non essendo di natura contrattuale, il revisore ha l'obbligo di conservare ulteriormente una copia ufficiale del bilancio dell'esercizio in corso, approvato dall'assemblea.

Le carte di lavoro del revisore, conservate in maniera cartacea o in formato elettronico, costituiscono le principali evidenze e documenti probativi del lavoro svolto dal revisore. Tali documenti si compongono di:

- carte di lavoro dell'esercizio relativi alla pianificazione del lavoro, agli elementi probativi raccolti nel corso della revisione e ai documenti riassuntivi dei risultati conclusi. Tale documentazione ha la principale finalità di giustificare il giudizio contenuto nella relazione di revisione, dimostrare che il lavoro è stato svolto in conformità della normativa vigente e verificare *ex-post* gli obiettivi di controllo prefissati e le conclusioni raggiunte dal revisore;
- documentazione pluriennale, utilizzata dal revisore per la revisione di più di un esercizio, composta da tutti quei dati qualitativi e quantitativi di natura storica utili al revisore legale nel corso dell'attività svolta. Nei fascicoli pluriennali sono compresi lo statuto della società cliente e l'atto costitutivo, le procedure analitiche relative alla

revisione effettuata negli anni precedenti, le informazioni inerenti alla mappatura dei sistemi informativi, alla valutazione del rischio inerente di controllo e alla comprensione dei controlli interni di gestione, e le fotocopie di eventuali documenti ritenuti significativi per l'azienda (fidi e finanziamenti vari, atti fiscali, specifici contratti o accordi di organizzazione ...).

Il revisore legale deve predisporre con chiarezza le relative carte di lavoro, in modo tale da dimostrare correttamente la natura, le tempistiche e i risultati delle procedure di revisione. Le carte di lavoro sono finalizzate alla formalizzazione delle procedure di revisione svolte, all'elaborazione degli elementi probativi ottenuti nel corso dell'esercizio dell'attività e alle conclusioni conseguite al termine delle procedure.

Le carte di lavoro rappresentano un efficace mezzo di ispezione e controllo in quanto consentono al revisore di effettuare controlli di qualità e ispezioni, permettono di effettuare verifiche indipendenti stabilite dalla normativa vigente e ammettono gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 39/2010 in tema di controllo di qualità. Tale documentazione può essere resa disponibile:

- al cliente, purché la documentazione riguardi esclusivamente informazioni aziendali anziché procedure effettuate dal revisore o dalla società di revisione nel corso della procedura di *audit*;
- ai terzi, previa valutazione della necessità del revisore legale incaricato e autorizzazione dell'azienda cliente;
- all'autorità giudiziaria con l'assistenza di un legale;
- al successivo revisore, tramite autorizzazione dell'azienda cliente;
- al singolo revisore legale, qualora parte del lavoro venga delegato ad una società di revisione esterna (nel caso di revisione di *holding*).

Le carte di lavoro devono essere conformi ai principi di revisione internazionali ISA Italia e devono garantire una certa corrispondenza tra la normativa vigente e le procedure attuate. Tale documentazione dev'essere completa e dettagliata; l'ISA Italia 230 precisa che, per agevolare successivamente l'indagine di eccezioni o incoerenze derivanti dalla documentazione depositata dal revisore legale, *“nelle carte di lavoro devono essere rintracciabili gli elementi identificativi delle specifiche voci o degli aspetti oggetto di verifica”*.

La forma e il contenuto della documentazione tenuta dal revisore dipendono da diversi fattori, tra cui dalla dimensione e complessità dell'azienda cliente, dagli strumenti utilizzati e dalla rilevanza degli elementi probativi acquisiti nel corso delle verifiche.

Guida per la redazione delle carte di lavoro

1	Identificazione del cliente <i>Per comprovare la correttezza della documentazione è opportuno intestare ogni carta da lavoro con i riferimenti allo specifico incarico (nome della società, data del bilancio, nominativi amministratori ...).</i>
2	Data di predisposizione della carta di lavoro e data di bilancio in esame <i>La data di una carta di lavoro non può essere successiva alla data della relazione del revisore.</i>
3	Identificazione e firma di chi ha predisposto la carta da lavoro <i>La firma di chi ha preposto la carta di lavoro sui documenti archiviati consente di individuare la responsabilità di chi ha effettuato il lavoro.</i>
4	Identificazione e firma di chi ha effettuato il riesame delle carte di lavoro <i>La firma del reviewer documenta che la delega affidata ad un altro componente del team di revisione è stata successivamente confermata con il riesame del lavoro svolto. Solitamente il revisore esperto del team di revisione riesamina il lavoro svolto da altri e, apportando la propria, approva il lavoro svolto.</i>
5	Numerazione secondo un indice prestabilito <i>Al fine di organizzare in maniera efficace le carte di lavoro utilizzate, il revisore deve mantenere un adeguato sistema di reference.</i>
6	Obiettivo del lavoro <i>Il revisore deve dimostrare di aver svolto il lavoro in aderenza ai principi di revisione adottati.</i>
7	Fonte di selezione e metodo utilizzato nella selezione <i>La descrizione delle modalità di selezione del campione e la relativa fonte di selezione consente di ripercorrere il lavoro svolto.</i>
8	Descrizione del lavoro svolto <i>Rilevare gli elementi identificativi al fine del perseguimento di diverse finalità.</i>
9	Risultati ottenuti e formalizzazione della procedura di <i>audit</i> svolta
10	Conclusioni finali <i>La valutazione della significatività di uno specifico aspetto emerso nel corso della revisione richiede una precisa analisi degli eventi e delle circostanze. Tra i vari aspetti significativi possono emergere: situazioni che determinano rischi significativi o risultati di procedure di revisione che potrebbero avere ripercussioni sulla relazione di revisione emessa al termine dell'attività.</i>

Se la revisione legale viene svolta dal collegio sindacale, il sindaco-revisore incaricato dell'attività ha l'onere di riportare le informazioni e le relative carte di lavoro che caratterizzano i *dossier* della revisione nel libro dei verbali della società. Tali documenti devono essere conservati dal collegio sindacale per un periodo di 10 anni dalla data di emissione della relazione del bilancio e la loro correttezza è valutata dagli amministratori che li visionano e li costudiscono presso la sede legale della società. Il documento del CNDCEC denominato "*Linee guida per l'organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*" stabilisce che "*le modalità di conservazione devono essere disciplinate dal collegio per garantire la fruibilità, la disponibilità, l'integrità e la conservazione della documentazione sia nel caso dell'espletamento dell'incarico, sia dopo la cessazione dello stesso.*"

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2010, l'obbligo di tenuta dell'apposito libro di revisione non sussiste più in capo al revisore legale poiché, dal 7 aprile 2010 in poi, è stato disposto che l'incaricato del controllo legale dei conti può limitarsi a conservare i *dossier* e le relative carte di lavoro. L'art. 37, comma 9, del Lgs. 39/2010 ha modificato la disciplina in merito alla conservazione dei documenti obbligatori abrogando l'art. 2409-ter c.c. (*Funzioni di controllo contabile*).

A tal proposito, il comma 6 dell'art. 14 recita che "*i soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione*". Inoltre, "*il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio.*" I documenti e le relative carte di lavoro di cui dispone il revisore "*sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.*"

La normativa vigente non si esprime in merito alla forma della documentazione, in quanto può essere costituita sia da documenti cartacei che da formati elettronici. È fondamentale che la documentazione abbia data certa e non venga modificata in un momento successivo alla data d'emissione della relazione di revisione. A supporto di tale considerazione, le operazioni di revisione effettuate dal singolo revisore o dalla società di revisione vengono implementate tramite l'utilizzo di *software* gestionali che permettono una corretta conservazione dei dati e un efficace automatizzazione delle operazioni.

L'ISQC 1 sancisce che "*a meno che leggi o regolamenti non specifichino diversamente, la documentazione dell'incarico è di proprietà del soggetto abilitato*" e tale documentazione di norma

ha un periodo di conservazione non inferiore a cinque anni, a partire dalla data di emissione della relazione di revisione (ISA Italia 230).

Entrato in vigore il 1° gennaio 2015, l'ISA Italia 230 regola il tema della documentazione della revisione contabile predisposta dal revisore legale incaricato dell'attività. L'obiettivo del presente principio è quello di predisporre un'adeguata documentazione che sia in grado di fornire:

- a) *“una sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a supporto della relazione della revisione;*
- b) *l'evidenza che la revisione contabile sia stata pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili.”*

Il revisore deve predisporre tempestivamente la documentazione *“sufficiente a consentire ad un esperto contabile, che non abbia alcuna cognizione dell'incarico, di comprendere”*. La tempestività e la semplicità espositiva della documentazione rappresentano i requisiti cardine della documentazione delle procedure di revisione svolte.

Il revisore può derogare alle regole pertinenti all'archiviazione e alla conservazione della documentazione. A tal proposito, il punto 12 del principio ISA Italia 230 precisa che *“qualora, in circostanza di natura eccezionale, il revisore giudichi necessario derogare a una regola pertinente contenuta in un principio di revisione, egli deve documentare il modo in cui le procedure di revisione alternative svolte consentono il raggiungimento dello specifico scopo per cui tale regola è prevista, e le ragioni della deroga.”*


Le carte di lavoro possono essere classificate in varie categorie, tra cui:

1. carte di lavoro relative alla pianificazione dell'attività comprendenti i processi di pianificazione della strategia implementata, l'identificazione dei rischi di revisione, la comprensione del mercato di riferimento dell'azienda cliente ...;
2. carte di lavoro che rappresentano elementi probativi in risposta ai rischi individuati, tra cui le *check-list*, i documenti relativi alle circolarizzazioni varie ...;
3. carte di lavoro in mero alla responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attività, quali la lettera di attestazione, valutazione dell'indipendenza del revisore, lettere d'incarico ...;
4. carte di lavoro con valenza esterna all'azienda, tra cui il bilancio d'esercizio in corso, la relazione del revisore o della società di revisione incaricata ...;
5. carte di lavoro che evidenziano questioni irrisolte, per esempio commenti, note, errori riconosciuti durante l'esercizio dell'attività di *audit* ...;

6. carte di lavoro relative alle questioni discusse con l'organo di *governance* interno e con la direzione (spiegazioni verbali o evidenze discussione);
7. carte di lavoro relative alla conclusione del lavoro svolto (ad esempio il *memorandum conclusivo*).

Nella documentazione della revisione dev'essere indicato il soggetto che ha svolto le singole procedure, l'eventuale *team* con cui ha collaborato e in quali date il lavoro è stato completato; vanno inoltre riportati i nomi dei soggetti responsabili del riesame del lavoro di revisione, le date in cui è avvenuto e l'estensione di questo esame⁷⁸.

Di seguito viene riportato il processo riepilogativo dell'attività di revisione in considerazione con la documentazione di cui dispone il revisore.



⁷⁸ "Viene inoltre predisposto un fascicolo riassuntivo contenente le informazioni relative alla revisione in generale, compresi i riferimenti legali, la durata dell'incarico, i verbali di riunioni, la pianificazione del lavoro, il bilancio d'esercizio o consolidato, i questionari di controllo, le conclusioni del revisore ed eventualmente il memorandum conclusivo, le attestazioni della direzione e altre rilevanti conferme esterne." Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Le relative carte di lavoro sono archiviate annualmente in quattro principali fascicoli: l'archivio permanente, contenente la documentazione pluriennale, l'archivio generale, l'archivio sulla valutazione del controllo interno e l'archivio delle carte di lavoro relative alle procedure di revisione svolte. Inoltre, il revisore può integrare detta documentazione con un documento riepilogativo denominato *memorandum* conclusivo, finalizzato alla descrizione delle eventuali significatività di bilancio e le modalità utilizzate dal revisore per far fronte agli errori.

L'archivio dei documenti permanenti contiene tutte le informazioni qualitative riesaminate di anno in anno dal revisore legale ed eventualmente aggiornate prima dell'avvio dell'incarico. Il *dossier* ad uso ricorrente raccoglie tutti gli eventi storici della società e costituisce una delle principali fonti d'informazione per il soggetto incaricato dell'obbligo di revisione legale.

Tale tipologia di archivio contiene una serie di documenti, tra cui:

1. lo statuto e l'atto costitutivo,
2. le fotocopie dei libri sociali e dei fogli di lavoro della verifica effettuata annualmente,
3. la documentazione fiscale,
4. l'organigramma societario,
5. l'assetto della *governance* societaria,
6. le informazioni sul settore e sulla situazione normativa attuale,
7. la composizione dell'eventuale gruppo (*holding*) e l'elenco delle società controllate, collegate e *joint ventures*;
8. il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (*CCNL*) inerente al settore di operai, impiegati, quadri e dirigenti della società cliente;
9. eventuali contratti significativi,
10. eventuali contratti integrativi riconosciuti dalla collettività dei dipendenti,
11. l'elenco delle cause in corso,
12. la rassegna stampa e i risultati delle indagini effettuati in Internet.

Il *dossier* generale di revisione contiene una serie di documenti relativi alla pianificazione dell'attività di revisione, con annessi i documenti contrattuali riferiti all'incarico di revisione legale.

Tale archivio contiene i seguenti documenti:

1. il contratto di revisione e l'offerta relativa all'incarico effettuata dal singolo revisore o dalla società di revisione,
2. le relazioni emesse dal revisore legale,
3. la definizione e la comprensione del livello di significatività dell'azienda cliente,

4. la pianificazione e l'amministrazione del lavoro di revisione (ore previste, membri del *team* di revisione, lavori commissionati a collaboratori esterni ...),
5. il *memorandum* generale di controllo.

All'interno dell'archivio contenente le valutazioni del controllo interno, il revisore legale include tutti questi documenti utili per analizzare il funzionamento del sistema di *governance* utilizzato dalla società cliente, tra cui:

1. il *mapping* e il dettaglio del sistema contabile della società cliente,
2. la rilevazione delle procedure aziendali interne,
3. il dettaglio del sistema informativo e il relativo organigramma aziendale predisposto dalla società cliente,
4. la valutazione del sistema di controllo interno tramite i relativi *test* sulle procedure dei vari cicli aziendali (ciclo attivo, passivo, produttivo, della tesoreria, ...).

Infine, il revisore legale organizza l'archivio delle carte di lavoro relative alle procedure svolte tramite il sistema delle *reference*, in cui assegna ad ogni ciclo di bilancio una referenza predefinita.

Tale meccanismo determina un efficace sistema di archiviazione delle carte di lavoro, in cui i documenti relativi alle diverse procedure di bilancio vengono codificati tramite un apposito simbolo, lettera alfabetica o simbolo alfanumerico adottato dal revisore per una corretta archiviazione.

3. Il processo di revisione contabile effettuato dal revisore esterno

3.1 La materialità e il calcolo delle soglie di significatività

La materialità rappresenta uno dei principali concetti dell'approccio di revisione. Trattandosi di un approccio basato sulla comprensione dei rischi, il revisore riesce ad esprimere un parere in merito ad un errore o ad una omissione di bilancio tale da compromettere l'espressione del giudizio finale. Per comprendere se un errore possa essere considerato significativo, il revisore legale si serve di alcune soglie di significatività entro il quale l'omissione può influenzare o meno il giudizio di revisione finale.

Il giudizio di revisione, espresso dal revisore legale sulle distinte classi di valori⁷⁹, è condizionato dalla presenza di due principali fattori:

- il grado di convincimento o il livello di affidabilità, con cui il revisore esprime un giudizio di attendibilità⁸⁰ in merito ad una classe di valori. In termini di giudizio finale, il grado di convincimento del revisore legale è fortemente correlato con il rischio di revisione, ovvero con il rischio in capo al revisore nell'esprimere un giudizio di revisione finale errato;
- il livello di significatività associato al giudizio finale attribuito dal revisore legale.

Oltre ad essere caratterizzata dal concetto della significatività, la materialità ha ulteriori elementi in comune con il postulato di bilancio della rilevanza. Lo stesso revisore tende a definire "rilevante" un eventuale posta di bilancio dal momento in cui risulta essere materiale, in seguito al superamento di determinate soglie di significatività.

⁷⁹ Le principali classi di valore identificate dal revisore legale possono essere riassunte nel seguente modo:

- ciclo attivo: ricavi, crediti verso clienti, altri crediti, fondo svalutazione crediti;
- ciclo passivo: costi di acquisto, costi per prestazione di servizi, debiti verso fornitori, altri debiti;
- ciclo produzione: rimanenze finali di merci, costi di produzione, beni in viaggio;
- ciclo lavori su ordinazione: commesse pluriennali, lavori in corso, anticipi da clienti;
- ciclo immobilizzazioni: immobilizzazioni materiali e immateriali, avviamento;
- ciclo tesoreria: cassa e banche, debiti a medio-lungo termine, derivati finanziari;
- ciclo partecipazione titoli: titoli a reddito fisso, titoli rappresentativi di quote di capitale, partecipazioni;
- ciclo risorse umane: salari e stipendi, TFR, oneri sociali;
- altre poste di bilancio: fondo per rischi e oneri futuri, assicurazioni, imposte e tasse, patrimonio netto.

Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

⁸⁰ "Una classe di valori può essere considerata attendibile in quanto, anche qualora essa contenga errori, questi non siano ritenuti significativi dal revisore sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ovvero non risultino tali da influenzare l'opinione del lettore del bilancio." Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

A tal proposito, il D. Lgs. 139/2015⁸¹ ha introdotto nel codice civile il principio generale della rilevanza, in cui *“... non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.”* (Redazione del bilancio, art. 2423 c.c.).

La quantificazione e qualificazione della significatività di un aggregato di bilancio è utile per il revisore durante la fase di pianificazione dell'attività, nel corso delle procedure e alla conclusione dei lavori di revisione.

I principi di revisione internazionali ISA Italia trattano ampiamente i due temi, distinguendo la significatività operativa dell'ISA Italia 320 dalla materialità complessiva dell'ISA Italia 450.

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 320 *“Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile”* stabilisce che la significatività operativa viene rappresentata dagli importi stabiliti dal revisore legale in misura inferiore rispetto al livello di significatività totale attribuito al bilancio complessivo. A tal fine, il revisore legale riduce ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non individuati, durante l'intera attività di *audit*, superi la significatività calcolata sul bilancio complessivo.

Al punto 9 del presente principio di revisione viene definito che, diversamente alla significatività complessiva di bilancio, la significatività operativa si riferisce *“all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso.”*

La determinazione della significatività operativa non è un semplice calcolo meccanico, bensì richiede l'esercizio del giudizio professionale del revisore. Essa è fortemente influenzata *“dalla comprensione che il revisore ha dell'impresa, aggiornata nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, e dalla natura e dall'entità degli errori identificati nel corso delle precedenti revisioni contabili e quindi dalle aspettative del revisore relativamente agli errori nel periodo amministrativo.”* (par. A12, ISA Italia 320) Inoltre, dove applicabile, *“l'attività operativa per la revisione si riferisce anche all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello*

⁸¹ *“Lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa”* Art. 2, n. 16, Direttiva 34/2013

o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.”
(Definizione, Punto 9, ISA Italia 320)

A partire dalla pianificazione dell'attività di *audit*, fino alla sua progettazione, il soggetto incaricato dell'attività di revisione determina la “*significatività per il bilancio nel suo complesso*”; qualora si evidenziasse errori in una o più classi di valore di bilancio tali da influenzare le scelte aziendali, il revisore ha l'onere di stabilire un preciso livello di significatività da applicare a tali particolari classi di operazioni o saldi contabili.

Nella fase di pianificazione dell'attività, il revisore definisce una soglia di significatività entro il quale accettare eventuali errori, sia sotto il punto di vista quantitativo (per importi) che qualitativo (per natura). Inoltre, è necessario che il revisore legale consideri che la somma di tali errori, anche se di piccoli importi, non superi la soglia di significatività prefissata nella fase iniziale dell'attività.⁸²

L'errore di un saldo di bilancio deve essere sempre accompagnato da un'adeguata informativa che giustifichi l'impatto che determinerà sul giudizio professionale espresso dal revisore legale. Infatti, anche se un errore non è giudicato significativo, non superando una determinata soglia quantitativa, può allo stesso tempo essere ritenuto materiale, purché non sia accompagnato da un'adeguata documentazione.

Per esprimere un giudizio inerente alla materialità di una voce di bilancio, il revisore legale deve considerare diversi fattori, tra cui:

1. il *trend* storico delle principali voci di bilancio, confrontando il bilancio in corso con quelli degli esercizi precedenti,
2. l'importo complessivo degli errori considerando il bilancio complessivo,
3. eventuali circostanze specifiche in capo alla società cliente (problemi di liquidità, negoziazione della posizione debitoria, accensione di finanziamenti verso enti creditizi, pianificazione della cessione di un ramo d'azienda o simili fattispecie straordinarie ...).

L'ISA Italia 320 riporta alcune precisazioni in merito alla significatività degli errori, omissioni e giudizi di bilancio. In particolar modo, il paragrafo 2 del presente principio di revisione riporta che “*sebbene i quadri normativi sull'informazione finanziaria possano trattare la significatività in termini diversi, essi generalmente chiariscono che:*

⁸² Va precisato che la rilevanza (e significatività) di un errore non è esclusivamente correlata al superamento di una soglia di significatività determinata in sede di pianificazione dei lavori (quantitativa, di valore), bensì un eventuale errore non corretto può essere ritenuto significativo anche a causa della propria natura, nonostante sia inferiore alla soglia calcolata sul bilancio complessivo. Turrís A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

- *gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi se ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio;*
- *i giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti, e sono influenzati dall'entità o dalla natura di un errore, o da una combinazione di entrambe;*
- *I giudizi su aspetti che sono significativi per gli utilizzatori del bilancio sono basati sulla considerazione delle esigenze comuni di informativa finanziaria degli utilizzatori come gruppo. Non è considerato il possibile effetto di errori sui singoli utilizzatori specifici, le cui esigenze possono variare considerevolmente.”*

Il principio ISA 320 precisa che il livello di significatività determinato durante la fase di pianificazione della revisione contabile può eventualmente essere modificato se, nel corso dell'attività, il soggetto responsabile *“venga a conoscenza di informazioni che lo avrebbero indotto a stabilire sin dall'inizio un importo diverso.”* Conseguentemente all'eventuale modifica del livello della significatività complessiva di bilancio, il revisore legale deve ulteriormente stabilire se sia necessario *“modificare la significatività operativa per la revisione e se la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti continuino ad essere appropriate.”*

In merito alla significatività di bilancio, il revisore legale deve includere tra la documentazione:

- a) la significatività relativa al bilancio complessivo,
- b) la significatività operativa per la revisione,
- c) ove applicabile, gli eventuali livelli di significatività relativi a particolari classi di voci, saldi contabili o informativa varia⁸³
- d) e qualunque modifica apportata ai precedenti punti effettuata nel corso dell'attività di *audit*.

Viene di seguito riportato, a titolo esemplificativo, un modello di formalizzazione della materialità.

⁸³ Diversamente dalla materialità totale calcolata sul bilancio complessivo, i livelli di materialità stabiliti per le singole voci sono in genere più significativi in termini quantitativi, poiché l'obiettivo del revisore legale è quello di ottenere maggior evidenza a livello dei saldi di bilancio e/o di singole transazioni, rispetto al bilancio complessivo.

“Qualora nelle specifiche circostanze dell'impresa sussistano una o più particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa per le quali ci si possa ragionevolmente attendere che errori di importo inferiore alla significatività considerata per il bilancio nel suo complesso possano influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio, il revisore deve anche stabilire il livello o i livelli di significatività da applicare a tali particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.” Turrís A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Carte di lavoro del revisore legale riguardanti il calcolo della materialità

RIEPILOGO MATERIALITÀ	Nome del cliente Esercizio
Materialità Totale sull'Incarico	
Valore aggregato preso a riferimento: Risultato ante imposte	10.150
% applicata	5%
Totale Materialità	500
Materialità operativa per la revisione	
Calcolata in percentuale della Materialità totale <i>(se il rischio viene considerato moderato)</i>	40%
Materialità operativa per la revisione	200
Importo minimo di errore	
Calcolata in percentuale della Materialità totale <i>(se il rischio viene considerato moderato)</i>	10%
Importo minimo di errore	50
Materialità a livello di singole transazioni o saldi di bilancio	
Magazzino <i>(calcolato in base a specifici criteri definiti)</i>	XXXX
Aggiornamento materialità totale	1.000
Aggiornamento materialità operativa	600
Aggiornamento importo minimo di errore	100

Per il calcolo della significatività per il bilancio nel suo complesso, il revisore legale applica una percentuale ad un valore di riferimento prescelto.

Tale valore è compreso tra le voci economico-finanziarie che impattano maggiormente nel bilancio d'esercizio (totale del fatturato, totale ricavi, totale attivo, utile ante imposte ...); il revisore può inoltre calcolare la significatività utilizzando le voci degli aggregati di bilancio riclassificati, come l'*Ebit (Earnings Before Interest and Taxes)*, l'*Ebitda (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization)* o il *Reddito Operativo*.

Vengono utilizzate come riferimento per il calcolo delle soglie di significatività le voci di bilancio che più rispecchiano la realtà aziendale e che risultino essere maggiormente appropriate alle caratteristiche della società. Ad esempio, per le società in assenza di finalità di lucro (fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ...) o per le *holding* finanziarie, la voce "*totale attivo*" può essere presa in considerazione per un corretto calcolo della materialità, mentre il

risultato lordo industriale o l'utile ante imposte può rappresentare in maniera più esaustiva una realtà aziendale di tipo industriale.

Per quanto riguarda la percentuale di riferimento, *“esiste una relazione tra la percentuale applicata dal revisore ed il valore di riferimento prescelto, tale che, ad esempio, la percentuale applicata agli utili ante imposte sarà di norma più elevata rispetto alla percentuale applicata ai ricavi totali.”* La percentuale da applicare al valore di riferimento prescelto implica l'esercizio del giudizio professionale e, a seconda delle circostanze, il revisore applicherà percentuali maggiori o minori.

Pur non essendoci veri e propri *standard* professionali di determinazione delle percentuali, nella prassi si utilizza la regola del 5-10% (riconducibili alle voci di media grandezza) in cui:

- se il totale degli errori eccede la soglia del 10% vengono ritenuti sostanzialmente significativi;
- se il totale degli errori non eccede la soglia del 5% vengono considerati non materiali;
- mentre, se il totale degli errori è compreso tra un *range* del 5-10%, il revisore è tenuto ad approfondire le indagini in quanto si rientra in un'area di particolare incertezza.

Range di significatività comunemente utilizzati per le principali grandezze di bilancio

Aggregati	Limiti di significatività
Totale Ricavi / Costi	1% - 2%
Risultato Lordo Industriale (<i>Ebitda</i>)	2% - 3%
Risultato ante imposte	5% - 10%
Totale attivo	1% - 2%
Patrimonio Netto	1% - 5%

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 450 regola il tema della valutazione e del trattamento degli errori identificabili nel corso della revisione contabile. Il revisore legale è obbligato a modificare il piano di revisione generale dal momento in cui:

- a) *“la natura degli errori identificati e le circostanze in cui essi si sono verificati indichino la possibile esistenza di altri errori”* (par. A4, n. 6 a) ISA Italia 450)
- b) e *“l'insieme degli errori identificati nel corso della revisione contabile approssimi la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320.”* (par. A5, n. 6 b) ISA Italia 450)

Il revisore legale è tenuto a *“comunicare tempestivamente”* alla direzione la sussistenza di tutti gli errori identificati nel corso dell’attività di *audit* (indipendentemente che questi siano significativi o meno⁸⁴) e, se la direzione dovesse rifiutarsi di correggerli, egli ha il compito di *“valutare se il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.”* (parr. A7-A9-A10, n. 8-9 ISA Italia 450) In un secondo momento, il revisore legale ha l’onere di esaminare gli errori che non sono stati corretti dalla direzione cliente, considerando gli eventuali effetti relativi ai periodi amministrativi precedenti risultanti sulle classi di operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti.

Inoltre, il responsabile della revisione deve richiedere alla direzione *“un’attestazione scritta se essi ritengono che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per il bilancio nel suo complesso.”* (par. A24, n. 14 ISA Italia 450)⁸⁵

Nella revisione legale, il concetto la significatività di una posta di bilancio può essere intesa sia sotto un punto di vista qualitativo che quantitativo. Se il valore monetario di iscrizione di una voce di bilancio supera una determinata soglia prefissata dal revisore, influenzando il giudizio dei soggetti utilizzatori del documento contabile, lo si valuta come un errore quantitativo di bilancio di carattere economico-finanziario. Viceversa, se il revisore individua inesattezze in particolari descrizioni o informazioni presenti in bilancio, tali da compromettere una corretta lettura da parte dei vari *stakeholders*, l’errore è di tipo qualitativo.

Il giudizio sulla materialità, assegnato dal revisore legale nei confronti dell’azienda cliente, viene revisionato nel corso di tutta l’attività di *audit*. In una fase preliminare di pianificazione dei lavori, il revisore formula un primo giudizio inerente alla materialità che, successivamente, potrà essere modificato o confermato, a seconda dei risultati ottenuti nel corso della revisione.

Il calcolo preliminare della materialità è essenziale in termini della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione. Esso si basa sull’analisi dei dati finanziari degli esercizi

⁸⁴ *“Qualora un singolo errore sia ritenuto significativo, è improbabile che esso possa essere compensato da altri errori. Per esempio, qualora un ricavo sia stato sovrastimato in modo significativo, il bilancio nel suo complesso sarà significativamente errato, anche qualora l’effetto dell’errore sull’utile sia del tutto compensato da una equivalente sovrastima dei costi. Può risultare appropriato compensare gli errori nell’ambito del medesimo saldo contabile o classe di operazioni; tuttavia, prima di concludere che anche la compensazione degli errori non significativi sia appropriata, va considerato il rischio dell’esistenza di ulteriori errori non individuati.”* (par. A14 ISA Italia 450)

⁸⁵ *Va considerato che “se l’insieme degli errori complessivamente identificati nel corso della revisione contabile approssima la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, può esistere un rischio più elevato rispetto al livello di rischio accettabilmente basso che possibili errori non individuati, se considerati con l’insieme degli errori già identificati nel corso della revisione contabile, possano superare la significatività. Potrebbero esistere errori non individuati in ragione della presenza di rischi di campionamento e di rischi non dipendenti dal campionamento.”* (par. A5 ISA Italia 450)

precedenti, sia intermedi che annuali, e sull'analisi del settore (e relativi *trend* di mercato) in cui opera l'azienda cliente.

Il giudizio inerente alla materialità assegnato dal revisore legale può variare nel corso dello svolgimento dell'incarico, dal momento in cui si aggiungono nuovi elementi che definiscono con maggior chiarezza la situazione economico-finanziaria della realtà cliente. A tal punto, in fase di completamente del lavoro, il soggetto responsabile della revisione ha il compito di effettuare una valutazione finale riguardo la materialità precedentemente stimata, in modo tale da concludere se gli eventuali errori emersi nel corso delle procedure, non corretti dall'entità cliente assoggettata, siano tali da compromettere la regolarità del bilancio (descritta dai relativi postulati di bilancio del codice civile) o da concludere con l'emissione della relazione di revisione con giudizio negativo.

3.2 L'accettazione dell'incarico e la pianificazione dell'attività

Preliminarmente alla fase di pianificazione, il revisore legale deve decidere se accettare o eventualmente mantenere l'incarico con la società cliente, tramite la sottoscrizione della lettera d'incarico. Durante tale fase, il soggetto responsabile della revisione si accerta che sussistano le competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico (quali la remunerazione, le condizioni di lavoro, l'eventuale presenza *team* di revisione ...) e che sia verificato il requisito dell'indipendenza e della continuità aziendale del potenziale cliente.

Durante la fase d'accettazione dell'incarico, il revisore legale deve assicurarsi di disporre del tempo e delle risorse necessarie per esercitare l'attività in maniera efficace.

Nel caso in cui la revisione venga svolta da una società di revisione legale, la composizione del *team* dev'essere adattata alla complessità delle procedure, alla natura dell'incarico e alle dimensioni della società cliente. Se l'attività viene svolta da un revisore legale (persona fisica), in fase di pianificazione è opportuno considerare le dilazionate tempistiche di reperimento degli elementi probativi da parte del singolo revisore.

Il revisore ha la possibilità di delegare lo svolgimento dei lavori ad altro personale qualificato, in modo tale da effettuare più approfonditamente le relative analisi. A tal proposito, l'ISA 620 (*Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore*) sancisce che, nel caso in cui il revisore legale deleghi parte dei lavori da un soggetto esterno, "*deve valutare se il proprio esperto abbia la competenza, le capacità e l'obiettività necessarie rispetto ai propri scopi.*" (parr. A14-A20 n. 9 ISA Italia 620)

In seguito all'accettazione dell'incarico, il revisore legale è tenuto a pianificare l'intera attività di *audit* al fine di svolgere il lavoro in maniera efficace, riducendo al contempo il rischio di rilevare errori materiali sul bilancio nel corso dello svolgimento delle procedure idonee.

L'incarico dev'essere svolto dal revisore legale e dall'eventuale *team* di revisione (nel caso di una società di revisione) in conformità con quanto sancito dai principi contabili internazionali.

La pianificazione dell'attività richiede la definizione di una strategia generale e l'elaborazione di un piano di revisione a cui il revisore legale e l'eventuale *team* dovranno attenersi. A tal proposito, il principio di revisione internazionale ISA Italia 300 (*Pianificazione della revisione contabile del bilancio*) individua una serie di aspetti positivi derivanti da un'organizzata pianificazione dell'attività, tra cui:

- *“aiuta il revisore a dedicare la dovuta attenzione a dare importanti della revisione;*
- *aiuta il revisore a identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi;*
- *aiuta il revisore organizzare e gestire adeguatamente l'incarico di revisione affinché sia svolto in modo efficace ed efficiente;*
- *fornisce supporto nella selezione dei membri del team di revisione con un livello appropriato di capacità e competenze per fronteggiare i rischi attesi, e nell'appropriata assegnazione del lavoro agli stessi;*
- *facilita le attività di direzione e di supervisione dei membri del team di revisione e riesame del loro lavoro;*
- *fornisce supporto, ove applicabile, al coordinamento del lavoro svolto dai revisori delle componenti ed agli esperti.”* (par. 2 ISA Italia 300)

Se si tratta di un nuovo cliente, tra la fase di accettazione dell'incarico e quella di pianificazione il revisore legale, oltre a svolgere un'analisi del settore dell'azienda, deve comprendere e valutare in maniera preliminare il sistema di controllo interno della società cliente. In secondo luogo, il soggetto addetto alla revisione definirà la strategia di revisione e pianificherà i rischi di revisione su cui a seguire si baseranno i calcoli della significatività complessiva e operativa.

Nella fase di pianificazione di un piano di revisione, il revisore legale deve considerare diversi aspetti fondamentali per lo svolgimento dell'attività, tra cui:

- la valutazione delle procedure effettuate per un corretto calcolo del rischio di revisione, secondo quanto stabilito dal principio contabile internazionale ISA Italia 315;

- la natura delle procedure pianificate in risposta ai rischi individuati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni, secondo quanto stabilito dal principio contabile internazionale ISA Italia 330;
- la pianificazione di ulteriori procedure di revisione finalizzate a rendere l'incarico conforme con i principi di revisione internazionali.

Se sopraggiungono elementi aggiuntivi nel corso dell'incarico, *“il revisore deve aggiornare e modificare la strategia generale di revisione e il piano di revisione secondo quanto necessario”*, pianificando *“la natura, la tempistica e l'estensione delle attività di direzione e di supervisione dei membri del team di revisione e il riesame del loro lavoro.”* (par. A13-A14-A15 ISA Italia 300)

All'interno del piano di revisione, il revisore legale deve includere l'eventuale numero dei collaboratori che verranno coinvolti nell'incarico, stabilendone la tempistica e svolgendo le attività preliminari nel caso in cui si trattasse del primo anno di incarico. Inoltre, il soggetto responsabile ha l'onere di comunicare al personale coinvolto la strategia di revisione e un dettagliato piano inerente allo svolgimento dell'attività con allegata l'apposita documentazione.

Se il revisore legale o la società di revisione prevedono l'utilizzo di un *team* di professionisti, è necessario che ogni collaboratore venga informato delle modalità con le quali svolgere il lavoro, gli eventuali limiti e i tempi di consegna prestabiliti. Inoltre, prima dell'assegnazione dell'incarico, il *team* di revisione deve essere a conoscenza delle proprie responsabilità, degli obiettivi di revisione e delle date entro cui ultimare il lavoro.

Il revisore legale *team partner* di una società di revisione ha l'onere di segnalare la strategia pianificata e il programma dettagliato dei *test* da svolgere ai propri collaboratori. È opportuno riportare per ciascuna area di bilancio un riepilogo che riporti il totale delle ore previste a *budget*, quelle già impiegate e quelle da impiegare con i relativi scostamenti; tale riepilogo è fondamentale anche per negoziare con la società cliente eventuali compensi aggiuntivi durante lo svolgimento dell'attività di *audit*.

La presenza di un *team* di revisione necessita di una supervisione continua da parte del revisore legale più esperto (nelle società di revisione viene identificato con il nome di *partner*) che spesso non viene coinvolto in prima persona nell'attività. Il monitoraggio sul lavoro è finalizzato ad una maggior sicurezza del lavoro, in modo tale che venga svolto in linea con quanto proposto in fase di programmazione e definizione della strategia di revisione.

È importante che il revisore condivida con il cliente eventuali “*fatti o circostanze non prevedibili al momento in cui è stato confermato l’incarico e che potrebbero impattare significativamente sulla tempistica e l’estensione dei test da svolgere per la revisione.*”⁸⁶

Durante la fase di programmazione dell’attività è importante che il revisore legale consideri le tempistiche e le scadenze temporali che caratterizzano l’attività in esame. Per una società che redige il bilancio il 31 dicembre e lo approva nel termine ordinario di 120 giorni dal suo deposito, entro il mese di luglio/settembre il revisore è tenuto ad accettare e pianificare l’intero processo di *audit*, implementando le seguenti attività:

- analisi settoriale del mercato di riferimento (nel caso di primo anno di revisione),
- comprensione preliminare del sistema di controllo interno dell’azienda cliente,
- verifiche di coerenza preliminare (procedure di analisi comparativa),
- pianificazione dei rischi per il calcolo della significatività
- definizione della strategia di revisione in via preliminare.

Tra ottobre e dicembre, il revisore programma lo svolgimento dei lavori ed effettua le relative verifiche di *interim*. In questo periodo vengono inizializzate le procedure di analisi di revisione, si effettuano alcuni *test* sulle transazioni di conto e vengono predisposti i programmi di lavoro per la fase di *final auditing*.

Tra i mesi di gennaio e febbraio dell’esercizio successivo, in piena fase di *final auditing*, il lavoro di revisione si addentra nella fase finale e vengono esercitate le seguenti attività:

- procedure di analisi comparativa,
- redazioni di inventari e ulteriori conte fisiche,
- richieste di conferme esterne verso terzi (clienti, fornitori, professionisti ...) e
- *test* di dettaglio documentali sui principali saldi di bilancio.

Infine, entro marzo dell’esercizio successivo, la procedura di *audit* si volge al termine e il completamento dell’incarico avviene tramite la valutazione degli errori, la successiva discussione con la direzione degli eventuali aggiustamenti di bilancio proposti e l’espressione del giudizio professionale del revisore legale abilitato. Durante il presente orizzonte temporale, il revisore legale verifica le potenziali passività di bilancio e gli eventuali eventi successivi che potrebbero verificarsi in seguito al deposito del bilancio, valuta i risultati e l’evidenza ottenuta, discute con il *management* gli eventuali aggiustamenti proposti ed emette il giudizio professionale.

⁸⁶ Rossetti G. D., *Codice Revisione Legale - Norme commentate, linee guida, schede operative di sintesi, impatti su imprese, bilanci e continuità aziendale, VI edizione*, Il Sole 24 Ore, Ottobre 2022

Le fasi del processo di revisione

FASE	ATTIVITÀ	DOCUMENTAZIONE
1) ACCETTAZIONE O MANTENIMENTO DELL'INCARICO	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro 	Proposta di incarico (preventivo)
	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica del requisito di indipendenza • Valutazione preliminare della continuità aziendale del potenziale cliente 	Lettera di incarico
2) PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione preliminare della revisione • Ottenimento di informazioni generali sull'azienda e sul settore • Ottenimento di informazioni in merito agli obblighi di legge e contestazioni del cliente • Comprensione generale del sistema di controllo interno • Definizione dei livelli di significatività e valutazione del rischio di revisione 	<i>Memorandum</i> della strategia di revisione
3) PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> • Test sull'efficacia dei controlli interni e valutazione di affidabilità del sistema di controllo interno • Analisi di bilancio e rilevazione dei vari cicli • <i>Test</i> di dettaglio sulle transazioni (fase di <i>interim</i>) • Valutazione del rischio di errori nel bilancio d'esercizio 	Carte di lavoro, lettera alla direzione sul sistema di controllo interno
4) SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche di coerenza • <i>Test</i> di dettaglio sui <i>key-items</i> dei saldi 	Rettifiche e riclassifiche da proporre alla direzione
5) VALUTAZIONE DEGLI ERRORI E DISCUSSIONE DEGLI AGGIUSTAMENTI PROPOSTI	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica delle potenziali passività ed eventi successivi • Riepilogo dell'evidenza ottenuta • Valutazione dei risultati della significatività dei rilievi • Discussione con il cliente dei rilievi proposti 	<i>Memorandum</i> delle conclusioni
6) ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO PROFESSIONALE FINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Giudizio positivo, con rilievi o avverso • Impossibilità di esprimere un giudizio 	Relazione di revisione legale, lettera di attestazione

La presente tabella riassume l'attività di *audit* progettata, organizzata ed attuata dal revisore legale dei conti (ed eventuale *team* di revisione) o da una società di revisione legale.

Nel grafico riassuntivo vengono riportate in maniera dettagliata le fasi che caratterizzano il processo di *audit*, con le relative attività e la documentazione necessaria redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

3.2.1 La fase di *business review*: analisi e comprensione dell'attività cliente

La conoscenza dell'attività del cliente, l'analisi e la comprensione del contesto in cui opera sono delle componenti chiave della fase di *business review* (deve trattarsi del primo anno in cui il revisore svolge l'attività presso tale impresa cliente).

Il revisore legale dev'essere in grado di comprendere a pieno il *business* in cui opera l'azienda e, tramite la valutazione del sistema di controllo interno, deve fornire un primo profilo di rischio dell'incarico con cui organizzare in secondo luogo un programma di revisione.

La fase di *business review* può essere riassunta tramite i seguenti punti:

- a) una prima analisi e comprensione del *business* in cui opera la società cliente;
- b) la natura dell'impresa, tra cui le attività operative, la struttura di *governance*, la pianificazione di possibili tipologie di investimenti a medio lungo termine, assetto proprietario e la struttura finanziaria dell'azienda;
- c) la comprensione e la valutazione delle politiche contabile adottate dal cliente;
- d) la comprensione dell'attività svolta e i relativi rischi connessi, gli obiettivi e le strategie implementate dalla società;
- e) l'esame dei risultati economico-finanziari dell'impresa cliente.

Tali procedure sono orientate ad una successiva analisi del rischio d'incarico: il cosiddetto *risk assessment*. Il grado di dettaglio delle procedure menzionate sarà a discrezione del revisore legale e dipenderà dalla conoscenza che il revisore ha acquisito nel corso della fase di *business review*. Diversamente, nel caso di incarico preesistente, sarà sufficiente che il revisore si accerti che non ci siano stati cambiamenti significativi tali da influenzare le dinamiche aziendali oggetto di valutazione dell'incarico.

Nella fase di comprensione del settore di attività dell'azienda cliente, il revisore valuta i possibili fattori interni ed esterni che condizionano il *business* di riferimento. I fattori esterni che possono facilitare la comprensione del mercato di riferimento possono essere individuati in fattori macroeconomici, quali le diverse politiche economiche, monetarie e fiscali vigenti nel paese, e in fattori di settore relativi ai *competitors*, alle regole, alle normative di settore e alle relative informazioni di mercato.

Tra i principali fattori macroeconomici possono essere considerati i fattori economici esterni ai controlli aziendali (andamento dell'economia e del mercato internazionale), i cambiamenti della normativa in merito al sistema di tassazione delle persone fisiche e persone giuridiche, la fluttuazione

dei cambi di valuta, l'andamento dei mercati finanziari, gli effetti inflattivi e deflattivi, il cambio dell'assetto del controllo aziendale e le variazioni del tasso di sconto di capitale e del merito creditizio attribuito all'azienda.

Tra i fattori microeconomici di settore, che possono influire direttamente le *performance* aziendali, sono compresi gli elementi di carattere regolamentare (problematiche ambientali, multe *Antitrust* o altre autorità garanti e possibili modifiche ai regolamenti di settore), gli elementi di carattere lavorativo (presenza di sindacati nel settore industriale, mancanza di lavoro specializzato, elevato tasso di disoccupazione) e determinanti inerenti alle condizioni economiche aziendali (eccesso di capacità produttiva, forte espansione o ridimensionamento della società, settore fortemente competitivo, obsolescenza dei prodotti offerti).

Viceversa, i fattori interni individuati dal revisore che possono condizionare il *business* aziendale possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- le determinanti generali quali la storia del cliente, la struttura del *business*, il ruolo e l'impatto dell'ambiente informatico, i contenziosi significativi, il sistema decisionale manageriale e come il *management* affronta le problematiche societarie ...;
- l'aspetto societario tra cui la compagine sociale del cliente, l'ambiente di controllo del cliente, gli scambi azionari la commerciabilità delle azioni nel mercato ...;
- le principali strategie di *business* del cliente quali eventuali operazioni straordinarie pianificate, modifiche significative dei prodotti, strategie di *pricing*, strategie di pianificazione fiscale ...;
- gli amministratori e il personale manageriale, compreso il loro livello di indipendenza, i rapporti che hanno nei confronti degli organi di controllo, le relative responsabilità, il *turnover* della compagine direzionale ...;
- le attività operative, quali la natura ed i principali utilizzi dei prodotti e servizi offerti, la collocazione geografica degli stabilimenti produttivi, le alleanze, le *joint venture* e le attività di *outsourcing*, le operazioni con parti correlate, la struttura dei costi di produzione, le procedure di controllo qualità implementate ...;
- il sistema finanziario interno, come la gestione della tesoreria, le relazioni bancarie, le attività di investimento, la natura e le tempistiche dei flussi di cassa, la struttura del debito, l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati, la gestione delle partecipazioni ...;

- il sistema di comunicazione e *marketing* che include le politiche di *pricing*, il portafoglio degli ordini, le fasi del ciclo di vita del prodotto, il livello di affidabilità della clientela, la chiusura di punti vendita e la possibile obsolescenza del prodotto offerto ...;
- la forza lavoro, comprendente le qualifiche, le esperienze e le competenze del personale, il livello di *turnover*, i piani di incentivazione del personale, i programmi di *benefit*, le relazioni sindacali, l'adeguatezza dei programmi di training rispetto ai livelli di performance prefissati ...;
- l'informativa finanziaria aziendale che comprende i principi contabili e le specifiche prassi di settore, le modalità di rilevazione dei ricavi e la contabilizzazione al *fair value*, le attività e le passività in valuta estera, la contabilizzazione di operazioni inusuali o complesse (ad esempio le remunerazioni mediante *stock option*) ...

Tramite la comprensione e l'analisi dei fattori interni ed esterni che influenzano direttamente o indirettamente la realtà sociale, il revisore legale ha l'onere di individuare e valutare i principali elementi, tra quelli precedentemente riportati, che condizionano il *business* aziendale.

È importante che il *team* di revisione sia composto da sufficienti membri dotati di significative conoscenze ed esperienze, tali da individuare le possibili problematiche in capo dall'impresa cliente nello svolgimento del *business* aziendale. Il revisore, e l'eventuale *team*, deve avere una chiara visione dei fattori che influenzeranno le scelte aziendali future e le strategie aziendali.

In merito alla fase di studio della natura dell'impresa cliente, il principio di revisione ISA Italia 315 (*L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera*), al paragrafo 11b, sancisce che la natura dell'impresa include:

- i. *“le attività operative;*
- ii. *l'assetto proprietario e la struttura di governance;*
- iii. *le tipologie degli investimenti in essere e quelli pianificati per il futuro, inclusi gli investimenti in imprese a destinazione specifica;*
- iv. *il modo in cui l'impresa è strutturata e finanziata.”*

Inoltre, al fine di una ragionevole comprensione e valutazione delle politiche contabile adottate dall'impresa cliente, il revisore legale deve valutare *“se i principi contabili dell'impresa siano appropriati per l'attività svolta dalla medesima e coerenti con il quadro normativo*

sull'informativa finanziaria applicabile e con i principi contabili utilizzati nello specifico settore di attività." (par. 11c ISA Italia 315)

Successivamente, seguendo le fasi della *business review*, il revisore legale deve comprendere gli obiettivi definiti dalla direzione e dai responsabili delle attività di *governance*. Le strategie implementate dalla direzione vengono attuate al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati e spesso possono cambiare nel corso degli anni.

La comprensione dei rischi connessi alle attività permette al revisore di aumentare la probabilità di riscontrare errori significativi nel corso della revisione. Tuttavia, il revisore legale, tramite il proprio scetticismo personale, deve saper focalizzare l'attenzione solo sui possibili rischi connessi all'attività che potrebbero originare errori significativi, poiché non tutti potrebbero manifestare tale problematica⁸⁷.

Infine, l'implementazione delle procedure analitiche preliminari permette al revisore di misurare ed esaminare la *performance* economico-finanziaria dell'impresa. Tramite tali procedure, il revisore riesce a comprendere con un maggior grado di dettaglio le diverse tematiche relative ai flussi finanziari, ai risultati operativi e alla posizione finanziaria dell'impresa cliente.

3.2.2 La valutazione preliminare del sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno rappresenta l'insieme delle procedure e delle politiche attuate dalla direzione della società cliente. Ha lo scopo di sostenere con certezza che la conduzione del *business* sia in linea con gli obiettivi aziendali prefissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il sistema di controllo interno si compone di una serie di pratiche, implementate dal personale qualificato, che si svolgono tramite un processo di identificazione dei principali rischi aziendali (quali i rischi finanziari, operativi, di *business* ...) e la comprensione dei flussi informativi che permettono la circolazione delle informazioni all'interno della realtà societaria. Si tratta di un sistema che permette che le direttive stabilite dal *management* vengano attuate ed implementate all'interno dell'intera organizzazione. Esso ha come principale scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- l'attendibilità dei dati riportati;
- la salvaguardia del patrimonio aziendale;

⁸⁷ "Il revisore deve acquisire una comprensione in quanto segue: ... la natura dell'impresa, che include: ... gli obiettivi e le strategie dell'impresa ed i relativi rischi connessi all'attività svolta, che possono comportare rischi di errori significativi"
Par. 11d ISA Italia 315

- la conformità tra l'attività esercitata dagli organi aziendali e l'oggetto proposto dall'impresa cliente;
- la riduzione dei rischi aziendali.

La direzione aziendale deve accertarsi periodicamente che il sistema di controllo operi correttamente e che le eventuali variazioni effettuate nel corso degli esercizi non impattino negativamente sull'operato aziendale.

Con riferimento alla revisione legale esercitata sul sistema di controllo, il revisore legale dovrà accertarsi del corretto funzionamento del sistema informativo e di quello tecnico/amministrativo dell'azienda. Generalmente, tale sistema si compone di una pluralità di organi e funzioni aziendali coordinati tra loro, accomunati dall'unico scopo pertinente all'attenuazione dei rischi a cui è esposta l'organizzazione stessa.

Lo stesso principio di revisione internazionale ISA Italia 315, al paragrafo 4c, definisce il controllo interno come *“Il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell'impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all'attendibilità dell'informativa finanziaria, all'efficacia e all'efficienza della sua attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.”*

Dal punto di vista del *management* aziendale, se il sistema di controllo interno produce dati affidabili, i relativi responsabili possono assumere decisioni essenziali al fine di sviluppare la propria strategia e raggiungere gli obiettivi prefissati nel tempo. In caso contrario, il *management* non disporrebbe di informazioni affidabili e, al contempo, la pianificazione strategica verterebbe su un sistema inefficace privo di alcun tipo di margine di crescita.

Diversamente, dal punto di vista del revisore legale esterno (o dalla società di revisione legale che esercita l'attività), l'importanza di un efficace sistema di controllo interno verte sulla minore possibilità di emersione di potenziali errori significativi e sui fattori che incidono su tali potenziali errori. Allo stesso tempo, per il revisore legale sarà maggiormente fattibile determinare la natura, le tempistiche, e l'estensione delle eventuali procedure di revisione in risposta agli eventuali rischi emersi nel corso delle procedure⁸⁸.

⁸⁸ “La comprensione del controllo interno aiuta il revisore ad identificare le tipologie di errori potenziali ed i fattori che indicano sui rischi di errori significativi, nonché a determinare la natura, le tempistiche e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti.” Par. A42, ISA Italia 315

Un efficace sistema di controllo interno effettua diverse tipologie di controlli nel corso dell'esercizio, tra cui controlli generali di carattere organizzativo e controlli specifici di carattere operativo.

Tendenzialmente, i controlli generici vengono effettuati sulla struttura organizzativa aziendale, sull'organizzazione della funzione contabile e sull'attività di revisione dei conti interni. Tali controlli sono finalizzati a garantire l'affidabilità del sistema informativo e delle funzioni implementate dal sistema di controllo interno. Nel caso di mancata attuazione, il revisore legale deve considerare tale assenza nella valutazione dei controlli specifici implementati nei sistemi automatizzati, determinando una certa inaffidabilità verso l'utilizzo delle procedure applicative dell'azienda cliente.

I controlli specifici, spesso di carattere operativo, si riferiscono ad una precisa voce di bilancio o ad un determinato ciclo operativo e sono finalizzati ad assicurare:

- la validità dei dati di bilancio sottoposti alla verifica del revisore;
- la completezza, l'accuratezza e l'elaborazione del trattamento dei dati inerenti a fatti aziendali susseguiti nel corso degli esercizi;
- l'accesso ai dati di bilancio riservato al personale competente (o al revisore per eventuali verifiche nella fase di *audit*).⁸⁹

Durante la fase di pianificazione dei lavori, il revisore legale deve individuare e comprendere le principali componenti del sistema di controllo interno di un'impresa, in modo tale da pianificare lo svolgimento delle procedure inerenti all'attività. Tramite la valutazione dei componenti del sistema di controllo interno, il revisore legale comprende il funzionamento della struttura dei controlli interni rilevanti per una corretta predisposizione del bilancio d'esercizio e l'effettivo funzionamento dei controlli stessi.

Il revisore legale ha il compito di valutare i fattori che compongono il sistema di controllo interno, implementando singolarmente, o congiuntamente con altri controlli, procedure di verifica

⁸⁹ "Il controllo interno è configurato, messo in atto e mantenuto per affrontare i rischi connessi all'attività che minacciano il raggruppamento di qualunque obiettivo dell'impresa che riguardi:

- l'attendibilità dell'informativa finanziaria dell'impresa;
- l'efficacia e l'efficienza della sua attività operativa;
- la conformità alle leggi e ai regolamenti.

In cui il controllo interno viene configurato, messo in atto e mantenuto varia in funzione della dimensione e della complessità di un'impresa." Finalità del controllo interno, par A44, ISA Italia 315

finalizzate a prevenire, individuare ed eventualmente correggere errori significativi emersi nel corso dell'attività.

Il sistema di controllo interno si compone di elementi manuali e di elementi automatizzati, con cui vengono implementate le procedure di controllo interne all'azienda. Tramite la valutazione delle caratteristiche degli elementi manuali ed automatizzati dell'impresa cliente, il revisore legale riesce ad esprimere un primo parere inerente al rischio di revisione.

La combinazione dei controlli manuali ed automatizzati della società cliente varia in funzione dell'utilizzo e dell'avanguardia dei sistemi IT presenti in azienda. I controlli nei sistemi IT prevedono l'utilizzo sia di verifiche automatizzate integrati a programmi informatici, che di controlli manuali riferibili ad operazioni di riconciliazione di importi rilevanti.

Il revisore legale deve prestare particolare attenzione durante la fase di valutazione dei sistemi di controllo interno, sia per quanto concerne i casi di omissione dei controlli stessi, sia per quanto riguarda la mancata evidenza delle verifiche svolte.

“Il controllo interno, a prescindere dalla sua efficacia, può fornire ad un'impresa solo una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi di informativa finanziaria. La probabilità della loro realizzazione dipende dai limiti insiti nel controllo interno. Tali limiti comportano di fatto la possibilità che il giudizio umano, nel prendere decisioni, possa essere errato e che il mancato funzionamento del controllo interno possa verificarsi a causa di un errore umano. Per esempio, vi può essere un errore nella configurazione o nella modifica di un controllo. Allo stesso modo, l'operatività di un controllo può non essere efficace, come nel caso in cui le informazioni prodotte ai fini del controllo interno (per esempio, una relazione sulle eccezioni chiusa tonda non sono utilizzati in modo efficace perché la persona incaricata dell'esame non comprende lo scopo di tali informazioni o non intraprendere azioni appropriate.” Limiti del controllo interno, par A46, ISA Italia 315

Il paragrafo A51 del principio di revisione internazionale ISA Italia 315 rileva cinque principali componenti che compongono il sistema di controllo interno di una realtà aziendale. Tali fattori forniscono al revisore *“un utile quadro di riferimento per considerare in che modo differenti aspetti del controllo interno di un'impresa possono influenzare la revisione”* e si differenziano in:

- a) *“ambiente di controllo;*
- b) *processo adottato dall'impresa per la valutazione del rischio;*
- c) *sistema informativo, inclusi i processi di gestione correlati, rilevante ai fini dell'informativa finanziaria e della comunicazione;*

- d) *attività di controllo;*
- e) *monitoraggio dei controlli.”⁹⁰*

Ambiente di controllo

L’ambiente di controllo è l’elemento che più condiziona il sistema di controllo interno e comprende l’insieme delle azioni, politiche e procedure che vincolano la realtà in cui opera un soggetto economico.

Il funzionamento dell’ambiente di controllo impatta sul rendimento del clima organizzativo aziendale e dei soggetti che attuano i controlli quotidianamente. Il paragrafo A70 del principio di revisione internazionale ISA Italia 315 illustra i seguenti elementi che assumono importanza ai fine della comprensione dell’ambiente di controllo:

- a) *“comunicazione e applicazione dei valori etici di integrità – sono elementi fondamentali che influenzano l’efficacia della struttura, della operatività e del monitoraggio dei controlli;*
- b) *considerazione dell’importanza della competenza – si tratta di aspetti quali la considerazione della direzione sui livelli di competenza necessari per particolari mansioni e di come tali livelli si traducano in requisiti di capacità e conoscenza;*
- c) *partecipazione dei responsabili delle attività di governance ...;*
- d) *filosofia e stile operativo della direzione ...;*
- e) *struttura organizzativa – è il quadro di riferimento entro cui sono pianificate, eseguite, controllate e supervisionate le attività dell’impresa dirette al raggiungimento dei suoi obiettivi;*
- f) *attribuzione di autorità e responsabilità – si tratta delle modalità con cui vengono attribuite autorità e responsabilità delle attività operative e di come vengono stabiliti i rapporti gerarchici e di autorizzazione;*
- g) *direttive e procedure in tema di risorse umane – direttive e procedure che riguardano, ad esempio, assunzioni, orientamento, formazione, valutazione, counselling, promozioni, retribuzioni ed azioni correttive.”*

⁹⁰ Il presente paragrafo prosegue affermando che *“La suddivisione non riflette necessariamente il modo in cui l’impresa configura, mette in atto e mantiene il controllo interno, né la modalità con cui essa può classificare una delle specifiche componenti. I revisori possono utilizzare una terminologia o un quadro di riferimento diversi per descrivere i vari aspetti del controllo interno – ed i relativi effetti sulla revisione – rispetto a quelli utilizzati nel presente documento, purché tutte le componenti illustrate nel presente principio di revisione siano prese in considerazione e valutate.”*

La comprensione dell'ambiente di controllo dell'azienda cliente permette al revisore di comprendere (ed eventualmente valutare) l'effetto dei rischi di errori significativi, potendosi manifestare in seguito ad una inappropriata consapevolezza del controllo dei responsabili delle attività di *governance*.

La possibile manifestazione di errori significativi è direttamente correlata dall'influenza dei responsabili delle attività di *governance* nel controbilanciare le pressioni sulla direzione in merito all'informativa finanziaria. A tal proposito, il par. A72 (*Effetti dell'ambiente di controllo sulla valutazione dei rischi di errori significativi*) sancisce che *"l'efficacia della configurazione dell'ambiente di controllo rispetto alla partecipazione da parte dei responsabili delle attività di governance è influenzata da aspetti quali:*

- *la loro indipendenza dalla direzione e la loro capacità di valutarne le azioni;*
- *se essi abbiano un'adeguata conoscenza dell'attività dell'impresa;*
- *la misura in cui essi sanno valutare se il bilancio è redatto in conformità con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile."*

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio fa riferimento dalla capacità dell'azienda di:

- identificare possibili situazioni che possono causare potenziali ripercussioni sul profitto aziendale, e
- implementare controlli *ad hoc* per fronteggiare situazioni straordinarie di rischio.

Tramite l'analisi del rischio amministrativo-contabile, il revisore legale si accerta che non sussistano elementi tali a compromettere la redazione del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili di riferimento.

Il paragrafo 15 del principio di revisione ISA Italia 315 identifica il processo adottato dall'impresa per una corretta valutazione del rischio aziendale, affermando che tale processo rappresenta la base di valutazione dei rischi da gestire da parte della direzione. Inoltre, *"se tale processo è appropriato alle circostanze, incluse la natura, dimensione e complessità dell'impresa, esso aiuta il revisore ad identificare i rischi di errori significativi. Stabilire se il processo adottato dall'impresa per la valutazione del rischio sia appropriato alle circostanze, è un aspetto oggetto di giudizio."*

Il revisore deve inoltre valutare la correttezza del processo di valutazione adottato dalla direzione nei confronti del lavoro svolto dai responsabili dell'attività di *governance*. Qualora non

siano stati individuati ulteriori errori significativi da parte della direzione, il responsabile dell'attività di *audit* deve comprendere il motivo per il quale non è stato individuato il rischio e quali sono le cause che hanno consentito la mancata intercettazione del rischio identificato.

Al termine di tale procedura, il revisore legale deve valutare se il processo adottato dalla direzione è stato implementato correttamente, pur avendo rilevato ulteriori errori non riportati dalla direzione, oppure se il sistema di controllo interno può essere valutato inefficace considerate le carenze sui controlli.

Tra le più diffuse determinanti di mancata individuazione di errori significativi troviamo:

- i cambiamenti di leggi o regolamenti di settori che possono essere imprevedibili o difficilmente individuabili;
- i *turn over* del personale competente responsabili di specifici controlli interni di gestione;
- le migrazioni dei dati sensibili del sistema informatico che, super essendo eventi eccezionali, possono verificarsi nella maggior parte delle realtà aziendali mediante il trasferimento delle informazioni (anche storiche) da un sistema informativo all'altro;
- le operazioni con l'estero che, operando in mercati poco noti o con un alto tasso di inflazione, potrebbero modificare la percezione del rischio da parte del revisore;
- l'attuazione di operazioni straordinarie e le ristrutturazioni della compagine sociale.

Tra i vari rischi identificati dal *management* aziendale troviamo quelli derivanti dall'utilizzo dell'IT. A tal riguardo, il par. 21 sancisce che *"l'utilizzo dell'IT influenza il modo in cui sono messe in atto le attività di controllo"*, considerando che la maggior parte delle realtà aziendali sono fornite di un adeguato sistema IT interno.

Inoltre, *"dal punto di vista del revisore, i controlli sui sistemi IT sono efficaci se mantengono l'integrità delle informazioni, la protezione dei dati elaborati da tali sistemi ed includono controlli generali IT e controlli specifici efficaci."* Rischi derivanti dall'IT, par A95, ISA Italia 315

I controlli generici effettuati sul sistema IT contribuiscono all'efficace funzionamento dei controlli specifici e, mantenendo l'integrità delle informazioni e la protezione dei dati sensibili dell'impresa cliente, si compongono dell'insieme delle procedure finalizzate a ridurre i rischi aziendali⁹¹. Il par. A96, del principio ISA Italia 315, individua i seguenti controlli sui sistemi IT interni:

⁹¹ *"L'IT comporta anche specifici rischi per il controllo interno di un'impresa, inclusi, ad esempio:*

- *affidamento su sistemi o programmi che elaborano dati in modo non accurato o che elaborano dati in un accurati od entrambe le fattispecie;*

- *“centro elaborazione dati ed operatività di rete;*
- *acquisto, sostituzione e manutenzione del software di sistema;*
- *modifiche di programma;*
- *sicurezza di accesso;*
- *acquisto, sviluppo e manutenzione dei sistemi applicativi.”*

Diversamente, i controlli specifici si compongono dell'insieme delle procedure, di natura preventiva o investigativa, attuate a livello di processi decisionali riguardanti l'elaborazione delle singole operazioni che coinvolgono il sistema IT. L'implemento di tali controlli è finalizzato a mantenere l'integrità delle registrazioni contabili riflesse nella rilevazione dei dati economico-finanziari riportati in bilancio.

“Questi controlli servono a garantire che le operazioni effettuate siano autorizzate, registrate ed elaborate in modo completo ed accurato. Ne sono un esempio le verifiche di convalida dei beni in entrata le verifiche di sequenza numerica con successiva verifica manuale delle relazioni su eccezioni o correzioni al momento dell'inserimento dei dati.” Par. A97 ISA Italia 315

Informazione e comunicazione

Il sistema informativo di un'impresa comprende l'insieme delle procedure e delle operazioni inerenti all'informativa finanziaria rilevante per il perseguimento degli obiettivi della direzione.

Il sistema informativo è fondamentale per la registrazione dei processi di gestione correlati e per la conservazione delle scritture contabili interne all'azienda. Il par. A84 riporta che *“i processi di gestione di un'impresa sono rappresentati dalle attività volte a:*

- *sviluppare, acquistare, produrre, vendere e distribuire i prodotti i servizi di un'impresa;*
- *garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti;*
- *registrare informazioni, incluse le informazioni contabili e quelle relative all'informativa finanziaria.”*

-
- *accesso non autorizzato ai dati che può causare la loro distruzione o la loro modifica impropria, compresa la registrazione di operazioni non autorizzate o inesistenti o l'inesatta registrazione di operazioni. Rischi particolari possono sorgere nei casi in cui più utenti accedono ad un comune database;*
 - *la possibilità che il personale IT goda di privilegi nell'accesso, oltre a quelli necessari, per eseguire le funzioni assegnate, violando in questo modo il principio della separazione delle funzioni;*
 - *modifiche non autorizzate ad atti di master file;*
 - *modifiche non autorizzate a sistemi o programmi;*
 - *intervento manuale improprio;*
 - *potenziale perdita di dati o incapacità di accedere ai dati come necessario.”* A56 ISA Italia 315

Una corretta acquisizione dei processi di gestione connesse all'attività dell'impresa permette al revisore legale di comprendere la tipologia di sistema informativo adottato dell'azienda cliente, *“rilevante ai fini dell'informativa finanziaria in maniera appropriata alle circostanze in cui opera l'impresa.”*

Il sistema contabile assume rilevata importanza dal momento in cui si caratterizza dell'insieme delle scritture contabili *standard* necessarie per registrazione delle operazioni in modo ricorrente⁹². *“Esempi potrebbero essere le scritture contabili per registrare vendite, acquisti, esborsi di cassa nei libri contabili, ovvero per registrare stime contabili effettuate periodicamente dalla direzione, quali le modifiche della stima di crediti inesigibili.”* Scritture contabili, par. A82 ISA 315

Le procedure e le registrazioni contabili che costituiscono il sistema informativo aziendale si riferiscono a differenti operazioni, tra cui:

- la rilevazione, la registrazione e l'elaborazione delle operazioni interne all'azienda, tali da mantenere la responsabilità di informativa relativa alle voci di attività, passività e di patrimonio netto;
- l'elaborazione e la rendicontazione delle procedure attuate dai sistemi di controllo interno;
- il trasferimento delle informazioni dai sistemi di elaborazioni ai libri contabili;
- la risoluzione dell'errata elaborazione di alcune operazioni;
- l'assicurazione che le informazioni siano raccolte, registrate, elaborate e sintetizzate in maniera appropriata, secondo gli *standard* di bilancio.

Mediante la comunicazione della direzione aziendale di ruoli, delle responsabilità e degli aspetti significativi pertinenti alla predisposizione del bilancio, il revisore legale riesce a comprendere in maniera efficace il funzionamento del controllo interno riguardante l'informativa finanziaria. *“Essa include alcune questioni quali la misura in cui il personale comprendere in che modo le proprie attività per l'informativa finanziaria interagiscono con il lavoro di alcuni soggetti e con quali modalità si comunicano le eccezioni ad un livello più alto appropriato nell'ambito dell'impresa.”* Par. A86 ISA Italia 315

⁹² Il sistema informativo di un'azienda comprende altresì l'utilizzo di scritture contabili *non standard* per la registrazione di operazioni non ricorrenti o eventi di natura straordinaria. *“Esempi di tali registrazioni includono rettifiche di consolidamento e registrazioni per le aggregazioni aziendali e le dimensioni di società ovvero per stime non ricorrenti, quale la perdita di valore di un'attività ...”* Par. A83 ISA Italia 315

Inoltre, è opportuno precisare che la presenza di canali di comunicazione aperti ed esterni alla realtà aziendale permette ai vari *stakeholders* (tra cui il revisore legale durante lo svolgimento delle procedure di *audit*) di assicurare che le varie eccezioni vengano segnalate e gestite nel migliore dei modi.

Attività di controllo

Le attività di controllo si compongono dell'insieme delle procedure finalizzate ad assicurare che le attività effettuate dalla direzione siano eseguite correttamente. Tali attività vengono applicate in diversi livelli funzionali della realtà organizzativa e, nella pratica, riguardano specifiche attività di autorizzazione, di separazione delle funzioni, di controlli fisici, di elaborazioni di informazioni e d'esame delle *performance* aziendali.

Il paragrafo A89 del principio di revisione ISA Italia 315 rileva, ai fini della revisione legale, le seguenti attività di controllo:

- *“quelle che è necessario trattare come tali, in quanto costituiscono attività di controllo che riguardano rischi significativi, e quelle che riguardano i rischi per i quali le procedure di validità non forniscono, da sole, sufficienti e appropriati elementi probativi ...; ovvero*
- *quelle considerate rilevanti a giudizio del revisore.”*⁹³

Il revisore focalizza l'attenzione sulle attività di controllo che interessano le aree di bilancio con maggior rischio di errori significativi. *“Le conoscenze del revisore riguardo la presenza o l'assenza di attività di controllo, acquisite mediante la comprensione delle altre componenti del controllo interno, assistono il revisore medesimo nel determinare se sia necessario un ulteriore approfondimento per comprendere tali attività.”* Par. A93 ISA 315

In genere, le attività di controllo che interessano il revisore sono:

- il monitoraggio dei risultati ottenuti dai soggetti responsabili dell'attività di *governance* e dai soggetti appartenenti alla direzione aziendale;
- l'elaborazione dei dati dei sistemi, consistente in controlli generici (relativi all'ambiente informatico complessivo e al sistema di elaborazione dei dati) e in controlli specifici (riguardanti l'elaborazione delle singole transazioni);

⁹³ *“Il giudizio del revisore sulla rilevanza o meno di un'attività di controllo ai fini della revisione è influenzato dal rischio identificato dal revisore che può dare origine ad un errore significativo e dal fatto che il revisore ritenga appropriato verificare l'efficacia operativa del controllo ai fini della determinazione dell'esistenza delle procedure di validità.”* Par. A90 principio di revisione ISA 315

- il controllo fisico per accertarsi di un'adeguata sicurezza fisica delle attività aziendali (comprende per esempio gli inventari di magazzino);
- la suddivisione e la separazione dei compiti, volte alla responsabilizzazione del personale dipendente, in modo tale che una singola funzione non venga ripetuta da più soggetti.

Monitoraggio dei controlli

Il monitoraggio dei controlli rappresenta un processo di valutazione nel tempo dell'efficacia del sistema di controllo interno. Un efficace sistema di controllo interno deve prevedere il monitoraggio tempestivo e automatico dei risultati ottenuti dal personale dipendente e da quanto elaborato dal sistema informatico interno.


Il revisore legale, per poter accertare che gli obiettivi aziendali vengano perseguiti nel medio-lungo periodo, deve accertarsi che il *management* svolga un'accurata attività di monitoraggio sul funzionamento del sistema di controlli interno.

Un tempestivo monitoraggio dei risultati raggiunti dal personale dipendente permette al revisore di elaborare una prima serie di pareri utili alla valutazione del sistema di controllo interno. *“La direzione esegue il monitoraggio dei controlli attraverso attività continuative, valutazioni separate o attraverso una combinazione delle due modalità. Le attività di monitoraggio continuative fanno spesso parte delle normali attività ricorrenti di un'impresa ed includono le attività ordinaria direzionali e di supervisione.”* Par. A98 ISA 315

Inoltre, durante le attività di monitoraggio, la direzione può servirsi di informazioni provenienti da soggetti esterni (reclami della clientela o osservazioni formulate dall'autorità di vigilanza) che possono riscontrare problemi o evidenziare aree che necessitano di miglioramento⁹⁴.

⁹⁴ *“Le attività di monitoraggio della direzione possono altresì includere l'utilizzo di informazioni provenienti da comunicazioni di soggetti esterni, quali reclami della clientela e osservazioni formulate dall'autorità di vigilanza, che possono indicare i problemi o evidenziare aree che necessitano di miglioramento.”* Componenti del controllo interno - Monitoraggio dei controlli Par. A99 ISA Italia 315

Il processo decisionale del revisore legale



Dopo aver valutato in via preliminare il sistema di controllo interno della società cliente, il revisore legale può pianificare l'attività di *audit* seguendo un preciso processo decisionale.

La valutazione del sistema di controllo interno rappresenta il punto di partenza per il calcolo del rischio globale della revisione, comprendente il rischio inerente, il rischio di controllo e il rischio di individuazione. Il revisore legale implementerà i relativi *test* di sostanza seguendo una tra due differenti strategie:

- una strategia di sostanza, che prevede una comprensione generica del sistema dei controlli aziendali e, nel caso di inefficacia di tali controlli, il revisore baserà la propria attività esclusivamente sui *test* di sostanza e sull'analisi dell'idonea documentazione;
- una strategia di affidabilità basata sulla comprensione preliminare del sistema dei controlli aziendali e conseguente implementazione di *test* sui controlli e *test* di sostanza finalizzati alla quantificazione del rischio di controllo.

Tramite l'implementazione della prima strategia, il revisore legale attuerà un approccio di sostanza basato sulle valutazioni dei controlli interni effettuate in via preliminare. Successivamente, tramite l'analisi della relativa documentazione, fisserà il rischio di controllo e svolgerà i relativi *test* di sostanza.

La seconda strategia invece si basa sulla valutazione di un livello di rischio di controllo inferiore rispetto a quello valutato in via preliminare. Tramite l'attuazione dei *test* di controllo svolti su un livello di rischio inferiore, il revisore legale valuterà se il livello di rischio di controllo risultante sarà coerente con quello previsto e:

- in caso positivo, si analizzerà la relativa documentazione implementando i relativi *test* di sostanza;
- in caso negativo invece, il revisore dovrà modificare la strategia effettuando maggiori *test* di sostanza rispetto a quelli inizialmente pianificati.

3.2.3 Le comunicazioni con i responsabili delle attività di *governance*

Il revisore legale ha l'onere di comunicare ai responsabili dell'attività di *governance* le informazioni finanziarie rilevanti pervenute nel corso delle attività di *audit*.

Il soggetto responsabile della revisione deve comunicare esclusivamente le informazioni che si sono manifestate in seguito allo svolgimento delle procedure di revisione; è tenuto a svolgere e

definire ulteriori procedure specifiche finalizzate all'individuazione di circostanze riguardanti l'attività di *governance*.

A tal proposito, il par. 4 dell'ISA Italia 260 sancisce che un'efficace comunicazione tra il revisore legale e il responsabile dell'attività di *governance*⁹⁵ è importante in quanto:

- a) *“assiste il revisore legale e i responsabili dell'attività di governance nella comprensione degli aspetti relativi al contesto della revisione e nello sviluppo di un rapporto di collaborazione costruttivo. Questo rapporto si sviluppa nel rispetto dell'indipendenza e dell'obiettività del revisore;*
- b) *assiste il revisore legale nell'ottenimento di informazioni pertinenti alla revisione dai responsabili dell'attività di governance. ad esempio, il responsabile dell'attività di governance possono assistere il revisore nella comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, nell'identificazione di appropriate fonti di elementi produttivi e nel fornire informazioni relative a operazioni o eventi specifici;*
- c) *assiste i responsabili dell'attività di governance nell'adempimento della loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria, riducendo quindi i rischi di errori significativi nel bilancio.”*

La comunicazione con i responsabili dell'attività di *governance* è fondamentale anche in ambito di raggiungimento degli obiettivi prefissati dal revisore legale. Il par. 9 dell'ISA Italia 260 stabilisce che il revisore ha il compito di:

- a) *“comunicare con chiarezza ai responsabili delle attività di governance le responsabilità del revisore in relazione alla revisione contabile del bilancio è una descrizione generale della portata e della tempistica pianificate per la revisione contabile;*
- b) *ottenere dai responsabili dell'attività di governance delle informazioni rilevanti ai fini della revisione;*
- c) *fornire tempestivamente ai responsabili dell'attività di governance osservazioni emerse dalla revisione che sono significativi e pertinenti alla loro responsabilità di supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria;*

⁹⁵ *“Per governance si intendono persone che hanno responsabilità di direzione, supervisione e controllo di una impresa. Sono normalmente i responsabili del raggiungimento degli obiettivi aziendali, dell'informazione esterna (bilancio ed altre informazioni per i mercati finanziari) e dell'informazione destinata ad altre parti. Ci si riferisce al consiglio di amministrazione, collegio sindacale o altri soggetti consimili ruoli nella struttura della società.”* Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Fondazione TELOS

d) promuovere un'efficace comunicazione reciproca tra il revisore e il responsabile dell'attività di governance."

Generalmente, il revisore legale comunica all'impresa cliente l'approccio adottato durante l'attività di *audit*, le finalità generali della revisione, la scelta dei principi contabili e dei criteri di bilancio, la possibile manifestazione di rischi significativi, le correzioni proposte a seguito delle attività svolte e le incertezze significative collegate ad eventi che possono condizionare la continuità aziendale. In aggiunta alle circostanze precedentemente esposte, il principio di revisione ISA Italia 260 individua, nel par. "Oggetto delle comunicazioni", i seguenti fatti:

- *"disaccordi con la direzione aziendale su questioni che, singolarmente e nel loro insieme, possono essere rilevanti per il bilancio e/o per la relazione del revisore sul bilancio stesso ...;*
- *rilevi e richiami di informativa previsti nella relazione del revisore;*
- *rilevanti punti di debolezza nel sistema di controllo interno ...;*
- *ogni altro argomento concordato nella lettera di incarico."*

Le attestazioni scritte si compongono di dichiarazioni scritte da parte della direzione dell'azienda cliente, fornite al revisore legale, finalizzate a confermare determinati aspetti o supportare eventuali documenti probativi consegnati in fase preliminare.

Essi fanno parte dei documenti inerenti alla comunicazione tra l'azienda e il revisore legale esterno e nella prassi operativa vengono denominate con il termine di "*Lettere di attestazione*".

La lettera di attestazione è un documento ottenuto dal revisore da parte della direzione cliente, in cui vengono riportati gli aspetti significativi su cui il revisore non è in grado di disporre di sufficiente documentazione. Tale documento integra il quadro degli elementi probativi dell'azienda cliente. La lettera di attestazione non si limita a sostituire quanto precedentemente consegnato, bensì, insieme ai verbali del Consiglio di Amministrazione e ad una copia firmata del bilancio, amplia la documentazione a disposizione del revisore legale.

La *Management letter* rappresenta un'ulteriore attestazione scritta con cui il revisore legale spiega ai responsabili delle attività di *governance* i motivi per cui una prassi contabile significativa non risulta essere la più appropriata, considerando le circostanze in cui si trova l'azienda cliente. Tali prassi, pur essendo conformi alla normativa vigente, non vengono giustificate dalle circostanze in cui si trova l'impresa stessa, perciò il revisore suggerisce ed illustra le proprie raccomandazioni

alla direzione sul sistema di controllo interno e sulle eventuali carenze risultanti dall'approccio utilizzato.

3.2.4 L'archivio delle analisi svolte

Il revisore legale ha il compito di documentare l'insieme delle procedure svolte sulle componenti del sistema di controllo interno dell'impresa cliente, tramite la redazione di un *memorandum* o mediante l'utilizzo di diagrammi di flusso (per processi informativi particolarmente complessi), *check list* riepilogative e questionari vari.

Un corretto riepilogo delle scritture e delle attività svolte consente di dimostrare che il revisore incaricato nell'attività di *audit* abbia utilizzato la diligenza prevista dalla normativa nazionale nello svolgimento dei compiti a lui affidati.

La predisposizione del *memorandum* da parte del revisore è particolarmente efficace se considera realtà aziendali dotate di sistemi amministrativi-contabili e cicli aziendali particolarmente semplici, dotati di un ristretto numero di figure decisionali. Il *memorandum* redatto dal revisore comprende:

- la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità dei vari dirigenti ed amministratori;
- l'identificazione della catena di controllo, dell'attività svolta dall'impresa cliente (*core business* aziendale), del sistema produttivo e distributivo;
- la qualità del sistema informativo interno;
- la descrizione dei principali cicli aziendali, evidenziando i soggetti coinvolti nello svolgimento dei controlli ritenuti strategici.

I diagrammi di flusso invece riportano una rappresentazione grafica dei sistemi amministrativi-contabili dell'impresa cliente, evidenziandone le funzioni, i documenti, i processi implementati e la reportistica varia. Questa tipologia di documento facilita lo svolgimento dell'attività del revisore e permette che quest'ultimo si focalizzi esclusivamente sui controlli chiave, in modo tale da chiarire i relativi punti di forza e i punti di debolezza del flusso analizzato.

3.2.5 La definizione della strategia e lo sviluppo del piano di revisione

Durante la fase di pianificazione dell'attività, il revisore definisce la strategia generale di revisione e organizza le relative procedure di revisione elaborando un piano di revisione.

Tramite lo sviluppo della strategia generale, il revisore legale presta particolare attenzione nell'organizzazione delle risorse, in particolar modo determina:

- le risorse impiegate nelle specifiche aree di revisione (il numero dei membri del *team* con appropriata esperienza più eventuale ricorso ad esperti di settore per materie complesse);
- la qualità delle risorse da attribuire alle specifiche aree di revisione (i membri coinvolti nelle conte fisiche delle rimanenze presso i magazzini delle aziende clienti, il riesame del lavoro svolto dai revisori nel caso di revisione di gruppi, il *budget* di revisione con le relative ore assegnate alle relative aree di revisione ...);
- la scelta della fase di impiego delle risorse (*interim*, *final* o entrambe le fasi);
- il metodo di gestione e supervisione delle risorse impiegate, *“con riferimento alla tempistica delle riunioni di organizzazione e di consuntivazione con il team di revisione, alle modalità di svolgimento delle attività di riesame da parte del responsabile dell'incarico e del manager (per esempio presso l'impresa o in un'altra sede) e all'opportunità di eseguire il riesame della qualità dell'incarico.”* La strategia generale di revisione Par. A8 ISA Italia 300

Dopo aver definito la strategia da implementare durante lo svolgimento dell'incarico, il revisore si occupa dell'elaborazione di un piano di revisione volto a *“fronteggiare i diversi aspetti identificati nella suddetta strategia, tenendo conto della necessità di conseguire gli obiettivi di revisione tramite un uso efficiente delle risorse a disposizione del revisore. La definizione della strategia generale di revisione e del piano di revisione dettagliato non rappresentano necessariamente processi separati, ma sono strettamente correlati dal momento che cambiamenti nell'uno possono determinare conseguenti cambiamenti nell'altro.”* (La strategia generale di revisione, par. A10 ISA Italia 300)

Il piano di revisione permette al responsabile dell'incarico, e al relativo *team* di revisione, di organizzare la natura, le tempistiche e l'estensione delle procedure da svolgere durante lo svolgimento dell'incarico. Durante la fase di pianificazione, il revisore organizza le procedure da implementare man mano che il piano di revisione relativo all'incarico viene elaborato.

Inoltre, il revisore legale può iniziare a svolgere le relative procedure relative a precise classi di operazioni, saldi contabili e informative prima che venga ideato ed organizzato l'intero piano di revisione.

3.3 Il processo di valutazione del rischio di revisione

La valutazione dei profili di rischio permette al revisore legale di perseguire gli obiettivi della revisione sanciti dal principio contabile internazionale ISA Italia 200⁹⁶. L'intero approccio di revisione è basato sulla valutazione e gestione dei profili di rischio dell'azienda cliente⁹⁷.

Le fasi di valutazione del rischio di revisione, e del rischio di individuare errori significativi, avvengono durante la fase di pianificazione dell'attività e vengono costantemente aggiornate durante l'intera procedura di *audit*. L'approccio "risk based" coinvolge l'intera procedura di *audit* e permette al revisore legale di adattare la natura, l'estensione e la tempistica della procedura di revisione alle specifiche circostanze rilevate dall'impresa.

Nel valutare i profili di rischio dell'azienda cliente, il revisore legale deve mantenere un adeguato scetticismo personale⁹⁸, basando generalmente le proprie modalità di condotta e di comportamento su un approccio dubitativo. Tale approccio deve focalizzarsi sull'individuazione di errori dovuti a comportamenti omissivi, frodi o ad eventi non intenzionali.

Lo scetticismo personale, che investe la figura del revisore legale, permette l'emissione di un giudizio professionale basato sulla pianificazione e sullo svolgimento della revisione contabile di bilancio. Inoltre, il par. 16 del principio ISA Italia 200 sancisce che il revisore legale deve utilizzare la formazione personale, le conoscenze e l'esperienza pertinenti all'attività svolta (nel contesto dei principi ISA, dei principi contabili e dei principi etici) *"nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell'incarico di revisione."*

Inoltre, il revisore deve raccogliere sufficiente evidenza del fatto che il bilancio d'esercizio sia attendibile e conforme al quadro normativo vigente. È necessario che il revisore legale si accerti che

⁹⁶ "L'obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento. Sebbene il giudizio di revisione incida sulla valutazione dell'attendibilità di bilancio, tale giudizio non rappresenta una garanzia del futuro funzionamento dell'impresa né che la stessa sia stata amministrata in modo efficace ed efficiente." ISA Italia 200

⁹⁷ Inoltre, il revisore legale deve "acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per ridurre il rischio di revisione (cioè il rischio che il revisore esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente sbagliato) ad un livello sufficientemente basso; questo obiettivo è raggiungibile se il revisore riesce ad ottenere una comprensione del rischio così approfondita da riuscire a concentrarsi nelle aree di bilancio dove è più alto il rischio di commettere errori significativi e ridurre al minimo il lavoro sulle aree che non presentano rischi." Turrís A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

⁹⁸ Lo scetticismo personale permette al revisore legale di:


- "prestare attenzione alle attività effettuate;
- interrogarsi sugli elementi probativi contraddittori e sull'attendibilità dei documenti e delle risposte ottenute;
- considerazione delle della sufficienza e dell'appropriatezza degli elementi probativi acquisiti alla luce delle circostanze." Art. 9, comma 2-3, D. Lgs. 39/2010

gli amministratori diano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda, effettuando dichiarazioni circa la correttezza, la completezza e l'affidabilità dei dati esposti.

Il principio di revisione ISA Italia 500 sancisce che il revisore legale verifichi che le asserzioni della direzione cliente siano veritiere e corrette. Le asserzioni utilizzate dal revisore nella valutazione di operazioni, saldi contabili, informazioni e documenti vari devono essere sufficientemente dettagliate da elaborare una base di valutazione dei rischi di errori significativi e per svolgere appropriate procedure di revisione in risposta ai rischi individuati.

Il principio di revisione ISA Italia 315 definisce le asserzioni come *“attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi”*. Inoltre, lo stesso principio al par. A10 sancisce che *“nell’attestare che il bilancio è conforme con il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, la direzione, implicitamente esplicitamente, formula delle asserzioni sui diversi elementi del bilancio.”*

Le asserzioni permettono al revisore di individuare eventuali rischi di errori significativi a livello di classi di operazioni, saldi contabili e informativa. Tramite una loro corretta considerazione, il revisore legale riesce a determinare la tempistica, la natura e l'estensione delle procedure di revisione necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.



Le tipologie di asserzioni previste dai principi di revisione ISA possono essere classificate in due sezioni:

- le asserzioni relative alle classi di operazioni e all’informativa finanziaria del periodo amministrativo sottoposto a revisione contabile;
- le asserzioni relative ai saldi contabili e all’informativa finanziaria di fine periodo amministrativo.

Le asserzioni relative alla prima sezione sono le seguenti:

- la manifestazione: le operazioni e gli eventi registrati nell'informativa finanziaria si sono effettivamente verificati e hanno coinvolto l'impresa stessa;
- la completezza: le operazioni e gli eventi sono stati effettivamente registrati, come tutta l'informativa inclusa nel bilancio;
- l'accuratezza: gli importi relativi alle operazioni e agli eventi registrati sono stati riportati in maniera appropriata, includendo anche la relativa informativa;
- la competenza: le operazioni e gli eventi sono stati registrati nel periodo amministrativo corretto;
- la classificazione: le operazioni e gli eventi sono stati riportati nei conti di bilancio corretti;
- la presentazione: le operazioni e gli eventi sono stati riportati nei relativi aggregati di bilancio previsti dalla normativa e la relativa informativa risulta essere pertinente e comprensibile nel contesto delle disposizioni previste dal quadro normativo di bilancio.

Diversamente, le asserzioni relative ai saldi contabili e all'informativa finanziaria di fine periodo amministrativo riguardano:

- l'esistenza: corretta evidenza delle componenti dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto;
- i diritti ed obblighi: le passività sono effettivamente obbligazioni dell'impresa mentre le attività sono possedute e controllate da diritti contrattuali;
- la completezza: i componenti dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto sono effettivamente registrati e la relativa informativa è stata inclusa in bilancio;
- l'accuratezza, valutazione ed allocazione: gli importi relativi ai componenti dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto sono appropriati e le eventuali rettifiche ed allocazioni di conto sono state registrate in maniera corretta;
- la classificazione: i componenti dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto sono registrati negli appositi conti di bilancio;
- la presentazione: i componenti dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto sono stati riportati nei relativi aggregati di bilancio previsti dalla normativa e la relativa informativa risulta essere pertinente e comprensibile nel contesto delle disposizioni previste dal quadro normativo di bilancio.

Inoltre, è importante evidenziare che le asserzioni vengono utilizzate dal revisore legale come punto di partenza per:

1. prendere in considerazione i diversi tipi di errore potenziali che si possono verificare nel corso delle procedure;
2. effettuare una valutazione sul rischio di errore materiale sul bilancio;
3. prevedere procedure aggiuntive di revisione in risposta al rischio precedentemente identificato.

Da un punto di vista operativo, esiste una correlazione tra le asserzioni degli amministratori e gli obiettivi del revisore legale. Per esempio, se gli amministratori dichiarano che i debiti presenti in bilancio sono completi, è possibile scomporre la dichiarazione in due obiettivi di revisione: completezza e *cut-off* (competenza). Tramite tale scomposizione, il revisore legale riesce a pianificare in maniera efficace le procedure al fine di ottenere l'evidenza sufficiente a verificare quanto asserito dagli amministratori.

Relazione tra asserzioni dell'amministrazione e obiettivi di revisione

ASSERZIONI AMMINISTRATORI	OBIETTIVI DI REVISIONE
Esistenza	Validità e <i>cut-off</i> (competenza)
Completezza	Completezza e <i>cut-off</i> (competenza)
Diritti ed obblighi	Proprietà / Legittimità
Valutazione e misurazione	Accuratezza, completezza e valutazione
Presentazione ed informativa	Classificazione, presentazione ed informativa

Durante l'intera durata dell'incarico, diverse sono le fonti con cui il revisore legale può ottenere informazioni pertinenti all'identificazione, comprensione e valutazione dei rischi di errori significativi di bilancio. Generalmente, il revisore legale si affida a diversi metodi di reperimento di informazioni ed analisi del rischio, tra cui le interviste ai *manager*, le osservazioni ed ispezioni, le procedure di analisi comparativa e i *reports* interni ed esterni.

A tal proposito, il par. 6A del principio di revisione internazionale ISA Italia 315 sancisce che *“le procedure di valutazione del rischio devono includere le seguenti attività:*

- a. *indagini presso la direzione ed altri soggetti all'interno dell'impresa che, a giudizio del revisore, possono essere in possesso di informazioni che potrebbero aiutarlo ad*

identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;

b. procedure di analisi comparativa⁹⁹;

c. osservazioni ed ispezioni.¹⁰⁰ “

Il par. A6 del presente principio di revisione ISA rileva che le indagini riguardanti i responsabili del sistema di controllo interno aiutano il revisore legale a chiarire e valutare il contesto in cui viene redatto il bilancio, mentre quelle che coinvolgono il personale incaricato della revisione interna (*internal auditor*) sono finalizzate ad individuare la struttura e l'adeguatezza del sistema di controllo interno. Le indagini che coinvolgono il soggetto responsabile della revisione legale individuano diversi fattori interni, tra cui:

- le probabili controversie con i terzi,
- la presenza di presunte frodi riguardanti l'impresa cliente,
- le clausole contrattuali, gli accordi e le garanzie conformi alle leggi e ai regolamenti.

Il rischio di revisione si riferisce alla possibilità del revisore di emettere un giudizio di revisione inappropriato sul bilancio, ovvero che il revisore non abbia considerato, o abbia considerato parzialmente, rilevanti errori significativi o frodi manifestati nel corso dell'esercizio dell'attività di *audit*. Le inesattezze non intenzionali, manifestate nel corso dell'attività del revisore, riguardano quindi sia errori significativi, che frodi comprendenti false rappresentazioni di bilancio e appropriazioni indebite di attività aziendali da parte della direzione e dei dipendenti della società.

⁹⁹ *“Le procedure di analisi comparativa eseguite come procedure di valutazione del rischio possono identificare aspetti dell'impresa dei quali il revisore non era a conoscenza e possono assistere nella valutazione dei rischi di errori significativi al fine di fornire una base per definire e attuare risposte di revisione ai rischi identificati e valutati. Le procedure di analisi comparativa eseguite come procedure di valutazione del rischio possono includere sia informazioni finanziarie sia informazioni non finanziarie, per esempio, la relazione tra le vendite e le superfici degli spazi di vendita o il volume delle merci vendute.”* Procedure di analisi comparativa Par. A7 ISA Italia 315

“Le procedure di analisi comparativa possono essere utili per identificare l'esistenza di operazioni o di fatti inusuali e di importi, indici e andamenti che potrebbero segnalare aspetti aventi implicazioni sulla revisione. L'individuazione di relazioni inusuali o inattese può aiutare il revisore nell'identificazione dei rischi di errori significativi, specialmente rischi di errori significativi dovuti a frodi.” Procedure di analisi comparativa Par. A8 ISA Italia 315

¹⁰⁰ *“Le osservazioni e le ispezioni possono essere di supporto alle indagini presso la direzione e altri soggetti ed inoltre possono fornire informazioni sull'impresa e sul contesto in cui opera. Tali procedure di revisione includono ad esempio osservazioni ovvero ispezioni su quanto segue:*

- *le attività operative dell'impresa;*
- *documenti (quali piani industriali e strategie), dati contabili e manuali di controllo interno;*
- *relazioni predisposte dalla direzione (quali relazioni sulla gestione trimestrali e bilanci intermedi) e dai responsabili delle attività di governance (quali verbali delle riunioni dell'organo amministrativo);*
- *sedi e stabilimenti dell'impresa.”* Osservazioni ed ispezioni Par. A11 ISA Italia 315

Il concetto di rischio (*risk based*) sposta l'attenzione sull'esercizio di particolari attività e procedure specifiche basate sull'individuazione delle aree critiche di revisione.

Di seguito vengono riportati diversi metodi di individuazione di errori significativi e frodi di bilancio relativi a distinte aree di bilancio.

Elementi per l'individuazione di rischi

FATTORI ESTERNI	Natura del business aziendale Ambiente regolamentare Sistema di reportistica aziendale
NATURA DELLA SOCIETÀ	Transazioni significative e personale chiave Struttura della proprietà ed organi di <i>governance</i> Investimenti e struttura dell'indebitamento
POLITICHE CONTABILI	Selezione dei principi Motivi dei cambiamenti dei principi Corretta applicazione dei principi
OBIETTIVI E TRATEGIE DELLA SOCIETÀ	<i>Business plan</i> ed altre analisi strategiche Implicazioni finanziarie e rischi annessi
MISURAZIONE ED ANALISI DEGLI INDICATORI FINANZIARI	Cosa viene misurato Chi revisiona (internamente) i risultati finanziari
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO RILEVANTE PER LA REVISIONE	Processi e controlli attuati dall'azienda finalizzati alla mitigazione del rischio: <ul style="list-style-type: none"> • a livello societario • a livello di singola transazione

Nella valutazione del rischio di revisione, il revisore deve considerare sia il rischio derivante dal bilancio nel suo complesso, sia quello pertinente alle aree di bilancio più significative e alle classi di transazione o ai singoli conti inerenti al bilancio nel suo complesso.


A livello di classi di transazione e di saldi di bilancio, il rischio di revisione si compone in:

- a. rischio di errori significativi in bilancio (rischio inerente e rischio di controllo), sia individualmente che in aggregato;
- b. rischio di individuazione degli errori significativi nel complesso del bilancio non rilevati durante la revisione, sia individualmente che in aggregato;

La comprensione del rischio inerente e di controllo permette al revisore di calcolare un livello accettabile di rischio di individuazione dell'errore. L'approccio *based risk* permette di fornire una chiara visione dei rischi che possono verificarsi nel corso della procedura, ma non possono essere ridotti o modificati da parte del revisore legale.

Il principio di revisione ISA Italia 200 stabilisce che l'individuazione dei rischi permette al revisore di stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione necessarie per reperire elementi provativi sufficienti e appropriati. Tali elementi fanno sì che il revisore esprima un giudizio sul bilancio con un livello di rischio accettabilmente basso.

Componenti del rischio di revisione



Come viene evidenziato dallo schema, il rischio inerente e il rischio di controllo sono indipendenti dallo svolgimento della revisione contabile di bilancio, in quanto rappresentano il rischio di individuare errori significativi a livello di asserzioni.

I rischi di errori significativi (rischio inerente e rischio di controllo) si riferiscono ad un rischio aziendale, mentre il rischio di individuazione è pertinente all'attività di revisione e può essere

scomposto nel rischio derivante dallo svolgimento delle procedure di analisi comparative e nel rischio legato allo svolgimento dei *test* di sostanza.

3.3.1 Il rischio inerente

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 200 sancisce che il revisore legale deve valutare correttamente il rischio inerente, in modo tale da riuscire ad identificare tutte le possibili determinanti di errori materiali sul bilancio. In tal modo, la natura, l'estensione e le tempistiche delle procedure che compongono il piano di revisione potranno essere definite in relazione al rischio in esame.

Il rischio inerente può manifestarsi in seguito a diverse situazioni, tra cui:

- a livello macro economico da eventuali modifiche effettuate ai sistemi fiscali, alle leggi, ai regolamenti, ai sistemi tariffari (prezzi) ...;
- a livello di settore industriale di appartenenza dai cambiamenti economici, dall'eccesso di capacità produttiva inutilizzata, dalla valutazione dei prodotti e beni di magazzino, dal posizionamento sul mercato del potenziale cliente ...;
- a livello societario da analisi effettuate sulla produzione e sull'area commerciale, da condizioni commerciali applicate dalla società ...

Il rischio inerente è caratterizzato da specifici conti di bilancio o classi di transazioni che vengono valutate dal sistema di controllo interno dell'azienda cliente, ogni qualvolta si verificano variazioni della natura del *business*. Generalmente, tale rischio si divide in due principali categorie:

- il rischio connesso al *business* aziendale e
- il rischio di frode.

Il rischio di frode nasce da un comportamento illecito manifestato da un qualsiasi soggetto, mentre il rischio connesso al *business* aziendale fa riferimento ad un evento, un'azione o una circostanza tale da influenzare negativamente la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati da una qualsiasi realtà aziendale. Tramite un'attenta analisi dell'attività esercitata, e la conoscenza delle aree riguardanti il rischio complessivo del cliente, il revisore legale riesce ad aumentare la probabilità di identificare situazioni di rischio inerente.

Inoltre, il revisore deve servirsi di una precisa documentazione in modo tale da stabilire le modalità con cui identificare il rischio. La documentazione più corretta dovrebbe rappresentare:

1. la raccolta delle informazioni qualitative e quantitative pertinenti alla società cliente;

2. i dettagli sulle procedure di valutazione e quantificazione dei rischi;
3. i collegamenti tra i rischi identificati e i possibili errori, omissioni o frodi presenti nel bilancio.

La normativa propone alcune considerazioni pratiche concernenti la documentazione dei fattori di rischio inerente, tra cui l'utilizzo di un solo documento riepilogativo dei rischi individuati, la creazione di una lista che evidenti in maniera separata i fattori di rischio di frode e quelli specifici di *business*, la valutazione finale dei rischi individuati nel corso delle procedure e gli impatti che hanno determinato sulle singole aree di bilancio (fase finale più complessa).

3.3.2 Il rischio di controllo

Il rischio di controllo rappresenta il rischio derivante dalla mancata prevenzione di errori significativi da parte del sistema di controllo interno dell'azienda cliente. Questo può verificarsi se ricorrono diverse situazioni, tra cui la mancata suddivisione dei compiti del personale incaricato del controllo interno o l'assenza di un sistema contabile strutturato.¹⁰¹

Nella fase di valutazione preliminare del sistema di controllo interno dell'azienda cliente, il revisore analizza il disegno delle procedure e il funzionamento dei *test* sui controlli vari allo scopo di terminare la natura, la tempistica e l'estensione dei *test* sostanziali.

Il sistema di controllo interno è strutturato per assicurare il perseguimento dei tre seguenti obiettivi:

- il conseguimento degli obiettivi aziendali tramite un efficace svolgimento dell'attività operativa (*operations*);
- l'attendibilità dei dati riportati (*reporting*);
- la conformità delle procedure interne alle normative vigenti (*compliance*).

¹⁰¹ "Il rischio di controllo dipende dall'efficacia della configurazione, della messa in atto e del mantenimento del controllo interno da parte della direzione per fronteggiare i rischi identificati che minacciano il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa pertinenti alla redazione del proprio bilancio. Tuttavia, a causa dei suoi limiti intrinseci, il controllo interno, per quanto ben configurato ed operante, può soltanto ridurre, ma non eliminare, i rischi di errori significativi nel bilancio. Questi limiti includono, per esempio, la possibilità di errori umani, o la possibilità che i controlli siano elusi mediante collusione o un'impropria forzatura operata dalla direzione. Di conseguenza, esisteranno sempre alcuni rischi di controllo. I principi di revisione indicano le condizioni in cui il revisore è tenuto, o può decidere, di verificare l'efficacia operativa dei controlli al fine di determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità da svolgere." *Rischi di errori significativi* Par. A41, ISA Italia 200

La valutazione dei rischi di errori significativi in bilancio dipende dalle tecniche e dalle metodologie di revisione preferite e prescelte, in quanto il revisore può optare se analizzare i due rischi separatamente o in maniera combinata.

3.3.3 Il rischio di individuazione

Il rischio di individuazione invece rappresenta il rischio derivante dalla mancata individuazione di errori significativi da parte del revisore nel corso dello svolgimento delle procedure di revisione.

A parità di rischio di revisione, maggiore sarà il rischio di errori in bilancio (rischio significativo), tanto più si dovrà ridurre il rischio di individuazione. Di conseguenza, più alto sarà il rischio che il bilancio contenga errori significativi, più procedure di revisione dovranno essere implementate dal revisore al fine di ottenere adeguate evidenze.

Dopo aver calcolato il rischio inerente e il rischio di controllo, il revisore legale pianifica un determinato livello del proprio rischio di individuazione tramite la seguente equivalenza:

$$\text{Rischio di individuazione} = \text{Rischio di revisione} / (\text{Rischio inerente} * \text{Rischio di controllo})$$

Il rischio di individuazione si divide a sua volta nel rischio di campionamento, quando si applica tale procedura per effettuare i relativi *test*, e nel rischio di non campionamento, presente in qualsiasi tipologia di procedura di revisione (incluse quelle che implicano attività di campionamento).

In relazione al rischio di campionamento, il revisore proietta il risultato ottenuto dai *test* di dettaglio, effettuati sui saldi di bilancio e sulle transazioni di conto di un determinato campione, sull'intera popolazione. Di conseguenza, tale rischio riguarda la possibilità che i risultati del campione siano differenti qualora l'intera popolazione fosse stata sottoposta ad apposite verifiche.

Diversamente, il rischio di non campionamento fa riferimento alla possibilità che qualsiasi risultato, diverso da quello campionato, conduca il revisore ad analizzare erroneamente i conti di bilancio o l'efficacia del sistema di controllo interno dell'azienda cliente. Tra i rischi di non campionamento più frequenti troviamo:

- l'omissione delle procedure di revisione fondamentali o la loro inappropriata applicazione;
- l'applicazione delle procedure di revisione su una popolazione incompleta o non idonea;

- la mancata verifica delle informazioni verbali ottenute dal personale della società cliente;
- l'errata applicazione dei principi contabili stabiliti dalla normativa vigente.

3.3.4 Ulteriori rischi che possono maturare durante il processo di revisione

Nel corso dell'attività di *audit*, è opportuno che il revisore legale comprenda se vi possano esistere ulteriori fattori di rischio significativi. Nel caso in cui sussistano ulteriori componenti di rischio, il revisore deve identificarli e valutarli prima di comprendere preliminarmente l'efficacia del sistema di controllo interno dell'azienda cliente.

Ulteriori tematiche oggetto di valutazione da parte del revisore legale

FATTORI CHE POSSONO INDICARE L'ESISTENZA DI POSSIBILI RISCHI SIGNIFICATIVI	Rischio di frode
	Rischio relativo a cambiamenti significativi di tipo macroeconomico, contabile o di <i>business</i>
	Complessità delle transazioni
	Transazioni significative con le parti correlate
	Il grado di soggettività nella misurazione delle informazioni finanziarie che riguardano il rischio, specialmente quelle che comportano un alto grado di incertezza
	Transazioni significative diverse del normale svolgimento del <i>business</i>

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 570 fa riferimento al presupposto della continuità aziendale di bilancio e alle responsabilità del revisore legale nel valutare l'esistenza di tale presupposto¹⁰².

Nel valutare la continuità aziendale, il revisore legale deve:

¹⁰² "In base al presupposto della continuità, il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti utilizzando il presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria per il quale il presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio, il presupposto della continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici). Quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività a far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale." *Presupposto della continuità aziendale* Par. 2 ISA Italia 570

- a. *“acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo;*
- b. *concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;*
- c. *formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio.”* Obiettivi Par. 9 ISA 570

Durante la fase di valutazione del rischio, il revisore deve valutare se sussistono eventi o circostanze che possono causare dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità organizzata in funzionamento.

“Se è stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione e stabilire se quest’ultima abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontare tali eventi e circostanze.” Invece, *“se non è ancora stata effettuata una tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve indagare presso la direzione se esistono eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.”* (Procedure di valutazione del rischio e attività correlate, par. 10 a) - b) ISA Italia 570)

Un ulteriore rischio che può maturare nel corso del processo di revisione è rappresentato dalla revisione delle stime contabili, incluse quelle riferibili al *fair value*, effettuate dalla società cliente.

Il principio ISA Italia 540 regola la revisione del valore di una stima effettuata dagli amministratori della società cliente. Il revisore legale deve ottenere sufficiente evidenza riguardo la valutazione effettuata dagli amministratori, incluso il relativo *fair value* (valore equo di mercato), e l’informativa pertinente alla stima effettuata.

La stima deve riguardare un elemento contabile, ossia un *“valore monetario approssimato per il quale non esiste un metodo di quantificazione preciso. Tale termine è utilizzato per un importo qualificato al fair value laddove vi sia incertezza nella stima, nonché per altri importi che richiedono una stima. Laddove il presente principio di revisione si occupa soltanto delle stime contabili che*

implicano una quantificazione del fair value, viene utilizzata l'espressione "stime contabili al fair value"." Definizioni Par. 7 a) ISA Italia 540

Come richiesto dall'approccio *risk based*, il revisore deve comprendere quanto segue al fine di identificare e valutare i potenziali rischi di errori significativi relativi alle stime contabili:

- il metodo utilizzato dalla società cliente nell'effettuazione della stima;
- il quadro normativo adottato riguardante la stima effettuata;
- il metodo con cui la direzione cliente identifica gli eventi o le condizioni in grado di manifestare le necessità di rilevazione di stime contabili.

3.4 Le risposte generali di revisione: i *test* sui controlli e i *test* di sostanza

Durante la fase di *interim*, è opportuno che il revisore legale effettui i relativi *test* sui controlli in modo tale da accertare che i relativi controlli stiano operando in maniera adeguata. In caso contrario, il revisore ha la possibilità di rivedere la strategia di revisione pianificata in fase iniziale e i relativi rischi di controllo assegnati.

Tramite l'attuazione dei relativi *test* sui controlli, il revisore legale ha modo di comunicare tempestivamente gli eventuali errori identificati ai responsabili dell'azienda cliente, potendoli correggere prima dello svolgimento della restante attività di revisione.

Diversamente, il revisore legale tende ad effettuare i relativi *test* di sostanza nella fase di *final*, in modo tale da non incrementare il rischio che eventuali errori materiali inficino il bilancio d'esercizio. Relativamente alla conferma dei saldi di bilancio da parte del cliente, il revisore richiede una conferma del saldo in fase di *interim*, ad una data antecedente alla data di chiusura dell'esercizio; solo durante la fase di *final*, il revisore effettuerà una serie di procedure di verifica di dettaglio integrative.

Durante lo svolgimento dei *test* di sostanza nella fase di *interim*, il revisore legale è obbligato a considerare i seguenti fattori che possono impattare sui saldi finali di bilancio non ancora conclusi:

1. l'attuale livello del rischio di controllo;
2. le procedure di controllo siano state effettuate correttamente (sia in fase di *interim* che in fase di *final*), per potersi accertare che le eventuali rettifiche ed integrazioni di fine periodo siano state applicate correttamente;
3. la sussistenza di eventuali cambiamenti delle circostanze aziendali, tali da causare errori da parte del *management* aziendale;

4. la capacità del revisore di pianificare un'efficace attività di *assurance*.

Qualora il revisore legale decidesse di svolgere *test* di sostanza sui saldi di bilancio in fase di *interim*, sarebbe comunque opportuno effettuare i medesimi test aggiuntivi nella restante parte dell'esercizio.

Per conseguire risultati ragionevoli in modo generalizzato, il revisore legale effettua i relativi *test* di controllo e di sostanza su un preciso campione rappresentativo di un determinato insieme di dati. Il campionamento permette di definire e selezionare un insieme di dati su cui il revisore baserà una serie di attività.

A tal proposito, il principio di revisione internazionale ISA Italia 530 "*Campionamento di revisione*", tra le varie definizioni proposte, chiarisce le seguenti terminologie:

- Campionamento di revisione: "*l'applicazione delle procedure di revisione su una percentuale inferiore al 100% degli elementi che costituiscono una popolazione rilevante ai fini della revisione contabile, in modo che tutte le unità di campionamento abbiano una possibilità di essere selezionate così da fornire al revisore elementi ragionevoli in base ai quali trarre le proprie conclusioni sull'intera popolazione.*";
- Popolazione: "*l'insieme completo dei dati da cui è selezionato un campione e sul quale il revisore intende trarre le proprie conclusioni.*";
- Rischio di campionamento: "*il rischio che le conclusioni del revisore, sulla base di un campione, possono essere diverse da quelle che si sarebbero raggiunte dell'intera popolazione fosse stata sottoposta alla stessa procedura di revisione ...*".

Esistono diversi metodi di selezione di un campione¹⁰³, tra cui:

- a. la selezione casuale, effettuata tramite generatori di numeri casuali;
- b. la selezione sistematica, in cui le unità di campionamento presenti nella popolazione vengono divise in base alla dimensione del campione, in modo tale da ottenere un intervallo di campionamento tale da determinare un punto di partenza all'interno del campione selezionato;
- c. il campionamento in base alle unità monetarie, in cui la selezione e la dimensione del campione sono condizionate dai valori monetari del campione selezionato;

¹⁰³ "Il livello di rischio di campionamento che il revisore disposto ad accettare influisce sulla dimensione del campione richiesto. Quanto minore è il rischio che il revisore disposto ad accettare, tanto maggiore dovrà essere la dimensione del campione." Inoltre, "la dimensione del campione può essere determinata mediante l'applicazione di una formula statistica o mediante l'esercizio del giudizio professionale ..." Dimensione del campione Par. A10-A11 ISA Italia 530

- d. la selezione accidentale, in cui il revisore seleziona il campione senza utilizzare alcuna tecnica specializzata;
- e. la selezione per blocchi, in cui il revisore seleziona un gruppo di elementi consecutivi all'interno della popolazione. Tendenzialmente, la maggior parte della popolazione è composta da elementi che possono avere caratteristiche analoghe tra di loro (poco utilizzata nel campionamento di revisione).

Nel campo della revisione contabile, il revisore legale dei conti tende ad alternare il campionamento soggettivo, con il campionamento statistico.

Nel campionamento soggettivo, il revisore legale considera il rischio di campionamento e valuta i relativi risultati sottoposti a verifica senza utilizzare alcuna evidenza statistica. Diversamente, nel campionamento statistico, il revisore quantifica il rischio di campionamento e valuta il campione stesso tramite le relative leggi della probabilità. Entrambi i campionamenti implicano l'uso della valutazione professionale da parte del revisore legale nel programmare e valutare le evidenze risultanti dal campione selezionato.

Il campionamento statistico, essendo quello maggiormente utilizzato nell'ambito della revisione, riporta una serie di vantaggi, tra cui:

- l'efficace costruzione di un campione efficace, dato dall'utilizzo di precise tecniche costruttive;
- efficace quantificazione del rischio risultante dal campione;
- efficace misurazione del livello delle evidenze ottenute.

Le principali tecniche di campionamento statistico su cui vengono svolti i relativi *test* sui controlli e *test* di sostanza sono:

- a. il campionamento statistico per attributi, utilizzato dal revisore per campionare i dati su cui verranno effettuati i relativi *test* di controlli. Tale campionamento viene utilizzato per stimare la quota della popolazione che possiede una specifica caratteristica;
- b. il campionamento monetario, che stima l'importo dell'errore riscontrante su una precisa classe di transazione o su un saldo contabile, secondo le tecniche utilizzate nel campionamento statistico per attributi;
- c. il campionamento che utilizza le classiche variabili statistiche.

Il campionamento monetario e il campionamento sulle variabili vengono utilizzati per campionare i dati su cui verranno effettuati i *test* di sostanza.

La pianificazione del campionamento per attributi, su cui verranno effettuati i relativi *test* di dettaglio, presuppone l'attuazione di alcuni importanti *step*. L'obiettivo del campionamento per attributi è quello di qualificare l'efficacia del sistema di controllo interno, tramite l'applicazione dei relativi *test*, in modo tale da ridurre il rischio di controllo.

Preliminarmente alla fase di pianificazione delle procedure di controllo, il revisore legale deve determinare gli obiettivi dei relativi *test*. Successivamente, il soggetto responsabile della revisione legale, una volta individuata la popolazione di riferimento, ha l'obbligo di definire l'unità di campione (un documento o una semplice scrittura contabile) oggetto di studi.

Come quinto *step*, il revisore legale deve determinare la dimensione del campione considerando i seguenti quattro fattori:

1. un tasso di deviazione tollerabile;
2. la dimensione della popolazione;
3. il tasso di deviazione (distrazione del corretto funzionamento del sistema di controllo interno) che ci si attende di avere sulla popolazione;
4. l'attribuzione di un basso valore al rischio di controllo.

Una volta determinata la dimensione del campione, il revisore legale procede con l'esecuzione delle relative procedure di verifica pianificate. Durante questa fase, il revisore può riscontrare alcune situazioni, tra cui la presenza di:

- documenti annullati, che dovranno essere sostituiti da quelli nuovi (se esistenti). L'eventuale presenza di documenti annullati all'interno del campione selezionato rappresenta una deviazione campionaria;
- documenti inutilizzati o inutilizzabili, non dovranno essere considerati nello studio del campione e il revisore dovrà semplicemente sostituirli. Non rappresentano un caso di deviazione campionaria;
- documenti mancanti, rappresentano un caso di deviazione campionaria dal momento in cui il revisore è in grado di analizzare tale documento o di effettuare procedure alternative per verificare se il controllo è stato eseguito in maniera corretta;
- *test* interrotti prima di una loro ultimazione. In tal caso, il revisore può fare affidamento su ulteriori controlli interni o, in alternativa, può posizionare il rischio di controllo al massimo in relazione all'obiettivo di revisione, riconsiderando i *test* di sostanza correlati.

Gli ultimi tre *step* del campionamento dei risultati, su cui vengono effettuati i relativi test di controllo, riguardano il calcolo dei risultati del campione, le analisi effettuate sugli eventuali errori e l'espressione di un giudizio finale sul lavoro svolto.

Una volta effettuate le procedure di verifica, il revisore deve valutare i risultati ottenuti considerando le eventuali deviazioni rilevate sui controlli testati. Inoltre, il revisore ha l'onere di comprendere la natura e la causa delle eventuali deviazioni, in modo tale da valutare nel migliore dei modi il relativo rischio di controllo.

Nella fase finale relativa alla valutazione del lavoro svolto, il revisore, tramite il proprio giudizio professionale, valuta il rischio di controllo oggetto di verifica valendosi dei risultati ottenuti dal campione e su ulteriori *test* di controllo, come i colloqui o le osservazioni dirette.

È importante segnalare che, qualora il livello del rischio di controllo programmato non viene confermato dai risultati del campione e dagli ulteriori *test* implementati in fase di verifica, il revisore legale deve:

1. implementare ulteriori *test* di controllo, in modo tale da considerare un livello di rischio simile a quello programmato, oppure
2. incrementare il livello di rischio di controllo, modificando successivamente la natura, e l'estensione dei successivi *test* di sostanza.

Nonostante entrambe le tecniche di campionamento statistico siano in grado di fornire sufficienti evidenze pratiche (campionamento monetario e campionamento sulle variabili classiche), il revisore tende ad utilizzare più frequentemente il metodo monetario, essendo più adatto alla tipologia di attività svolta.

Anche nel caso dei *test* di sostanza, il revisore programma l'attività di campionamento lungo diverse fasi, partendo dalla determinazione dell'obiettivo e concludendo con la valutazione dei risultati ottenuti.

Una volta determinato l'obiettivo del campionamento, il revisore legale ha il compito di definire l'unità campionaria (scrittura contabile, singola operazione o importo registrato in un conto corrente) servendosi di una specifica tecnica di campionamento.

Successivamente, valutata la dimensione del campione, vengono determinate le metodologie di selezione degli elementi del campione e verranno effettuate le relative procedure di revisione.

Come nel caso del campionamento statistico per attributi, durante la fase finale dell'attività di campionamento, il revisore analizza gli eventuali ori maturati nel corso dell'operazione e predisporre le conclusioni del lavoro.

Programma di campionamento per lo svolgimento dei test di sostanza sui saldi contabili

Step	Lavoro da svolgere
	<i>PROGRAMMAZIONE</i>
1	Determinazione dell'obiettivo di revisione
2	Definizione della popolazione
3	Definizione di un'unità campionaria
4	Scelta di una tecnica di campionamento
5	Determinazione della dimensione del campione
a)	Considerazione della variazione all'interno della popolazione
b)	Determinazione del livello di rischio accettabile
c)	Determinazione dell'errore tollerabile
d)	Determinazione dell'errore atteso
e)	Considerazione dell'effetto della dimensione della popolazione
	<i>ESECUZIONE DEI TEST</i>
6	Determinazione del metodo di selezione
7	Esecuzione delle procedure di revisione
	<i>VALUTAZIONE DEI RISULTATI</i>
8	Calcolo dei risultati del campione
9	Esecuzione dell'analisi sugli errori
10	Conclusioni del lavoro

Le procedure di conformità (*test* di controllo) sono finalizzati a valutare la struttura il funzionamento del sistema dei controlli interni dell'azienda cliente. Tali controlli sono finalizzati ad accertare che il *management* dell'azienda cliente predisponga procedure aziendali tali da garantire un efficace livello di affidabilità delle informazioni finanziarie fornite.

Un sistema di controllo efficace consente a revisore legale di avere maggior fiducia nell'attendibilità degli elementi provativi dei dati generali dell'impresa, permettendo al revisore legale di svolgere le relative procedure di revisione ad una data intermedia (fase di *interim*) anziché a fine esercizio (*final audit*).

Le procedure di conformità, insieme ai *test* di sostanza, rappresentano l'insieme delle risposte generali di revisione implementate per fronteggiare i rischi di errori significativi presenti in bilancio. Un efficace implemento di tale procedure permettono al revisore legale di qualificare l'operatività dei controlli interni aziendali su cui basare la natura, le tempistiche e l'estensione delle procedure di validità di revisione.

I *test* di controllo vengono effettuati in maniera continua, in modo tale da verificare la corretta tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti interni di gestione.

Per valutare in maniera efficace l'attività di controllo interna esercitata dall'impresa cliente, il revisore legale sviluppa un piano operativo riguardante:

- le *check-list* sui controlli di monitoraggio del *business* aziendale tipicamente svolte dal *management*;
- le *check-list* sui controlli sulle transazioni dei principali cicli aziendali (cicli di vendite, acquisti, magazzino ...)

Tra le principali evidenze di revisione predisposte durante le procedure di conformità troviamo le discussioni e le interviste al personale, le verifiche della documentazione e dei *reports*, l'ulteriore esecuzione di alcuni controlli ritenuti fondamentali e l'attuazione di procedure di controllo tali da verificare la validità della redazione del bilancio d'esercizio.

Stabilita la correttezza dell'attività esercitata dal sistema di controllo interno, il revisore legale può considerare l'esistenza di ulteriori procedure di conformità tali da ridurre lo svolgimento di ampi *test* di sostanza.

Riepilogo test di monitoraggio

Nome del cliente	XX		
<i>Anno finanziario</i>	XX		
<i>Luogo</i>	XX		
Funzione finanziaria e controlli di monitoraggio	Indice		
Funzione finanza	1.0		
Funzione reporting	1.1		
Ciclo vendite	1.2		
Ciclo acquisti	1.3		
Ciclo magazzino	1.4		
Funzione IT	2.0		
Modifiche degli applicativi utilizzati	2.1		
Implementazioni programmi	2.2		
Sicurezza dell'ambiente IT	2.3		
Operatività IT	2.4		
Altri controlli di monitoraggio	3.0		
Strategia IT	3.1		
Pianificazione e budget IT	3.2		
<i>Anno finanziario</i>	X0	X1	X2
Controlli sui cicli completati da: XX			
Controlli sull'ambiente IT completati da: XX			
Lavoro rivisto da: XX			

Dopo aver effettuato le relative procedure di conformità (*test* di controllo), il revisore legale riesce a maturare una consapevolezza circa la struttura organizzativa dell'impresa cliente e gli eventuali limiti ricorrenti in essa.

A tal punto, tramite l'attuazione di determinate procedure di validità (*test* di sostanza), il revisore legale riesce ad individuare eventuali errori significativi a livello di asserzioni, di incertezze sui saldi contabili (o qualsiasi altro elemento pertinente all'informativa esterna di bilancio), o di scritture contabili relative ad operazioni intercorse durante l'esercizio tali da compromettere la corretta veridicità dell'informativa finanziaria fornita.

Nel verificare la completezza, la corretta valutazione, la validità, l'accuratezza e la competenza dell'operazione effettuata (asserzioni di bilancio), il revisore legale effettua dei *test* di sostanza sulle classi di transazioni nel seguente modo:

- individua l'effettiva significatività di una transazione;
- verifica e confronta la relativa documentazione richiesta in fase preliminare;
- accerta che il saldo di bilancio o la classe di transazione sia presente all'interno delle scritture contabili e che tale operazione sia inerente a determinati diritti o obblighi contrattuali;
- controlla che i relativi postulati di bilancio siano stati rispettati nel corso dell'attività (continuità, omogeneità di applicazione, competenza ...);
- verifica e valuta le corrette valutazioni effettuate dal *management* aziendale.

Diversamente, i *test* sui saldi di bilancio vengono effettuati al fine di verificare che gli importi registrati in uno specifico saldo siano in linea con quanto stabilito dalle varie asserzioni, evidenziando eventuali inesattezze significative incluse nei conti di bilancio¹⁰⁴.

Le procedure di analisi comparativa (*analytical review*) rappresentano una delle principali procedure di validità, come *test* di sostanza, attuate dal revisore legale nel corso dell'attività di *audit*. A tal proposito, il principio di revisione internazionale ISA Italia 330 (*le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati*) al par. A44 recita che "*le procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità sono generalmente più adatte a grandi volumi di operazioni che tendono ad essere prevedibili nel tempo. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 520 dice regole*


¹⁰⁴ Per esempio, il revisore legale potrebbe controllare il conto relativo ai fornitori sottoponendo ad esame un campione di singole fatture (relative ad un determinato fornitore), o chiedendo al fornitore stesso la conferma del saldo riportato in contabilità dall'azienda cliente. In tal modo, si riesce a verificare l'esistenza del saldo e l'effettiva validità e correttezza della valutazione.

e fornisce linee guida per l'applicazione delle procedure di analisi comparativa nel corso di una revisione contabile.”

Il par. A1 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 520 (Procedure di analisi comparativa) sancisce che “le procedure di analisi comparativa comprendono la considerazione del confronto tra le informazioni finanziarie dell'impresa e altre informazioni quali, ad esempio:

- le informazioni comparabili relative a periodi amministrativi precedenti;
- i risultati che l'impresa prevede di raggiungere, quali budget o previsioni (forecast), o aspettative del revisore, quali, ad esempio, la stima degli ammortamenti;
- Informazioni di settore, quasi, ad esempio, il confronto tra l'indice di rotazione dei crediti verso clienti dell'impresa con l'indice medio di settore o con l'indice di altre imprese di dimensioni simili nello stesso settore.”

Sintesi dell'Audit risk model



3.5 Attività conclusive del lavoro di revisione

L'insieme delle procedure di *audit* effettuate nel corso dell'esercizio sono finalizzate alla raccolta di materiali probativi tali da consentire al revisore legale di trarre ragionevoli conclusioni sulle quali basare il proprio giudizio professionale.

Uno dei momenti fondamentali dell'attività di *audit* si verifica quando il revisore legale è tenuto a confrontare le tecniche di revisione, effettuate nel corso dell'attività, con la sintesi informativa rappresentata dalla relazione di revisione.

Una volta accertato che l'intero lavoro sia stato svolto secondo quanto riportato nel programma di revisione, che i risultati siano stati documentati in maniera adeguata e che le eventuali questioni di rilievo siano state riportate nelle conclusioni, il revisore legale può procedere con la redazione del proprio giudizio professionale.

Per ritenere accettabili le eventuali criticità riscontrate durante le procedure, il revisore legale deve comparare gli importi di tali inadeguatezze con il livello di significatività calcolato preliminarmente, considerando ulteriormente i diversi livelli di materialità inizialmente pianificati. In tal modo, si partirà da una valutazione individualmente del singolo errore per arrivare alla valutazione complessiva di tutte le differenze riscontrate nel corso dell'attività di *audit*.

Le attività conclusive del lavoro di revisore possono essere riassunte nel seguente modo:

- attuazione di procedure analitiche finali, in modo tale che tutte le criticità evidenziate siano adeguatamente considerate e giustificate;
- valutazione della continuità aziendale dell'impresa cliente¹⁰⁵;
- ottenimento di una lettera di attestazione da parte della direzione cliente¹⁰⁶;

¹⁰⁵ *"In base al presupposto della continuità aziendale, il bilancio redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro comune entità in funzionamento. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti utilizzando il presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interrompere l'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. I bilanci redatti per scopi specifici possono o meno essere predisposti in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria per il quale presupposto della continuità aziendale sia pertinente (per esempio, il presupposto della continuità aziendale non è pertinente per alcuni bilanci redatti a fini fiscali in particolari ordinamenti giuridici). Quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale."* Presupposto della continuità aziendale, par. 2 ISA Italia 570

¹⁰⁶ *"Il revisore deve richiedere alla direzione di fornire un'attestazione scritta sul fatto che essa ha adempiuto alle sue responsabilità relative la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, incluso ove pertinente la sua corretta rappresentazione, come stabilito nei termini dell'incarico di revisione."* Redazione del bilancio, par. 10 ISA Italia 580

"Il revisore deve richiedere alla direzione di fornire un'attestazione scritta sul fatto che:

- a) *essa ha fornito a revisore tutte le informazioni pertinenti e l'accesso come concordato nei termini dell'incarico di revisione;*

- controllo delle carte di lavoro in acquisite nel corso delle procedure;
- valutazione finale dei risultati ottenuti dalle procedure di revisione esercitate nel corso dell'esercizio, della rappresentazione delle voci in bilancio (comprese le relative note) e della redazione degli schemi delle relative note.

Per poter decidere la tipologia di giudizio di revisione da emettere (*clean*, con rilievi o negativo), il revisore legale deve valutare gli effetti delle differenze emerse nel corso delle procedure di *audit* e l'eventuale impatto degli errori non corretti riscontrato sul bilancio d'esercizio.

3.5.1 Il sommario degli errori riscontrati

Il revisore legale ha l'obbligo di cumulare gli errori identificati nel corso delle procedure di revisione. Durante la pianificazione dell'attività di *audit*, il revisore legale identifica un importo al di sotto del quale gli eventuali errori evidenziati possono essere chiaramente trascurabili e non necessitano di essere cumulati¹⁰⁷. In tal modo, il revisore legale ipotizza che l'insieme di tali importi non risulterà essere significativo sul bilancio d'esercizio.

A tal proposito, il principio di revisione internazionale ISA Italia 450 distingue le tre seguenti tipologie di errori:

- gli errori soggettivi, costituiti da importanti differenze derivanti da valutazioni o stime contabili effettuate dalla direzione cliente, considerate inappropriate o irragionevole dal revisore legale;
- gli errori oggettivi, dei quali non sussistono particolari dubbi;
- gli errori proiettati, derivanti dagli errori pertinenti alla popolazione su cui in un secondo momento son stati identificati i relativi campioni di revisione.

Una volta identificati i relativi errori di bilancio, il revisore legale, prima di procedere alla valutazione dell'effetto di quelli non corretti, ha l'onere di *“valutare nuovamente la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320 per confermare*

b) *tutte le operazioni sono state registrate riflesse nel bilancio.”*

Informazioni fornite al revisore e completezza delle operazioni, ISA Italia 580

¹⁰⁷ *“... Gli aspetti che sono chiaramente trascurabili saranno di un ordine di grandezza del tutto diverso (minore) rispetto la significatività determinata in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 320, e saranno aspetti chiaramente rilevanti, sia considerati singolarmente sia nel loro insieme, e a prescindere dal criterio adottato per giudicarli, sia esso differita all'entità, alla natura o alle circostanze. Quando sussistano delle incertezze sul fatto che uno o più errori siano chiaramente trascurabili, l'aspetto va considerato come non chiaramente trascurabile.”* Insieme degli errori identificati, par. A2 ISA Italia 450

se rimanga appropriata nel contesto dei risultati patrimoniali, finanziari ed economici effettivi dell'impresa.” Par. 10 ISA Italia 450

Inoltre, *“il revisore deve stabilire se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi. A tal fine, il revisore deve considerare:*

- a) l'entità e la natura degli errori, sia relativamente a particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa sia relativamente al bilancio nel suo complesso, e le particolari circostanze in cui si sono verificati;*
- b) l'effetto degli errori non corretti, relativi a periodi amministrativi precedenti, sulle classi di operazioni, saldi contabili o informativa pertinenti, e sul bilancio nel suo complesso.”*

Par. 11 ISA Italia 450

Si possono verificare diverse circostanze per cui il revisore legale valuta gli errori in maniera significativa. Ad esempio, il revisore può valutare un errore di riclassificazione non significativo in relazione al bilancio nel suo complesso, anche se tale inadeguatezza supera i livelli di significatività impiegati nella valutazione di altri errori. Allo stesso modo, una qualsiasi di classifica di bilancio può non essere ritenuta significativa, dal momento in cui l'importo risulti essere di modesta entità rispetto alla dimensione delle voci correlate dello stato patrimoniale.

Il soggetto responsabile della revisione deve prendere in considerazione l'effetto cumulativo degli eventuali errori significativi (inerenti alle classi di operazioni, saldi contabili o informativa varia) non corretti relativi agli esercizi precedenti che potrebbero inficiare sul calcolo della significatività relativa al bilancio d'esercizio.

All'interno del sommario degli errori riscontrati, il revisore legale comprendere anche eventuali criticità inerenti a rettifiche e riclassifiche di bilancio individuate nel corso dell'attività.¹⁰⁸

Tali criticità vengono distinte all'interno del macro-aggregato degli errori che impattano sul patrimonio netto (rettifiche) e su quelli che comportano una riclassificazione tra le voci del prospetto senza impattare il risultato economico d'esercizio (riclassifiche). Inoltre, il sommario degli errori identificati si compone ulteriormente della sezione inerente agli errori di calcolo (*factual, judgmental e projected*).

¹⁰⁸ Inoltre, è opportuno ricordare che *“il revisore deve includere nella documentazione della revisione contabile:*

- a) l'importo al di sotto del quale gli errori sono considerati come chiaramente trascurabili;*
- b) tutti gli errori complessivamente identificati nel corso della revisione contabile e se essi siano stati corretti;*
- c) la conclusione del revisore se gli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, e gli elementi a supporto di tale conclusione.” Par. 15 ISA Italia 450*

A discrezione del revisore legale, il sommario degli errori viene predisposto in diversi formati e si compone della sezione inerente alle rettifiche (di conto economico e conseguentemente di patrimonio netto), riclassifiche e alle problematiche generali soggette ad un'attenta analisi da parte del soggetto incaricato dell'attività di revisione.

Qualora tali errori non risultassero significativi, il revisore legale deve ugualmente fornire le opportune rettifiche finalizzate alla correzione delle registrazioni contabili future dell'azienda cliente.

Di seguito vengono riportati i principali schemi riepilogativi riguardanti il sommario delle rettifiche e delle riclassifiche di bilancio. Pur non essendo regolati da alcuna normativa, tali modelli vengono adottati dal revisore legale per organizzare lo svolgimento dell'attività finale su cui verterà il giudizio di revisione.

Riepilogo generale

Sommario dei problemi significativi rilevati durante il lavoro	Riferimenti alle carte di lavoro	Decisione del revisore esperto al fine dell'emissione della relazione di revisione
Completato da	XXXX	
Data	XXXX	

Riepilogo delle rettifiche

Natura della rettifica	Voce di bilancio	Effetto su (*)		
		Stato patrimoniale DARE/AVERE	Conto economico DARE/AVERE	Patrimonio netto iniziale DARE/AVERE
Completato da	XXXX			
Data	XXXX			

(*) evidenziare in una nota la parte relativa agli esercizi precedenti

Riepilogo delle riclassifiche

Natura della riclassifica	Effetto su	Effetto su	
		Stato patrimoniale DARE/AVERE	Conto economico DARE/AVERE
Completato da	XXXX		
Data	XXXX		

3.5.2 La verifica delle informazioni finanziarie e non finanziarie

Nella fase finale dell'attività di *audit*, il revisore legale deve accertare che le informazioni riportate nei documenti di bilancio dal Consiglio di Amministrazione siano state riportate correttamente. In particolar modo, il revisore legale esamina gli aspetti operativi inerenti alle verifiche di conformità delle note di bilancio (nota integrativa) e ai test di controllo sulla relazione della gestione.

Il revisore deve accertare che il contenuto della nota integrativa sia congruo a quanto stabilito dall'art. 2427 del codice civile, in tema di:

- indicazioni relative ai criteri di valutazione. Tali informazioni devono sintetizzare ed illustrare in maniera chiara i criteri di valutazione delle voci di bilancio, le rettifiche di valore (svalutazioni e ammortamenti) e le eventuali conversioni dei valori in moneta estera.
- Indicazioni dei movimenti delle voci dello stato patrimoniale. Nel dettaglio, il revisore legale deve accertare che vengano riportate le movimentazioni delle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie) giustificando le eventuali riduzioni di valore, la formazione e l'utilizzo delle voci di patrimonio nette, dei fondi per rischi e oneri futuri e il TFR di lavoro subordinato.
- Composizione e dettaglio di particolari voci di bilancio, tra cui i costi d'impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo, le partecipazioni di imprese controllate e collegate, i finanziamenti erogati ai soci, la suddivisione degli interessi ed oneri finanziari, i crediti

e debiti di durata superiore a cinque anni, la suddivisione per area geografica dei relativi valori di bilancio e i ratei e i rischi (attivi e passivi).

- Altre informazioni di carattere qualitativo inerenti alle voci di patrimonio netto, alle differenze fiscali che generano imposte differite e anticipate, in materia di trattamento di quiescenza e simili e di impegni assunti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Il revisore legale verifica la congruità delle informazioni fornite in nota integrativa tramite l'attuazione delle seguenti procedure di revisione:

- la verifica dell'esistenza dei controlli nel sistema informativo aziendale (*test sui controlli*) tali da garantire la conformità delle informazioni fornite con le disposizioni dei principi contabili di riferimento;
- l'accertamento della completezza delle informazioni fornite nel bilancio, richieste dalla normativa nazionale e dai principi contabili di riferimento;
- la verifica della congruità delle informazioni fornite dalla società cliente, tra cui i dati, i commenti e le indicazioni aggiuntive. Tali informazioni devono essere esaminate dal revisore legale con l'aiuto delle relative scritture contabili;
- la verifica dell'accuratezza dei dettagli quantitativi della nota integrativa, circa la loro natura, formazione, origine e attendibilità;
- le attività di riconciliazione dei dati riportati con il bilancio oggetto di revisione. Sostanzialmente, il revisore legale deve accertarsi che le informazioni quantitative risultate dagli aggregati contabili coincidano con i risultati dell'esercizio in corso, revisionati durante l'attività di *audit*;
- il controllo della correttezza dei calcoli effettuati, in particolar modo delle somme e dei sub-dettagli dei rispettivi dati di bilancio.

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 720B "*La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza*" riporta le indicazioni che il revisore legale deve seguire per un efficace svolgimento delle procedure di congruità sulle informazioni finanziarie e non finanziarie di bilancio¹⁰⁹.

¹⁰⁹ "Alcuni esempi di informazioni finanziarie possono essere:

- *schemi riclassificati di bilancio;*
- *indicatori alternativi di performance;*

Il par. 8 del presente principio di revisione sancisce che *“al fine della verifica sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, il revisore, tenendo conto del lavoro svolto per la revisione contabile del bilancio, deve svolgere le seguenti procedure:*

- a) lettura critica della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta;*
- b) Riscontro della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, con il bilancio e con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili sottostanti.”*

Per verificare il contenuto delle informazioni finanziarie della relazione sulla gestione, il revisore legale *in primis* deve leggere attentamente il documento, confrontandolo con quanto riscontrato nel bilancio d’esercizio, nel sistema di contabilità generale e nelle scritture contabili sottostanti. Successivamente, per potersi esprimere sulla validità e coerenza della relazione sulla gestione, il revisore legale proseguirà con le relative procedure di verifica finalizzate ad ottenere un riscontro positivo con le altre fonti informative, tra cui lo statuto, i libri sociali, i patti parasociali e i regolamenti interni.

Tale principio si applica in concomitanza con l’ISA Italia 720 *“Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile”* e lo stesso ISA Italia 720B tratta le responsabilità del revisore in relazione

-
- *ripartizione di ricavi per linea di prodotto;*
 - *indicatori di risultato finanziari, ivi inclusa la posizione finanziaria;*
 - *risultati operativi dei settori di attività;*
 - *rapporti con parti correlate;*
 - *Informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti;*
 - *Informazioni finanziarie relative a fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ...*

Le informazioni non finanziarie sono quelle che non sono estratte dal bilancio oggetto di revisione legale ne sono in qualche modo riconducibili – attraverso i dettagli utilizzati per la predisposizione del bilancio, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti – al bilancio stesso. Alcuni esempi possono essere:

- *le informazioni sul portafoglio ordini;*
- *le informazioni sulle quote di mercato;*
- *le informazioni economiche generali, sul settore di appartenenza ed i competitor;*
- *le informazioni sulla capacità produttiva e sul suo utilizzo;*
- *gli indicatori di risultato (indicatori alternativi di performance) non finanziari (ad esempio indici di puntualità delle consegne, tasso di soddisfazione della clientela);*
- *le informazioni ambientali e sociali ovvero di sostenibilità.”*

Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

all'espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni presenti nella relazione sulla gestione e nella relazione sul governo societario.

L'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 regola l'emissione del giudizio di coerenza della relazione degli amministratori rispetto al bilancio d'esercizio. Il revisore legale ha il compito di fornire un esplicito giudizio di coerenza in merito alla relazione sulla gestione nell'apposito paragrafo aggiuntivo, successivo a quello inerente al bilancio d'esercizio. A tal proposito, l'ISA Italia 720 fornisce le linee guida per l'emissione di tale giudizio di coerenza.

3.5.3 La relazione di revisione e l'espressione del giudizio finale

La relazione di revisione è quel documento che permette al revisore legale di esprimersi in merito al bilancio d'esercizio tramite l'espressione di un giudizio finale. Tramite le procedure di revisione effettuate nel corso dell'esercizio (*test di controllo* e *test di verifica*), il revisore può raccogliere elementi probativi tali da fornire una propria opinione sui documenti di bilancio in maniera indipendente e professionale.

La forma e il contenuto della relazione di revisione sono articolati dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, in recepimento alla direttiva 2006/43. Tale relazione comprende i seguenti paragrafi:

- a) *“un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;*
- b) *una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;*
- c) *un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*
- d) *eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*
- e) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.”* comma 2 art. 14 D. Lgs. 39/2010

Inoltre, la relazione di revisore deve contenere le eventuali motivazioni della decisione presa dal revisore legale, qualora venisse espresso *“un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”*. comma 3 art. 14 D. Lgs. 39/2010

Il comma 4 del presente decreto sancisce che *“la relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.”*¹¹⁰

Il principio di revisione internazionali ISA Italia 700 *“Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”* prevede che una corretta relazione comprenda le seguenti parti:

- il titolo e i destinatari della relazione,
- un paragrafo introduttivo comprendente l'impresa ed il bilancio d'esercizio oggetto di revisione, la data del bilancio e il quadro normativo delle regole di redazione applicate dalla società di revisione/revisore legale;
- le responsabilità in capo ai redattori di bilancio ed al revisore legale dei conti incaricato del controllo contabile (inclusa la portata dell'attività di *audit* e la natura delle procedure);
- l'espressione del giudizio finale ed eventuali giudizi aggiuntivi o attestazioni richieste dalla normativa;
- la sottoscrizione del revisore, la data ed il luogo di emissione.

“La relazione di revisione deve avere un titolo che indichi chiaramente che essa costituisce la relazione di un revisore indipendente” (par. 21 ISA Italia 700). Inoltre, il titolo della relazione deve indicare il riferimento normativo secondo la quale è emessa la relazione.

Il DDR Assirevi n. 157 suggerisce una serie di titoli della relazione di revisione, tra cui:

1. *“Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39”* ovvero *“Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39 e dell'art. 15 della L. 31 gennaio 1992, n. 59”*, per le società non EIP, né controllate, controllanti o soggette a comune controllo con un EIP;
2. *“Relazione della società di revisione ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39”*, per le società EIP;

¹¹⁰ *“La revisione legale dei conti è effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione di revisione è firmata almeno dal revisore legale/dai revisori legali che effettuano la revisione legale per conto dell'impresa di revisione contabile. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono prevedere che tale firma non debba essere resa pubblica, qualora il fatto di renderla pubblica possa comportare una minaccia grave e imminente per la sicurezza personale di qualsiasi persona. In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti.”* comma 1 art. 28 Direttiva 2006/43/CE

“Fatto salvo l'articolo 51 bis, paragrafo uno, della direttiva 78/660/CEE, se la Commissione non ha adottato uno schema comune di relazione di revisione a norma dell'articolo 26, paragrafo uno, della presente direttiva, al fine di rafforzare la fiducia del pubblico nella funzione di revisione essa può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,1 schema comune di relazioni di revisione per i conti annuali o consolidati che siano stati redatti conformemente ai principi contabili internazionali approvati.” comma 2 art. 28 Direttiva 2006/43/CE

3. *“Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39, dell’art. 165 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58”*, per le società controllate da società quotate;
4. *“Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39, dell’art. 165-bis del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58”*, per le società controllanti di quotate o sottoposte al comune controllo con imprese quotate.

Dopo il titolo, devono essere riportati i destinatari della lettera di revisione. Da un punto di vista pratico, la relazione è indirizzata o agli azionisti o agli incaricati del governo societario¹¹¹.

Nella prima parte della lettera di revisione (paragrafo introduttivo), il revisore legale deve:

- a. *“indicare l’impresa il cui bilancio è stato oggetto di revisione contabile;*
- b. *dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;*
- c. *indicare l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;*
- d. *fare riferimento alla sintesi dei principi contabili significativi e alle altre note esplicative;*
- e. *specificare la data o il periodo amministrativo di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.”* (par. 23 ISA Italia 700)

Inoltre, *“il paragrafo introduttivo dichiara, per esempio, che il revisore sottoposto a revisione contabile l’allegato il bilancio dell’impresa, che è costituito da [dichiarare l’intestazione di ciascuno dei prospetti che costituiscono il bilancio previsti dal quadro normativo sull’informazione finanziaria di riferimento, specificando la data o il periodo amministrativo di riferimento di ciascun prospetto] e dalla sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.”* (par. A17 ISA Italia 700)

Un importante paragrafo della relazione di revisione risulta essere quella inerente alle responsabilità della direzione cliente e del revisore legale che esercita l’attività. La sezione relativa alla responsabilità della direzione cliente *“descrive la responsabilità di coloro che nell’ambito dell’organizzazione sono responsabili per la redazione del bilancio. Non è necessario che la relazione di revisione faccia specifico riferimento alla direzione, ma deve utilizzare il termine più appropriato nel contesto del quadro normativo di quel particolare ordinamento giuridico.”* (par. 24 ISA Italia 700)

Tale sezione riporta le responsabilità per la direzione, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e per la parte del controllo interno necessaria per consentire che il bilancio sia redatto senza la presenza di errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali.

¹¹¹ *“La relazione di revisione deve indicare il destinatario secondo quanto richiesto dalle circostanze dell’incarico.”* Par. 22 ISA Italia 700

La sezione relativa alle responsabilità del revisore legale deve invece indicare che *“la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionale. La relazione di revisione deve anche illustrare che tali principi richiedono che il revisore rispetti i principi etici e che pianifichi di svolgere la revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi.”* Par. 30 ISA Italia 700

Il revisore è tenuto ad esprimere un giudizio sul bilancio sulla base delle procedure di *audit* svolte nel corso dell'esercizio.

La parte centrale della relazione si compone di due sezioni distinte: la prima relativa alla *“Relazione sul bilancio”* che esprime il giudizio del revisore, la seconda inerente alle *“Relazioni su altre disposizioni di legge e regolamentari”* che potrebbero presentare il sottotitolo *“Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”*.

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 700 specifica che il revisore legale deve includere una sezione inerente al giudizio di revisione.¹¹²

A tal proposito, l'ISA Italia 705¹¹³ identifica tre diverse tipologie di giudizio con modifiche:

1. il giudizio con rilievi, qualora il revisore non sia in grado di acquisire elementi sufficienti da poter esprimere il proprio giudizio. Il principio conclude che gli effetti derivino da errori significativi non pervasivi¹¹⁴, ovvero, avendo acquisito elementi sufficienti ed appropriati, siano presenti errori significativi e pervasivi;

¹¹² *“Nell'esprimere un giudizio senza modifica sul bilancio redatto in conformità al quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, il revisore, a meno che non sia disposto diversamente da leggi o regolamenti, deve utilizzare una delle seguenti espressioni, che sono considerate equivalenti:*

- a. *il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ... in conformità al [quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile]; ovvero*
- b. *il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della ... in conformità al [quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile].”* Par. 35 ISA Italia 700

¹¹³ *“L'obiettivo del revisore è quello di esprimere in modo chiaro un giudizio con modifica appropriato sul bilancio, necessario quando:*

- a. *il revisore concluda che, sulla base degli elementi provativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero*
- b. *il revisore non sia in grado di acquisire elementi provativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.”* Par. 4 ISA Italia 705

¹¹⁴ *“Pervasivo - Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli errori sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell'impossibilità di acquisire elementi provativi sufficienti ed appropriati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:*

- I. *non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;*
- II. *pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero*
- III. *con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.”* Par. 5 ISA Italia 705

2. il giudizio negativo, qualora il revisore, dopo aver acquisito gli elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda l'attività con errori significativi e pervasivi per il bilancio;
3. la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, laddove il revisore *“non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, e conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.”* (par. 9 ISA Italia 705)

Inoltre, Il revisore legale può dichiarare l'impossibilità di esprimere il proprio giudizio qualora tale impossibilità derivi *“dalla potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio.”* (par. 10 ISA Italia 705)

Forme di giudizio modificato

Giudizio del revisore sulla pervasività	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo ma non pervasivo	Significativo e pervasivo
Bilancio significativamente errato	<i>Giudizio con rilievi</i>	<i>Giudizio negativo</i>
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	<i>Giudizio con rilievi</i>	<i>Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio</i>

In aggiunta al giudizio di revisione, il D. Lgs. 39/2010 prevede l'emissione di un giudizio di coerenza sulla relazione della gestione da parte del revisore legale. A tal proposito, il par. 7 del principio ISA Italia 720B *“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza”* sancisce che *“il revisore, durante la fase di pianificazione dell'attività di revisione contabile del bilancio, deve concordare con la direzione della società (o del gruppo) modalità e tempistica di messa a disposizione della relazione sulla gestione nonché, ove applicabile, della relazione sul governo societario, e dei relativi dettagli, i doni a permettergli lo svolgimento delle procedure oggetto del presente principio.”* (par. 7 ISA Italia 720B)

Al fine dell'emissione del giudizio di conformità, il revisore legale deve svolgere le seguenti procedure:

- a. *“lettura della relazione sulla gestione e, ove applicabile, della relazione sul governo societario;*

b. riscontro delle informazioni finanziarie con il bilancio, i dettagli utilizzati per la predisposizione dello stesso, il sistema di contabilità generale e le scritture contabili sottostanti.” (par. 8 ISA Italia 720B)

Infine, la relazione di revisione si conclude con alcuni aspetti formali, tra cui:

- la firma, a nome della società di revisione, del soggetto incaricato della revisione legale o da parte di entrambi. Se la revisione legale viene affidata al collegio sindacale della società, la relazione dev'essere sottoscritta da tutti i componenti dell'organo collegiale;
- la data della relazione, che non può essere preceduta dalla data in cui il revisore ha ottenuto la relativa documentazione probativa su cui basare il proprio giudizio professionale;
- il luogo di emissione della relativa relazione, in cui lo stesso ISA Italia 700 precisa che dev'essere indicata la sede in cui viene svolta la revisione legale.

4. Un'analisi empirica: Il caso Pro-Gest S.p.A.

Grazie allo *stage* svolto presso una società di consulenza internazionale (area *Assurance - Audit*), mi è stata data la possibilità di interfacciarmi con la realtà di Pro-Gest S.p.A. Di conseguenza, nel presente capitolo è stata riportata un'analisi empirica di una parte del processo di revisione effettuato sul ciclo attivo della società cliente in esame.


A tal riguardo, sono state considerate le procedure di revisione implementate per l'analisi del ciclo attivo e i fogli di lavoro utilizzati dal *team* di revisione durante la fase di *final audit*.

Nel rispetto della *privacy*, tutti gli importi di valori riportati nel presente capitolo fanno riferimento esclusivamente al bilancio consolidato redatto in data 31.12.2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.04.2022 e successivamente depositato presso il Registro delle Imprese. Tutta la documentazione riportata e le carte di lavoro adottate dal *team* di revisione fanno riferimento al bilancio consolidato redatto in data 31.12.2021.

4.1 La società Pro-Gest S.p.A.

Fondata nel 1973, Pro-Gest S.p.A. è una *holding* finanziaria a conduzione familiare di proprietà della famiglia Zago. *Leader* a livello nazionale ed europeo, il Gruppo è specializzato nel riciclo ed impiego della carta e ad oggi raggruppa 28 aziende attive in diversi settori, tra cui quello della carta, del cartone e del *packaging* industriale ed alimentare.

Pro-Gest Group structure



Tramite i lungimiranti investimenti effettuati nel campo della tecnologia, ricerca e sviluppo, negli ultimi anni la filiera si è estesa anche a livello di *business unit* tramite l'apertura di piattaforme di raccolta di carta da macero in Veneto, in Emilia-Romagna e presso le cartiere del Gruppo.

Oggi il Gruppo conta una rete di 28 impianti produttivi operativi in 7 regioni italiane e si contraddistingue come uno dei maggiori *player* europei nella produzione integrata verticalmente di carta, cartone, imballi e *packaging*.

A livello operativo, Pro-Gest S.p.A. dispone di un efficace processo di riciclo della carta che coinvolge tutte le aziende del gruppo, partendo dalle piattaforme di raccolta del macero e nelle cartiere e proseguendo con il recupero del macero e delle fibre di cellulosa in grado di produrre milioni di metri quadrati di carta quotidianamente.

Disponendo della capacità di dividere l'area produttiva da quella di *converting* della carta in *Tissue* (carta igienica sanitaria), si contraddistingue come uno dei cartifici più all'avanguardia a livello nazionale. Le sedi operative si dividono in quattro principali *business unit* che insieme costituiscono una filiera integrata completa.

I valori etici su cui si basa l'attività e la filosofia aziendale possono essere identificati nel seguente modo:

- massima soddisfazione della clientela, con cui il gruppo consolida rapporti di collaborazione leali e duraturi nel tempo;
- innovazione, tecnologia, ricerca e sviluppo nell'ideazione di nuovi prodotti, nella riduzione dei consumi e dei relativi costi, nell'ottimizzazione degli spazi e dei tempi di produzione e nel mantenimento ed ammodernamento del capitale fisso posseduto dall'azienda, sia in termini qualitativi che di tecniche produttive;
- responsabilità ambientale, con cui l'azienda impiega macchinari all'avanguardia tali da garantire un impatto minimo dei processi sull'ambiente. Il Gruppo si impegna a ridurre le emissioni di elementi inquinanti nell'ambiente e tende a impiegare in maniera efficace le energie necessarie per i processi produttivi. Pro-Gest S.p.A. è uno dei principali gruppi italiani ad aver certificato l'intero processo produttivo della filiera secondo gli *standard* FSC¹¹⁵, ottenendo in aggiunta la certificazione PEFC¹¹⁶ di custodia forestale;

¹¹⁵ Il *Forest Stewardship Council*, o FSC, è un'ONG di certificazione indipendente. Tale certificazione attesta che il *packaging* o un prodotto di carta è passato tramite una catena di custodia FSC e da una foresta in cui il legno è stato trattato in maniera responsabile.

¹¹⁶ La certificazione PEFC È una certificazione forestale volontaria che certifica:

- ambiente di lavoro sicuro in cui, tramite il rispetto delle regole, i lavoratori dipendenti e i collaboratori riescono a garantire che le condizioni lavorative siano ottimali lungo tutta la filiera;
- *leadership* di prodotto, competenza e conoscenza, con cui il Gruppo mira a consolidare la propria offerta di prodotto integrata e personalizzabile secondo le esigenze e le richieste della clientela.

Il Gruppo ha come principale *mission* aziendale quella di ridare vita alla carta tramite un processo produttivo circolare strutturato in una filiera verticalmente integrata, finalizzata nella riduzione ed innovazione dell'impatto ambientale e sociale.

Allo stesso tempo, tramite il mantenimento della propria posizione di *leadership*, Pro-Gest S.p.A. offre al mercato nazionale ed internazionale una gamma di prodotti in cartone ondulato e non in maniera sostenibile, garantendo *standard* di qualità e servizi elevati in ogni sua caratteristica.

Il Gruppo risulta essere particolarmente attento ai consumi energetici, tanto che, per ridurre le emissioni, impiega tecnologie particolarmente avanzate all'interno dei processi produttivi. Tali tecnologie utilizzano fonti rinnovabili e vengono installate in tutti gli stabilimenti produttivi tramite un approccio *state of the art* (all'avanguardia).

Le *vision* aziendali riportate nel sito ufficiale vengono riassunte nei seguenti punti:

- *“contribuire a salvaguardare il patrimonio forestale e boschivo del pianeta a supporto delle esigenze delle future generazioni attraverso il processo di riciclo;*
- *sviluppare processi produttivi con soluzioni tecnologiche che permettono un forte risparmio energetico ed un basso impatto, incentivando una politica ambientale virtuosa;*
- *offrire soluzioni innovative di packaging, ottenute da fonti ecologicamente sostenibili, favorendo lo sviluppo di un mondo più pulito e vivibile;*
- *trarre beneficio da cinquant'anni di leadership nell'industria della carta, basata su trasparenza ed integrità, da sempre il fulcro della gestione imprenditoriale del management di Pro-Gest.”*

-
- la gestione forestale sostenibile tramite stringenti requisiti ambientali, economici e sociali;
 - la catena di custodia dei prodotti forestali, tramite il continuo monitoraggio delle fasi interne della catena di approvvigionamento.

Nel bilancio consolidato vengono considerate solo le società del Gruppo la cui percentuale di possesso diretto risulta essere maggiore del 50%. Conseguentemente, l'attività di revisione legale è stata svolta esclusivamente su tali società del Gruppo.

Società consolidate integralmente

DENOMINAZIONE	RAMO DI ATTIVITÀ	POSSESSO DIRETTO	POSSESSO INDIRETTO
<i>Società capogruppo</i>			
Pro-Gest S.p.A.	Finanziaria di partecipazioni Produzione e lavorazione cartone ondulato		
<i>Società controllate</i>			
Trevikart S.r.l.	Produzione imballi in cartone ondulato	100%	
Ondulato Trevigiano S.r.l.	Produzione imballi in cartone ondulato	100%	
Cartitalia S.r.l.	Cartiera	81,96%	18,04%
Plurionda S.p.A.	Produzione e lavorazione cartone ondulato	100%	
Union Cart S.r.l.	Produzione imballi in cartone ondulato	51%	
Cartiera di Carbonera S.p.A.	Cartiera	51%	49%
Elimarca S.r.l.	Servizi di trasporto	100%	
Investment Industris S.r.l.	Finanziaria di partecipazioni		100%
Tolentino S.p.A.	Cartiera		100%
Histra S.r.l.	Finanziaria di partecipazioni		100%
Cuboxal Papiererzeugnisse GmbH	Commercio carta e derivati		100%
Bergapack S.r.l.	Produzione imballi in cartone ondulato	100%	
Cartiere Villa Lagarina S.p.A.	Cartiera		100%
Cartonstrong Italia S.r.l.	Produzione imballi in cartone ondulato	100%	
Badia Recycling S.r.l.	Riciclo carta	100%	
Ondulati Maranello S.p.A.	Produzione imballi in cartone ondulato		100%

Il consolidamento integrale delle imprese ha evidenziato delle differenze negative che hanno concorso a formare la "Riserva di consolidamento" tra le voci di patrimonio netto. Viceversa, limitatamente agli importi non imputabili agli elementi dell'attivo dell'impresa consolidata, le differenze positive di consolidamento hanno contribuito ad alimentare la voce dell'avviamento presente tra le immobilizzazioni immateriali.

Per quanto concerne il consolidamento integrale delle partecipazioni del Gruppo, il *team* di revisione ha proceduto nel seguente modo:

1. considerazione delle attività, passività, costi e ricavi nel loro ammontare complessivo, a prescindere dalla percentuale di partecipazione detenuta e attribuendo ai soci di

- minoranza la relativa quota di patrimonio netto e di risultato economico d'esercizio di loro competenza;
2. eliminazione del valore delle partecipazioni in imprese appartenenti al Gruppo (area di consolidamento) a fronte delle quote di patrimonio netto;
 3. eliminazione dei crediti, debiti, ratei e risconti che intercorrono tra le imprese appartenenti all'area di consolidamento;
 4. eliminazione dei costi e dei ricavi infragruppo e dei relativi utili e perdite risultanti dalle cessioni di beni esistenti in magazzino;
 5. eliminazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni infragruppo;
 6. eliminazione dei dividendi infragruppo;
 7. rappresentazione contabile delle operazioni di locazione finanziaria tramite il metodo finanziario;
 8. stanziamento delle varie fiscalità differite in seguito alle rettifiche di consolidamento.

Relativamente alle operazioni di acquisizione e cessione delle quote di partecipazioni di tali società, nel corso dell'anno il Gruppo ha finalizzato l'operazione di acquisizione dell'intero pacchetto azionario della società Ondulati Maranello S.p.A.

Nel dettaglio, si sono concretizzate le seguenti operazioni a beneficio della società Cartitalia S.p.A.:

- la società Pro-Gest S.p.A. ha conferito il 100% delle quote azionarie di Cartiere Villa Lagarina S.p.A. e il 51% di Tolentino S.p.A.;
- la società Trevikart S.r.l. ha conferito il 54% delle quote azionarie di Investment Industris S.r.l.

Per quanto riguarda la società Ondulati Maranello S.p.A., il Gruppo ha concretizzato l'operazione di acquisto della partecipazione di controllo a fine dell'esercizio 2021, di conseguenza il consolidamento integrale ha riguardato i soli conti patrimoniali.

4.2 Il ciclo attivo: aspetti generali

Il ciclo attivo comprende l'insieme delle operazioni che generano ricavi aziendali, raggruppabili in ricavi commerciali e ricavi derivanti da attività accessorie, comprese le plusvalenze e le sopravvenienze attive. All'interno del ciclo attivo, il revisore legale considera tutte quelle

transazioni significative di bilancio, oggetto del medesimo sistema di controllo, che presentano un analogo livello di rischio.

Il ciclo attivo è dunque composto dall'area dei ricavi commerciali e dei relativi crediti di natura commerciale, comprendenti a loro volta le seguenti voci di bilancio:

- ricavi per vendite di beni e per prestazioni di servizi, abbuoni e sconti passivi, resi e premi sulle vendite, accantonamenti per rischi comprendenti svalutazioni crediti e resi sulle vendite, accantonamenti per fondi rischi e spese comprendenti premi ai clienti (voci di conto economico);
- crediti verso i clienti, altri crediti commerciali, beni in viaggio, rimanenze di magazzino, fondi per rischi e spese, crediti verso le controllate/collegate/controllanti per crediti commerciali, crediti verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti, cambiali attive, ricevute bancarie ed altri diritti d'incasso (voci di stato patrimoniale).

Oltre all'area dei ricavi commerciali e dei relativi crediti di natura commerciale, il ciclo attivo comprende anche tutte quelle operazioni e transazioni sorte per ragioni diverse dalle vendite di beni e prodotti e in qualche modo riferibili ad operazioni ordinarie di natura commerciale.

Tali operazioni sono comprese all'interno dell'area degli altri crediti e proventi e vengono compresi i seguenti conti di bilancio:

- affitti attivi e canoni di locazione, *royalties* e altri diritti simili, plusvalenze da alienazione di cespiti impiegati nell'attività produttiva, sopravvenienze e insussistenze attive relative a valori stimati quali fondi di garanzia o fondi rischi, proventi vari e contributi in conto esercizio maturati tramite il criterio di competenza (voci di conto economico);
- crediti immobilizzati verso altri, crediti immobilizzati verso imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti, crediti verso altri, crediti immobilizzati verso altri debitori, fondi rischi e spese, ricevute bancarie, cambiali attive ed altri diritti d'incasso (voci di stato patrimoniale).

Il ruolo del ciclo attivo in un'impresa industriale, quale Pro-Gest S.p.A., è di primaria importanza e comprende una serie di processi che permettono all'azienda di generare risorse tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Vengono di seguito illustrati i principali sotto-processi del ciclo attivo di Pro-Gest S.p.A.

1. Accettazione dell'ordine

La fase dell'accettazione dell'ordine da parte della società cliente permette ai responsabili o agli addetti alla funzione di presidiare e monitorare tale fase del processo, senza generare un'effettiva scrittura contabile all'interno del sistema di contabilità aziendale.

La presente fase non influenza il dato contabile, bensì avverte il sistema informativo aziendale senza generare ricavi o crediti commerciali. Pro-Gest S.p.A., essendo dotata di un efficace sistema informativo automatizzato (utilizzo di una contabilità analitica integrata), riesce a rilevare questa informazione attraverso il sistema di controllo interno.

Tutte le informazioni qualitative di questo tipo vengono processate in un sistema di contabilità analitica integrato alla contabilità generale che periodicamente viene controllato sulla base dell'efficacia delle procedure implementate.

2. Approvazione del credito

L'approvazione del credito si manifesta dal momento del ricevimento della conferma d'ordine da parte della società cliente. Gli uffici commerciali provvedono a controllare l'attività del cliente e i relativi bilanci, in modo tale da poter valutare l'affidabilità in termini di pagamento, assegnandogli un limite temporale per la concessione della dilazione di pagamento.

Se tale procedura viene esercitata correttamente e il sistema di controllo interno della società interviene in maniera efficace rispetto ai limiti di fido concessi ai vari clienti, si può dedurre che il saldo dei crediti commerciali sia monitorato correttamente e che il merito creditizio venga controllato sin dall'inizio delle procedure.

3. Esecuzione dell'ordine e consegna della merce

La presente fase del processo viene analizzata e controllata dal revisore legale durante la fase del processo del magazzino, in quanto la consegna della merce alla società cliente comporta una movimentazione delle scorte di magazzino.

Tale movimentazione ha impatto sulla contabilità analitica (di magazzino) della società, direttamente correlata con l'area amministrativa che ha il compito di emettere la fattura al cliente per il quantitativo di merce consegnata. Generalmente, la merce consegnata al cliente viene descritta in un documento di spedizione (DDT, bolla di spedizione ...).

Il revisore monitora il corretto funzionamento della procedura e di accerta che il sistema di controllo interno garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal *management* aziendale.

4. Fatturazione e registrazione delle vendite

La fase della fatturazione e della registrazione delle vendite spetta all'area amministrativa che procede alla rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito verso il cliente.

Nella presente fase del processo vengono analizzati i seguenti rischi:

- le fatture non sono state emesse tempestivamente per tutti i clienti, soprattutto nei periodi a cavallo tra due esercizi. Questo comportamento omissivo può determinare sottostime dei ricavi e dei crediti (procedure di *cut-off*);
- l'erronea registrazione degli accantonamenti e delle relative registrazioni contabili possono determinare sovrastime o sottostime di ricavi di vendita;
- le fatture sono registrate e contabilizzate in periodi contabili errati;
- i possibili ritardi di fatturazione determinano dei ritardi nei pagamenti.

Il sistema di controllo interno può adottare una serie di procedure tali da evitare che i rischi individuati si concretizzino: ad esempio, può essere previsto che, dopo la spedizione della merce, il sistema interno produca automaticamente le fatture.

Per determinare la competenza del ricavo a cavallo tra due esercizi, il revisore legale si accerta che le date di spedizione riportate nei DDT non siano state modificate e che esista un controllo effettivo in grado di accertare la data di consegna della merce.

Per quanto concerne i crediti verso clienti invece, il revisore legale può quadrare i loro importi con quelli delle fatture generate dal sistema di automatizzazione interno.

Sotto-processi del ciclo attivo

SOTTO-PROCESSI FONDAMENTALI	
VENDITE	INCASSI
<i>1. accettazione dell'ordine</i>	<i>1. ricevimento degli incassi</i>
<i>2. approvazione del credito</i>	<i>2. versamento degli incassi</i>
<i>3. evasione ordini e spedizioni</i>	<i>3. registrazione degli incassi</i>
<i>4. fatturazione</i>	
<i>5. registrazione delle vendite</i>	

4.2.1 Il sistema di controllo interno e la mappatura dei processi

Prima di svolgere le diverse procedure di revisione previste dal piano, il revisore legale determina l'ampiezza del controllo contabile affidato al sistema di controllo interno aziendale.

Il revisore legale deve documentare le procedure relative all'area del ciclo attivo identificando i controlli effettuati e le procedure implementate dal CdA per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Durante questa prima fase di controllo, il revisore procede intervistando i responsabili delle varie funzioni, compiendo indagini presso i relativi uffici amministrativi e commerciali ed effettuando sondaggi a campione tramite l'aiuto di esperti IT.

Indipendentemente dagli elementi continuativi di controllo implementati dal sistema di controllo interno, il revisore può considerare il ciclo attivo attendibile dal momento in cui esistono sufficienti separazioni dei compiti aziendali, se la funzione IT effettua controlli generali di sistema efficaci e se esistono adeguati controlli-chiave da parte del *management* aziendale.

In base allo studio e alla valutazione del sistema di controllo interno aziendale, il revisore legale valuta l'estensione, la periodicità e la profondità delle procedure di *audit* implementate nel corso dell'esercizio.

In merito alle funzioni oggetto di controllo del ciclo attivo, è opportuno suddividere le attività nei seguenti reparti: ricevimento degli ordini, spedizione della merce, fatturazione, contabilità, incasso dei crediti e controllo e valutazione dei medesimi.

Durante l'esercizio delle attività di controllo implementate nel ciclo attivo di Pro-Gest S.p.A., il revisore legale ha considerato alcuni aspetti operativi di primaria importanza, tali da determinare una vera e propria separazione dei ruoli aziendali. A tal proposito, il revisore legale si è accertato che:

- il personale addetto ad emettere le relative note di accredito (per resi di merce) non abbia accesso agli incassi dei clienti;
- il personale addetto alla fatturazione (personale amministrativo) non sia coinvolto nelle successive operazioni, quali la spedizione, la contabilità dei clienti e l'incasso dei crediti;
- prima che vengano accettati dall'ufficio crediti o dall'ufficio fidi o da un semplice soggetto che non sia coinvolto in tali operazioni di vendita, gli ordini dei clienti dovrebbero essere rivisti e conseguentemente approvati;
- il personale addetto alla contabilità non svolga funzioni pertinenti alla tesoreria;

- il personale addetto alla predizione, fatturazione e contabilità dei clienti non incassi i pagamenti direttamente dai clienti.

Al fine della corretta valutazione del rischio di controllo della società Pro-Gest S.p.A., il revisore legale ha accertato che:

- gli ordini ricevuti dalla società siano stati rivisti e approvati dai relativi responsabili;
- le merci inviate corrispondessero a quelle ordinate dal cliente e sia contenute nella relativa conferma d'ordine;
- esistesse una correlazione tra la fattura emessa e la spedizione della merce;
- la fattura fosse debitamente approvata e il responsabile deve procedere con l'annullamento dopo il relativo incasso;
- la vendita sia stata convertita in ricavo e la contropartita finanziaria fosse effettivamente riferita al diritto di esigere il relativo credito;
- la parte finanziaria della fatturazione (gli incassi da clienti) sia stata processata correttamente.


Correlazione tra funzioni e compiti

	Direz. Comm.	Ufficio ordini	Credit Manager	Ufficio spediz.	Magazz. spediz.	Contab. clienti	Tesoreria	Contab. incassi	Contab. generale
Accett. ordini		✓							
Approv. credito			✓						
Evasione ordini				✓	✓				
Fatturazione						✓			
Reg. vendite						✓			
Ricev. Incassi							✓	✓	
Vers. Incassi							✓		
Reg. incassi								✓	
Gestione resi	✓				✓	✓			
Gestione sconti	✓					✓			
Elimin. crediti	✓		✓						✓

Solitamente il revisore legale tende a descrivere il processo del ciclo attivo in due modi:

- tramite un *“narrative”*, ossia un documento descrittivo dettagliato in cui vengono riassunte le diverse fasi del processo e gli elementi inerenti alle attività di controllo implementate;
- tramite un *“flow-chart”*, ossia un diagramma di flusso che riassume in maniera schematica il processo svolto indicandone le attività, le unità organizzative, la documentazione necessaria, i vari controlli implementati e i sistemi applicativi coinvolti nelle operazioni.

Flow-chart del ciclo attivo



4.2.2 Le *check list* per le valutazioni dei rischi delle procedure

Le procedure di valutazione del rischio permettono al revisore legale di conseguire una certa consapevolezza in merito alle probabilità di riscontrare errori significativi a livello di bilancio.

Tramite le indagini interne presso la direzione, le procedure di analisi comparative e le osservazioni ed ispezioni effettuate in Pro-Gest S.p.a., il revisore legale è riuscito ad esprimere un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno, senza acquisire elementi probativi tali da basare un giudizio di revisione.

Relazione tra i fattori di rischio finanziari ed operativi e i controlli interni effettuati dal revisore

Rischi finanziari e rischi operativi	Esempi di controlli
Ordini non accuratamente registrati possono comportare errori nella rilevazione dei ricavi	Riconciliazione fra i documenti degli ordini di vendita e l'ordine di vendita effettivo
Perdita ordini dei clienti causata dall'inefficace servizio clienti e sistema di vendite online	Ordini di vendita sequenzialmente numerati e contabilizzati
Scarso servizio di assistenza <i>post vendite</i>	Presenza di campi obbligatori negli ordini di vendita quali nome cliente, prezzo, descrizione, quantità, tasse e termini di pagamento

Per comprendere in maniera efficace le funzionalità del sistema informativo interno di Pro-Gest S.p.A., il revisore legale ha compreso a pieno le seguenti aree:

- a. le classi di operazioni comprendenti il bilancio dell'impresa;
- b. le procedure con cui i sistemi informatici (IT) rilevano, registrano e elaborano le varie operazioni contabili trasferite nei libri contabili e riportate in un secondo momento nel bilancio d'esercizio;
- c. le informazioni di supporto implementate allo scopo di registrare, rilevare ed elaborare le varie operazioni contabili in forma elettronica o manuale;
- d. le metodologie con il quale il sistema di controllo interno recepisce condizioni ed eventi rilevanti per il bilancio d'esercizio, diverse dalle operazioni ordinarie;
- e. il processo e i metodi di predisposizione dell'informativa finanziaria per la corretta redazione del bilancio d'esercizio;
- f. i controlli effettuati sulle scritture contabili, incluse le rilevazioni di eventi straordinari rilevanti per il bilancio d'esercizio.

Relativamente al funzionamento delle procedure del ciclo attivo di Pro-Gest S.p.A., il revisore legale ha preso in considerazione le seguenti asserzioni relative ai saldi contabili e all'informativa finanziaria.

Dal punto di vista dell'esistenza di un credito verso cliente o di ricavi di vendita, il revisore ha verificato e valutato la veridicità delle varie transazioni che hanno originato i saldi di bilancio.

Tramite le diverse interviste ed ispezioni effettuate in Pro-Gest S.p.A., il revisore ha individuato una serie di rischi per cui, ad esempio, i crediti sorti e registrati non si riferissero ad alcuna vendita effettiva o che i ricavi di vendita non si riferissero ad effettive vendite per merci consegnate o prestazioni rese. Per quanto riguarda l'esistenza degli incassi registrati nei conti dei clienti, il revisore ha potuto considerare il rischio che questi non corrispondessero alle effettive entrate liquide in conto.

Vengono di seguito riportate una serie di *check-list* del ciclo attivo utilizzate dal revisore durante lo svolgimento dell'attività. Tali documenti permettono al revisore di organizzare le attività di controllo effettuate all'interno dell'impresa cliente (Pro-Gest S.p.A.) e sono finalizzate a ridurre il rischio di controllo e a giustificare le asserzioni della direzione.

Check-list inerente all'obiettivo dell'esistenza

	DESCRIZIONE	SI	NO	N/A
1	<i>La funzione che riceve i valori in arrivo è separata dalla funzione della contabilità generale. I responsabili per l'incasso dai clienti non hanno accesso alle registrazioni contabili e i responsabili delle operazioni di cassa e di banca sono indipendenti dai responsabili degli acquisti, delle vendite e della contabilità dei clienti.</i>			
2	<i>I documenti di spedizione sono pre-numerati.</i>			
3	<i>Le merci possono essere scaricate dal magazzino senza l'apposito documento di spedizione.</i>			
4	<i>I dati contenuti nel documento di spedizione sono confrontati con l'ordine prima di effettuare l'invio della merce.</i>			
5	<i>Le qualità prelevate dal magazzino sono conformi all'ordine del cliente.</i>			
6	<i>Esiste una procedura di invio periodico ai clienti degli estratti conto relativi alla loro posizione.</i>			
7	<i>La registrazione di scarico del magazzino è effettuata sulla base della bolla di spedizione.</i>			
8	<i>Gli ordini, le bolle di spedizione, le fatture e i dati sui clienti sono abbinati (per esempio, con l'identificazione di uno stesso riferimento); le anomalie sono chiarite.</i>			

Inoltre, il revisore legale deve considerare attentamente che tutti i dati iscritti in bilancio provengano da diritti acquisiti e tutelati. Tali dati non possono essere imprecisi in quanto lo stesso bilancio non può riportare un credito privo del diritto di essere esagito o che i ricavi di vendita non si riferiscano a vendite realmente avvenute o a prestazioni concretamente effettuate.

Di conseguenza, il revisore deve accertarsi che il rischio inerente ai vari obblighi e diritti sia minimo.

Check-list inerente all'obiettivo della legittimità

	DESCRIZIONE	SI	NO	N/A
1	<i>La fatturazione avviene sulla base dei dati contenuti nella bolla di spedizione, a spedizione avvenuta.</i>			
2	<i>Le merci rese sono elencate in un sommario inviato alla contabilità clienti.</i>			
3	<i>Le merci non possono essere scaricate dal magazzino senza l'apposito documento di spedizione.</i>			
4	<i>L'approvazione delle note di credito è effettuata da persona con adeguati poteri.</i>			
5	<i>I resi e gli abbuoni vengono identificati con la relativa vendita per permettere l'accertamento o la stima dello stanziamento necessario.</i>			
6	<i>I resi e gli abbuoni sono registrati solo dopo che l'ufficio tecnico ha dato autorizzazione.</i>			
7	<i>I dati contenuti nel documento di spedizione sono confrontati con l'ordine prima di effettuare l'invio della merce.</i>			
8	<i>Eccezioni ai pressì autorizzati o standard sono periodicamente elencati sotto appropriate condizioni di controllo e i singoli ammontari o totali accumulati sono esaminati da un funzionario di appropriato livello.</i>			

In merito al soddisfacimento dell'asserzione relativa alla competenza delle voci di bilancio, il revisore deve verificare che le operazioni e gli eventi siano stati registrati nella contabilità, si siano effettivamente concretizzati e che siano pertinenti all'impresa. Il maggior rischio si ripercuote nel fatto che il bilancio possa contenere errori significativi, quali l'iscrizione di crediti inesigibili o di ricavi non veritieri.

Check-list inerente all'obiettivo della competenza

	DESCRIZIONE	SI	NO	N/A
1	<i>Le registrazioni di consegna/fatturazione sono corrette da registrazioni di scarico delle giacenze.</i>			
2	<i>La documentazione degli accordi con clienti per sconti quantità e per i bonifici è archiviata e appropriata.</i>			

3	<i>Esiste un elenco delle merci spedite in conto deposito.</i>			
4	<i>Sono adottate misure specifiche per assicurare il rispetto del principio di competenza di fine esercizio.</i>			

Prendendo in considerazione la completezza delle voci di bilancio, Il revisore deve escludere la possibilità che non tutte le merci uscite dal magazzino si riferiscano alle vendite individuate ed ai conseguenti ricavi contabilizzati.

Inoltre, in relazione ai resi di merce, il revisore deve accertare che i reclami che son stati fatti dai clienti siano stati attentamente identificati; in caso contrario, il relativo dato contabile risulterà inattendibile.

Check-list inerente all'obiettivo della completezza

	DESCRIZIONE	SI	NO	N/A
1	<i>Gli ordini sono pre-numerati.</i>			
2	<i>Le fatturazioni avvengono solo per spedizioni autorizzate.</i>			
3	<i>Esiste una procedura di invio periodico ai clienti degli estratti conto relativi alla loro posizione.</i>			
4	<i>L'accettazione dell'ordine del cliente è subordinata all'esame della sua solvibilità</i>			
5	<i>Sono ammesse le registrazioni nella contabilità generale solo da fonti regolari propriamente identificate; tutte le altre registrazioni sono autorizzate specificamente da un funzionario con appropriate mansioni e non avente responsabilità contraddittorie.</i>			
6	<i>Si utilizzano termini di consegna e clausole contrattuali standard.</i>			

Il revisore legale deve ulteriormente accertarsi che i dati esposti in bilancio siano valutati conformemente agli *standard* contabili di riferimento. La corretta valutazione dei dati di bilancio permette al revisore legale di ridurre il rischio che la direzione cliente effettui stime contabili incoerenti o inattendibili sulle varie poste di bilancio.

In merito al pagamento dei crediti verso clienti, il revisore ha l'onere di effettuare specifici *test* di sostanza per verificare la corretta applicazione del principio del costo ammortizzato sulle attività le cui condizioni di pagamento eccedono i 12 mesi (senza alcun tipo di addebiti di interessi espliciti o tassi significativamente inferiori rispetto a quanto previsto dal mercato).

“Il revisore pertanto deve accertarsi che sia minimo il rischio che i crediti esistenti alla data di bilancio non siano valutati al loro presunto valore di realizzo, oppure che non si sia tenuto conto di

tutti i reclami, i resi, le note credito da emettere, oppure che non siano disponibili informazioni sufficientemente dettagliate per effettuare correttamente le stime.”¹¹⁷

Check-list inerente all’obiettivo della corretta valutazione

	DESCRIZIONE	SI	NO	N/A
1	Le merci rese sono elencate in un sommario inviato alla contabilità clienti.			
2	La direzione esamina prospetti di calcolo dei giorni di vendita scoperti.			
3	Il personale responsabile per la registrazione nei conti clienti non ha accesso agli incassi.			
4	Il sistema informativo permette di individuare i crediti scaduti.			
5	Gli interessi per ritardo pagamento sono approvati da un responsabile indipendente.			
6	La documentazione degli accordi con clienti per sconti quantità e per i bonifici è archiviata e appropriata.			

Infine, il revisore legale deve garantire l’attendibilità dei dati tramite una corretta esposizione in bilancio, considerando un eventuale rischio correlato alle errate classificazioni delle voci in bilancio. In particolar modo, tutti i ricavi di vendita devo essere raggruppati nella voce A1 dello stato patrimoniale, al netto di sconti, resi e abbuoni.

Per quanto concerne i crediti verso clienti invece, il revisore deve verificare che questi vengano esposti al netto di eventuali fondi riclassificati.

Check-list inerente all’obiettivo della corretta esposizione in bilancio

	DESCRIZIONE	SI	NO	N/A
1	La fatturazione avviene sulla base dei dati contenuti nella bolla di spedizione, a spedizione avvenuta.			
2	Le fatture vengono controllate per i prezzi, le condizioni, i trasporti e l’accuratezza matematica			
3	I resi e gli abbuoni sono registrati solo dopo che l’ufficio tecnico ha dato autorizzazione.			
4	Le note credito sono emesse solo se autorizzate da dirigenti o persone con adeguati poteri e responsabilità.			
5	Il sistema informativo permette di individuare i crediti scaduti.			

¹¹⁷ Turrís A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Una delle principali procedure implementate dal revisore, nel comprendere il funzionamento del sistema di controllo interno e per effettuare una preliminare valutazione del rischio di controllo, consiste nel *walkthrough test*. La presente procedura è stata utilizzata dal revisore nel corso dell'attività di *audit* in Pro-Gest. S.p.A.

Tale procedura ha permesso al revisore di valutare l'efficacia, l'esistenza, il disegno operativo, il funzionamento temporale e continuativo dei controlli e l'architettura dell'ambiente di controllo progettata dal *management*. Tramite il *walkthrough test*, il revisore legale ha pianificato l'intero piano di revisione sulla base di un primo rischio di controllo individuato.

A livello operativo, il revisore ha selezionato una transazione a campione per ogni sottoprocesso, ha ripercorso tutti gli *step* procedurali (dall'origine del conto alla sua rappresentazione contabile) e ha raccolto e archiviato la documentazione di supporto relativa alla transazione in esame. In tal modo, il revisore è riuscito a comprendere in maniera efficace l'insieme delle attività che hanno caratterizzato l'intero processo, lo schema dei controlli e la sua efficacia.

Tramite la selezione di alcune transazioni inerenti all'area clienti e vendite, il revisore ha verificato se la procedura rilevata tramite "*mapping*" fosse funzionante secondo quanto riportato all'azienda cliente, senza presentare alcuna anomalia o discontinuità applicativa.

4.2.3 Lo svolgimento delle procedure di validità

Il grado di dettaglio delle procedure di validità e la scelta delle verifiche effettuate sui saldi, relativi ai ricavi e ai crediti commerciali, dipendono dal livello di rischio di controllo definito in sede di pianificazione. Le procedure di revisione, effettuate in seguito dalla fase di pianificazione del lavoro, dipendono dal livello di rischio di controllo rilevato dal revisore in via preliminare.

Vengono di seguito riportate le carte di lavoro con cui il revisore ha pianificato correttamente le attività relative al ciclo attivo di Pro-Gest S.p.A. Il presente documento contiene:

- gli importi delle aree di bilancio d'interesse, confrontandoli con quelli dell'esercizio precedente;
- i vari livelli di rischio calcolati per detta area di bilancio (rischio intrinseco + rischio di controllo);
- l'elenco dei controlli effettuati sulle varie asserzioni di transazioni o di saldi di bilancio;
- l'elenco delle varie verifiche di revisione implementate nel corso dell'attività, con relativa valutazione del bilancio d'esercizio.

Pianificazione del ciclo attivo

Area di bilancio	31.12.2021	31.12.2020	Variazione	Var. %	Lead Schedule		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	713.601.343	419.139.439	294.461.904	70,25%	link alla scheda riassuntiva		
Altri ricavi e proventi	33.464.067	29.406.002	4.058.065	13,80%	link alla scheda riassuntiva		
Rischio di errori significativi							
• Rilevazione ricavi				Alto			
• Rischio intrinseco (<i>inherent risk</i>)				Medio			
• Rischio di controllo (<i>control risk</i>)				Basso			
Transazioni (Tr) o Saldi (B)	Tr, B	Tr	Tr	B/Tr	B	B	Tr
Assertion level	C	A	CO	E/O	R&O	V/A	CL
Evidenza dei controlli							
• <i>Comprensione e valutazione dei controlli del ciclo attivo</i>							
• <i>Verifica degli automatismi di sistema nella registrazione dei ricavi</i>							
	X						
• <i>Validating controlli chiave sotto-processo anagrafica clienti</i>							
	X	X				X	
• <i>Verifica controlli chiave sotto-processo fatturazione attiva</i>							
	X	X				X	
Substantive Analytical review sui ricavi							
• <i>Substantive Analytical review sui ricavi</i>							
	X	X		X			
Verifiche di revisione							
• <i>Test di dettaglio sul cut off delle vendite Link</i>							
	X		X			X	
• <i>Analisi transazioni significative generati ricavi</i>							
	X	X		X			
• <i>Analisi di un campione di contratti di vendita ritenuti significativi e verifica della corretta contabilizzazione</i>							
	X	X			X		
• <i>Ottenimento e analisi di dettaglio delle transazioni con PC Link</i>							
	X	X		X			
• <i>Vouching di conto economico su eventuali conti di ricavo inusuali</i>							
	X	X	X	X	X	X	X
Presentazione bilancio e nota integrativa							
	C	A	V	O	R&O	CL	U
• <i>Verifica corretta informativa delle note illustrative e relazione sulla gestione del bilancio separato e consolidato Link</i>							
		X				X	

In base al rischio di controllo stimato dal revisore e all'efficacia del sistema di controllo interno dell'azienda cliente, il soggetto responsabile della revisione decide sulla specificità ed appropriatezza dei relativi *test* di sostanza.

Relativamente alle analisi svolte nell'area "*clienti-vendite*", il revisore legale si concentra sulle seguenti macro-voci di bilancio: crediti verso clienti, fondo svalutazione crediti, ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri crediti e ricavi.

Per organizzare il lavoro in maniera efficace, il revisore legale organizza le proprie carte di lavoro in un documento riepilogativo denominato *lead schedule*, contenente le principali informazioni quantitative relative al ciclo attivo.

All'interno del *lead schedule*, il revisore riporta i saldi d'apertura bilancio (nel caso specifico appartenenti al ciclo attivo) ed effettua le quadrature dei singoli conti riportati in contabilità, verificando la correttezza dei dati di bilancio di verifica. Inoltre, tale documento è utile al revisore per supportare l'*analytical review*, per la spunta della nota integrativa e per verificare il lavoro svolto sui conti significativi dell'area.

In questa prima carta di lavoro, il revisore effettua le quadrature tra il dato esposto in bilancio e i dati riferibili alla contabilità generale per l'esercizio in corso forniti dalla direzione cliente. Nel dettaglio, la direzione della società Pro-Gest S.p.A. ha fornito la relativa contabilità interna registrata nel corso dell'anno e il revisore, tramite le apposite attività di quadratura, e ha controllato che i valori del bilancio coincidessero con le operazioni pervenute nel corso dell'esercizio (considerando ulteriormente i saldi di chiusura dell'esercizio precedente).

Lead schedule della componente clienti e vendite

	Anno in corso	Anno precedente
Crediti		
• <i>verso clienti</i>		
entro 12 mesi		
oltre 12 mesi		
• <i>acconti</i>		
entro 12 mesi		
oltre 12 mesi		
• Crediti - valore nominale		
• Rettifica di valore / svalutazione crediti		
• Differenza fra valori netti (SP) e analisi		

Per quanto concerne la macro-voce dei crediti verso clienti, il revisore procede con la procedura di conferma dei saldi di bilancio tramite le circolarizzazioni dei clienti.

La procedura di circolarizzazione prevede che il revisore richieda al cliente interessato una conferma positiva (caso più frequente) o negativa del saldo iscritto in bilancio.

Il revisore seleziona a campione i clienti oggetto di circolarizzazione senza farsi distrarre dall'importo del credito; un saldo di importo singolarmente può risultare non significativo, ma complessivamente può risultare rilevante ai fini del saldo clienti di bilancio.

Solitamente, il revisore riporta nella richiesta di conferma l'importo del credito presente in bilancio ma, per ridurre il rischio che il destinatario risponda senza verificare la correttezza delle informazioni, il revisore può optare di non indicare l'importo del credito, facendoselo indicare dal cliente stesso (richiesta in bianco).

Diversamente, tramite la procedura negativa il revisore richiede ai clienti di comunicare soltanto eventuali discordanze riscontrate rispetto all'importo riportato nella lettera di circolarizzazione. Tale procedura permette di ridurre il livello di rischio di revisione, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- basso livello di rischio intrinseco e di controllo,
- vengono circolarizzati numerosi saldi contabili di importi bassi e
- il revisore, data la sua esperienza, non prevede importanti quantità di errori.

Riepilogo circolarizzazioni

	Numero dei saldi	%	Saldi	%
Totale dei clienti e degli effetti				
Totale assoggettato a conferma				
RISPOSTE RICEVUTE				
• saldi confermati				
• Differenze riportate giustificate dal cliente				
Totale parziale				
Differenze riportate e dispute in corso				
Nessuna possibilità di riconciliazione				
TOTALE RISPOSTE RICEVUTE				
RISPOSTE NON ANCORA RICEVUTE				
TOTALE ASSOGGETTATO A CONFERMA				

Le risposte alle lettere di circolarizzazione possono concordare o differire dal saldo indicato dalla società. Nel caso in cui il saldo differisca, il revisore deve procedere con la riconciliazione tra i due saldi (diversi), al fine di giustificare il diverso importo risultante dalla contabilità rispetto a quello indicato dal cliente.

Le riconciliazioni di importi effettuate dal revisore possono dipendere da operazioni registrate esclusivamente dal cliente, dalla società (disallineamento tra le due contabilità)¹¹⁸ o da altri motivi, quali la presenza di errori contabili commessi dal cliente, errori di fatturazione o errori di registrazione d'importo. Per i clienti che non hanno risposto e per coloro a cui non è stato possibile riconciliare gli importi, o che son stati selezionati ma non circolarizzati, è prevista una procedura alternativa di conferma dei saldi (procedura di *alternative*).

Le richieste di conferma rimaste senza risposta possono essere verificate dal revisore tramite l'utilizzo dell'insieme delle fatture che compongono il saldo dal quale si selezionano gli importi, purché il cliente esista e la documentazione a supporto confermi la correttezza del saldo.

La verifica che conferma l'esistenza del saldo risulta essere quella relativa agli incassi successivi, alla data di chiusura del bilancio, degli stessi importi che determinano il saldo di bilancio; di conseguenza il revisore legale deve confrontare tali importi con l'evidenza dell'estratto conto bancario di riferimento, l'*home banking* o una contabile bancaria.

È importante evidenziare che gli importi selezionati durante la procedura di *alternative* non superino il saldo finale della scheda dello stesso cliente. Ad esempio, se il revisore seleziona 3 fatture delle 100 disponibili, il totale delle fatture selezionate non deve superare quello del saldo finale (tale situazione può verificarsi in presenza di uno storno di una nota di credito non analizzato).

Nei casi in cui le circolarizzazioni vengano effettuate sui saldi di bilancio in data infrannuale, anziché a fine esercizio, il revisore deve accertarsi della correttezza delle transazioni avvenute fra la data di riferimento dell'operazione e la data di chiusura del bilancio (*bridging* clienti). L'acquisizione di elementi probativi quali fatturazioni attive, incassi, note di credito e debito emesse, permette al revisore legale di ottenere dalla società cliente la scheda contabile dei movimenti relativi al periodo tra la data di conferma saldo e la data di chiusura dell'esercizio.

¹¹⁸ Le operazioni registrate esclusivamente dal cliente possono riguardare pagamenti effettuati dal cliente senza alcuna notizia dell'accredito da parte della società o l'emissione note di debito del cliente dopo la chiusura del periodo contabile della società. Diversamente, le voci registrate esclusivamente dalla società possono comprendere la contabilizzazione delle fatture emesse da parte del cliente alla data di riferimento o la contabilizzazione delle note di credito non ancora ricevute dal cliente da parte della società.

Inoltre, l'attività di *bridging* permette al revisore di svolgere un'attività di sostanza sui singoli movimenti della contabilità cliente, analizzando la documentazione di supporto delle operazioni in esame.

Esempio bridging cliente

Sono stati esaminati i movimenti significativi DARE e AVERE dal 30.11 (data di circolarizzazione) al 31.12 (data di chiusura dell'esercizio)

Nome cliente	Saldo al 30.11	
Cliente X	XXXX	◇
Movimenti AVERE 1.12. - 31.12	XXXX	
Incasso fattura n. XXXX	XXXX	◇
Incasso fattura n. XXXX	XXXX	◇
<i>Totale incassi verificati</i>	XXXX	
Copertura	%	✓
Movimenti DARE 1.12. - 31.12	XXXX	
fattura n. XXXX del 2.12	XXXX	◇
fattura n. XXXX del 18.12	XXXX	◇
fattura n. XXXX del 20.12	XXXX	◇
<i>Totale verificato</i>	XXXX	
Copertura	%	✓
SALDO 31.12	XXXX	△

Significato ticks:

- ◇ *in accordo con scheda contabilità generale*
- ✓ *calcolo verificato*
- △ *31.12*

Le procedure di circolarizzazione, precedentemente citate, possono essere svolte anche su ulteriori saldi di bilancio e il revisore può ottenere risposte da ulteriori soggetti, tra cui legali, banche, assicurazioni, fornitori e consulenti vari.

Oltre alle operazioni precedentemente riportate, il revisore ha effettuato *test* di verifica aggiuntivi sul conto '*Crediti verso clienti*' di Pro-Gest S.p.A., tra cui:

- verifiche delle note di credito emesse durante l'esercizio di riferimento ed eventualmente nell'esercizio successivo;
- verifiche dell'esistenza di effetti attivi in portafoglio;
- identificazioni di crediti assegnati al *factor* o ceduti, valutati sulla base delle interviste e delle altre informazioni ottenute in fase preliminare;
- verifiche di crediti a medio-lungo termine (con scadenza superiore all'anno) che necessitano di attualizzazione;
- analisi dell'elenco dettaglio dei saldi clienti e di eventuali conti transitori significativi;
- verifiche sull'accuratezza della conversione dei saldi in valuta estera e degli accantonamenti per le note credito da emettere.

In considerazione delle analisi effettuate sulla voce di bilancio relativa al '*Fondo svalutazione crediti*', il revisore deve considerare sia le eventuali perdite per inesigibilità dei crediti manifestate alla data di chiusura dell'esercizio, che quelle che si prevedono che si manifestino in futuro (OIC 15, *Crediti*).

Dopo aver compreso la natura del credito e la procedura di analisi applicata dalla società cliente, il revisore esprime una valutazione professionale in merito al metodo applicato dalla società cliente, sovrastimando o sottostimando il relativo valore iscritto in bilancio. Trattandosi di un'analisi di stima, il revisore si attiene a valutare la congruità del fondo rispetto al processo di valutazione adottato.

Nel dettaglio, il revisore ha ottenuto dalla direzione di Pro-Gest S.p.A. le varie schede contabili del fondo svalutazione crediti e del conto '*perdite su crediti*' e ha provveduto a quadrarle con il bilancio di verifica, ricostruendo la movimentazione e la composizione.

Tale operazione ha permesso al revisore di monitorare l'andamento dei saldi nel corso dell'esercizio e di ottenere informazioni rilevanti in sede di conclusione del lavoro.

Movimentazione del Fondo svalutazione crediti

Descrizione	Saldo	
Saldo al 31.12.2020	XXXX	○
Accantonamenti primo trimestre	XXXX	
Utilizzi primo trimestre	- XXXX	
Saldo al 31.03.2021	XXXX	△
Accantonamenti secondo trimestre	XXXX	
Utilizzi secondo trimestre	- XXXX	
Saldo al 31.06.2021	XXXX	△
Accantonamenti terzo trimestre	XXXX	
Utilizzi terzo trimestre	- XXXX	
Saldo al 31.10.2021	XXXX	□

Significato ticks:

- ok con bilancio di verifica al 31.12.2020
- ok con bilancio di verifica al 31.10.2021
- △ ok con scheda contabile

Per testare la validità dello scaduto cliente e al fine di verificare che il *report* ottenuto fornisca informazioni corrette, il revisore effettua un esame “*ageing* clienti” selezionando qualche nominativo a campione o qualche fascia di scaduto. Tramite la selezione di un qualsiasi nominativo, il revisore può fisicamente verificare quali sono le fatture che compongono le fasce di scaduto in esame, valutando che il *report* ottenuto fornisca informazioni veritiere e corrette.

L’analisi effettuata sull’*ageing* clienti è un’operazione di tipo preventivo che mira ad identificare che i crediti “problematici” siano stati inclusi nel fondo, o che una loro mancata considerazione venga perlomeno giustificata dalla società cliente.

Un’ulteriore importante macro-voce di bilancio compresa nel ciclo attivo aziendale è rappresentata dai ‘*ricavi delle vendite e delle prestazioni*’ e il revisore verifica la corretta competenza di tale voce attuando specifici *test* di sostanza, tra cui le procedure di *cut-off*.

Per verificare la corretta competenza dei ricavi di vendita di Pro-Gest S.p.A., il revisore legale ha esaminato la contabilizzazione delle fatture e delle relative bolle di uscita (DDT o bolle interne di trasferimento merce) della merce spedita. Il tracciamento del documento di trasporto con la relativa fattura di vendita permette al revisore legale di comprendere la competenza di un ricavo a cavallo tra due esercizi.

Il revisore ha ottenuto dalla direzione di Pro-Gest S.p.A. il registro IVA delle vendite della società del periodo interessato; in tal modo, il revisore ha verificato che gli importi registrati

coincidessero con quelli riportati in fattura, che le fatture di vendita fossero progressivamente protocollate e che fossero presenti alcune componenti fondamentali, tra cui il numero del protocollo, il numero di fattura, l'IVA, la data, la base imponibile e il totale fattura.

Concludendo, anche la voce '*altri crediti e altri ricavi*' è oggetto di specifici *test* di sostanza, tra cui:

- la quadratura del saldo '*altri crediti*', tra il totale del conto di fine esercizio e la somma del partitario clienti di riferimento, considerati i saldi di apertura;
- le procedure di conferma saldi per crediti di importo significativo o di carattere particolare (anticipi e prestiti a dipendenti, crediti verso azionisti ...);
- le verifiche inerenti alla composizione del saldo, in base alla natura e alla significatività dei crediti (crediti verso dipendenti, crediti Iva, crediti verso l'Erario, anticipi TFR, anticipi a consulenti professionisti ...);
- le verifiche sul rispetto dei criteri di valutazione adottati e la comprensione delle rettifiche effettuate sul valore nominale del credito.

4.3 Considerazioni finali di bilancio: la nota integrativa e la relazione sulla gestione

Tra le principali attività conclusive di revisione, il revisore legale confronta i dati riportati dalla direzione cliente nei documenti di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa) con quelli revisionati nel corso dell'attività.

Prima dell'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, il documento di bilancio consolidato di Pro-Gest S.p.A. è stato revisionato in ogni suo dettaglio, accertando che tutti i dati quantitativi e qualitativi fossero in linea con quanto riportato dalle scritture contabili revisionate.

Il revisore ha effettuato delle prime attività di riconciliazione dei dati quantitativi riportati in conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario, confrontandoli con i medesimi risultanti dalle procedure di *audit*. Inoltre, la congruità delle informazioni quantitative e qualitative riportate in nota integrativa è stata verificata tramite le seguenti procedure:

- verifica dell'esistenza dei controlli effettuati nel sistema informativo aziendale, tali da garantire la conformità delle informazioni fornite in nota con le disposizioni di legge in mero ai principi contabili di riferimento;
- accertamento della completezza delle informazioni fornite, previste dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento;

- attività di riconciliazione tra i dati quantitativi riportati negli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e quelli riportati in nota;
- controllo della correttezza dei calcoli effettuati, delle somme riportate e di tutti i sub-dettagli di bilancio;
- verifica dell'accuratezza della nota integrativa, con cui il revisore ha esaminato la natura, la formazione temporale, l'origine e l'attendibilità di tutti i dati quantitativi di bilancio;
- verifica delle congruità delle informazioni fornite dalla società, tra cui i commenti, i dati e i dettagli aggiuntivi forniti dalla direzione cliente all'interno della nota.

Il revisore legale ha proceduto con la riconciliazione dei seguenti dati quantitativi del ciclo attivo di Pro-Gest S.p.A. presenti in nota integrativa, giustificando gli aumenti e le riduzioni di importi in relazione con l'esercizio precedente ed evidenziando la parte del credito di competenza dell'esercizio successivo (quota scadente oltre i 12 mesi).

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore al 01.01.2021	Variazioni dell'esercizio	Valore al 31.12.2021	Quota scadente entro 12 mesi	Quota scadente oltre 12 mesi
verso clienti	136.435.225	136.672.117	273.107.342	273.107.342	0
verso imprese controllate	0	0	0	0	0
verso imprese collegate	65.996.115	(46.662.254)	19.333.861	19.333.861	0
verso controllanti	0	0	0	0	0
verso imprese sott. al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0
tributari	9.769.974	18.915.654	28.685.628	28.251.171	434.457
imposte anticipate	3.264.332	(382.588)	2.881.744		
verso altri	19.239.504	2.959.417	22.198.921	17.684.053	4.514.868
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	234.705.150	111.502.346	346.207.496	338.376.427	4.949.325

Inoltre, sempre nella sezione relativa ai crediti dell'attivo circolante, il revisore ha proceduto con la riconciliazione dei valori del fondo svalutazione crediti, evidenziandone gli utilizzi e motivando la natura degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio.

	Valore al 01.01.2021	Utilizzi	Accantonamenti	Valore al 31.12.2021
Fondo Svalutazione crediti	18.067.185	(1.285.051)	2.576.018	21.776.016

In relazione alle voci di bilancio che compongono il valore della produzione, il revisore legale ha suddiviso i ricavi per vendite e prestazioni di servizi in base alla tipologia di prodotto venduto e all'area geografica di *business* e ha riconciliato le voci di bilancio presenti nei seguenti nelle seguenti tabelle:

descrizione	importi in Euro/1000	
	esercizio corrente	esercizio precedente
ricavi da carta e cartone	655.323	362.350
ricavi da carta tissue	58.278	56.789
Totale	713.601	419.139

descrizione	importi in Euro/1000	
	esercizio corrente	esercizio precedente
ricavi nazionali	612.157	343.370
ricavi UE	76.813	71.260
ricavi extra UE	24.631	4.509
Totale	713.601	419.139

I ricavi delle vendite di Pro-Gest S.p.A. derivano essenzialmente dalla vendita di carta e cartone e dalle cessioni di carta *tissue*. Il fatturato totale (€713.601.000, di cui €101.000.000 realizzati all'estero) è aumentato del 41,26% rispetto a quello realizzato l'esercizio precedente (€419.139.000). Tale aumento è stato giustificato dai maggiori volumi derivanti provenienti dall'apertura di un nuovo stabilimento produttivo e dalle dinamiche di prezzo in costante crescita.

Inoltre, per concludere con le attività di riconciliazione effettuate dal revisore sulle voci del ciclo attivo aziendale, il revisore si è accertato che gli altri ricavi, riportati nella seguente tabella, coincidessero con quanto riportato nel conto economico e nei documenti interni di revisione.

descrizione	importi in Euro/1000	
	esercizio corrente	esercizio precedente
Rilascio Fondi Anni Precedenti	0	0
Vendita Certificati Bianchi	14.581	8.876
Rimborso Quote Emission Trading	0	0
Cessione Energia Elettrica / Energivori / Interrompibilità Elettrica	9.880	2.070
Sopravvenienze Attive	1.393	2.142
Affitti Attivi	554	577
Risarcimento Danni	466	4.617
Plusvalenze	502	8.441
Contributo Conai	1.534	1.664

Altri Ricavi	4.121	490
Contributi Operativi	433	529
Totale	33.464	29.406

All'interno della relazione sulla gestione, i dati di bilancio del ciclo attivo son stati ulteriormente utilizzati per calcolare diversi indici di bilancio, e lo stesso revisore ha proceduto verificando la correttezza e completezza degli importi riportati.

Vengono di seguito riportati i principali indici patrimoniali, finanziari, gestionali, di liquidità e di redditività revisionati dal responsabile dell'attività di *audit*, le cui voci di bilancio appartengono al ciclo attivo revisionato dalla società di revisione.

Indici patrimoniali e finanziari	Esercizio precedente	Esercizio corrente
<p>Leverage (dipendenza finanz.). L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la copertura del capitale investito.</p> $\frac{\text{Capitale Investito}}{\text{Patrimonio Netto}}$	2,58	3,10
<p>Elasticità degli impieghi. Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che dipende dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.</p> $\frac{\text{Attivo corrente}}{\text{Capitale Investito}}$	34,13%	43,59%

Sia il capitale investito, considerato per il calcolo del *Leverage*, che l'attivo corrente (componente del capitale investito), utilizzato per calcolare l'indice di elasticità degli impieghi, includendo al loro interno l'insieme dei crediti che Pro-Gest S.p.A. vanta nei confronti dei terzi. Diversamente, i ricavi netti di vendita e i crediti commerciali di Pro-Gest S.p.A. vengono considerati per calcolare rispettivamente due principali indici gestionali: il rendimento del personale e la durata media dei crediti (indice di rotazione dei crediti).

Indici gestionali	Esercizio precedente	Esercizio corrente
Rendimento del personale. L'indice espone la produttività del personale, misurata nel rapporto tra ricavi netti e costo del personale. <div style="text-align: center;"> $\frac{\text{Ricavi netti esercizio}}{\text{Costo del personale}}$ </div>	8,00	12,69
Durata media crediti. L'indice misura in giorni la dilazione commerciale media ai clienti. <div style="text-align: center;"> $\frac{\text{crediti commerciali}}{(\text{vendite} + \text{IVA}) / 360}$ </div>	160	134

Infine, in relazione agli indici di liquidità e di redditività successivamente riportati (quoziente di disponibilità, indice di tesoreria e ROS), vengono rispettivamente considerati il totale dell'attivo corrente e totale dei ricavi netti d'esercizio.

Indici di liquidità	Esercizio precedente	Esercizio corrente
Quoziente di disponibilità. L'indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel breve periodo e smobilizzo del magazzino. <div style="text-align: center;"> $\frac{\text{Attivo corrente}}{\text{Passivo corrente}}$ </div>	1,48	1,47

Indici di redditività	Esercizio precedente	Esercizio corrente
Return on sales (R.O.S.). L'indice misura l'efficienza operativa in % della gestione corrente caratteristica rispetto alle vendite. <div style="text-align: center;"> $\frac{\text{Risultato operativo}}{\text{Ricavi netti}}$ </div>	8,77%	2,77%

Conclusioni

Il presente elaborato di tesi è stato redatto con la finalità di illustrare le metodologie con cui il revisore legale accresce il livello di fiducia dei vari *stakeholders* di una realtà aziendale. Le considerazioni presenti nella ricerca si riferiscono alla normativa vigente e, nel dettaglio, i principi di revisione internazionali ISA sono aggiornati all'ultima versione del 1° settembre 2022.

Nel corso dell'elaborato viene fatta chiarezza sulle caratteristiche e peculiarità riservate alla materia della revisione legale, argomentando nel dettaglio la figura del revisore legale e il processo di revisione contabile esercitato dal revisore esterno.

L'importanza data alla figura del revisore legale è giustificata dal fatto che risulti essere l'unico soggetto investito dell'obbligo di esprimere un proprio giudizio sull'andamento di una determinata società, influenzando le scelte decisioni economiche e le scelte strategiche attuate dai vari *stakeholders*.

Nei primi capitoli sono riportati con chiarezza i caratteri distintivi della materia, argomentando la tipologia di contratto che regola il rapporto tra le due parti (revisore esterno e società cliente), le diverse responsabilità e le eventuali sanzioni garantite dalla normativa nazionale vigente in capo al soggetto responsabile della revisione legale. Il rapporto che sussiste tra il revisore esterno e il collegio sindacale della società cliente rappresenta un'importante caratteristica del sistema societario italiano che, nel corso degli anni, ha subito ingenti modifiche a livello organizzativo; a tal proposito, nel corso della stesura è stata esaminata ed approfondita la Riforma del diritto societario del 2004.

Nella seconda parte del presente documento vengono analizzate le fasi che caratterizzano l'intera procedura di *audit* esercitata dal revisore esterno, riportando i principali documenti di revisione utilizzati e consultati nel corso dell'attività e quelli richiesti alla direzione cliente per completare determinate procedure. Nel contesto, si voluto rimarcare l'importanza del calcolo della significatività e della materialità della società cliente, attività su cui si organizza l'interna procedura di revisione.

Inoltre, è stata evidenziata la necessità di una continua comunicazione e collaborazione tra il revisore esterno e il collegio sindacale, o un qualsiasi organo direzionale, in tutti i contesti organizzativi della procedura.

Infine, l'elaborato di tesi si conclude con un'analisi empirica riguardante il processo di revisione del ciclo attivo di Pro-Gest S.p.A., gruppo italiano a conduzione familiare *leader* su scala

europea nell'industria della carta. Sono state illustrate le principali carte di lavoro utilizzate dal revisore legale e le diverse tipologie di attività effettuate nel revisionare il ciclo attivo della società.

Nel rispetto della *privacy*, i dati di Pro-Gest S.p.A. riportati nel presente elaborato sono stati reperiti dal sito ufficiale e dal bilancio consolidato redatto in data 31.12.2021.

Bibliografia citata e consultata

Aiello M., *Note in tema di obblighi (e di responsabilità) di amministratori e sindaci della società per azioni*, in *Giur.it*, p. 887 ss., 2009

Allegrini M., Giorgetti F. e Greco G., *Il rendiconto finanziario: logiche di costruzione e di interpretazione*, G. Giappichelli editore, Torino, 2014

Allegrini M., Masoni M., Giorgetti F., *Elementi di bilancio e di management: il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione. Volume I*, Giappichelli, Torino, 2016

Ambrosini S., *Commento agli artt. 2397-2407, Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O., Montelenti P.*, p. 864 ss., Bologna, 2004

Arena M., Tatafiore A., *20 anni di 231: profili di rilievo in tema di responsabilità da reato degli enti*, CEDAM scienze giuridiche, 2022

Audino A., *Commento agli artt. 2394-2396, Commentario breve al diritto delle società a cura di Maffrei Alberti A.*, p. 672 ss., Padova, 2011

Avi M. S., *Il bilancio di esercizio: principi di redazione, norme civilistiche e principi contabili OIC, 2 edizione*, Cafoscarina, Venezia, 2020

Avi M. S., *Derivazione rafforzata: equità tributaria, e redazione di un bilancio veritiero e non penalmente falso*, *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, pag. 355-374, 2018

Avi M. S., *Accounting, Finance, Financial Reporting, Management Administration and References*, *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, February, 2020

Avi M. S., *Il bilancio di esercizio: principi di redazione, norme civilistiche e principi OIC.*, Venezia, Cafoscarina Editore, Vol. 1, pp. 1-362, 2017

Avi M. S., *Dalla riclassificazione gestionale a quella civilistica: problemi di un analista esterno e soluzioni*, Bilancio e reddito d'impresa, Vol. 10, 2018

Avi M. S., *Il sistema informativo integrato. Vol. 1, Analisi aziendali di natura economico-finanziaria: il bilancio come strumento di gestione*, Venezia, Cafoscarina Editore, Vol. 11, pp. 39-49, 2017

Avi M. S., *The Relationship Between Financial Reporting and Sustainability Report. The Exposure Draft: IFRS S1 General Requirement for Disclosure of Sustainability-Related Financial Information (From International Sustainability Standard Board) Overcomes the Duality of External Corporate Disclosure*, *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, Vol. 5, 2022

Bagnoli C., *La relazione sulla gestione tra normativa e prassi*, Giuffrè, Milano, 2003

Balp G., *Commento all'art. 2409-octies*, Commentario alla riforma delle società. Sistemi alternativi di amministrazione e controllo a cura di Ghezzi F., p. 3 ss., Milano, 2005

Bava F., *Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione delle Pmi*, Manuali di formazione e di consultazione professionale, Italy, Giuffrè, 2011

Bianchi G., Iannaccone A., Paradiso C., Silva G., Verna G., *Controllo dei sindaci sull'amministrazione e, in particolare, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sulla gestione dei rischi aziendali*, Riv. Dott. Comm. P. 425 ss., 2015

Bocchini E., *Il sistema giuridico italiano: diritto della contabilità delle imprese, 2. Bilancio d'esercizio*, UTET giuridica, Milano, 2021

Breida M. C., *Commento agli artt. 2409-octies, 2409-quaterdecies*, Il nuovo diritto societario Commentario diretto da Cottino G., Bonfante G., Cagnasso O., Montalenti P., p. 1094 ss., Bologna, 2004

Bartolini M., *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali a confronto, informazioni non finanziarie e report integrato*. Aggiornato ai D. Lgs. n. 139/2015 e n. 245/ 2016, Franco Angeli, 2018

Boella M., *Profili evolutivi della regolamentazione dell'attività di revisione*, Financial Reporting, p. 129-133, Franco Angeli Editore, 2011

Borsa Italiana, *Rating: significato e funzionamento delle Agenzie di Rating*, FTA Online News, Milano, 2019

Cadeddu L., Portalupi A., Roghi E., *La revisione legale dei conti*, Gruppo 24 Ore, 2021

Cane M., *Nota integrativa e relazione sulla gestione*, Cesi Multimedia, Milano, 2008

Cariello V., *Gli organi della S.p.A. a sistema dualistico*, Diritto dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo a cura di Abriani N. e Carriello V., I Torino, p. 153 ss., 2012

Cavalli G., *Il collegio sindacale: luci e ombre di un sistema controverso*, in Aa. Vv., *Mercati finanziari e sistemi dei controlli*, p. 141 ss., Milano, 2005

Cavalli G., *Osservazioni sui doveri del collegio sindacale di società per azioni non quotate*, Il nuovo diritto delle società diretto da Abedessa P., e Portale G. B., p. 53 ss., Torino, 2007

Comoli M., *I sistemi di controllo interno nella corporate governance*, Egea, 2002

Cordazzo M., Rossi P., *The influence of IFRS mandatory adoption on the value relevance of intangible assets in Italy*, Journal of applied accounting research, 2020

Corubolo P., *Responsabilità del sindaco decaduto ed esercizio di fatto delle funzioni*, Giur. Comm., p. 961 ss., 2015

Cossu F., *Responsabilità del revisore: necessaria la prova del nesso causale tra condotta e danno alla società*, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2018

D'angelo P., *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali*, Codice commentato dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) a cura di Postacchini P., p. 119 ss., Milano, 2015

Della Tommasina L., *Commento all'art. 2386*, Commentario del codice civile diretto da Gabrielli E., p. 210 ss., Torino, 2015

Demuro I., *Collegio sindacale e sindaco unico tra novità e incertezza, nuove competenze e semplificazioni*, Giur. Comm., p. 590 ss., 2012

Doni F., Rossetti S., Verona R., *Performance Reporting Choices after the Adoption of IAS 1 Revised: Comparative Evidence from Europe and the USA*, International journal of economics and financial issues, Vol. 7 (4), p. 558-574, 2017

Evans L., *The true and fair view and the 'fair presentation' override of IAS 1*, Accounting and Business Research, 2012

Facchinetti I., *La riforma del bilancio, con particolare riferimento ai principi di redazione, agli schemi, alla nota integrativa, alla relazione sulla gestione*, Il nuovo management, 2004

Ferri G., Lacitignola P., *Le agenzie di rating*, Il mulino, Bologna, 2014

Franzoni M., *Commento agli artt. 2399 – 2409-septies*, Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano a cura di De Nova G., III, 2, Bologna, 2015

Fiume R., Marinelli F., *Audit e professioni contabili: le novità sulla revisione legale dei conti*, Financial Reporting, p. 135-139, Franco Angeli Editore, 2012

Gasparri G., *I controlli interni nelle società quotate. Gli assetti della disciplina italiana e i problemi aperti*. Quaderni giuridici, Consob, 2013

Kalanjati D. S., Nasution D., Jonnergard K., Sutedjo S., *Auditor rotations and audit quality: A perspective from cumulative number of audit partner and audit firm rotations*, Asian review of accounting, Vol. 27 (4), p. 639-660, 2019

Livatino M., Pecchiari N., Pogliani G., *Auditing. Il manuale operativo per la revisione legale dei conti*, Egea, 2011

Magnani P., *Commento agli artt. 2409-duodecies – 2409-quaterdecies*, Commentario alla riforma delle società. Sistemi alternative di Amministrazione controllo a cura di Ghezzi F., p. 107 ss., Milano, 2005

Mainardes E. W., Alves H. and Raposo M., *A model for stakeholders classification and stakeholders relationships*, Management Decision, Covilhã (Portugal), 2012

Mancin M., Marcon C., *Lo stato patrimoniale secondo la proposta OIC di recepimento delle direttive 51/2003 e 65/2001: alcune riflessioni in ordine alla congruità con l'attuale versione dello IAS 1*, Financial Reporting, 2009

Matonti G., Bisogno M., *La disclosure del bilancio in forma abbreviata delle piccole imprese*, Financial Reporting, Franco Angeli, Milano, 2012

Mazzocchi S., *I principi di revisione nell'ambito della revisione legale dei conti, presentazione*, KPMG, 2010

Mesiano M. L., Tamborini M., *Norme ed orientamenti rilevanti nella Revisione Contabile*, Scuola di alta formazione, Quaderno n. 23, 2009

Pontani F., *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio. Analisi ed interpretazione giuridico-tecnica degli artt. 2423 e 2423-bis del codice civile*, CEDAM, 2005

Romano G., Guerrini A., *L'efficacia del sistema dei controlli contabili delle società quotate italiane: un'analisi delle impugnative di bilancio effettuate dalla Consob*, Financial Reporting, p. 49-79, 2011

Rordorf R., *La revisione contabile delle società*, Il foro italiano, Vol. 127 (11), p. 129/130-135/136, 2004

Palma A., *Il bilancio d'esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, Giuffrè, Milano, 2008

Potito L., Caldarelli A., Forte W., Incollingo A., Maglio R., Sannino G. Polcini P. T., Viganò R., *Economia aziendale*, G. Giappichelli Editore, 2020

Ricci B., *Il bilancio legale. Determinazione del reddito d'impresa. Redazione del bilancio d'esercizio*, Elettica, 2016

Rossetti G. D., *Codice Revisore Legale – Norme commentate, linee guida, schede operative di sintesi, impatti su imprese, bilanci e continuità aziendale, VI edizione*, Il Sole 24 Ore, Ottobre 2022

Rotondaro W., Zambon P., *Il bilancio in forma abbreviata*, Maggioli Editore, 2012

Santesso E., Sostero U., *I principi contabili per il bilancio d'esercizio: analisi e interpretazione delle norme civilistiche*, Egea, 2016

Sergiacomo A., Viglietti G., *La riforma della revisione legale*, Maggioli editore, 2016

Sesana T., *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, SAF Luigi Martino, Milano, 2014

Schiuma L., *Il sistema monistico: il consiglio di amministrazione ed il comitato per il controllo sulla gestione*, La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma di Vietti M., p. 489 ss., Milano, 2013

Scognamiglio, *La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS il sistema delle fonti del diritto commerciale*, Aa. Vv., IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia, Milano, 2007

Scognamiglio, *I nuovi modi di formazione del diritto commerciale: i principi IAS/IFRS come fonti del diritto contabile*, Riv. Dir. Priv., p. 247, 2008

Sòstero U., Cerbioni F., Saccon C., *Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS*, McGraw-Hill Education, Milano, 2018

Sottoriva C., Cerri A., *Il principio della rilevanza nella redazione del bilancio di esercizio*, Economia Aziendale Online, 2019

Sottoriva C., *I principi contabili internazionali per le piccole e medio imprese*, Giurisprudenza Commerciale, Giuffrè Editore, fasc. 38.2, pp. 262-303, 2011

Sottoriva C., *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*, Il controllo nelle società e negli enti, fasc. 4-5/2013, Giuffrè, Milano, 2014

Tagnani S.B., *La riforma della revisione legale dei conti nell'Unione Europea: l'adozione della direttiva 2014/56/UE e del Regolamento UE n. 537/2014*, Contratto e impresa/Europa, p. 375 ss., 2016

Toffoletto A., *La tutela delle minoranze nella riforma: S.r.l. e S.p.A.*, La riforma del diritto societario. Il parere dei tecnici tre anni dopo a cura di Danovi A., p. 89 ss., Milano, 2010

Tomasi T., *Commento all'art. 2393*, Commentario breve al diritto delle società a cura di Maffei Alberti A., p. 665 ss., Padova, 2011

Turris A, Cordova F., Portalupi A., Montori E., Gallina G., Melpignano M. C., *Memento pratico contabile*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022

Urti G., *Il "Debt Service Coverage Ratio" (DSCR): indice fondamentale per individuare la crisi dell'impresa*, Fisco&Società, 2022

Vassalli F., *L'art. 2392 novellato e la valutazione della diligenza degli amministratori*, Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società a cura di Scognamiglio G., p. 23 ss., Milano, 2003

Zanarone G., *Commento agli artt. 2475-2483*, Il codice civile Commentario fondato da Schlesinger P., diretto da Busnelli F. D., Milano, 2010

Sitografia citata e consultata

Altalex, <https://www.altalex.com/documents/leggi/2004/04/13/riforma-organica-della-disciplina-delle-societa-di-capitali-e-societa-cooperative#Sezione%20Disposizioni%20generali>

Assirevi, <http://www.assirevi.com/documenti-assirevi/documenti-di-ricerca/documenti-in-vigore>

Assirevi, <http://www.assirevi.com/checklist/>

CNDCEC, https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/SA+Italia+720B_2022.pdf/ec03c9fa-a228-492c-84d0-e0ad7a79395f

CNDCEC, https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/ISA+Italia+720_2022.pdf/8b196758-14d3-40da-9dea-946a53457ae0

CNDCEC, https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/ISA+Italia+700_2022.pdf/1acdc8c8-081a-4919-9063-f17b936a7636

CNDCEC, https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/ISA+Italia+570_2022.pdf/7c60f148-c4aa-4d9e-8e49-35f0d6f896e2

CNDCEC, https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/ISA+Italia+500_2022.pdf/1d5afefc-51f3-49b5-9e03-80b8f9ac49f4

CNDCEC, https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/ISA+Italia+300_2022.pdf/ae40a37a-dce0-441f-80f5-cd031ad20d41

CNDCEC, <https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/ISQC+Italia+1.pdf/2a7ba5b8-bb04-4be4-9a16-1790c6d55edb>

CNDCEC, https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/ISA+Italia+200_2022.pdf/578b26e7-4781-49cb-be30-e42dcccce50e6

CNDCEC, https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/ISA+Italia+320_2022.pdf/9aeb2ffe-0313-45c7-a063-dfd7ee49283d

CNDCEC, https://commercialisti.it/documents/20182/173347/Framework_finale.pdf/879a1c0a-91e0-4b87-a148-95bd8cde8e8d

Fondazione OIC, https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/2006-05-17_Direttiva-2006_43_CE_revisione-legale.pdf

Fondazione OIC, <https://www.fondazioneoic.eu/uploads/2017/06/Comunicato-Stampa.pdf>

MEF, https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/DLGS_392010_con_1352016.pdf

MEF, https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/guida_operativa_gestione_area_riservataV4_0.pdf

MEF, <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Circolare-n.-3-del-17-gennaio-2022.pdf>

MEF, <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/normativa/principiRevisione/>

Consob, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.322.01.0015.01.ITA

Consob, <https://www.consob.it/documents/1912911/1935428/96003556.pdf/650214b1-7878-7fb1-1a8d-2146ed6b111f>

Consob, <https://www.consob.it/documents/1912911/1935428/d19113.pdf/ca8441f2-9025-4f33-3155-cdef0dde61c5>

Consob, <https://www.consob.it/documents/1912911/1935428/d15185.pdf/aa625996-2338-8960-3b09-f66b1c77a530>